



TRATTATO
DELLE
LEGGI PENALI
DELLA MILIZIA SPAGNUOLA,
PROCESSI, E CONSIGLI DI GUERRA,

Con alcune notabili Risoluzioni di S. M. ed avvertimenti per qualsivoglia Uffiziale, Soldato di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni, Guardie del Corpo di Fanteria, Artiglieri, ed Invalidi, come ancora per li Giudici Ordinarj, e Militari.



DISPOSTO
DA D. FRANCESCO DE OYA
Avvocato delli Reali Consigli di S. M. C. ed Agente Fiscale nella Suprema di Guerra.

TRADOTTO
DALL'IDIOMA SPAGNUOLO NELL'ITALIANO
DA D. EMMANUELE
D'ABAURRE, E SALAZAR

Marchese di Monte Vergine, Cavaliere dell'Ordine Gerosolimitano, Colonello degli Eserciti di S. M. Subispettore della sua Real Infanteria in questo Regno. Primo Tenente in propietà del Reggimento delle sue Reali Guardie di Fanteria Spagnuola, Governadore interinario per S. M. S. della Real Piazza di Trapani, e suoi Castelli, Governadore della Real Piazza, e Castello di Termine, e Subispettore delle sue Reali Truppe di Cavalleria, e Fanteria nel Regno di Sicilia, e Calabria.

DEDICATO
ALLA SACRA REAL MAESTA'
DI
CARLO DI BORBONE
INFANTE DI SPAGNA, RE DELLE DUE SICILIE, &c.





IN PALERMO, Appresso Angelo Felicella, MDCCXXXVII.
Impr. Stella V. G. C. S. V.][*Impr. Loredano P.*

Este libro es del Capⁿ

Dⁿ Joseph Baliart del

Reg. de Drag. de Borbon

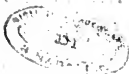
Regalato al Sig.ʳ Dⁿ Pietro Marzi

Oner, Pmo Tent.ᵉ del Regg.ᵗᵒ R.l Palermo

In premio d'una Difesa fatta

— In Palermo —

S. R. M.



SIGNORE



Ell' uſcir alla luce, tradotto dall' idioma Spagnuolo nel-l' Italiano, il Trattato delle

Leggi Penali della Milizia Spagnuola, volle comparire più luminoso nell'emisfero della disciplina militare coll' appoggio della suprema reale autorità di V. M. da cui le Regole militari, la Potenza dell' armi, il Valore de' Guerrieri, anco ne' primi albori della sua adolescenza hanno appreso nuovi lumi d' Intelligenza, per regolarsi nelle conquiste, e nelle imprese marziali. In veduta delle mosse gloriose, segnate dal

regio piede di V. M. nelle passate Guerre dell' Italia, riportando in trionfo innumerabili palme, e per le Piazze ſoggiogate, e per li nemici abbattuti, e trucidati, con la conquiſta di due Regni, effetti di quell'animo ſovraumano, di cui fu dotata la M. V. E ſe la novella età portò ſeco li Trionfi nella prima ſalita in campo; che farà poi una mente più elevata col tempo! un coraggio più ſtabilito nell'armi! qualunque

Eroe avrà di che apprendere, e qualsivoglia nemico di che temere. Nè quì si ferma l' Indole eccelsa di V. M. che al valore aggiugne l' alto intendimento nelle Scienze delle Mattematiche, e della Geografia, la Perizia di più lingue, l' Esercizio di tutte l'arti liberali, e sopra tutto le Virtù morali, e cristiane, l' Integrità de' costumi, il Zelo della Giustizia, la Religione nel culto divino, la Generosità verso de' poveri, la vigilanza del

ben comune. Ogni Principe avrà che ammirare! e ogni lingua che celebrare! Alla Grãdezza dunque di V.M. umilmente genuflesso consagro questo Trattato delle Leggi Militari, da cui tanto dipende la stessa Legge: e m'inchino a V.M.

SIGNORE

D. Emmanuele di Abaurre, e Salazar.





Benigno Lettore.



N questo Libro, da me tradotto dallo Spagnuolo nell'Italiano Idioma, potrai ben osservare in ristretto le Ordinanze, e Leggi penali della Milizia Spagnuola, e sappj, che la Real Maestà delle due Sicilie ha ordinato, che le sue Truppe sieno ancor soggette alle medesime Leggi, ed alle medesime Ordinanze: e perchè facilmente ti possino giovare in qualsivoglia luogo, tempo, ed occasione, procurerai sempre tenerle d'innanzi agli occhi: se sarai Ufficiale imporle a' tuoi sudditi, con usar della prudenza, e della moderazione; evitar le colpe proibite, se sarai Soldato: se Giudice proprio, giudicarle con tutta integrità: e se per fine sarai Avvocato, ò Difensore de' Soldati rei, dirigere, e regolare li loro delitti, affin di riuscirne con alcuna speranza del buon esito.

Li Libri, da' quali ho cavate le quì disposte Ordinanze, sono li seguenti, cioè: quello del nuovo Compendio dell' Ordinanze Militari, impresso, e pubblicato nell'anno 1728. le quali si citano per articoli, titoli, e libri: Li tre tomi dell'Ordinanze Militari, impressi nell' anno 1720., e ristampati nell'anno 1721. Altro tomo, ed è il quarto, nel quale si contengono le piante del Consiglio di Guerra, e de' Battaglioni deg'Invalidi, con molte dichiarazioni, ed aggiunte alle dette Militari Ordinanze: Ed il quinto tomo, nel quale vi sono quelle delle Reali Guardie del Corpo, e della Fanteria. In quanto al Registro, overo Indice di cotesti cinque tomi s'osserva

per

per tomi, pagine, ed articoli (se pur vi saranno.) Devo però avvertire, che li tre tomi dell' Ordinanze Militari, de' quali al presente mi son servito, sono quelli impressi nell'anno 1720., e non li ristampati nell'anno 1721.

In quest'Opera non si tratta del modo, ò tempo di dar le battaglie, squadronare gli Eserciti, ò formar li squadroni; assediar, ò sorprendere le Piazze, e regolare le marcie, nè meno d'altre cose, che ricercano particolare studio della prattica Militare: si ragiona solamente degli eccessi, e delitti de' Soldati, potendo la gravezza di questi esser egualmente perniciosa al Cittadino, che al Militare.

In somma qualunque sia stata questa mia fatica, io ti priego a compatirmi. Ella corrisponde al debol talento del suo Traduttore: nè merita la tua censura; poichè il fine di pubblicarla così tradotta, è stato quello di render chiaro, ed intelligibile alle nuove Truppe di S. M. questo Trattato di Leggi, e di Pene, per cui queste divenghino formidabili, amabile la disciplina, facile la subordinazione, degna di rispetto la Maestà, e lodevole il valor militare; e finalmente il desiderio di liberar li Militari dalle colpe, ed in conseguenza dal supplizio, e dalla morte. Questo è un fine pur troppo degno di lode: e se non si giugne a guadagnarlo intieramente, siccome bramo; spero almeno di conseguirlo in qualche parte. Così non solo stimarei molto ben impiegato il tempo della traduzion di quest'Opera; ma di più sarei felice per aver conservato al Re, ed alla Repubblica un Soldato, in cui sta appoggiata la Conservazione della medesima.

Sappj finalmente, che nella cennata traduzione, ho procurato spiegarmi colla maggior chiarezza, a riguardo di coloro, nelle mani de' quali dovrà spesso ritrovarsi questo Libro: quindi avvedutamente ho adoprato alcuni termini militari, benchè comuni nell' intelligenza del Soldato, badando più alla necessità d'esser inteso, che alle regole dell'Idioma Toscano. E vivi felice.

IN-

INDICE
Delle Parti, e Paragrafi di questo Trattato.

che

INDICE

De' Paragrafi del Trattato de' Consigli di Guerra.

PAR-

PARTE I.

DELLA MILIZIA in Generale.

SOMMARIO.

1 *Miles, ò Soldato deriva da Milizia, che significa tolleranza, ò pure dalli migliaja, che militano, ò finalmente dal male, che allontanano.*

2 *Contiene la Milizia tutte le azioni umane.*

3 *Documenti in conferma di questo.*
Della Milizia Celeste.
Della Spirituale.
De' Professori, ed Amministratori pubblici.

4 *Gli Uomini militano fin dal loro nascere contro le proprie passioni.*
Così gli Amanti profani.
Come pure li Bruti.

1 *Iles, ò Soldato*, al sentire di Ulpiano, riceve la sua denominazione da *Milizia*, che vuol dire travaglio, ò tolleranza, ò pure dalla moltitudine, che compongono tanti *migliaja* d'uomini, che militano, ò dal male, che questi sogliono tener lontano (*a*).

2 A misura del detto fin quì, comprende la Milizia tutte le azioni umane, ò sia per la fatiga, con cui si vive, ò sia per lo numero di quelli, che la soffrono, ò sia per lo male, che procuriamo allontanare da noi. *Militano tutti gli uomini*, diceva Socrate, (*b*) *per godere una vita mi-*

(*a*) *Lib.* 1. §. *Miles* 1. *D.de Testam. Mil.*

(*b*) *Xenoph. de dict. Socr.* 3.

gliore: Seneca, (a) *Il vivere, ò mio Lucillo, è lo stesso, che militare*: e Giobbe, (b) *La vita dell'uomo è una milizia, e li suoi giorni sono a similitudine d'un Mercenuajo*. Anche nel Cielo si combatte, e spiritualmente sopra la Terra, se attendiamo all'eterna convenienza, a cui aspiriamo, ò all'eterno ossequio, che fanno al Creatore loro li Spiriti sovrani, e tutti li Beati.

3 Da quì procedono quei documenti, che ad ogni passo s'incontrano nelle Sacre Scritture, e nella legge, in cui si fa menzione *della Milizia celeste* (c), e si dice: *Che colui, il qual milita per Dio, non si deve frammischiare fra' negozj profani*: (d) *Che non si darà la corona, se non a colui, che legitimamente combatterà*: (e) *Che nessuno può in un tempo istesso militare per Dio, e per gli uomini*: (f) *Che le armi del Cattolico sono le orazioni, e le lagrime*: (g) *Che le armi della nostra Milizia non son carnali; e benchè viviamo in questa carne, pure non dobbiam militare conforme ad essa*: *E che militano li Professori di Scienze, li Ministri di Giustizia, li Governatori delle Provincie, li pubblici Amministratori, li Palatini, ò Corteggiani*. (h) Quindi è, che l'entrata di costoro gode li stessi privilegj del Soldato.

4 A questo proposito diceva Seneca. *Noi pure dobbiamo combattere, e per verità, con una sorte di Milizia, che mai concede riposo. E principalmente si devono debellare le nostre passioni*. (i) Disse Platone, che *fra gli uomini vi era continua guerra, e che ciaschcduno era nemico di se stesso*; pertanto scrive: *Io stimo, che la maggior vittoria sia il vincer se stesso, ed il peggiore, e più indegno è colui, che si lascia vincere da se medesimo*. E poi soggiunge: *Tutto ciò non meno succede fra li popoli, anzi fra questi si vede più chiaro, poichè quando li buoni sono in maggior numero, che li mali, ragionevolmente si dice, che quel Popolo è superiore a se stesso, e deve esser lodato per tal vittoria, e dicesi tutto l'opposto quando non avviene così* (k). Il Petrarca, che *noi essendo venuti a questa vita col nascere, professiamo la Milizia: quindi costui difende il suo corpo con la spada, l'altro arma l'animo suo con la frode, colui arma la lingua co' sofismi: uno semina, e l'altro fabrica, uno fa l'avvocato, e l'altro il decla-*

(a) Senec. epist. 96.
(b) Job. 7. 1.
(c) Job. 25. 3. Luc. 2. v. 13.
(d) Ad Tim. 2. 4.
(e) Eod. vers. 5.
(f) C. Apostolorum c. 1. q. 1.
(g) C. Comunior. 23. q. 8.
(h) 2. ad Cor. 10. v. 3. & 4.
(i) Senec. Epist. 51.
(k) Plato 1. de legibus.

al'amatore, uno camina, e l'altro corre: chi naviga, chi ubbidisce, e chi comanda: niuno in somma vive ozioso nella campagna, nello strato, nelle scuole, tra le selve, ne' campi, nel mare, ne' palazzi, dentro, e fuori le case tutti combattono (a). Anco degli amanti profani disse Ovvidio, *che militavano, comparando ingegnosamente il loro combattimento a quello d'una armata.*

(a) *Petrarc. Dial.* 48.

Militat omnis amans, & habet sua castra Cupido
Attice, crede mihi militat omnis amans.
Pervigilant ambo, terrâ requiescit uterque
Ille fores Dominæ servat, at ille Ducis.
Quis nisi, vel miles, vel amans, & frigora noctis,
Et denso mixtas perferet imbre nives?
Mittitur infestos alter speculator in hostes:
In rivale oculos alter, ut hoste tenet.
Ille graves urbes, hic duræ limen amicæ
Obsidet, hic portas frangit, at ille fores.
Custodum transire manus, vigilumque catervas:
Militis, & miseri est semper amantis opus.
Mars dubius, nec certa Venus, victique resurgunt.
Quosque neces unquam posse jacere cadunt.

Come pure de' Bruti disse Orazio *Militat in silvis Catulus* (b).

(b) *Horat.* 1. *Epist.* 2.

§. I.
Dell'eccellenze della Milizia letteraria.

SOMMARIO.

1 *Fra le Milizie del Mondo hanno il primo vanto quelle delle Armi, e delle Lettere.*
Le Lettere riparano le cose cadute.
Li Professori delle Lettere, così servono nella Repubblica, come se militassero nella Guerra.
2 *Beni, che seco traggono le Lettere.*
3 *Da queste hanno la loro origine le Leggi.*

Poco servono le Armi, se non hanno autorità le Leggi, e li Tribunali.

4 *Le Lettere conseguiscono nella Guerra tutto ciò, che non possono conseguire le Armi.*

5 *Muovono gli affetti.*

6 *Pace delle Lettere, e furore dell'Armi.*

7 *Rovina della Guerra.*

8 *Conferma di questo discorso con Cicerone.*

1 FRa le Milizie del Mondo hanno il primo luogo quelle delle Armi, e delle Lettere per le convenienze imponderabili, che a noi reca il loro esercizio. Delle Lettere (a favore degli Avvocati) dissero gl'Imperadori Leone, ed Antemio: *Toglievano gli eventi dubbiosi delle cause, riparavano le cadute, or fra li negozj pubblici, or fra li privati, e non meno servivano al genere umano li suoi Professori, che se a costa del proprio sangue, e nelle battaglie salvassero la loro Patria, ed i loro Antenati.* E poi soggiungono: *Noi siam persuasi, che combattono a favore del nostro Imperio, non solamente colorò, che usano la spada, li scudi, e li giachi, ma ancora gli Avvocati. Militano adunque li Compatroni delle cause, come coloro, che animati colla forza della loro gloriosa voce difendono la speranza, e la vita degli afflitti, e de' posteri* (a). Ed il nostro Lucano esalta Pisone per la togata Milizia, che esercitava, dicendo, *che antiponga questa ad un'armata, in cui per altro riuscirono tanto gloriosi li suoi antenati* (b):

Nos quoque pacata Pisonem laude nitentem,
Exaequamus avis, nec enim si bella quierunt;
Occidit & virtus: licet exercere togatae,
Munera Militiae: licet & sine sanguinis haustu;
Mitia legitimo sub Judice bella movere.
Hic quoque servati continget gloria civis.
Altaque victrices intexunt limina palmae,
Quin age majorum juvenis facunde tuorum,
Scande super titulos, & avitae laudis honores,
Armarumque decus praecede forensibus actis;

(a) L. 14. C. de Advoc. Div. Jud.

(b) Luc. in laud. Pison.

Sic etiam magno jam nunc Cicerone vigente,
Laureâ secundis cesserunt arma togatis.

2 Gli Uuomini, diceva Plutarco, *non hanno riportato altro bene dalla bontà delle Muse, fuori di quello, che colla dottrina, e disciplina si rappacificano, e dan pace, e moderazione alli loro ingegni, ed ivi apprendono a mantenersi tra li limiti del giusto, come evitare le cose superflue* (a). Teodorico: *Glorioso è l'ammaestramento delle Lettere, poichè principalmente riaggiusta li costumi, in secondo luogo dà grazia alle parole, e con ambidue questi pregi maravigliosamente adorna, e coloro, che tacciano, e quelli, che parlano* (b). E Federico: *Li Professori delle Lettere illuminano col sapere tutto il Mondo, soggettano gli Uomini all'ubbidienza dovuta a Dio, ed a' Principi* (c). E Cicerone. *Nella scienza, e moderazione del perfetto Oratore si contiene non solamente la sua dignità, e gloria, ma ancora la convenienza di moltissimi, anzi di tutta la Repubblica* (d).

(a) Plutarc. in Corio.
(b) Cassiod. 3. Ep. 33.
(c) Aut. Habita C. ne fil. pro Patre.
(d) Cic. 1. de Orat.

3 Da questa nobile officina procedono le Leggi, con cui si conserva il Mondo: e per verità poco servirebbe il valor nella Guerra, la Conquista delle Città, e delle Provincie, e l'accatastare spoglie di Nemici, se mancano le Lettere, la loro autorità, il loro esercizio, ed il rispetto dovuto alli Tribunali, come dice Valerio (e). A tal fine Ottone soleva dire al suo Esercito, *che la perpetuità delle cose, la pace fra le genti, la sua stessa vita, e quella del suo Esercito consisteva nell'indennità del Senato* (f).

(e) Val. Max. 2. 9.
(f) Tacit. 1. Hist.

4 Han saputo molto bene le Lettere conseguir senza Guerra ciò, che non si è potuto conseguire coll'armi, poichè molte volte tutto ciò, che non potè ottenere col suo Esercito un Comandante bellicoso, acquistollo con l'eloquenza. Si trovavano ben abbattuti di animo, e di coraggio li Lacedemoni nella Guerra, che facevano contro li Messenj per le loro continuate vittorie, quando un Capitano Ateniese, benchè spreggevole, e zoppo, ma bravo Poeta, seppe co' suoi versi, e colle sue esortazioni infonder in essi quel valore, che prima non poterono li loro Generali: sicchè tutti determinarono morire in quella Campagna; che fu la maniera di vincere li lor nemici:

veri-

(a) *Justin.* 3.

verificandosi così la sentenza di Euripide (*a*): *Orationem conficere omnia viâ suâ quaecumque ferrum hostile possit consequi.* Nel medesimo stato si trovava l'Esercito di Pompejo, e solamente coll'udire filosofare Catone Uticense sopra la libertà, la schiavitù, la morte, e la fama, lo accese per sì fatto modo, che tutti gridarono per la battaglia (*b*). Pirro diceva, *che più Città gli avea conquistate Cinea colle sue parole, che egli colle sue armi* (*c*).

(b) *Plut. in Cat. min.*

(c) *Id. in Pirro.*

5 A questo proposito scrisse Cicerone: *Chi non sà quanta forza abbia l'Oratore sopra gli animi, o per muoverli allo sdegno, all'odio, al dolore, ò pure per trarli da questi affetti alla pace, ed alla compassione* (*d*)? E Plinio parlando del medesimo Cicerone, dice: *Mentre tu ragionavi rinunciarono le Tribu alla Legge Agraria, cioè a dire alli loro stessi alimenti: per le tue persuasioni perdonarono Roscio, Autore della Legge Teatrale, e soffrirono con pazienza d'esser distinti colla disuguaglianza de' sedili: e mentre tu peroravi non ebbero ardire di perturbare li gradi, e le dignità li figli di coloro, che furono proscritti dalla Repubblica* (*e*).

(d) *Cic.* 1. *de Orat.*

(e) *Plin.* 7. 30.

E porta all'intento il caso di Carneade, il quale essendo venuto in Roma per Ambasciadore di Atene, udendo Catone il maggiore la vivacità della sua eloquenza, persuase il Senato, che ben presto lo licenziasse, allegando per ragione, *che con gli argomenti di un tal Uomo non era cosa facile discernere la verità*, come dice Plinio (*f*): ed il medesimo Lucano celebrava in Pisone questa forza nelle sue orazioni, con cui inclinava gli animi de' Giudici dovunque volesse (*g*).

(f) *Ubi supra.*

(g) *Luc. de laud. Pison.*

Namque ubi Piso
Judicis affectum, possessaque pectora tentas,
Victus sponte sua sequitur quocumque vocasti.
Flet, si flere libet, gaudet gaudere coactus,
Et te dante capit Judex, si non habet iram &c.
Nam tu sive libet pariter cum grandine nimbos,
Densaque vibrata jaculari fulmina lingua,
Seu juvat adstrictas in modum cogere voces,
Et dare subtili vivacia verba catenae.

6 Chiunque riflette alla mansuetudine, alla quiete,

all'

all'ozio, ed alla pace delle Lettere, e poi alla rabbia, all' inquietudine, alla fatica, ed al furore delle Armi, quando non voglia concedere il primato alle Lettere, almeno deve confessare, che siano le Lettere più proprie degli Uomini, che le Armi: *Andare alla Campagna*, dice Cicerone, *e venir alle mani col nemico, in verità è cosa molto crudele, e somigliante alle fiere* (*a*); ed in altra parte dice: *Si trovano due sorti di dispute: la prima colla ragione, propria degli Uomini: la seconda colla forza propria delle fiere* (*b*).

(*a*) *Cic. 1. de offic.*
(*b*) *Id eod.*

7 Si sono sofferte alcune disgrazie per le Lettere, però senza comparazione maggiori sono quelle, che soffre il genere umano per le Armi: laonde disse bene Virgilio (*c*):

Nulla salus Bello.

(*c*) *Virgil. 11. in Æneid.*

Queste dieder motivo ad Aureliano di dire ciò, che egli scrisse a Cesonio: *Non abbiamo perdonato alle Donne, abbiam dato la morte a' bambini, strozzato gli anziani, e passato a fil di spada li Contadini. A chi dunque in avvenire noi lasceremo le Terre, e le Città* (*d*)? queste cagionarono la strage, di cui parla Lucano (*e*):

(*d*) *Vopisc. in Aurel.*
(*e*) *Lucan. 2.*

Nobilitas cum plebe perit, latèque vagatur
Ensis, & a nullo revocatum est pectore ferrum,
Stat cruor in templis, multaque rubentia cæde
Lubrica saxa madent: nulli sua profuit ætas:
Non senis extremum piguit vergentibus annis
Præcipitasse diem, nec primo in limine vitæ,
Infantis miseri nascentia rumpere fata.
Crimine, quo parvi cædem potuere mereri?
Sed satis est jam posse mori; trahit ipse furoris
Impetus, & visum est lenti quæsisse nocentem.

Queste ridussero in cenere la famosa Troja, e la fecondarono col sangue de' suoi abitatori, gli ossi de' quali discopriva l'aratro quando l'erba copriva le sue rovine, come canta Ovvidio (*f*):

(*f*) *Ovid. 1. Hera.*

Jam seges est, ubi Troja fuit, resecandaque falce,
Luxuriat phrygio sanguine pinguis humus.
Semisepulta virum curvis feriuntur aratris,
Ossa ruinosas occulit herba domos.

Osserva (dice Seneca) *li vestigj di Città nobilissime, che appe-*

appena si vedono: osserva li deserti distesi per molte miglia, tutto si distrusse, ed annientò dal furor della Guerra (a): ed Orazio (b):

(a) Senec. de Ira. 1. c. 2.

(b) Horat. Carm. 1. od. 6.

Iræ Thyestem exitio gravi
Stravere, & altis urbibus
Stetere causæ cur perirent.
Funditus, imprimeretque muris
Hostile aratrum exercitus insolens.

Uomo di ferro, chiama Tibullo colui, che inventò le Armi, poichè con queste s'aprì una gran porta alla morte, ed alle battaglie, e si fece più breve il camino per giungere ad essa (c).

(c) Tibul. 1. eleg. 10.

Qui fuit horrendos primus, qui protulit enses?
Quàm ferus, & verè ferreus ille fuit!
Tunc cædes hominum generi, tunc prælia nata,
Tunc brevior diræ mortis aperta via est.

A tal fine il medesimo Poeta fugge dalla Milizia armata, e vuole, che solamente in tavola si raccontino li fatti valorosi della Guerra, e si dipinghino col vino gli Eserciti:

alius sit fortis in armis
Sternat, & adverso marte favente duces;
Ut mihi potanti possit sua dicere facta
Miles, & in mensa pingere castra mero.

Quella fonte d'eloquenza Cicerone ci porge un grave documento, che debban cedere le armi alle lettere in ciò, che egli eseguì nel suo Consolato contro il furore di Catilina, mentre al suo ingegno, ed efficacia, più che alle armi dovette Roma il vedersi libera del suo maggior nemico: sopra di che scrisse elegantemente Seneca: (d) *Glorietur Annibale Scipio, Pyrrho Fabricius, Antiochio alter Scipio, Perse Paulus, Spartaco Crassus, Sertorio, & Mithridate Pompejus, nemo hostis Catilina proprius accessit.* Ed il medesimo Cicerone in conferma di detta sentenza riferisce questo, ed altri simili casi in lode delle lettere, anteponendo la lor gloria a quella delle armi, dicendo: *Se vogliamo giudicare con verità, molte cose Civili sono riuscite più gloriose, che le Militari,*

(d) Senec. Controv. 7. & Controv. 2.

poi-

poichè quantunque con ragione sia lodato Temistocle, ed il suo nome sia più celebre di quello di Solone, e si citi come testimonio della famosa vittoria di Salamina, e questa si antipose al Consiglio, che diede Solone per instituire l'Areopago; pure Solone non è men glorioso di Temistocle, poichè quella vittoria cagionò dell'utile una sola volta: ma l'instituzione di Solone, lo cagiona continuamente; a riguardo di questo Tribunale, si osservano le leggi Atenesi, e le usanze de maggiori: e Temistocle nulla disse, che potesse servire alla formazione dell'Areopago; Solone però ajutò molto Temistocle nella guerra, mentre questa si stabilì per determinazione dell'Areopago, instituito da Solone. Lo stesso può dirsi di Pausania, e Lisandro l'eroiche prodezze di costoro, (benchè tanto per esse si sia distesa l'Impero Laconico;) pure non si possono metter a fronte colle leggi, e la disciplina di Licurgo; anzi più tosto a riguardo delle dette leggi ebbero gli Eserciti, e più ubbidienti, e più forti. A me per certo nè M. Scauro nella nostra gioventù cedeva a C. Mario, nè Q. Catulo a Gn. Pompejo, quando servivamo unitamente nella Repubblica: poco giovano le armi fuori, mancando in casa il Consiglio, nè giovò più alla Repubblica nella rovina di Numanza, quell'uomo, e Capitan valoroso Africano, che P. Nasica essendo questi per altro un uomo ordinario, quando diè la morte a Tib. Gracco &c. e lasciando altri esempj, governando noi la Repubblica, forse non cedettero le armi alla Toga? mai s'incontrò in essa, nè più grave rischio, nè maggior odio, e pure co' nostri consigli, e colla nostra diligenza caddero le armi dalle mani de' nostri audaci Cittadini. Quando mai si conseguì un'opera tanto grande nella guerra? Qual trionfo potè rassomigliarsi a questo? C. Pompejo uomo glorioso per le sue militari prodezze, un giorno mi disse alla presenza di molti, che invano avrei trionfato la terza volta se per lo beneficio, che feci alla Repubblica, non avessi di che trionfare. Dunque non è inferiore al valor militare il valore domestico, giacchè in questo si richiede, e maggior fatica, e studio maggiore. (a)

(a) Cic. 1. de Officiis.

§. II.
De' Vantaggi della Milizia armata.

SOMMARIO.

1 *La Milizia armata è necessaria, utile, e gloriosa.*
2 *Perchè necessaria?*
3 *Perchè utile?*
4 *Perchè gloriosa?*
5 *Nel Soldato consiste la pubblica salvezza.*
Significato della virtù, e proprietà del valore.
6 *Tutte le umane convenienze nascono dalle calamità altrui.*
7 *Li Militari non giungono al conseguimento de' privilegj de' Cittadini, come li letterati.*
Fan più conto de' fatti, che delle parole.
Le opere sono più utili, che le parole.
8 *Danni dell'abuso delle lettere.*
9 *Li gradi, e li premj della Milizia danno argomento della sua eccellenza.*
10 *Conferma di questo discorso con Cicerone nella competenza tra un Soldato, e un Giurista al Consolato Romano.*

1 Non si possono negare li vantaggi della Milizia armata, di cui adesso dobbiamo trattare; e benchè la guerra sia un esercizio più di fiere, che d'uomini, pure egli è *necessario*, è *utile*, ed è *glorioso*.

2 *E' necessario*; perchè senza la guerra non si può conseguire la pace: ed il medesimo Cic. dice, che dobbiam ricorrere al mezzo violento dell'armi, quando non giova quello delle ragioni (*a*), e quando la necessità lo richiede *si devono maneggiare le mani coll'antiporre la morte alla schiavitudine, ed all'ignominia* (*b*). Qual pace si goderebbe nella Repubblica senza la guerra? qual gastigo si darebbe a' malvaggi senza le armi? qual'autorità avrebbon li

(*a*) *Cic. 1. de Officiis.*

(*b*) *Cic. eod.*

li Magistrati senza l'ajuto della Milizia ? chi terrebbe in freno il ladrone, il Prepotente, il Principe ingiusto, se non ci fossero li Soldati : e se è cosa precisa, che vi siano nel Mondo scandali di tal fatta, è ancor necessario, che si trovino coloro, che li reprimano colla forza ; a tal fine disse Cicerone : *Qual cosa è più necessaria, che tener sempre nelle mani le armi, colle quali puoi star sempre ben custodito, puoi gastigare un malvaggio, puoi vendicarti di un torto* (*a*): e comunemente si dice, che *per acquistare la Pace è necessario dimandare la Guerra* (*b*) : ed Ovvidio :

Sola gerat miles, quibus arma coherceat, arma (*c*).

E Properzio :

Ac nisi post bellum pax mihi nulla placet (*d*).

E Plubio :

Discordiâ fit carior Concordia.

3 E' parimente *utile*; perchè coll'armi noi ristoriamo le nostre perdite, ripariamo le cadute, conserviamo li beni, per esse hanno il loro luogo le Leggi, la loro autorità li Giudici, ed è ubbidito il Sovrano. Notabilissime sono le parole di Demostene in conferma di questo; mentre comparando le Leggi coll'Armi, e li Tribunali colla Guerra, dice così : *Io sò molto bene, che li Tribunali si sono stabiliti per determinare le private controversie fra di voi, e sono egualmente utili a tutti ; ma li vostri nemici solamente si possono superare coll'armi, ed in queste consiste la salvezza della Repubblica, mentre le vostre determinazioni, e le vostre Leggi non faranno, che li nostri Soldati vinchino li loro nemici ; anzi più tosto li Soldati, tutte le volte, che debelleranno coll'armi li nemici, faranno, che voi giudichiate, e determiniate con libertà, e mettiate in esecuzione con sicurezza, quanto vi piace* (*e*). A questo proposito leggesi pure in Xenofonte : *Non sò, se ritrovasi cosa di maggior utilità, quanto l'esercitare l'arte, e la disciplina della Guerra* (*f*) : e Cicerone : *Grande veramente è l'utilità, che recano tutti coloro, che si avvantaggiano nell' arte militare, poichè co' loro consigli, e co' loro pericoli noi possiamo godere delle nostre fortune* (*g*).

4 Finalmente è *glorioso*; perchè qual cosa è più de-

(*a*) *Cic.* 1. *de Orat.*

(*b*) *Præm. t.* 23. *p.* 2. *C. Noli* 3. *c.* 23. *q.* 1. *Cic. lib.* 1. *de offic. Phil.* 7. *lib.* 10. *ep.* 6. *ad Plancum Arist. Etic.* 10. 7. *Sallust. in frag. Plat. de leg.* 1. *Tacit.* 4. *ann.*

(*c*) *Ovid.* 1. *Fast.*

(*d*) *Prop.* 3. *ad Ligdamum.*

(*e*) *Demost. de Rep. ord.*

(*f*) *Xenoph. in Hip.*

(*g*) *Cic. pro Muren.*

gna di gloria di questa, cioè: che il Soldato vegli, mentre noi dormiamo; che fatichi, mentre noi riposiamo; che si affanni, mentre noi stiamo in ozio; e che si sogetti, per acquistarci la libertà. Con verità può dirsi del Soldato, ciò, che Seneca disse d'un Principe giusto: *La sua vigilanza difende le case di tutti, la quiete d'ognuno proviene dal suo travaglio, le delizie di tutti procedono dalla sua industria, il commune riposo dalla sua occupazione* (a): e Teodorico: *Il Soldato sta scoperto alle pioggie, e voi difesi nelle case; egli sta afflitto dalla povertà, voi ben aggiati nell' abbondanza* (b). *Le truppe*, disse Giustiniano, *fan resistenza alli nemici, preservano li sudditi dagl'insulti, e dalla crudeltà de' Barbari, e col loro zelo, ed attenzione difendono le possessioni, e le Città dalla violenza de' ladroni, e d'altre persone di mala vita* (c). E Cicerone: *Somma per vero è la dignità del Soldato, mentre per esso si custodisce, e s'assicura tutto ciò, che si trova nell'Imperio, e nelle Città.*

(a) *Senec. de Consol. ad Polib. cap. 26.*
(b) *Cassiod. l. 17.*
(c) *Novel. 149. c. 2.*

5 Disse molto bene Alessandro Severo, *che egli volea più tosto conservare un Soldato, che la sua stessa persona, poichè in quello stava riposta la pubblica salvezza* (d): e Cicerone: *Che nella Guerra consisteva la conservazione della Repubblica* (e). Teodorico: *Che era salvezza sicura della Repubblica un difensore armato* (f). A questo fine sopravanza questa Virtù tutte le altre, e col nome generale di *Virtù* già s'intende il *Valore*. Osservazione fatta da Plutarco, che dice, aver ottenuto questo nome sin da' tempi di Mar. Coriolano, ne' quali fra tutte le Virtù riportava in Roma il primo vanto la Virtù militare (g); e Demostene disse: *Che siccome la Sapienza è il principio di tutte le Virtù, così il Valore porge ad esse l'ultimo compimento, e perfezione; e siccome quella suggerisce quanto si debba eseguire, così questo lo difende, e lo conserva* (h).

(d) *Lampr. in Alex.*
(e) *Cic. de Nat. Deor. 2.*
(f) *Cassiod. 1. ep. 40.*
(g) *Plut. in Coriol.*
(h) *Demost. in orat. fun.*

6 E' infausta, e pericolosa la Guerra, perchè deve eseguirsi con danno, morte, e violenza; ciò non ostante non lascia di esser conveniente. Non vi è convenienza alcuna nella vita umana, (se ben si riflette) che non abbia la sua origine dall'altrui calamità: per quanto la pace, la quiete, e le altre commodità della Repubblica

ca

ca s'appoggino nell'armi. *A chi non proviene* (dice Seneca) *qualche profitto dall'incommodità altrui. Il Soldato desidera la Guerra, il Contadino si fa ricco nella carestia de' frutti; la moltitudine delle liti accresce il prezzo della eloquenza, l'anno climaterico dà guadagno al medicò, li mercadanti, che vendono cose preziose, diventan ricchi per la vanità della gioventù, non si attacchi mai fuoco agli edificj, e cesserà l'Architettura* (a).

7 E' ben cosa certa, che gli allievi di Marte non capiscono le sottigliezze proprie de' Professori delle Lettere, nè le Costumanze, e le Leggi Civili, come li Cittadini; (quindi riesce degna di scusa ne' Soldati l'ignoranza) (b) però questo proviene dall'esercizio proprio della Milizia, che deve inclinare più tosto alli fatti, che alle parole, più alla campagna, che a' luoghi abitati; e così si persuasero li Legislatori, che li Soldati più saprebbero d'armi, che di leggi (c): *Uomini nati per la Milizia* (dice Livio) *sogliono essere grandi nelle opere, però rozzi nelle dispute della lingua, e delle parole* (d). In tal maniera, diceva Annibale nel Senato di Cartagine: *A me pare di poter ben sapere l'arte militare, che o la pubblica, o la privata fortuna mi insegnò fin da fanciullo; ma il diritto, le leggi, li costumi della Città, e de' Tribunali devo impararli da voi* (e): e Mario in simile occasione disse nel Senato Romano, che *collo strepito dell'armi non potè mai udire la voce delle Leggi* (f): ed in altra occasione perorando contro li Nobili disse: *Non sono ben composte le mie parole, ma abbastanza si lascia vedere il mio valore: alli Nobili è necessario l'artificio delle parole, per coprire le loro ingiuste azioni coll'eloquenza. Io non ho studiato le lettere greche, perchè non mi giovarono al conseguimento della Fortezza: ho appreso sì bene un'altra cosa, assai più utile alla Repubblica, ed è ferir il nemico, esercitare le Squadre, nulla temere, fuorchè la mala fama, soffrire con egual disagio il rigore dell'inverno, e della state sul nudo suolo, tollerare in un tempo stesso la povertà, e la fatica: questi sono li documenti, che io darò a' miei Soldati:* (g) e finalmente Tacito: *La giurisdizione militare è più sicura, e ristretta, ed adoprando sempre le mani*

(a) *Senec. 6. de Benef. 38.*

(b) *D. & C. de Jur. & Fac. Ig.*

(c) *L. Scimus 22. C. de Jur. Delib.*

(d) *Liv. 10.*

(e) *Polib. 5.*

(f) *Plut. in Mar.*

(g) *Sallust. bel. Jug.*

ni non penetra le sottigliezze de' Tribunali. (a) Si veda dunque quali riescono più utili, e degne di stima, se le opere, o le parole? come diceva il medesimo Mario (b).

(a) *Tac. in vit. Agr.*
(b) *Sallust. ubi sup.*

8 Se si considera, come somma calamità la guerra nel proprio paese per l'insolenza de' Soldati; non sarà minore quella, che può soffrirsi da' Professori delle Lettere. Nè le armi, nè le lettere c'obbligano a divenir insolenti, però taluno si abusa delle lettere, quanto delle armi: *Ora*, diceva Tacito, *si fomentano le inimicizie, le accuse, gli odj; e siccome la violenza delle malattie reca utilità a' medici, così l'Epidemia de' Tribunali porge danaro agli Avvocati*: (c) *L'uso di questa lucrosa, e sanguinolente eloquenza*, dice Quintiliano, *è moderno*, *e nacque per le male usanze, e si ritrovò in vece della spada. Felice secolo d'oro fu quello, in cui mancarono li delitti, e gli oratori: ma si trovarono de' Poeti, li quali fecer plauso alle opere gloriose, e non disesero ciò, che malamente si era eseguito. O dolci muse, conducete me a quelle sacrate fonti, e collocatemi lontano dalle sollecitudini, e pensieri, e toglietemi dalla necessità di operare contro il mio proprio dettame; acciò non resti soggetto in avvenire al folle, e lubrico Tribunale, ed all'indegna fama.* (d)

(c) *Tacit. 11. ann.*
(d) *Quint. de orat.*

A questo proposito, dice Cicerone: *Qual cosa più inumana, che l'eloquenza, la quale data dalla natura per conservare la vita degli uomini, debba poi convertirsi in danno, e rovina de' boni* (e). Ed in altro luogo: *Essendosi stabilite con maraviglia molte cose con le leggi, la maggior parte di quelle si sono depravate, e corrotte per l'ingegno de' Giuristi* (f). E Dinarco disse pure a questo fine: *Essendo cosa certa, che all'Uomo si concede la lingua per la concordia de' Cittadini, io giudico esser degni del più calamitoso esiglio coloro, che convertono in rovina dell'innocenza, ed in difesa de' delitti l'eloquenza, inventata solamente per esporre, ed illustrare la verità. La maggior parte degli oratori hanno adoprato li loro ingegni, ma si son lasciati trasportare dall'odio, invidia, ambizione, avarizia, e grazia del popolo, e de' loro parziali, con fatalità delle Repubbliche, e con innumerabili calamità delle persone parti-*

(e) *Cic. 2. de Offic.*
(f) *Cic. pro Mar.*

colari (*a*). Ed Ovvidio al medesimo intento:

(*b*) *Turpe reos emptâ miseros defendere linguâ*
Quod faciat magnas turpe tribunal opes.
(*c*) *Discitur innocuas ut agat facundia causas*
Protegit hac sontes immeritosque premit.
(*d*) *Este procul lites, & amaræ prælia linguæ.*

Non è continua la guerra nelle truppe de' Soldati, non si fermano continuamente in tutte le parti; ma in tutti li tempi, e luoghi può patirsi il danno nell'abuso delle lettere, perchè sempre, ed in qualunque luogo si trovano Tribunali, Cause, e Dottori.

9 Le Gloriose azioni de' Militari, li premj, che per esse han conseguito, li gradi tanto superiori della Milizia, li privilegj, che lor concede la legge comune, e municipale; al passo stesso, che argomentano un merito superiore, commendano pure li vantaggi della Milizia armata, mentre ò mai, ò rare volte si è conseguito per le lettere ciò, che si è acquistato per quella. Cedano dunque tutte le altre a questa sola, e particolarmente la mia professione; poichè la Milizia è quella, che in oggi più riluce. Confermi finalmente questo mio sentimento Cicerone, che ha dato armi alle lettere contro le armi; poichè al Consolato di Roma, in una competenza tra Lucio Murena Soldato, e Servio Sulpicio Giurista, antipose il Soldato in questa forma.

10 *Servio ha esercitato con noi una milizia civile, rispondendo, scrivendo, regolando, piena di sollecitudini, ed impazienze ha studiato la legge, ha perduto molto sonno, ha molto travagliato, si è trovato pronto a beneficio di molti, ha sofferto l'ignoranza d'altri, ha tollerato la loro arroganza, si è soggettato al loro genio, è vissuto all'altrui arbitrio, e non al suo: somma lode è per gli uomini faticare in quella Scienza, che deve recar profitto a molti. Ed intanto, che fece Murena? fu egli Ambasciadore del fortissimo, e sapientissimo Uomo, e gran Capitano L. Lucillo: in questo impiego governò l'Esercito, diede battaglie, venne alle mani, distrusse le truppe de' nemici, acquistò Città, ò per assalto, ò per assedio. Si fermò nella ricca, e deliziosa Asia,*

(*a*) *Dinarc. in orat. contra Aristogiton. de qua fit mentio in appēd. orat. ipsius contra Demosten.*

(*b*) *Ovid. 1. am. eleg. 8.*

(*c*) *Idem trist. 2.*

(*d*) *Idem de art. aman. 2.*

Asia, ma con tal moderazione, che non lasciovvi in essa un piccol vestigio, ò d'avarizia, ò di libertinaggio. Portossi in una guerra tanto pericolosa, in maniera, ch'egli operò grandi imprese senza il suo Generale; ma questi niuna ne fece senza di lui: come dunque si può dubitare, che per conseguire l'impiego del Consolato porti seco maggiori raccomandazioni la Milizia, che la gloria della Legge Civile. Tu vegli di notte affin di rispondere a coloro, che chieggon da te consiglio; egli non dorme, affin d'arrivare prima col suo Esercito dove è stato destinato: te sveglia il canto de' Galli, lui quello delle Trombe: tu t'addestri al gestire, egli mette in ordinanza li squadroni: tu procuri, che non siano vinti li tuoi litiganti, egli, che non lo siano le Città, e gli Eserciti: egli sà la maniera d'allontanare le truppe nemiche, tu le grondaje da' tetti: egli si esercita in distendere li confini, tu in assegnarli: e se io devo dire il mio sentimento, la virtù della Milizia sopravanza tutte le altre. Questa diede il nome al Popolo Romano, ed a questa Città fama immortale: soggettò tutt'il Mondo a questo Impero, tutte le cose civili, tutti li nostri gloriosi studj, questa fama, questa industria stan tutte sotto la tutela, e protezione del valor militare. Subito che s'ode il rumor della Guerra ammutoliscono le nostre scienze, tutti li nostri studj cadon giù dalle mani: tosto che si divulga qualche movimento militare, e (come dice il Poeta) pubblicata la Guerra, si toglie di mezzo non solamente tutta la vostra verbosa simulazione della Giurisprudenza, ma in oltre quella padrona del Mondo, la Sapienza. Si opera colla forza, e si dispreggia l'oratore, o sia odioso nella sua orazione, e ciarlatano, o sia uomo perfetto: si arma il valoroso Soldato, e tutto il vostro studio si sepellisce: si acquistano le cose non col valor delle Leggi, ma con quello del ferro. Or s'egli è così, cedano, come io giudico, o Sulpicio, li Tribunali a' Padiglioni, l'ozio alla milizia, la penna alla spada, l'ombra al Sole; sia finalmente la Milizia il vanto principale in quella Città, che per essa è arrivata ad essere tra tutte le Città la principale (a).

(a) Cic. pro Muren.

PAR-

PARTE II.

DELLA MILIZIA Spagnuola.

SOMMARIO.

1 *E' più gloriosa la Milizia Spagnuola per la sua qualità, ed operazioni.*

2 *Quali Paesi sono più proporzionati alla Guerra.*

3 *Non giova meno per essa l'educazione, che il clima, o la discendenza.*

4 *Tutto ciò concorre nella Spagna più, che nelle altre parti; e perchè?*
Ritratto de' Spagnuoli, e loro inclinazioni.

5 *Fin da' Cartaginesi a questa parte mai hanno lasciato le armi.*
Fu sempre lo scopo dell'avarizia straniera, e perciò fu il teatro della Guerra.

6 *Li Spagnuoli uccisero li due Scipioni, il Padre, e lo Zio dell'Africano, e sbaragliarono li loro Eserciti.*

7 *Le Vittorie d'Annibale in Trebia, al Lago Trasimeno, ed alle Canne si debbono al valore delli Spagnuoli.*

8 *Numanzia senza muraglie, o Torri, con quattromila Paesani sostenne, e vinse più volte quarantamila Romani.*

9 *Viriato sbaragliò molti Eserciti Consolari.*
Sua astinenza, e parsimonia.

10 *Sertorio deve alli Spagnuoli le sue glorie.*

11 *Cesare sempre felice, si vide quasi debellato in Munda, ed in procinto di darsi la morte.*

12 *In pochi anni si vidde nella Spagna, che li Paesani, o si bruggiavano, o si davan la morte per non venire in potere de' nemici.*

1 U sempre gloriosa la Milizia armata (come si è veduto finora:) nondimeno (se non m'inganna la passione) sopra tutte è la Milizia Spagnuola, sì per la vantaggiosa qualità de' nostri Spagnuoli nell'esercizio delle armi, come per le azioni gloriose, e mai bastantemente celebrate, che colle armi hanno praticato; allo splendore delle quali restano ottenebrate quelle, le quali hanno fin'ora illustrato le altre Nazioni del Mondo.

2 In tutti li Paesi nascono valorosi, e codardi; però alcuni sono più proporzionati degli altri per la Guerra; ed il Cielo, sotto di cui nascono, non solamente serve per influire robustezza, ma ancora valore. Tutte quelle Nazioni, che sono più vicine al Sole, sono di maggior intendimento, ma hanno meno sangue, meno costanza, e minor coraggio. Li Popoli Settentrionali, come più rimoti dall'ardore del Sole, sono più rozzi, ma più valorosi, perchè sono meno sanguigni. A tal fine consiglia Vegezio di fare le reclute in paesi temperati, gli abitatori de' quali in un tempo medesimo posseggono la prudenza necessaria, e l'animo disposto alla Guerra, con cui disprezzano le ferite, e la morte (*a*). (*a*)

3 L'educazione, e l'esempio nelle armi non giova meno, che il clima per infonder valore, nè giova meno, che la generazione, anzi sempre più conferisce; dicendo Cicerone: *Negli Uomini non si trasfondono tanto le inclinazioni in vigor della generazione, quanto per la qualità del paese, e per li costumi, co' quali in quel paese si vive.* Quindi dice essere stati fraudolenti li Cartaginesi per l'uso della negoziazione, da essi esercitato: forti, e pazienti i Liguri, o Genovesi per l'asprezza delle loro montagne: superbi li Capoani per la fertilità, ed abbondanza delle loro campagne (*b*).

4 In verun'altra Provincia concorrono con tante

(*a*) *Val. de rem.* 2.

(*b*) *Cic. contra Rull.* 2.

 pro-

proprietà tutte queste circostanze, come nella Spagna, per far divenire li suoi abitatori bellicosi, e magnanimi: poichè del suo temperamento, dice Giustino, che *la Spagna vien collocata tra la Francia, e l'Africa, circondata dall'Oceano, e da' Monti Pirenei: ed al tempo stesso, che è minore di quelle, e sopra di esse più fertile, per non restar sogetta alla violenza del Sole, come l'Africa, nè alla furia de' venti, come la Francia, ma collocata nel mezzo; con un temperato calore, e con felici, ed opportune pioggie vien fecondata con ogni sorte di frutta*. Passa poi a fare il ritratto de' suoi abitatori, e dice: *Li corpi de' Spagnuoli sono facili all'astinenze, ed alla fatica, gli animi alla morte: tutti propensi ad una dura, o stretta parsimonia: appetiscono più la guerra, che l'ozio: se manca il nemico al di fuori, lo van cercando al di dentro. Molte volte divenner muti ne' tormenti, per conservare il secreto, mettendo tanta sollecitudine nel conservarlo con fedeltà, quanto la propria vita: la lor velocità è pronta, gli animi loro bellicosi, ed alla maggior parte di essi riescon più preziose le armi, e li cavalli guerrieri, che il proprio sangue* (a).

(a) Justin. 44.

Della medesima maniera li dipinge Silio (b):

(b) Sil. Ital. 1.

Prodiga gens animæ, & properare facillima mortem,
Namque ubi transcendit florentes viribus annos.
Impatiens ævi spernit novisse senectam,
Et fati modus in dextra est.]

E del Cantabro dice:

[*Hyemis, æstusque famisque*
Invictus].
[*Nec vitam sine morte pati, quippe omnis in armis*
Lucis causa sita, & damnatum vivere paci.]

E de' Celtiberi:

[*His pugnâ decidisse decus.*]

E de' Popoli della Galizia:

[*Segne viri quidquid duro sine morte gerendum est.*]

¶ L'esercizio della Guerra tra li Spagnuoli non influisce meno al lor valore, che quella della situazione del Paese: poichè da quando entrarono nella Spagna li Cartaginesi sino a' nostri tempi, giamai li Spagnuoli hanno lascia-

sciato le armi dalla mano:ed essendo stata la Spagna per la sua fertilità, e ricchezze lo scopo dell'avarizia straniera, si vide costretta a divenir il teatro della Guerra de' Cartaginesi, de' Romani, de' Goti, de' Vandali, de' Suevi, e delle altre Nazioni, ed ultimamente de' Saraceni, che la possedettero in varj luoghi per lo spazio di settecento settant'un anno, senza preterire giammai li Spagnuoli l' esercizio delle battaglie.

6 Dopo la prima Guerra Cartaginese vennero nella Spagna li Romani, divenuti già Padroni dell'Italia, e della Sicilia, e di gran parte delle Gallie, e furono li loro limiti le rive del Tebro, per le condizioni della Pace, che pose fine a quella Guerra. Assediata poi, ed espugnata da Annibale Sagunto, si movette la seconda Guerra, e li due Scipioni Padre, e Zio dell'Africano furono spediti dalli Romani, per cacciare dalla Spagna li Cartaginesi, benchè conseguissero diverse vittorie, e provincie; finalmente restarono ambidue uccisi dalli Spagnuoli nello spazio di trenta giorni con notabile rovina de' Romani (*a*).

7 Le famose battaglie, che in Italia riportò Annibale alla Trebia, al fiume Trasimeno, ed alle Canne, si dovettero al valore de' medesimi, perchè, *Avvezzati*, come riferisce Livio, *tra le montagne, e perciò più proporzionati, ed agili per caminare fra rupi, e schiene di monti, or per la velocità de' loro corpi, or per la qualità delle loro armi, facilmente vinsero l'inimico per terra* (*b*): Ed alle Canne più campeggiò la lor gala, ed allegrezza prima della battaglia, poichè si lasciarono vedere *in abiti di tele dilicate, tessute con porpora, spiccando maravigliosamente la loro bianchezza* (*c*).

8 *Numanzia onore, e gloria della Spagna* [così dice Floro]*sproveduta di torri, e di muraglie, e solamente col presidio di quattromila uomini, sostenne l'impeto di quarantamila Romani, per lo spazio di quattordici anni*: e non solamente sostenne, ma vinse ancora grand'Eserciti con ignominia de' suoi nemici, obbligolli a stipulare indegne capitulazioni, una delle quali fu quella di Mancino (*d*).

(*a*) *Liv.* 25.

(*b*) *Liv.* 22.

(*c*) *Liv. ubi supra. Polib.* 3.

(*d*) *Flor.* 2. 17.

9 Viria-

9 Viriato valoroso Portoghese disfece molti Eserciti consolari, caggionò spavento alla medesima Roma, e giamai questa avrebbe ottenuto il dominio, ch'ebbe nella nostra Spagna, se non moriva questo gran Capitano, per mano de' suoi Soldati, ed a suggestione de' Romani: essendo stata tale la sua continenza, e parsimonia, che giammai mutò quell'armi, o quel cibo, con cui cominciò ad opporsi la prima volta contro di loro (*a*).

(*a*) *Justin.* 44.

10 Sertorio, benchè Romano, deve alli Spagnuoli le sue glorie, la sua fama, e le molte vittorie, che conseguì de' medesimi Romani suoi nemici: dicendo di lui Floro: *Pose in armi la Spagna, e facilmente si arrollarono sotto un tal'Uomo valoroso tutti coloro, che erano tali, e giamai si scoprì meglio il valore del Soldato Spagnuolo, che sotto la condotta d'un Comandante Romano* (*b*).

(*b*) *Flor.* 3. 22.

11 Cesare, al di cui ingrandimento concorsero come in contesa il valore, e la fortuna; volle darsi la morte da sestesso nella battaglia di Munda, o Ronda, vedendo già quasi distrutto il suo Esercito dalli Spagnuoli, seguaci di Pompejo (*c*).

(*c*) *Plut. in Cæs.*

12 Questi avvenimenti di uccidersi, ò bruggiarsi gli uomini da sestessi, con seco le cose più preziose delle loro case (avvenimenti per altro rari nel decorso di molti secoli) nella sola Spagna si viddero frequentemente in pochi anni: e con verità può assicurarsi, che di simili successi si trovano in maggior numero gli esempj nella sola Spagna, che nel rimanente dell'Europa: e quantunque tali risoluzioni sieno parti di una somma barbarie, e temerità; nondimeno argomentano gran valore, e gran petto, che moderato poi colla disciplina, potrebbe conseguire la gloria di Magnanimo.

13 Li Saguntini, dopo sei mesi d'assedio, formato da un Esercito di cento cinquanta mila combattenti, e quel, che più rilieva, guidato d'Annibale; all'udire le proposizioni di pace, che costui lor faceva per la resa: *D'un subito i principali*, dice Livio, *essendosi ritirati, prima di dar la risposta, ed ammassato l'oro, e l'argento, così quello del pubblico, come quello de' particolari, lo gettarono nel fuoco,*

a que-

a questo fine apprestato, e dietro vi si precipitarono ancor essi: e parlando della crudeltà d'Annibale dopo d'aver superato la Città, dice: *A chi dovea perdonarsi la morte, a coloro, che chiusi nelle case colle loro mogli, e figli restavan brugiati gli uni sopra degli altri, o pure a coloro, che coll'armi alla mano non cessavano di combattere fino alla morte* (*a*)? (*a*) *Liv.* 21.

14 I Popoli vicini ad Astapa all'udire, che Scipione Africano colà portavasi a piantar l'assedio, lasciando nella piazza le cose più preziose, li loro figli, le mogli, e le prevenute legna, per bruggiarli, in caso di restar vinti, coll'incarico a 50. giovani per l'esecuzione; uscirono dalla Città all'incontro dell'Esercito di Africano, con cui combatterono con tal fierezza, che nè pur uno restò in vita, ed al medesimo tempo, come dice Livio, *si vedeva una mortalità più crudele nella Città, in coloro, ch'eran rimasti vivi, uccidendo la debole, e disarmata turba delle Donne, e de' Bambini, e gettando la maggior parte di essi, tuttavia non totalmente morti in quel gran fuoco; le di cui fiamme venivano spente da' rivi del sangue, che correva: e finalmente affatigati, e stracchi per tanta mortalità de' suoi si gettavano in mezzo a quelle fiamme con le loro armi* (*b*). (*b*) *Liv.* 28.

15 Delli Vaccei, Popoli della nostra Spagna, dice Floro: *Dopo d'aver fatto in pezzi li loro figli, e le mogli, si uccisero da se stessi* (*c*). Delli Numantini: *Si dieder la morte da se stessi combattendo* (*d*). E di altri Popoli della Cantabria, li quali in tempo di Augusto si ritirarono nelle Montagne, riferisce Edulio, che si uccíser da se medesimi (*e*). (*c*) *Flor. in Brev. Liv.* 57. (*d*) *Ubi supra* 59. (*e*) *Flor.* 4. 12.

16 La fedeltà delli Spagnuoli verso de' loro Comandanti si conosce da ciò, che racconta Plutarco: esser costume d'essi offerirsi a morire in guerra in lor compagnia (*f*): E Valerio Massimo dice: *Ch'era gloriosa, e magnanima la filosofia de' Celtiberi, e de' Cimmerj, mentre nella Campagna stavano lieti, perchè andavano alla morte gloriosa, e felicemente: e per contrario molto afflitti, quando si trovavano infermi, aspettando una morte misera, e poco* (*f*) *Plut. in Serto.*

co

ca decorosa. Era presso alli Celtiberi una gran colpa restar vivi in guerra, qual'ora in questa restava acciso il lor Capitano, a favore di cui si dovevan sacrificare. E finisce il riferito Autore questo discorso così: E' degno di lode il valore dell'animo d'ambedue questi Popoli, poichè giudicavano, esser conveniente difendere con la forza la conservazion della Patria, ed osservare costantemente la fede dell'amicizia (a). Questa fedeltà ben conosciuta da' Romani fu la ragione, per cui li Spagnuoli ebber la gloria d'essere stati li primi ausiliarj, a soldo de' medesimi; dicendo Livio: E' cosa degna di memoria nella Spagna, che li Romani giammai assoldarono ne' loro Eserciti Soldati mercennarj, fuori che li Celtiberi (b): E che Cesare, ed Augusto li scegliessero per guardia delle loro persone (c).

(a) Valer. 2. 6.

(b) Liv. 24.

(c) Suet. in Ces. & in Aug.

17 In veduta di ciò non è gran cosa, se la loro inclinazione alle armi sia tanta, quanta a noi la riferiscon le Istorie. Le Madri Spagnuole, quando li loro figli uscivano alla guerra, raccontavano li fatti valorosi de' loro Padri, affinchè con quell'esempio s'accendessero, e procurassero d'imitarli (d). Trogo Pompejo (come di sopra ho detto) c'assicura, che presso li Spagnuoli erano più degne di stima le armi, e li cavalli da guerra, che il lor proprio sangue (e). Marco Publio Catone disarmò molti popoli della Spagna, per impedire le ribellioni, e li suoi abitatori sì malamente lo soffrirono, che molti si tolsero da sestessi la vita: e Livio soggiunge: Gente feroce, che non giudicò poter vivere lungamente priva delle armi. (f) Avendosi proposto alli Numantini di deporre le armi, lo sentirono non altrimenti, che se loro fossero troncate le mani (g). E quando nella Spagna, ò si facevano meno liti, ò pur si stimavano più li fatti, che le parole, si decidevano con la spada le controversie de' Spagnuoli; come fecero Corbis, ed Orsua alla presenza di Africano, quando litigavano fra di loro sopra il comando della Città d'Ibe nella Spagna (h). Le spade Spagnuole sono tanto celebrate nelle Istorie, che in esse ad ogni passo s'incontrano degne memorie, come può vedersi in Lispio (i): e solamente la vista delle straggi, che in certa

(d) Sallust. in Frag.

(e) Giust. 44.

(f) Liv. 34.

(g) Flor. 2. 17.

(h) Liv. 28.

(i) Lisp. de Mil. Rom. 3. 3.

ta occasione fecero contro li Macedoni, potè inclinarli alla pace co' Romani, e con Filippo loro Re, il quale a tal veduta non era meno abbattuto de' suoi vassalli (*a*). (*a*) *Liv. 31.*

18 Morti li due Scipioni si trovò in tale confusione il Popolo Romano, che niuno di essi avea ardire di passar nella Spagna, e sopra tal proposito scrisse Livio: *Il Senato, ed il Popolo Romano ricuperata la Città di Capoa, non aveva minor sollecitudine per l'Italia, che per la Spagna, e per questa voleva rinforzare l'esercito, e colà spedire un Comandante, ma non sapeva chi scegliere, poichè dove avevano ucciso per lo spazio di trenta giorni due supremi Generali, era necessaria una diligenza speciale, per cercare chi lor succedesse: e come che alcuni nominavano uno, ed altri un'altro, finalmente venne a risolversi, che il Popolo si determinasse a nominare un Proconsole, che andasse nella Spagna: e costituito il giorno, attendeva prima di vedere coloro, che si dichiarassero pretensori di sì alto impiego; ma non osservandone alcuno, si rinnovò la tristezza per la rotta sofferta, e per la morte de' suoi Generali: non ostante piena di mestizia la Città, e quasi priva di consiglio, si radunò nel giorno segnalato, e rivoltati gli occhi nel Magistrato, osservava li volti de' Principali, li quali si guardavano l'un l'altro, e poi proruppero in dire: Se per sorte si trovassero totalmente perdute le cose? ò pure tanto si disconfidava della Repubblica, che niuno si risolvesse di portarsi nella Spagna per Comandante* (*b*)? (*b*) *Liv. 26.*

Floro dice, che li pessimi avvenimenti incontrati da' Romani nella terza guerra Punica posero in tal costernazione la Città di Roma, che non si trovava in essa chi volesse essere nella Spagna ò Tribuno, ò Ambasciadore (*c*). E finalmente tale fu lo spavento concepito de' nostri Spagnuoli, che tutti quei Soldati, che stavano presso ad espugnare Cantabria, fecero li loro testamenti, ed ultime disposizioni, come se si portassero a morire (*d*). (*c*) *Flor. Breb. Liv. 48.*

19 La sola Spagna fè resistenza alli Cimbri, e coloro, ch'entrarono nell'Italia, e rovinarono le Gallie, con tutto ciò, ch'era vicino al Rodano, ed alli Pirenei, non poterono avanzarsi, perchè furono cacciati in dietro dal- (*d*) *Patere. 2.*

li Celtiberi (*a*). Quindi non è esagerazione il detto di Tullio: *Così abbiamo noi combattuto con li Celtiberi nostri nemici, e già non si disputava dell'Impero, ma dell'esistenza, e della vita degli uni, e degli altri* (*b*).

(*a*) Breb. Liv. 67.

(*b*) Cicer. 1. de Offic.

20 A riflesso del detto fin quì Messala Corvino chiamava li Spagnuoli, *Popolo feroce nell'armi* (*c*): e Livio dice, che la sola Spagna sia stata la prima tra le Provincie di terra ferma, che acquistàrono li Romani; ma l'ultima, che soggettarono (*d*): e Lucio Floro, che mai collegata s'oppose; poicchè se lo avesse così eseguito, mai avrebbono potuto entrare in essa li Romani: fu assalita prima di giunger a conoscere le sue medesime forze, ed essa sola fra tutte le Provincie dell'Impero Romano le conobbe, ma dopo, che fu signoreggiata: in essa si è combattuto per lo spazio di duecent'anni; cioè da' due primi Scipioni sino ad Augusto (*e*): E Giustino, che le Spagne mai ricevettero il giogo de' Romani, se non che dopo d'essersi impadronito di tutto il Mondo, Cesare Augusto trasferì le sue armi vincitrici, nella Spagna (*f*): Ma sopra di tutti disse Patercolo: *Alle sudette Provincie della Spagna, avendo li Romani spedito li loro Eserciti sotto la condotta di Gn. Scipione, Zio dell'Africano, ed essendo Consoli Scipione, e Sempronio Longo, già ducentocinquant'anni addietro, s'ha guerreggiato in esse per lo spazio di duecento cinquanta anni con tanto spargimento di sangue, che perduti, e disfatti li Comandanti Romani, e gli Eserciti loro, molte volte si pose in istato di grave ignominia, ed altre in gran pericolo il medesimo Impero Romano. Queste Provincie atterrarono li due Scipioni: queste con una guerra vergognosa di 20. anni, sotto il Capitan Viriato, inquietarono li nostri Maggiori: queste costernarono il Popolo Romano col terrore della Numanzia: in queste si stabilì l'indegna pace di Q. Pompejo, e la più indegna di Mancino, che il Senato concluse con la vergogna di consegnarglielo: questa consumò tanti Comandanti consolari, tanti pretoriani, ed in tempo de' nostri Maggiori innalzò tanto con le sue armi Sertorio, il quale in cinque anni stiede in dubio, quale de' due Popoli dovea esser padrone dell'altro, ò quale era più valoroso nella guerra* (*g*).

(*c*) Corvin. de Aug. pro.

(*d*) Liv. 28. &

(*e*) Floro 2. 17.

(*f*) Justin. 44.

(*g*) Paterc. 2.

21 Per

21 Per questo è stata la Spagna ò la Scuola, ò il Teatro de' più celebri Capitani, che in tutte le stagioni ebbero li Romani dappoicchè entrarono in essa. Li Scipioni Africano, ed Emiliano guerreggiarono nella Spagna, il primo per cacciare li Cartaginesi, il secondo per debellare Numanzia. Marco Porzio Catone tanto innocente, come saggio, e tanto saggio, come guerriero fu Console nella Spagna, e comandò Eserciti. C. Mario fece li suoi avanzi nell'assedio di Numanzia sotto Scipione Emiliano. Pompejo M. combattè contro Sertorio, e vinse il suo Esercito. Cesare contro Afranio, contro Petrejo, e contro i figli di Pompejo: e finalmente Augusto contro li Cantabri, che fu l'ultima delle sue conquiste, e lo costituì Padrone pacifico del Mondo.

22 Oltre di ciò diede la Spagna alli Romani non solamente Soldati valorosi, ma pure Imperadori giusti, felici, e bellicosi: diede un Trajano, un Adriano, un Teodosio, norma di Principi, e l'ultimo de' Cattolici; perciò disse Claudiano, essere stata Madre feconda di Principi pietosi; e che se l'altre provincie dell'Impero davano a Roma gente, armi, cavalli, e frutta; la Spagna somministrava Imperadori, che governassero (*a*).

Principibus fœcunda piis &c.
Namque aliæ gentes, quas fœdere roma recepit
Aut armis domuit varios aptantur in usus.
Imperii &c.
Sola novum latiis vectigal Hiberia rebus
Contulit Augustos, fruges, æraria, Miles.
Undique conveniunt totoque ex orbe leguntur:
Hæc generat, qui cuncta regant.

(*a*) *Claud. de Laud. Seren.*

23 Fu poi signoreggiata la Spagna da' Goti, e Saraceni, e da altre barbare nazioni; ma da questa schiavitudine derivò la sua maggior gloria; per tal cagione non so, se debba chiamare *felice* la colpa di Rodrigo, mentre pochi Spagnuoli [assistiti però dalla grazia, e dalla giustizia] ebbero animo d'opporsi a tanta ciurmaglia, e cacciarla via dalla Spagna: costò, è vero, immenso sangue questa impresa alli Spagnuoli, perchè in tant'anni

andarono guadagnando a palmi la terra; ma ſenza comparazione fu maggiore la perdita de' ſuoi nemici, che reſtorono uccisi nelle battaglie, non già a migliaja, ma a centenaja di migliaja. Qual penna può ſpiegare tutto ciò, che in queſto tempo accadde nella Spagna, mentre le glorioſe azioni de' noſtri anteceſſori han ſuperato la fama, e le più glorioſe ſono reſtate ſepolte per la negligenza de' Paeſani: li quali, come inclinati alla guerra, più ſi preggiavano di maneggiare, o una lancia, o una ſpada, che la penna. Nondimeno ſappiamo ciò, che hanno operato li Ferdinandi, gli Alfonſi, li Giacomi, gli Errighi, i Bernardi, i Lidi, ed altri celebri Capitani, che ſarranno ſempre creditori della noſtra gratitudine, e della noſtra memoria per lo applauſo, ed ammirazione del lor valore. Vennero poi li Cattolici Re Ferdinando, ed Iſabella, e per mezzo di quel gran Capitano ſteſero le loro conquiſte fuor della Spagna con terrore, e vergogna delle nazioni. Succedette loro Carlo l'invincibile Nipote, il quale sbalordì tutto il Mondo: a Carlo ſuccedette Filippo, nel di cui governo non corriſpoſe al valor la fortuna: e finalmente in queſti ultimi tempi non degenerarono li Spagnuoli da' loro antenati, per avere aſſicurato la Corona su le tempia del lor legitimo Principe Filippo, praticando in diverſe impreſe molto più di quello, che ſi potea ſperare dalla lor forza, e valore. E ſe ſtendiamo la veduta all'altro Mondo, vedremo quanto ivi hanno operato li Spagnuoli, [benchè pretenda oſcurare le loro impreſe l'invidia ſtraniera] e nelle fatiche, nella fame, ne' pericoli, nelle ſollecitudini, che ſoffrirono per lo ſcoprimento, e conquiſta di quei Paeſi, divengono più ammirabili le loro azioni, quanto giungono più incredibili, e nuove.

24 Dal detto fin ora ſi deduce l'interrotto, e continuato eſercizio nelle armi, per cui può gloriarſi la Spagna della fede, valore, ed impreſe de' ſuoi figliuoli, ſenza pericolo di eſſer tradita dall'adulazione, nè dagl'inſulti continui dell'invidia; mentre nè l'invidia, nè l'adulazione poſſono mai giungere al colmo eminente delle ſue glo-

glorie: però al medesimo passo riuscirà cosa indegna, che la Milizia armata nella Spagna ne' tempi futuri sia meno valorosa di quel, che fu ne' tempi passati; poichè ciò sarebbe un degenerare li figli da' loro maggiori, come dice Teodorico (*a*). Essendo una certa inclinazione tutta propria del genere umano, che gli uomini aspirino con sommo desiderio all'acquisto di quelle glorie, nelle quali si sono resi eccellenti li loro Padri, affinchè venghino perpetuamente celebrati (*b*). Gli Uomini forti, e magnanimi si generano da' Padri, che sono tali: anzi fra gli stessi bruti il coraggio de' Padri si deriva ne' figli, senza che le Aquile feroci sieno capaci di generare pusillanimi colombe, come dice Orazio (*c*):

Fortes creantur fortibus, & bonis,
Est in juvencis, est in equis Patrum
Virtus; nec imbellem feroces
Progenerant Aquilæ columbam.

Essendo vero il detto fin quì, saranno meno degni di scusa gli eccessi, e li delitti, che commetteranno nella Milizia li Spagnuoli, ne' quali nulla gioverà il valore, nè potranno aspirare alli trionfi, ed alle glorie acquistate per l'addietro da' loro maggiori.

(*a*) *Cassiod.* 1. 44.

(*b*) *Cic. pro C. Rabir.*

(*c*) *Oraz. Car.* 4. *Od.* 3.



PAR-

PARTE III.

Delli Premj, e delle Pene in generale.

SOMMARIO.

1 *Col premio, e colla pena si conserva la Repubblica. Il premio dà coraggio per grand'imprese.*

1 On due sole cose, disse Solone, si conserva la Repubblica; e queste sono il *premio*, e la *pena* (a). Perchè mancando il premio, cesserebbe l'applicazione alla virtù; e mancando la pena, correrebbono senza freno li vizj: e quella Repubblica, in cui non si trova virtù, e gli Uomini vivono a lor capriccio, non potrebbe esser durevole. Quindi disse bene Cassiodoro: *Confusi, e senz'ordine sarebbono li costumi degli Uomini, se la colpa non si atterrasse col timor della pena, o la virtù non incontrasse il suo premio* (b). *Che li premj fanno giusto l'impero del Sovrano* (c): *Che le virtù si avanzano, qualora vengono rimunerate; perchè non vi sarà alcuno, che non si affatichi per acquistarle, quante volte le vede rimunerate: ed è guadagno di colui, che premia, acquistando assai più col beneficio fatto al benemerito* (d). E Livio: *La virtù, che riceve premio in una Repubblica, va crescendo di giorno in giorno: in questa guisa s'avanzarono tanti Uomini nella pace, e nella guerra: ivi mettono gli Uomini la lor fatica, ed il lor maggiore pericolo, dove sperano acquistare onore, e gloria: e che tutto si metterà in opera, qualora a grand'imprese si propongono*

(a) Cicer. ad Brut. epist. 15.

(b) Cassiod. 9. 22.

(c) Id. 1. ep. 4.

(d) Id. 2. ep. 16.

(e) Id. 4. ep. 24.

gono grandi premj (*a*). E Ovvidio a questo proposito (*b*):

Nec facile invenies multis in millibus unum
Virtutem præmium, qui putet esse sui.
Ipse decor recti, facti si præmia desint,
Non movet, & gratis pœnitet esse probum.
Nil nisi, quod prodest carum est detrahe menti,
Spem fructus avidæ nemo petendus erit.

E Giovenale (*c*):

Quis enim virtutem complectitur ipsam,
Præmia si tollas?

E Claudiano (*d*):

Egregios invitant præmia mores.

(*a*) *Liv.* 3.
(*b*) *Ovid.* 2. *de Pont. eleg.* 3.
(*c*) *Juven. Sat.* 10.
(*d*) *Claud. de laud. Stilic.*

§. I.
Delli premj della Milizia armata.

SOMMARIO.

1 *Li Premj nella Milizia sono più necessarj, e giusti: e perchè?*
2 *Parole notabili d'una legge reale in conferma di questo.*
3 *Li Romani più che ogn'altra nazione premiarono li fatti militari.*
Varj esempj di questo.
4 *Dopo determinarono premj per ogn'azione illustre.*
5 *Della Corona Trionfale.*
6 *Dell'Ossidionale.*
7 *Della Civica.*
8 *Della Murale.*
9 *Della Castrense.*
10 *Della Navale.*
11 *Dell'Ovale.*
12 *Dell'Oleagina.*
13 *Dell'Esploratorie di C. Cesare.*
14 *D'altri molti premj militari.*
Riguardo, con cui si procedeva nella loro distribuzione.
15 *Questi premj animarono li Romani per la conquista del Mondo.*

Dan-

Danni, che provengono da coloro, che badano alle ricchezze, come premio:

16 *O pure alla sola Nobiltà.*

17 *Li Romani non distinguevano su questo punto li Nobili da' plebei.*

Il valore, e la virtù era la sola porta per conseguire il premio.

18 *Servigj, ed azioni celebri d'alcuni Soldati Romani.*

19 *Premj destinati per le ordinanze Militari dal Re Filippo Quarto.*

20 *Premj destinati per le ordinanze moderne.*

21 *Soldati Spagnuoli, che per lo valore conseguirono Imperj supremi nella guerra.*

1 SE generalmente parlando, il premio deve corrispondere al valore; li premj della Milizia armata tanto più divengono precisi, e necessarj, quanto è più necessario, che in una Repubblica vi sia valore, e disciplina nella guerra: ed inoltre tanto più divengono giusti, quanto che non vi è professione di maggiori sollecitudini, pericoli, e tolleranze, quanto la guerra. *Se l'onore,*diceva Teodorico, *deve conferirsi agli oziosi, se per conferirlo alle volte si bada alla sola nobiltà, o pure a farsi più benevola, e grata la persona; con quanta maggior diligenza debbon esser rimunerati coloro, li quali stanno sempre esposti a perder l'ultimo fiato* (a)? Ed in altro luogo: *Si reputa come ignominiosa quella Milizia, che non è premiata* (b). E Cicerone nel prender le parti a favore del nostro Gaditano L. Cornelio Balbo, diceva: *Se non fosse lecito alli nostri Generali, al Senato, al Popolo Romano invitare con premj li Soggetti valorosi,e giusti delle Città collegate,per qual fine a riguardo della nostra salvezza essi si espongono a tanti pericoli? dovremo noi restar privi in tempi calamitosi di questa somma utilità, e grandi ajuti* (c)? Ed un certo uomo Militare diceva: *Chi niega il premio a colui, che l'ha meritato, toglie la brama a gli altri di meritarselo; e chi lo porge prima di meritarlo, pone fuori della necessità di cercarselo,a chi lo dà: e chi lo toglie al meritevole per darlo*

(a) Cassiod. 6. 13.

(b) Idem 1. 3.

(c) Cicer. pro L. C. Balb.

lo all'indegno, fa, che niuno travagli per meritarselo (a).

2 Notabili sono le parole d'una legge delle *partite* al nostro intento: *Nel guiderdonare le buone azioni si dà per conosciuto chi le fa, come pure per giusto: mentre la giustizia non consiste solamente nel punire li mali, ma ancora nel rimunerare li buoni. Oltre di questo vi è un'altro profitto, mentre porge stimoli alli buoni per diventar sempre migliori, ed alli mali per emendarsi: e quando così non s' eseguisce, riuscirebbe sempre al contrario. Di qualunque sorte siano le opere buone, tutte meritano guiderdone; quelle però specialmente debbonsi considerare più degne, che sono azioni, fatte nella guerra. Quindi anticamente gli uomini nobili della Spagna, che seppero molto di guerra, come coloro, che sempre vissero in essa, destinarono premj segnalati a quelli, che operavano bene* (b). Per tanto in questo titolo si costituiscono premj segnalati a tutti coloro, *che per forza entravano in qualche Città, ò Castello, ò altra Fortezza*; (c) *a coloro, che toglievano qualche Città, ò Castello dalle mani de' nemici* (d); *ed a tutti coloro, che per valore entravano su le navi de' nemici* (e).

3 Li Romani, più che ogn'altra nazione, si sono segnalati in questo punto; premiando degnamente quelli Soldati, che nella guerra hanno praticato qualche illustre azione. Premiarono Orazio, Muzio, e Clelia per ciò, che essi operarono nell'assedio di Porsenna (*f*). Premiarono Manlio, chiamato il Capitolino, per aver difeso da'Francesi il Campidoglio (*g*). Premiarono Tito Manlio Torquato, e Valerio Corvino per avere con privato duello vinto li loro nemici a vista degli Eserciti (*h*). Premiarono Decio per aver liberato il proprio Esercito (*i*). Premiarono Duilio per essere stato il primo fra li Romani, che riportasse vittoria nel mare (*k*): e per ogni passo s'incontrano somiglianti premj nell'istorie Romane: essendo per altro cosa, degna da ponderarsi, che li premj, li quali si davano in quell'età primiera della Repubblica, non sopravanzano la scarsa misura di farro, un piccol numero di buoi, di terre, e cose simili.

4 Indi coll'avvanzarsi del tempo vennero a deter-

(a) *Baron. de Urs. Reg. Mil.* 15.

(b) *Leg.* 2. *tom.* 27. *p.* 2.

(c) *Leg.* 7. *eod.*

(d) *Leg.* 8. *eod.*

(e) *Leg.* 9. *eod.*

(f) *Liv.* 2. *Aur. Vic. cap.* 11.

(g) *Liv.* 5.

(h) *Liv.* 7.

(i) *Liv. eod. Aur. Vict. cap.* 26.

(k) *Liv.* 17. *Aur. Vict. cap.* 38.

minare, e stabilire li premj secondo la qualità dell'azioni, e per lo più erano *Corone*, tutte di diverso significato. Vi era la *Trionfale*, l'*Ossidionale*, la *Civica*, la *Murale*, la *Castrense*, ò *Valare*, la *Navale*, l'*Ovale*, e la *Oleagina* (*a*).

(*a*) *Gelio. 5. 6.*

5 La Corona *Trionfale*, era d'oro, e si dava alli supremi Generali per li loro riportati trionfi, benchè prima era solamente d'alloro (*b*).

(*b*) *Gelio. eod.*

6 La Corona *Ossidionale* era d'erba gramigna, e gli assediati la davano a colui, che li avesse liberato dall' assedio, con la circostanza, che la gramigna dovea esser prodotta dentro di quel luogo, in cui furono gli assediati. Questa Corona diede il Senato Romano a Q. Fabio Mass. nella seconda guerra Cartaginese, a riflesso d'aver liberato Roma dall'assedio d'Annibale, e d'essa ne fan menzione Livio, ed Amiano (*c*).

(*c*) *Liv. 7. Amian. 24.*

7 La Corona *Civica* era di foglie di leccio, ò quercia, e la dava il Soldato, ò il Cittadino a colui, che lo avesse liberato dalle mani del nemico, e della morte, riconoscendolo per tutta la vita qual suo Patrono, e Protettore: così lo riferisce Polibio (*d*); sopra di che dice Cicerone: *Ancor questo fanno, benchè sforzati li Soldati, che danno la Corona Civica, e con ciò confessano di essere stati salvati da altri* (*e*).

E Claudiano (*f*)

Mos erat in veterum castris, ut tempora querci
Velaret validis fuso, qui viribus hoste
Casurum potuit morti subducere Civem.

E Virgilio (*g*)

Qui Juvenes quantas ostentant aspice vires
Atque umbrata gerunt civili tempora quercu.

E Lucano (*h*)

Servati Civis referentem præmia quercum.

E Catullo:

His corpus tremulum complectens undique quercus
Candida purpureis ramis induxerat ora.

(*d*) *Polyb. 6.*

(*e*) *Cic. pro Gn. Planco.*

(*f*) *Claud. de Laud. Stil. 3.*

(*g*) *Virg. Æn. 6.*

(*h*) *Luc. 1.*

E Luc.

E Luc. Gellio nel Senato Romano fu di parere, che una simil Corona si desse al medesimo Cicerone, per avere scoperto la congiura di Catilina(*a*):ed in tempo di Tiberio si diede a Rufo Helvio, Soldato gregario nella guerra dell'Africa contro Tacfarinas, tutto che già prima fosse stato premiato d'Apronio suo Generale (*b*): e Plinio parlando di questa Corona la preferisce nella gloria alla Corona Murale, Valare, e Navale, benchè fosse inferiore nel prezzo, e la chiama *Militum virtutis insigne clarissimum* (*c*): e Platone comandava, che li Soldati, li quali si erano avvantaggiati nella guerra, si coronassero con corone di foglie, simili a questa medesima pianta, e dice: *Donantur deinde, qui præclarè certasse videbuntur Coronâ ex frondibus arboris perpetuo viventis conserta*. Aggiungendo: *Quam postea, qui consequuti sunt in bellicosorum templis Deorum, ut cuique placuerit, cum inscriptione, tituloque suspendant, ut testimonium virtutis sit diuturnum* (*d*).

(*a*) *Gel. ubi supra.*
(*b*) *Tacit. 3. ann.*
(*c*) *Plin. lib. 16. 4.*
(*d*) *Plat. de leg. 12.*

8 La Corona *Murale* era quella, che si dava dal Generale al primo Soldato, che saliva per forza la muraglia del nemico; perciò si lavorava con picciole torri, o punte, a guisa de' merli delle muraglie. Di questa parla Silio Italico (*e*):

Cape victor honorem
Tempora murali cinctus turrita corona.

(*e*) *Sil. 13.*

Ed a cagione di questo premio stiedero già per venire alle mani li Soldati di terra, e di mare di Scipione Africano, finchè questo Capitano contentolli, dichiarando, che le due parti contendenti avean salito in un tempo stesso la muraglia di Cartagine, e diede una di queste corone ad ognuna delle due, ed a C. Lelio Generale dell' Armata diede altra corona d'oro, e trenta buoi (*f*).

(*f*) *Liv. 16.*

9 La Corona *Castrense* era quella, che si dava al primo, ch'entrava combattendo, fin dentro gli appartamenti de' nemici (*g*).

(*g*) *Gel. ubi supra.*

10 La Corona *Navale* si dava a colui, che prima di ogn'altro entrava combattendo su la nave nemica, e solamente si diede nel corso di molti secoli ad Agrippa, ed

(a) Senec. de Ben. 3. C.c.32. Pli.16.4.
(b) Gel. ubi supra.
(c) Gel. eod.
(d) Gel. eod.
(e) Dion. Cass. 46.
(f) Suet. in Calig.
(g) Polib.6. Tac.13. ann. Propert. 4.
(h) Sil. 15.
(i) Juven. Satyr. 16. v. fin.
(k) Liv.39. Hirc. de bell. Hisp. Suet. in Aug. Tacit.1. e 13. Ann. Plin. 33. Vejec. 11.7. Suid. in Bellisario. Sallust. in Jug. Vopisc. in Aurel. & in Probo.
(l) Suet. in Aug.

a M. Varrone, come riferisce Seneca, e Plinio (a); e queste ultime solean essere d'oro (b).

11 La Corona *Ovale* serviva per quelli Comandanti, quando trionfavano de' loro nemici, poco valorosi, o quando la guerra non si era intrapresa, nè promulgata colle solennità necessarie, o pure quando si era fatta contro di nemici ingiusti, com'erano li ladroni, li pirati, o li fuggitivi (c).

12 La Corona *Oleagina* [se prestiam fede al medesimo Gellio] si dava a coloro, che non essendosi ritrovati nella battaglia, si cooperavano al trionfo del loro Capitano (d). Si bene, al parere di Dione Cassio, si dava per valorose azioni, come la Corona Civica, o altre (e).

13 Quel Mostro del Mondo C. Caligola inventò altre Corone, alle quali diede il nome di *Esploratorie*, in cui si osservano intagliate le figure del Sole, della Luna, e delle Stelle, come dice Suetonio (f).

14 Oltre le sudette Corone, si davano, come premio di servizj militari, lancie denominate *pure*, perchè erano di puro argento, dovendo esser di ferro: d'esse ne fan menzione Polibio, Tacito, e Properzio (g):

Sed tua [sic domitis parthæ telluris alumnis]
Pura triumphantes hasta sequatur equos.

Come pure vasi d'argento, e d'oro, collari, fornimenti per cavalli, bandiere, e smaniglie: de' fornimenti, e de' collari, detti di sopra, dice così Silio (h):

Phaleris hic pectora fulget
Hic torque aurato circumdat bellica colla.

E Giovenale (i):

Ut læti phaleris omnes, & torquibus omnes.

Molt' altri Autori fan menzione de' sudetti premj (k), nella distribuzione de' quali si procedeva con sommo riguardo: e come si racconta d'Augusto, dava egli con maggior facilità collari, e fornimenti, o tutto ciò, ch'era d'oro, che le Corone Murali, o Valari: nella distribuzione di queste era ritenutissimo; e quando le dava, davale a' semplici Soldati (l).

15 E' cosa degna d'ammirazione, che per premj, per al-

altro tanto ordinarj, si siano animati li Romani ad imprender la conquista del Mondo. Ma, o tempi fortunati! ne' quali più s'aspirava alla gloria, che all'interesse! più si desiderava una vile corona di gramigna, o altra di foglie di quercio, che altri premj preziosi, e con maggior facilità si concedevano questi, che quelle. Soldati, li quali *re familiari pauperes rexere bella gravissima, gloriâ locupletes* (a). Seguendo poi quei tempi calamitosi, che tuttavia durano, avvenne tutto l'opposto, ed in essi la Romana potenza prima formidabile per la sua parsimonia, giustizia, e sincerità, cominciò a mancare per l'avarizia, e per le frodi. Perciò Sallustio consigliava ad Augusto: *Che o togliesse, o almeno diminuisse l'impero, che aveva ne' cuori umani il danaro, se bramava restituire la maggior felicità alla Patria, alli Cittadini, a se stesso, alli suoi figli, e finalmente a tutto l'uman genere: poichè se il benemerito osserva, che vengono considerate le ricchezze per il premio, e che sono più gloriosi, ed accetti li facoltosi, si perde d'animo; e quando la gloria delle ricchezze prevale al vero onore, e l'opulenza alla virtù, facilmente l'animo s'allontana dal retto sentiero, e declina nel vizioso, mentre l'onore s'acquista con l'industria; e se questa si spreggia, la virtù è per sestessa aspra, e difficile* (b). Ed in altro luogo dice: *Dopo che le ricchezze cominciarono ad essere onorate, e si tirarono dietro la gloria, l'impero, e la potenza; cominciò pure a declinare la virtù, a venir infamata la povertà, l'innocenza era riputata malizia* (c): *E quando li premj van dietro a' malvaggi, con difficoltà tal'uno vorrebbe esser buono, senza rimunerazione* (d).

(a) *Amian.* 24.

(b) *Sallust. in frag.*

(c) *Id. Bell. Catil.*

(d) *Id.* 1. *Hist.*

16. Al presente sogliono li Principi considerar solamente la nobiltà del soggetto, affin di sollevarlo alli gradi della Milizia: non così in quei secoli antichi, ne' quali solamente si considerava la virtù, e la fortezza. Come mai Roma avrebbe conseguito la gloria d'un C. Mario Uomo di bassa nascita, e dell'ultima plebe, se non avesse premiato la sua virtù con tanti onori, e Consolati? perciò disse Livio, che *col non avere spreggiato sfera alcuna, in cui risplendesse la virtù, crebbe il Romano Impero* (e): ed Ostilio: *Tra di noi li Magistrati, e gli onori si conferiscono* *non*

(e) *Liv.* 4.

non già alli ricchi, nè a coloro, che possono annoverare molti antenati, ma alli più degni; mentre siam persuasi, che in verun altra cosa consiste la vera nobiltà, che nelle virtù (a). Ed il medesimo Mario vedendosi perseguitato da' Nobili diceva: *Essi spreggiano la mia origine, io la loro infingardaggine; rinfacciano la mia fortuna, ed io le loro iniquità; e benchè conosco, che l'umana natura sia per tutti comune, pure mi persuado, che sia più nobile il più buono; e se con ragione mi spreggiano, spreggin del pari li loro antenati, la nobiltà de' quali ebbe la prima origine dalla virtù, come la mia; se portano invidia alli miei onori, perchè non la portano al mio travaglio, alla mia innocenza, ed a quei pericoli, per li quali mi son fatto scala al conseguimento di essi: non potrò mostrare simolacri, trionfi, Consolati de' miei maggiori, posso sì bene [giungendo il caso] mostrare lancie, bandiere, ornamenti, ed altri premj militarj: potrò in oltre mostrare molte cicatrici nel mio petto: queste sono li miei simulacri, queste la mia nobiltà, non già ereditata, ma acquistata con le mie fatiche, e co' miei pericoli (b).* Ed un' altro Mario, pari nella discendenza, e nella gloria, poichè di fabro giunse per lo suo valore ad esser Imperatore, diceva alli suoi Soldati: *Io so molto bene, o miei commilitoni, che mi si può rinfacciare l'antico mio esercizio, di cui tutti son testimonj; ma dica ogn'uno quel, che voglia, piacesse a Dio, che ogn'uno maneggiasse sempre il ferro: io non passo la vita tra le ubbriachezze, nè tra le delizie, nè tra li conviti, nè tra le incontinenze, come Gallieno, indegno della sua nobiltà, e del suo Padre: mi si apponga l'esercizio di fabro, affinchè le nazioni intendano, che io so ben maneggiare il ferro nell'Italia, ed in tutta l'Alemagna, e co' Popoli circonvicini: stimino il Romano, ferreo per nazione, e specialmente lo temano, quando è nelle nostre mani; e voglio, che riflettiate d'aver fatto voi un Principe, che nella sua vita, non seppe mai esercitar altro mestiere, che maneggiare il ferro (c).*

17. Col solo riguardo alla virtù senza riflesso, o di nobili, o di plebei, si conferivano, [benchè ripugnando quelli fin dal principio,] le Dittature, li Consolati, li Tribu-

(a) Alicarn. 3.

(b) Sallust. in Jug.

(c) Treb. Pol. in Mar.

bunati, così Consolari, come Militari, e gli altri impieghi della guerra : a vista di che, e plebei, e nobili pratticavano opere gloriose. Questa era l'unica porta per ascendere alli gradi: così si viddero non solamente ne' gran Capitani, ma pure ne' semplici Soldati opere singolari, degne dell'immortalità: e lasciando da parte i Furj, i Papiri, i Decj, i Corvini, i Catoni, i Scipioni, i Marj, i Fabj, i Sempronj, i Paoli, i Quincj, ed altri incliti Generali Romani; parlerò solamente d'alcuni Soldati, che si vantaggiarono in tali opere, spinti senza dubbio da' premj, e dalle corone, e servirono la Repubblica per lungo tempo, senza mai deporre le armi dalle mani.

18 Di Manlio Capitolino, dicesi, aver principiato a militare in età d'anni sedeci, aver conseguito trentasette premj, e riportato trentatrè ferite nel petto: avanzandosi Livio, con dire: *Aver egli riportato trenta spoglie dal nemico, e che li premj furono quaranta, e tra questi due corone Murali, ed otto Civiche* (a). Di Sp. Ligustino si riferisce, che ricevette premj per trentaquattro volte, che conseguì sei corone Civiche, che servì 22. anni da Veterano (b). Di Sceva, Soldato di Cesare, si dice, aver egli solo difeso la porta di un Castello contra d'una innumerabile moltitudine di nemici, con aver perduto un occhio, e con restar traforato in una coscia, e nella spalla con molte saette, e lo scudo, segnato con cento, e venti strali (c). Di Marco Servilio, dicesi, d'aver dato la morte ventitrè volte a' suoi nemici, chiamati in duello, a vista degli Eserciti, e mostrato al popolo Romano una moltitudine innumerabile di cicatrici nel petto, quando perorò a favor del trionfo di P. Emilio (d). M. Servilio il bisavolo di Catilina: *Nel primo anno della sua milizia perdette la mano destra, e nel secondo avea già riportate ventitrè ferite, per le quali restò quasi inutile, per adoprare le mani, e li piedi; ma ajutato da uno schiavo militò per molti anni, fu prigioniero d'Annibale due volte; in tutte due fuggì dalla prigione: in venti mesi continovi sempre in carceri, o con catene, o con grilli; colla sola mano finistra combattè quattro volte, fè scoppiare due cavalli, sopra de' quali caval-*

(a) *Aurel. Vict. cap.* 14. *Liv.* 6.

(b) *Liv.* 42.

(c) *Suet. in Cæs.*

(d) *Plutarc. in Emil.*

valcava, si providde d'una mano destra di ferro, e con essa, portandola attaccata al braccio, combattè differenti volte, fece levare l'assedio da Cremona, difese Piacenza, ed in Francia s'impadronì dodeci volte delle Bandiere nemiche. Tutto ciò vien riferito da Plinio (*a*). Sopra di tutti questi si avantaggiò Sicinio Dentato l'Achille Romano, di cui si riferisce, essersi ritrovato presente in centoventi battaglie, dovendosi al suo valore la maggior parte delle vittorie: riportando da' nemici trentasei spoglie, uccise in duello otto di essi, tolse dalle loro mani quaranta Cittadini, riportò quarantacinque ferite nel petto, veruna nelle spalle, seguì fedelmente li suoi Generali, e Capitani in nove trionfi: tirandosi gli occhi di tutto il popolo per lo numero de' premj militari, da lui mostrati, ed erano otto corone d'oro, quattordeci Civiche, tre Murali, una Ossidionale, ottantatrè collari, cento, e sessanta smaniglie, diciotto lancie, e venticinque fornimenti per cavalli: tutti ornamenti non solo per un Soldato, ma per una intiera Legione (*b*). E' ancor più notabile ciò, che di questo grand'uomo riferisce l'Alicarnasseo, il quale dice, che sdegnato contro di lui A. Claudio, il Decemviro, e la Nobiltà per avere persuaso al popolo la promulgazione della Legge Agraria, con inganno lo tirarono in luogo, dove da alquanti Cittadini li fosse tolta la vita: egli vedendosi tra quelle angustie, senza poter adoprare il cavallo, smontò, e ritiratosi dietro un gran masso si difese in tal maniera da' suoi contrarj, che ne uccise quindeci di loro, ne ferì altri trenta, e gli avrebbe certamente uccisi tutti; ma saliti essi sopra d'una collina, e precipitando da quella grosse pietre, scaricando molte saette, e molti sassi, con essi finirono di darli la morte (*c*).

(*a*) *Plin.* 7. 28.

(*b*) *Val. Max.* 3. 2. *Gel.* 2. 11. *Alicarn.* 10.

(*c*) *Alicarn.* 11.

19 Nella nostra Spagna non si trovano premj stabiliti per li Soldati, che hanno prestato servizj segnalati nella guerra, nell'ordinanze militari moderne, benchè si trovano stabiliti per le Leggi delle partite, come già dissi di sopra. In virtù dell'ordinanza trent'uno del Re Filippo Quarto si osservava, che se qualche Soldato particolare, o Uffiziale avesse prestato qualche servizio segna-

gnalato nella guerra, come per esempio, esser egli stato il primo, ò il secondo ad entrare, ò in terra, ò sopra le navi de' nemici, ò pure aver tolto qualche loro stendardo, ò averlo piantato sopra la muraglia nemica, combattendo di corpo a corpo col suo contrario, o pure aver superato, ò difeso qualche posto di molta importanza, ò stato egli la cagione, per cui si sia riportata qualche segnalata vittoria, ò distinto in riconoscere una batteria, ò altro posto di Fanteria, a sodisfazione del suo Capitan Generale. Costui, alla di cui presenza, si sono eseguiti simili servigj, debba provederlo di quei vantaggi, che li sembrano proporzionati alla qualità del servigio, che ogni Soldato prestasse; purchè la maggiore di questi non avanzi la somma di dieci scudi: mentre si dava più per onore, che per profitto. E per l'ordinanza quarant'otto: che a tutti coloro, che avesser prestato grandi servigj, benchè non fossero delli riferiti di sopra, premiassero con catene d'oro al valore di cinquanta fino a duecento scudi, con una cedola, in cui s'esprimesse la cagione, per cui si dava tal premio; acciochè nelle occasioni di passaggio d'impieghi tenesse la notizia, ed il pensiero di continuare il premio per li riportati servigj. Nell'ordinanza cinquant' uno si dice: *Perchè veruna cosa tanto anima gli Uomini, quanto la speranza certa del premio; dovendosi stabilire una cosa, in cui lo ricevano generalmente tutti coloro, li quali mi serviranno per lo spazio di 20. anni continovi in luogo, ove vi fosse guerra viva, ò in terra, ò nelle armate, ò sopra le galee &c. se gli diano trecento ducati per una volta, oltre qualunque altra mercede, ch'egli si sia acquistata per li suoi travagli*. E finalmente nell'ordinanza cinquantadue, comandava S. M., che ne' luoghi maritimi di questi Regni, si stabilissero sessanta piazze, venti di esse di dodeci ducati, ed altri venti di otto, ed altri venti di cinque ducati ogni mese; e che le sudette piazze si provedessero in Soldati di onorato, e cristiano procedere, in età di anni sopra sessanta, e per lo meno con anni venti di servigio.

20 Per le ordinanze militari moderne si dà pure qualche soccorso alli Soldati invalidi con soldo, in pre-

 mio

mio de' servigj prestati: ed agli attuali comanda S. M. se gli abbia tutto il riguardo,[essendo per altro benemeriti,] nelle proposizioni degl'impieghi vacanti (*a*): e si permette, che il semplice Soldato, se si sia distinto per lo suo valore, e condotta, possa ascendere alli gradi di Sargento, secondo Tenente, e simili, secondo il suo merito (*b*): come pure il Tamburro può ascendere alli gradi della Compagnia, e godere delle medesime prerogative, come gli altri Soldati, a qual fine non se gli deve assentare la piazza, se non in età, ed in forse, da poter essere Soldato (*c*).

(*a*) *Artic.* 1. & *per tot. t.* 7. *lib.* 1.

(*b*) *Artic.* 1. *t.* 7. *lib.* 1.

(*c*) *Ordinanza de'* 28. *Sett.* 1704. *t.* 1. *p.* 26.

21 Nè perchè nella Spagna non vi siano premj determinati, in vigor delli Leggi, per li servigj militari, perciò questi lasciano di essere premiati, ò pure lasciano li Soldati di servire senza speranza di premio: poichè molti di loro sono stati condegnamente premiati, ed han servito a vista del premio col medesimo valore, e disciplina, come appunto poterono servire li Romani, in veduta delle loro corone: e chi legge le nostre Istorie fino alli tempi del Re Filippo Secondo, troverà in esse incliti Soldati, che sono ascesi, stimolati dal lor valore, per tutti li gradi della Milizia, ed altri, che hanno praticato, [tuttochè semplici Soldati,] opere così gloriose, che non sono riusciti inferiori a quelle di Dentato: un Verdugo, qual fu Francesco Verdugo, che in lingua Spagnuola significa Carnefice, egualmente per li buoni, e per li mali, come egli solea dire: un Mondragone, che della sua lunga vita di 93. anni ne impiegò la maggior parte in guerra viva: ed altri illustri Eroi nella Fiandra, li quali hanno cominciato a servire da semplici Soldati, e son morti Generali: e in questi ultimi tempi ha veduto la nostra Spagna, e l'Italia un D. Pietro Gonzales del Valle, ed un D. Dionisio de Gusman, ambidue Maestri di Campo generale: de' quali il primo servì per lo spazio di 50. anni continovi in guerra viva, senza mancar un giorno dalla Campagna, nè aver preteso giammai grado alcuno, nè mai essersi introdotto nella Corte, se non che chiamato: essendosi trovato in nove assalti, e dato due sconfitte nella battaglia. Il se-

con-

condo militò 44. anni continovi in guerra viva, acquistò trent'una Fortezza, portò soccorso a diciotto Piazze, e vinse li suoi nemici settantadue volte.

§. II.
Delle pene della Milizia armata.

SOMMARIO.

1 *Non giova meno alla disciplina militare la pena, che il premio, e perchè?*
Per ordinario sono poco ben regolati li costumi de' Soldati, e perchè?
2 *Qualità di Soldati.*
Li loro errori sono pericolosi, e difficili ad emendarsi.
3 *Fin'ora non si è potuto scoprire mezzo migliore per contenerli a dovere, che la pena.*
4 *Pene stabilite contro di essi per la legge comune.*
5 *Come si dava la pena della morte alli Soldati Romani?*
Come si pratticava questa pena, quando commettevano un delitto molti insieme?
6 *Qual fosse la cancellazione, e dimissione ignominiosa?*
7 *Qual fosse la pena della privazione dell'anzianità.*
8 *Qual fosse la privazione del grado.*
9 *Non si possono riferire le colpe, e le pene de' Militari.*
Severità terribile pratticata d'Avvidio, e Macrino co' Soldati.
Pene leggiere, inventate d'Augusto.
10 *Pene imposte dall'ordinanze moderne di Spagna.*
11 *Esortazione per usar pietà co' Soldati.*
12 *Caggioni, che vi sono per usare di tal clemenza, e documenti, che la persuadono.*
13 *In qualsisia dubietà si scielga la parte più mite, e più benigna.*

1 NOn conduce meno alla disciplina Militare, ed al valor del Soldato il timore del gastigo, che il beneficio del premio, poichè negli animi

F 2 li-

libertini suole d'ordinario aver maggior luogo il vizio, che la virtù, ed è maggiore l'inclinazione alla colpa, che l'amore alla disciplina: *Io non sò* [diceva Teodosio] *perchè riesce cosa tanto difficile alli Soldati il misurare li loro costumi, ed il vivere con regola* (a)? Ed altrove: *Che riuscìva cosa più facile, incontrarsi in un Giudice giusto, che in un Soldato; il qual adempisse tutti gli obblighi della sua professione* (b). E Lucano disse, che negli Eserciti si trovava per ordinario esiliata la fede (c).

Nulla fides, pietasque viris, qui castra sequuntur.

E la cagione sarà questa senza dubbio, perchè li Soldati armati non sanno trattenersi tra li limiti, nè sà contenersi la forza della Spada, perciò dice Seneca (d):

Arma non servant modum;
Nec temperari facilè, nec reprimi potest
Stricti ensis ira.

A questo proposito Claudiano (e):

Quisnam audet leges vibrato imponere ferro?

2 Gente, *con cui è arrischiata la severità, colpevole la dolcezza.* (f) Gente, *la quale per giungere essa a temere, deve esser temuta* (g). Gente, *che non teme, quando le manca il necessario per la vita, ed anche ne brama di più* (h). Gente per fine, *che non può regolarsi senza il rigore* (i): ed è di mestieri, che si soggetti col terror della pena. Quella, che tra li paesani suol esser colpa leggiera, riesce di somma considerazione nella guerra (k), perchè gli errori commessi nella guerra sono di grandissima conseguenza, e non si possono riparare (l). *La pena nel Soldato malvaggio* [diceva Ciro] *non solamente reca con se la convenienza di toglierlo di mezzo agli altri, ma pure quella, per cui diventano buoni li mali, e migliori li buoni: vedendo tutti l'ignominia, con cui si gastigano le colpe* (m). Ed il nostro Re Filippo dice: *Che li delitti, che si commettono, sono più pericolosi di quelli, che si sono commessi in altri luoghi, perchè non son capaci di emenda, e perchè riescono più perniciosi, mentre se si stà con tanta accortezza per guardarci dal danno, che ci può provenire dal nemico, quanto più dal danno, che proviene dalla colpa de' Soldati medesimi* (n).

(a) Cassiod. 1. 11.
(b) Cassiod. 6. 13.
(c) Luc. 10.
(d) Senec. in hercul. fur.
(e) Claud. in Ruffin. 2.
(f) Tacit. 1. ann.
(g) Spart. in Pessen.
(h) Lamprid. in Alex.
(i) Galic. in Avid.
(k) Curt. 3. lib. 14. de Pœn.
(l) Val. 7. 2.
(m) Xenoph. in Pœn. 2.
(n) Procem. tom. 28. p. 2.

3 Per lo spazio di tanti Secoli non si è potuto scuoprire altro mezzo, per contenere in disciplina li Soldati, che quello de' premj, e de' supplicj; e dove sono stati dolci, negligenti, ò dissimulanti li Capitani nell'imporre la pena, s'è mancato tanto nella Milizia, che si sono vedute sedizioni, morti, barbarie, ed almeno fughe, e sconfitte: li Capitani più celebri del mondo son riusciti tali, per l'inesorabile severità, ed esattissima disciplina, con cui hanno regolato gli Eserciti, avendo loro insegnato l'esperienza, che dove erano minori li gastighi, erano maggiori le colpe.

4 A tal fine nella Legge si trovano stabilite pene rigorose contro li delitti de' Soldati, e tra le Istorie pene molto straordinarie, ad arbitrio de' loro Generali. *Le pene nella Milizia* [dice Modestino] *soglion'essere, gastigo corporale, multa pecuniaria, imposizione di qualche peso, ò gravame straordinario, traslazione della Milizia più degna alla meno degna, privazione di grado, e dimissione ignominiosa*. Nel *castigo corporale* si contiene quello della *morte*, e delle *bacchette*, delle quali fa menzione lo stesso Giurista (*a*), e Paolo (*b*). Della *multa pecuniaria* ne fa menzione Polibio, quando dice, che il Tribuno aveva facoltà d'imporla alli suoi Soldati (*c*): e delle altre pene parlano poi li Giurisconsulti, imponendole per certi determinati delitti: (*d*) aggiungendo quella dell'*Esilio* (*e*), e quella della *privazione dell'Anzianità*, e di tutto il tempo passato nel servigio (*f*), che Modestino avea lasciato nel luogo citato di sopra.

5 Descrivendo Polibio la pena della morte, che si dava a' Soldati per qualche delitto militare: dice così: *Pigliando il Tribuno un baston nelle mani, con questo tocca il Reo: ciò fatto, tutti coloro, che stanno nell'esercito, lo battono con bastoni, e con sassate, e per lo più lo lasciano colà morto: e se tal'uno non giunge a morire, non per questo resta libero; poichè, come può restar libero, se non gli è lecito di far ritorno alla sua Patria? nè a' suoi parenti è permesso di riceverlo nelle proprie case? Quindi vengono a perire tutti coloro, che cadono in una sì fatta calamità* (*g*).

(*a*) *L. desertorem* 2. §. 10. *e* 16. *D. de re Mil.*

(*b*) *L.* 14. §. *Unic. eod.*

(*c*) *Polib.* 6.

(*d*) *De Gradus Militiæ privatione leg.* 3. §. 5. 14. 20. *l.* 5. §. 1. *D. de re Mil. de mutatione Militiæ l.* 3. §. 13. *e* 16. *l.* 5. §. 7. *in fin. l.* 13. §. 4. & 6. *D. eod. de dimissione, sive exauctoratione l.* 3. §. 18. & 21. *l.* 6. §. 6. & 7. *l.* 13. & *l. fin. D. eod.*

(*e*) *L.* 13. §. *fin. eod.*

(*f*) *L.* 3. §. 8. *D. eod.*

(*g*) *Polib.* 6.

E que-

E questa pena secondo il medesimo Autore s'imponeva a colui, che per tre volte era stato gastigato; a colui, che vilmente abusava della sua gioventù; e ad altri, conforme diremo nel corso di questa opera. E quando li delinquenti erano molti, come per esempio una legione, ò altro corpo somigliante, si gettavan le sorti fra di loro, e per ogni dieci, si dava ad un solo questa pena, ed alli rimanenti per loro maggior ignominia si dava dell' orzo. Di ciò fa menzione Tacito, quando dice: *Per ventura non escono a sorte li valorosi quando di ogni dieci si dà la morte ad un solo di quelli, che han preso la fuga dell' Esercito? ha un sò che d'empio ogni grande esemplare, che per pubblica utilità si prende da ogn'uno* (a). Di una tal sorte di supplicio si servirono A. Claudio, M. Grasso, L. Apronio, ed altri, come in appresso diremo.

(a) Tacit. 14. ann.

6 *La dimissione ignominiosa*, [qui non ragiono della lecita, e casuale, perchè queste non sono pene,] (b) consisteva, nel licenziare con ignominia dal servizio Militare il reo, e nel tempo istesso esiliarlo, e destinarli luogo, per lo suo esilio (come spiega Antonino nell'ultime clausule d'una legge.) (c) ed è cosa degna di riflessione la *dimissione penale*, che prattico Cesare, trovandosi in Africa nella persona di C. Abieno Tribuno della decima legione, in quella di Aulo Fontejo, pure Tribuno, e di M. Tirone, di C. Clausina, e di T. Alieno, altri Capitani, altri Capi di Squadra (d).

(b) L. causaria 8. C. de R. Mil.

(c) L. Milites 3. & de re Mil.

(d) Hirc. de bello Afric.

7 *La privazione dell'anzianità* consisteva nello stabilire al Soldato il giorno presente, ò altro, in cui si considerava, come principio del suo servigio, e da questo giorno cominciava a correrli il tempo, ò per la giubilazione, ò per chiamarsi Soldato veterano: perdendo per sua colpa, ed in pena di essa tutto il tempo passato, speso nel servigio. Di tal pena si trova un celebre testimonio in Tacito (e).

(e) Tacit. 4. Hist.

8 *La traslazione della Milizia antica, ad una moderna*, fu imposta a que' Romani prigioni, alli quali Pirro diede poi la libertà (f), ed alli fugitivi nella battaglia, presso alle Canne, come vedremo in appresso, traspor-

(f) Val. 2. 7.

tan-

tandoli dalla Milizia equestre alla pedestre, ò da questa a quella delli frombolieri.

9 Chi mai potrà riferire la varietà de' delitti, e delle pene, che ò s'imposero da' Generali, ò pur si commisero dalli Soldati?

Non mihi si linguæ centum sint, oraque centum
Ferrea vox, omnes scelerum comprehendere formas,
Omnia pœnarum percurrere nomina possum.

Così potrei dir con Virgilio (a). Due soli Imperadori, che fra tanti Generali, si son trovati severi, usciranno in teatro, poichè questi due hanno avanzato tutti gli altri nella crudeltà, e sono Avidio, e Macrino. Il primo faceva legare strettamente ad una trave di ottanta piedi di lunghezza li Soldati delinquenti, collocandoli uno sopra dell'altro: indi innalzata in piedi la trave, per di sotto attaccava il fuoco: intanto altri restavano uccisi dalle fiamme: altri dal fumo, e gli ultimi dalla paura, e dallo spavento: altre volte li facea gettare nel mare, e ne' fiumi, posti in catena a dieci a dieci (b). Il secondo li crocifiggeva, ò pure imponeva loro altre pene servili, e rinnovando il supplizio di Mezenzio, legava li morti co' vivi, acciochè questi colla putredine, e corruzione di quelli restassero uccisi: altri facea morire, chiusi fra due pareti (c): e per altre colpe leggiere inventò Augusto nuovi gastighi, mentre ò faceva star fisso per un giorno intiero il Soldato avanti il Pretorio con semplice giuppone, ò pure lo caricava di legna, o di verghe (d). Ma perchè di simili gastighi noi dobbiamo parlarne ad ogni passo, è cosa superflua dilatarci più, contentandoci d'aver cennato per la lor maggior parte le pene dell'antica Milizia.

10 Le pene, che per le nostre moderne ordinanze s' impongono per li delitti militari, ò comuni, sono la pena della morte (e), in cui si contiene passare il reo per le armi, ò schiopettarlo (f), appiccarlo su la forca (g), arrotarlo (h), e squartarlo (i). L'assortimento di uno tra dieci, ò quello di un solo fra due, ò di tre, uno, ò di sei, due, ò di nove, tre, affinchè muoja solamente colui, a cui andrà male la sorte (k). Di più la pena delle battiture (l), quella

(a) *Virg. b. Æneid.*
(b) *Valer. Gallic. in Avid.*
(c) *Jul. Capit. in Opil. Macri.*
(d) *Suet. in Aug.*
(e) *Art.* 1. 3. 5. 6. 7. *tit.* 11. *art.* 2. *t.* 18. *lib.* 2. *in gener. & alibi.*
(f) *Art.* 8. 12. *t.* 11. *art.* 5. *t.* 14. *l.* 2. *& alibi.*
(g) *Art.* 6. *t.* 14. *l.* 2.
(h) *Artic.* 23. *t.* 13. *l.* 2.
(i) *Idem.*
(k) *Art.* 30. *t.* 5. *l.* 1. *art.* 40. *t.* 10. *art.* 2. 9. *t.* 12. *l.* 2.
(l) *Art.* 10. *t.* 13. *lib.* 2.

la delle bacchette (*a*), quella di attraversargli la lingua (*b*), quella di tagliargli una mano (*c*), quella della prigione, ò dell'arresto (*d*), quella di pane, ed acqua (*e*), quella della privazion dell'impiego, ò discesa ad un impiego inferiore (*f*), quella della privazione assoluta dell'impiego (*g*), quella della sospensione del medesimo (*h*), servigio perpetuo (*i*), disubbidienza, e restituzione (*k*).

11 Con tutto ciò, benchè sia così, che senza il rigore non possa conservarsi la disciplina militare, devono li Generali, e li Giudici della Milizia ponderare, e riponderare la pena, prima di risolverla: debbon riflettere alla qualità della colpa, alla qualità del reo, alle cagioni, che lo poterono indurre al delitto, ed alla sua vita, e costumi passati, e specialmente, ch'essendo il reo uomo come gli altri, empie il numero de' viventi (*l*), essendo viva imagmine di Dio (*m*), (*n*).

Exemplumque Dei quisquis est in imagine parva.

Tagliate le piante, con facilità sogliono ripullulare da esse altri arbuscelli; ma non è cosa tanto facile riparare il danno della morte del genere umano (*o*), specialmente nella nostra Spagna deserta, e desolata di abitatori.

12 Nelli Soldati fanno gran contrapeso ne' delitti la loro fedeltà, li loro travagli, li pericoli, l'obbedienza, li rischi, alli quali stanno sempre esposti per la patria, e per lo Sovrano: perciò diceva Cicerone: *Dovete conservare con ispeciale sollecitudine, e diligenza quegli uomini, la di cui industria, valore, e sollecitudine s'è di già sperimentata* (*p*). Ed in certa occasione il Senato Romano perdonò M. Aquilio Soldato valoroso, benchè delinquente, per aver egli solamente mostrato al Senato, ed al Popolo il suo petto, pieno di cicatrici: Ed il medesimo Cicerone trattando di questo avvenimento, dice così: *Pose egli con questo fatto in tal parata li Giudici, che ad essi parve d'aver riserbato quell'uomo, non già per la gloria del Popolo Romano, ma per mostrare la crudeltà de' medesimi Giudici, mentre la fortuna avea più volte liberato quel Soldato dall'armi del nemico, non avendo egli usato risparmio alcuno* per

(*a*) Art.6.& 8.t.6. l.3.
(*b*) Art. 16. t. 13. l. 2.
(*c*) Art. 11. t. 11. l. 2.
(*d*) Art.6.t.1.art.6. t.5.art.2.t.8.l.3.
(*e*) Art.6. t.5.l.3.
(*f*) Art.3.t.9. l.1.
(*g*) Art.16.t.1. l.1. art. 4. t. 17. l.3. art. 21. t.6.l.4.
(*h*) Art. 10. t. 13. l.2.art.5. & 26. t. 14. l.2. art. 4. t. 3. l. 3. & alibi.
(*i*) Art.6.t.1. l.1.
(*k*) Art. 12.t.2. l.1.
(*l*) Amian. 29.
(*m*) Genes. 1. 17.
(*n*) Manil. astr. 4.
(*o*) Plut. in Peric.
(*p*) Cic. pro M. Font.

per ſeſteſſo (*a*). Ed a Man. Capitolino, reo di Maeſtà, non potè il Popolo Romano condannare, tutto che foſſe cotanto atroce il ſuo delitto, ſtando a viſta di quel Campidoglio, che egli prima aveva difeſo (*b*), dicendo Livio: *Parve a' Tribuni, che ſe non allontanavano dalla veduta degli uomini la memoria d'un fatto cotanto illuſtre, non potea condannarſi, ritrovandoſi gli animi degli aſtanti preoccupati da così ſegnalato beneficio*. Ed il Padre di Orazio il trigemino, che ucciſe li Curzj, [volendolo il medeſimo Popolo giuſtiziare per la morte, data ad una ſua ſorella] diceva: *Colui, che poco prima avete veduto colmo di onore, e di trionfi, per la vittoria, che ha riportato, potrete voi vedere pendente dalla forca, ſtrettamente legato, ò tra battiture, ò tra tormenti? Mira prima, e poi lega, ò Carnefice, quelle mani, che armate acquiſtarono l'impero al Popolo Romano: benda quegli occhi, che han conſervato, e ricattato queſta Città: legalo alla trave fatale, e battilo in queſti ſuborghi, appunto, come in luogo di trofei, e di ſpoglie de' nemici, ò pure fuori di eſſi, come in luogo de' ſepolcri de' Curzj: dove potrete voi condurre queſto giovane, e le ſue opere illuſtri non lo liberano dalla viltà di queſto ſupplicio* (*c*)? Tanto s'avanzò il riguardo, dovuto al valore de' Soldati delinquenti, che Q. Fabio Maſs. ad uno di eſſi, il quale ſoleva allontanarſi dall'Eſercito, ſenza licenza, per vedere la ſua Concubina, ordinò, che ivi ſe la conduceſſe, e ad un'altro, che volea fuggire, regalò ornamenti, e gioje di gran valore, acquiſtando per tali mezzi due valoroſi Soldati (*d*).

(*a*) *Cic. in Ver. 6.*

(*b*) *Liv. 6.*

(*c*) *Liv.* 1.

(*d*) *Plut. in Q. Fab. Max.*

13 Nella Milizia Spagnuola ſono molti pochi quei delitti, che non ſi trovano eſpreſſi nelle ſue ordinanze, perciò han meno da fatigare li Giudici: pure ſe tal volta reſta in loro arbitrio, ò perchè è ſtraordinaria la colpa, ò perchè non concorrono nel delitto tutte quelle circoſtanze, che eſigge il legiſlatore per la pena impoſta; abbiano preſenti li caſi riferiti dinanzi, e procedano con clemenza, e pietà, ſpecialmente in tempo di pace, quando non può riuſcire tanto nociva la mancanza della diſciplina, nè tanto pericoloſa la clemenza: ſieguano ſem-

pre la parte, più benigna (*a*), e quando vi è luogo per interpetrare l'ordinanze, scielgano ciò, ch'è più benigno in cause, tanto penali (*b*), mentre più tosto devono mitigare le pene, che accrescerle con le loro interpetrazioni. (*c*)

(*a*) L. 10. §. *unic. in fin. de reb. dub.*

(*b*) L. *factum* §. 2. D. *de re Jur.*

(*c*) L. 42. D. *de pœnis.*

PARTE IV.

Della Fuga, ò Deserzione.

SOMMARIO.

1 *Deserzione, considerata la sua etimologia, può applicarsi a tutte le professioni.*
Quella della Milizia include diverse colpe Militari.



Eserzione propriamente significa abbandonamento, ò disprezzo: se si considera il verbo *Desero*, che vuol dire *abbandonare*, ed in questo significato la voce generale *deserzione* è applicabile a qualunque esercizio: distinguendosi solamente conforme a quello, a cui s'applica, come la deserzione delle arti, ò delle lettere, e sarà più ristretta, come sara più ristretto il sostantivo: come la Deserzione della Filosofia, della Giurisprudenza, della Medicina, dell'Architettura, &c. La Deserzione della Milizia, essendo per altro tanto ristretta abbraccia quella, che può fare un Soldato, non solo fuggendo dal suo Corpo, ò da' suoi Quartieri, ma in oltre fuggendo alli suoi nemici in battaglia, ò in qualche incontro con essi, consegnandosi loro, ò lasciando, ò perdendo le sue armi, abbandonando per timore il posto, a lui consegnato, ò non difendendo il suo Comandante, quando po-

potrebbe farlo: essendo tutte queste azioni, distinte nella Milizia, ò parte di essa. Di tutto ciò noi quì tratteremo con la possibile brevità, e chiarezza.

§. I.
Delle Pene della Deserzione, ò Fuga nelle funzioni di Guerra.

SOMMARIO.

1 *Fuga nella Battaglia.*
Pena destinatale per legge comune.
Come si punisse, quando si commetteva da molti.
2 *Capitani, che pratticarono il decimare in questa causa.*
Altri, che tolsero la vita a tutti, senza distinzione.
3 *Altri, che glie la tolsero, quando furono pochi.*
4 *Quando alli Desertori si perdonava la vita, soffrirono essi diverse ignominie.*
Varj documenti in conferma di questo.
5 *Pene per la legge comune contro coloro, che si davano in potere del nemico.*
6 *Pene, che s'imposero alli prigioni, fatti nella battaglia alle Canne, Pirro, ed altri.*
7 *Pene di chi perdeva le armi nella battaglia.*
8 *Sollecitudine, che sopra questo particolare ebbero li Romani.*
9 *Pene di coloro, che lasciavano il posto nella guerra.*
10 *Pene di coloro, che nella guerra abbandonavano il lor Comandante.*

1 LA più considerabile fra queste deserzioni è quella, che si commette da' Soldati nell'atto della battaglia, fuggendo alli nemici, ed a questo delitto non sempre corrisponde la medesima pena in virtù della legge de' Romani, poichè se si commetteva da molti, era solito licenziarli con ignominia dalla Milizia, ò degradarli da essa (a); commettendolo però un solo, ò pochi, s'imponeva la pena capitale, particolarmente al

(a) *L.* 3. §. *&* *com.* 21. *D. de re Mil.*

pri-

primo, che con la sua fuga dava il mal esempio agli altri (a): e per verità questo si dovette pratticare, quando già declinava l'impero, e la disciplina Romana, perchè anticamente, quando tal delitto si commetteva da molti, si decimavano, e morivano quelli, sopra de' quali cadeva la sorte della decima. *Stabilirono li nostri Maggiori*, [dice Cicerone,] *che se da molti si commettesse qualche delitto militare si gastigasse in alcuni per sorte, affinchè il timore toccasse a tutti, a pochi la pena; perchè quel Soldato, che abbandonò il posto, quello, che temette la violenza, ò l'impeto de' nemici, potrà in appresso divenire uomo valoroso, ed utile Cittadino. Quindi acciochè nella guerra non si mancasse al dovere, per paura del nemico, s'impose dalli nostri Antenati il timore del supplizio, e della morte. Ma acciochè non morissero molti insieme, si stabilì la providenza della sorte* (b). E Polibio: *Se tal volta li Squadroni, portati da qualche mal consiglio, abbandonassero il posto, non si divenghi a dar la morte a tutti, ma si trovi una maniera di gastigo utile, ed al medesimo passo terribile: cioè convocando il Tribuno tutto l'Esercito, restituisca alla sua presenza li rei, l'accusi, e li riprenda acerbamente: poi cavi cinque, ò otto, ò altre volte venti, ed al più il decimo de' delinquenti, precedendo la sorte, ed a questi tolga la vita senza remissione alcuna: e facendo collocare fuori dello steccato tutti gli altri, che son rimasti in vita, dia loro della biada in vece del frumento. Questo pericolo, e paura della sorte comprende tutti, la sorte però tocca a pochi, nel tempo istesso, che l'esempio di dare l'orzo è comune: questa providenza autenticata dal costume, serve per timore, e correzione de' delitti* (c). E l'Alicarnasseo chiama questa specie di supplizio, *legge patria delli Romani* (d).

2 D'un tal supplizio si servì A. Claudio, quando fuggirono li suoi Soldati alli nemici, coll'aggiunta di toglier la vita alli Centurioni, e Capi de' fuggitivi, dopo averli frustati (e): e Crasso nella guerra contro li Parti, riuscita per lui, tanto fatale; fuggiti li suoi al nimico, ne separò cinquecento, li principali nella fuga, e dividendoli

(a) *L. omne 6. §. qui in acie 3. de eod.*

(b) *Cic pro A. Cluētio.*

(c) *Polib. 6.*

(d) *Alicarn. 11.*

(e) *Id. 9. Liv. 2.*

li in cinquanta decine, li decimò, e tolse la vita a coloro, sopra de' quali cadde la sorte; dicendo Plutarco di questa pena: *Nel qual supplizio, che è ignominioso, succedono cose orribili a vista di tutto l'Esercito* (*a*). M. Antonio pure gastigò con la morte, decimando li suoi Soldati, li quali per timore eran fuggiti alli Medi, ed agli altri somministrò orzo per grano (*b*). E L. Apronio in tempo di Tiberio rinnovò questa pena, posta già in dimenticanza, per esser fuggito il suo Esercito a quello di Tacfarinas, celebre ladrone nell'Africa: e riflette Tacito, che giovò tanto questa severità, che poi un solo squadrone di cinquecento Romani debellò l'Esercito di Tacfarinas (*c*). Altri Capitani più severi, forse perchè così lo chiedeva il tempo, gastigarono con la morte senza decimare, ò eccettuarne alcuno, tutti coloro, che avean commesso tal fuga, come fece Camillo contro coloro, che fuggirono alli Vei (*d*): e riflette quì Livio, *che fè con tal gastigo in maniera, che non fosse più il nemico quello, che si dovesse temere*. Juba crocifisse tutti li suoi Numidi, li quali in certa occasione fuggirono all'Esercito di Cesare (*e*).

(*a*) *Plut. in Crass.*

(*b*) *Plut. in Ant.*

(*c*) *Tacit. 3. ann.*

(*d*) *Liv. 5.*

(*e*) *Hirc. de bello Afric.*

3 Quando però simili delinquenti erano pochi, ò un solo, fu imposta sopra di essi la pena capitale: come pratticò Giuliano Apostata con dieci Soldati, degradandoli prima dal posto della Milizia, e licenziando da essa con ignominia due Tribuni, come codardi (*f*). E Cajo Domizio giustiziò Vibilio Centurione del Primipilo, perchè fuggì da' nostri Spagnuoli (*g*).

(*f*) *Amian. 24.*

(*g*) *Partec. 2.*

4 Altre volte, nelle quali s'è perdonata la pena della morte per simile delitto, si è poi gastigato con tanta ignominia, che non saprei dire, se riuscisse più accetta la morte alli delinquenti. Li Romani, che fuggirono nella battaglia delle Canne, furono perseguitati in tal maniera dal Senato Romano, che mai cessò di svergognarli, mentre Annibale si mantenne in Italia; e tosto che si diede la battaglia, l'esiliò in Sicilia, nè poterono ritornare, fin tanto che il nemico uscisse dall'Italia: dopo avendo dimandato per mezzo di M. Claudio, Proconsole di Sicilia, che loro si permettesse di far ritorno in Italia, a militare;

rispose il Senato, che: *Non sembrava conveniente raccomandare una causa pubblica a quei Soldati, che aveano abbandonato nelle Canne li suoi valorosi compagni, ivi restati uccisi: nulladimeno, se altra cosa sembrasse più conveniente a M. Claudio, risolvesse egli il più convenevole alla Repubblica, ed alla sua fedeltà; colla condizione però, che veruno di essi ottenesse impiego nella guerra, nè se li conferisse premio militare, nè ritornasse in Italia, mentre ivi si fermava il nemico*. Fecero nuova istanza per ottenere la grazia; ma s'aggiunse loro *l'ignominia, che non potessero prender quartiere d'inverno in quei suborghi, nè più vicino di diecimila passi alle Città: ed a coloro, che militavano a cavallo, si togliessero li cavalli, e servissero per anni dieci co' proprj cavalli, nè recasse loro qualche profitto l'aver militato per l'addietro fin a quel punto*. Queste medesime pene furono imposte alli Soldati del Console Fulvio, ancor essi fuggiti a' nemici (a). Luculo per questo motivo mortificò li suoi Soldati, ordinando, che cavassero una fossa profonda dodeci piedi, stando essi in camiciola, e giupponcino, a vista degli altri (b). Lo stesso Giuliano ordinò, che fossero vestiti con abiti da Donna quei Soldati, ch'eran fuggiti, e con tali abiti andassero girando per l'Esercito, stimando, come avverte Zonara, che ad Uomini valorosi riuscirebbe più sensibile questa pena, che la medesima morte (c). E pare, che in questa risoluzione abbia voluto il sudetto Imperadore seguire la Legge di Caronda, la quale ordinava, che tali delinquenti stessero per tre giorni nella pubblica piazza, vestiti da Donna, acciocchè foser veduti da tutti: qual pena, disse Diodoro Siculo, quantunque riuscisse più benigna, che la morte; era nondimeno più efficace per lo rimedio: mentre che col timore di tanta infamia conteneva tra li doveri li Soldati, e faceva loro desiderare più tosto la morte: E stando in procinto di dare la battaglia alli Latini, il Dittatore Postumio, disse a' suoi Soldati: *Chi di voi risolverà darsi ad una vergognosa fuga nella battaglia, io darò quella morte, che egli avrà voluto evitare colla fuga, mentre sembra cosa convenevole alla Repubblica, ed a me stesso;* che

(a) Liv. 22. 24. 25. 26. 27.

(b) Plut. in Luc.

(c) Zonar. 3.

che quel Cittadino muoja, e dopo morte non meriti l'onore della sepoltura, ma che abbandonato, e non pianto da alcuno, resti pascolo nella campagna degli uccelli, e delle fiere (*a*).

5 Contro coloro, che nella guerra si davano alli nemici, si portarono cotanto severi li Romani, che mai permisero di ritornare al loro pristino stato, e li lasciarono schiavi, siccome erano, in poter del nemico (*b*): ed in conseguenza il prigione facendo ritorno nell'antico grado della milizia, mai s'impiegava, fin tanto che non si verificasse la maniera, con cui li nemici l'avevano imprigionato; se ciò era succeduto combattendo, o pure consegnandosi volontariamente (*c*). Perciò Seneca il Padre, parlando di tali prigionieri, dice: *Hos ego de die non recepissem, nisi victores; fugiunt, ut leges relinquant; redeunt, ut tollant* (*d*).

6 Il Senato Romano mai volle redimere quei Soldati Romani, che volontariamente restati ne' quartieri, si diedero ad Annibale dopo la battaglia delle Canne; (*e*) acciocchè tutti gli altri sapessero, che dovevano ò *vincere*, ò *morire*, come disse Cicerone (*f*). E lo stesso Seneca nel luogo sopracitato, trattando d'un tal delitto, dice: *Il Popolo Romano, ridotto a grandi strettezze per la battaglia delle Canne, adoprando l'ajuto de' Servi, spreggiò quello de' Prigionieri, e si persuase, che avrebbono questi difeso meglio la libertà, che non avevano goduto, in vece di coloro, che l'avean perduta*. Alli Prigionieri, consegnati da Pirro, il Senato impose questa pena, che tutti quelli, che avean servito nella Cavalleria, servissero nella Fanteria; e quelli, che avean servito in questa, passassero a servire nella Milizia de' Frombolieri: che nissuno di essi dormisse ne' quartieri, nè fuori in luogo difeso, ò da fosso, ò da steccato: che non potessero fermarsi sotto le tende di Campagna, e che solamente potessero restituirsi all'antica Milizia coloro, li quali ritornassero colmi di spoglie nemiche. (*g*) E nella guerra contro li fuggitivi in Sicilia, consegnatosi da se a' nemici, una co' suoi Soldati, ed armi, G. Tito Capitano di Cavalli; castigollo

L. Calp.

(*a*) *Alicarn*. 6.

(*b*) *L. postliminx*. 17. *D. de Capt.*

(*c*) *L*. 3. §. 12. *l*. 5. §. 6. 7. *D. de re Mil.*

(*d*) *Senec*. 5. *cont*. 7.

(*e*) *Liv*. 22.

(*f*) *Cic*. 3. *de Offic.*

(*g*) *Valer*. 2. 7.

L. Calp. Pisone Console, e suo Comandante con questa ignominia: che per tutto il tempo della Milizia in alcune ore determinate del giorno si fermasse con la toga tagliata nelle falde, sfibbiato il petto, e scalzo: che non potesse praticare cogli Uomini, nè adoprare l'uso de' bagni: e alli Soldati, dopo tolti li Cavalli, ordinò, che passassero alla Milizia delle Frombole (*a*). E P. Ceriale privò dall'antichità della Milizia quelle Truppe, che si erano date in potere de' quartieri degli Alemanni; ordinando, che da quel primo giorno in poi venisser considerati come servi della Repubblica (*b*).

7 Alienare, vendere, o perdere le armi nella battaglia, era riputato un grave, ed atroce delitto (*c*): e per la Legge comune si gastigava con pena militare (*d*): e sono di tale specie le armi, che ad esse si niega il privilegio del *postliminio*; nè per altra cagione, se non perchè *non si possano perdere senza colpa*; come avverte Marcello (*e*). Platone nella sua Ideata Repubblica raccomandava, si facesse distinzione tra la vendita delle armi *necessaria*, e la *volontaria*: però contro di chi si provava averle deposto per paura del nemico, voleva, che fusse gastigato conforme le parole di questa sua Legge: *Eo, qui turpiter arma projecisse damnatus est, nec Imperator, nec Præfectus aliquis pro milite unquam utatur, nec in aciem recipiat*: E più sotto: *Ob naturæ ejus ignaviam a virilibus periculis arceatur* (*f*). Ed oltre di questa pena ignominiosa imponeva quella della Multa, corrispondente alli beni, che possedeva.

8 Su questo particolare hanno pratticato tanta diligenza li Romani, che un Soldato di Cesare nell'Inghilterra dopo d'aver operato gloriosamente, e messi in fuga li suoi nemici, perchè nel tempo della ritirata perdette lo scudo dentro una laguna, dove incautamente incagliò; prostratosi a' piedi di Cesare, afflitto, e piangente, supplicollo di perdonar quella colpa d'aver perduto lo scudo: ammirando, e celebrando tutti il suo valore, e l'opere sue gloriose (*g*). E nella battaglia, che Paolo Emilio diede a Perseo, Re di Macedonia, in cui lo disfece; avendo

(*a*) *Valer. eod.*

(*b*) *Tacit. 4. Istor.*

(*c*) *L. qui commeatus 14. §. unic. D. de re Mil.*

(*d*) *L. 3. §. 13. de eod.*

(*e*) *L. navib. 2. §. 2. D. de Capt.*

(*f*) *Plat. de leg. 12.*

(*g*) *Plut in Cæs.*

do perduta la spada Catone, Figlio di M. Porzio; dice Plutarco queste notabili parole: *Quel giovane, perchè cresceva nobilmente educato, e sapeva bene, dover egli dare gloriose mostre del valore paterno, giudicò, non poter vivere lungamente, se lasciava la sua spada, come spoglia al nemico: e correndo in mezzo a' squadroni, raccontava la sua disgrazia a tutti gli amici, e famigliari, pregandoli di unirsi seco per ricuperarla; sicchè seguitandolo molti valorosi Romani si gettarono in mezzo a' nemici, e cagionando in essi gran mortalità, lasciarono il Campo libero, e cercando per qualche tempo la spada, finalmente la trovarono fra li cadaveri, e fra le armi* (*a*). E Polibio, confirmando, che sia uno de' delitti militari lasciar le armi in potere de' nemici, dice, che *Per evitare questa nota il Soldato, che nella battaglia perdeva lo scudo, la spada, ò altra qualsisia arma, si gettava con temerario ardire in mezzo a' suoi nemici; e, ò dovea ricuperarla, ò pure riportar dovea qualche ferita, e con essa cancellare da se un obbrobrio così chiaro, e quelle ingiurie, che avrebbe riportato da' suoi compagni* (*b*). E degli Alemanni, dice Tacito: *Lasciare lo scudo nella battaglia era il lor maggiore delitto* (*c*). Perciò il riferito A. Claudio, quando decimò li suoi Soldati, disse loro: *Dove sono le vostre armi? dove le vostre bandiere* (*d*)?

9 Coloro, che nella guerra abbandonavan il posto, in cui si trovavano, dice Polibio, eran condennati a pena capitale (*e*). Augusto soleva decimare quelle Legioni, che cedevano il posto; e dare della biada a coloro, a' quali non toccava la sorte di morire (*f*). M. Emilio Scauro non permise mai lasciarsi vedere dal Figlio, che avea commesso questo delitto, ed irritato di ciò il suderto Figlio, si diede la morte da se medesimo (*g*). Ed in prova di ciò sono notabili le Leggi del diritto comune, benchè non sempre impongono pena capitale (*h*). E per le nostre ordinanze si stabilisce questa pena, trattando diffusamente delle sentinelle, ò guardie, che lasciano il posto, come dirò in appresso (*i*).

10 Chi abbandona nella battaglia il suo Comandante, potendolo difendere, incorre la medesima pena, in

(*a*) *Plut. in Æmil.*
(*b*) *Polib. 6.*
(*c*) *Tacit. de mor. ger.*
(*d*) *Liv. 2.*
(*e*) *Polib. 1. 6.*
(*f*) *Suet. in Aug.*
(*g*) *Aur. Vict. c. 72.*
(*h*) *L. 3. §. 4. 5. D. de re mil.*
(*i*) *P. 5. §. 2. usq. ad num. 2.*

vigor della Legge (a). Ed il Senato Romano privò della paga quelle Legioni, che aveano lasciato dare la morte al loro Capo, e Consule Q. Petilio (b). E Cicerone parlando di coloro, che avevano abbandonato Antonio, e passato al partito d'Augusto, disse: *Se Antonio è vero Console, meritano la morte quelli, che l'hanno abbandonato* (c).

(a) L. 3. §. 22. l. 6. §. 8. D. de re mil.

(b) Valer. 2. 7.

(c) Cic. Phil. 3.

§. II.

Della Fuga, ò Deserzione fuori delle funzioni della Guerra, e sue pene.

SOMMARIO.

1 *Cosa sia Deserzione, e cosa sia Emanzione.*
2 *Nissuno incorreva nella pena capitale per la Legge Comune, ritornando volontariamente.*
3 *Pena del Desertore nel tempo della pace, e della guerra.*
Quando s'incorreva la pena della morte, benchè fuggisse in tempo di pace.
Nuova dichiarazione di Graziano, Valentiniano, e Teodosio sopra la Deserzione.
4 *La Legge Comune non corrisponde al rigore dell'antica disciplina.*
Pene de' Lacedemoni contro il fuggitivo.
5 *Del Sacramento Militare, sua forma, chi l'hà adoprato, e quando.*
6 *Sono stati sempre gastigati con pena di morte li fuggitivi.*
7 *Nè pure corrisponde la Legge Comune all'ordinanze della Spagna, che sono più severe.*
In vigor di queste non si considera il tempo, ma la distanza per la Deserzione.
8 *Pena del Soldato, che s'allontana più di due leghe dal suo Quartiere.*
Non è giustificazione, dirsi dal Capitano, d'averli dato licenza, e perchè?

9 Pena

9 *Pena di chi nel marciare si allontana dal suo Corpo più, ò meno di mezza lega.*
Nelle marcie è più facile la Deserzione, ed è più difficile la presa del Desertore.
10 *Pena di chi lascia la sua Compagnia senza licenza.*
11 *Pena di chi si è impegnato a servire per qualche tempo determinato, e lascia il servizio, durante il medesimo tẽpo.*
12 *Pena di chi s'è impegnato, ma poi fugge prima d'incorporarsi, e di mettersi a lista.*
13 *Potendo il Capitano licenziare la recluta, prima di venir approvata dall'Ispettore; questa non può andarsene da se.*
14 *Sembra troppo dura la pena Capitale in questo caso, e perchè?*
Non può esser conforme alla mente del Re questa pena, solo a riguardo del pregiudizio, che porta al Capitano.
Pare, che dipenda questa pena dall'attitudine della recluta per le armi.
Questa ordinanza si corregge dal diritto comune.
15 *Pena di chi è preso mezza lega lontano dalla sua guarniggione, ò quartiere, fuggendo a paese straniere, ò nemico.*
E di colui, che passa li confini del Regno.
16 *Ambidue questi casi guardano uno stesso fine.*
Dubio, che può derivare nello stabilimento di questi due casi nell'ordinanze compendiate.
17 *Non è necessario passare li confini per incorrer la pena.*
Basta il prossimo conato, purchè si provi.
18 *In vigore dell'ordinanze, e per legge comune questa è materia di Deserzione.*
19 *Non si verifica il conato, se quella strada và pure in altri luoghi del Regno.*
In due delitti deve propendere il giudizio al meno grave.
20 *Per li Desertori in Paesi stranieri non ha luogo la sorte.*
Per tutti s'impone la pena capitale.
21 *Odio della Legge Comune contro questi fuggitivi.*
Pena di chi fa ritorno volontariamente.
22 *Gastighi severi, adoprati da molti Comandanti contro* tut-

tutti li fuggitivi, senza eccezione alcuna.

23 *Pena di chi fa la scalata ad una muraglia, ò ad una steccata.*

Qual delitto sia questo, in vigor della Legge Comune.

Pene imposte dalla medesima Legge, per chi entra ne' quartieri de' Generali per la steccata.

24 *Pena di chi si trova travestito, a fine di desertare.*

25 *Non basta il travestimento per argomentare il tentativo della fuga.*

26 *Il reo sempre può giustificare il travestimento, fatto per altri fini.*

27 *Casi per le ordinanze, ne' quali s'esclude l'allegazione, ma si ammette la prova.*

28 *Pena di chi lascia la sua Compagnia per entrare in un' altra.*

Qual delitto sia questo in vigor della legge?

29 *Cagioni, per cui diviene capitale questo delitto in vigore dell'ordinanze.*

30 *Pena degli Offiziali, che subbornano, ò ammettono ne' loro Regimenti li Soldati d'altro Regimento, ò pure li occultano.*

E di quei Capitani, che vanno d'accordo a questo fine.

31 *Possono catturarsi simili desertori, benchè si trovino in altri corpi.*

Pene degli Uffiziali, e de' Soldati, che impediscono questa cattura.

32 *Non possono li Capitani cambiare fra di loro, ò vendere li Soldati.*

33 *Nè possono li Colonnelli rimpiazzare le loro Compagnie con li Soldati delle Compagnie, vacanti ne' loro Regimenti.*

34 *Quel che si dispone su questo punto per le guardie reali di Fanteria.*

35 *Pene di coloro, che non ritornano alli loro Corpi, essendo restati infermi negli Ospedali, dopo di essersi ristabiliti.*

36 *Pena di colui, che mettendosi a ruolo di Soldato muta il suo Nome, e Cognome, ò la sua Patria.*

37 *Pena*

37 *Pena di chi consiglia la deserzione.*
Si mitiga, quando la deserzione non ha l'effetto.

38 *Pena di chi fugge, perchè nō gli si è dato il vestito promesso.*

39 *Pena di chi non fa ritorno, passato il termine della licenza.*

40 *Si deve stimare, come desertore colui, che stando in prigione per qualche delitto, fugge da quella.*
Avvenimento notabile sopra questo punto.
Per le ordinanze resta rinnovato il diritto comune sù questo punto.

41 *Fra molti desertori d'un Regimento si giuoca la sorte, e come?*

42 *La sorte non ha luogo in altri delitti, se non in quello della deserzione.*

43 *Nondimeno ha il suo luogo, benchè questa sia qualificata.*

44 *Solamente ha il suo luogo, dovendo imporsi pena capitale, e non arbitraria.*

45 *Ha il suo luogo, tuttocchè li rei abbiano desertato separatamente, ed in tempi, e luoghi distinti.*

46 *Avvenimento, in cui il desertore si liberò dalla pena capitale, per non potersi pratticare la sorte con altro desertore suo compagno, che s'era rifuggiato in luogo sacro.*

47 *Li desertori si cavan fuori dal luogo sacro con cauzione giurata.*

48 *Questo si deve pratticare solamente nel delitto della deserzione.*

49 *Si rappresenta una ordinanza modernissima, che pare s'opponghi al detto.*
Inconveniente, che li rei si cavino dal luogo sacro per altri delitti.

50 *Pena de' Giudici, che si lasciano subornare nel dissimulare li desertori.*

51 *Pena di coloro, che in qualche maniera si cooperano alla deserzione.*

52 *Pena di chi compra arme, ò altro ornamento, destinato ad uso del Soldato.*

53 *Provvidenze per la inquisizione, e cattura de' desertori.*

Due

1 Due sorti di Deserzione distinguono gli Antichi: la prima si chiama con proprietà, *Deserzione*; e la seconda dicesi, *Emanzione*. Questa seconda si verifica in colui, che essendo stato per qualche tempo lontano dal suo Regimento, ò Corpo, volontariamente ritorna ad esso: l'altra quando è preso, e portato dopo lunga dimora, e lontananza (*a*): distinguendosi l'una dall'altra, che l'*Emansore* torna volontariamente, ed il *Desertore* per forza; ò pure perchè per la *Deserzione* si richiedono cinque anni di lontananza, e per l'*Emanzione* assai meno (*b*); perciò l'*Emansore* si compara allo schiavo errante, ò vagabondo, ed il *Desertore* al fuggitivo (*c*).

2 Nè all'*Emansore*, nè al *Desertore*, che ritornavano volontariamente, benchè fossero passati li cinque anni, s'imponeva pena di morte, ma ò quella dell'esilio (*d*), ò quella della mutazione della Milizia (*e*), ò altra arbitraria, secondo le circostanze; poichè si consideravano nell'*Emanzione* le cagioni di quella, cioè dove si fosse fermato il Soldato? qual cosa avesse fatto? e se li diminuiva la pena, se per essere stato infermo, e per vedere li suoi Padri, ò Parenti, ò pure per essere in cerca di qualche suo schiavo fuggitivo, non avea potuto ritornare così presto al suo Regimento (*f*): e nella *Deserzione* si consideravano pure gli anni del servizio, li gradi del desertore, il luogo, ò posto, da cui fuggì, la sua vita passata, se fuggì solo, ò con altri, ò con molti, se aggiunse alla deserzione altro delitto, il tempo, che durò in quella, e quant' altro egli fece (*g*): ed essendo il Soldato così nuovo nella Milizia, che non potesse sapere la disciplina Militare, purchè facesse ritorno, se gli dava il perdono per la prima volta (*h*).

3 Non tornando il desertore, ed essendo catturato, se fuggiva in tempo di pace, perdeva il grado, s'era di Cavalleria; ò pure mutava la Milizia, essendo di fanteria: e fuggendo in tempo di guerra, incorreva nella pena della morte (*i*): ed allora pure la poteva evitare, se tornava volontariamente (*k*): come pure incorreva

nella

(*a*) *L. Desertore 3. §. emansor. 2. & §. desertor. 3. D. de re Mil.*

(*b*) *L. Milites 3. §. desertorem 6. D. eod. l. aut Fac. 16. §. tempus 5. D. de poenis.*

(*c*) *L. qui cum 4. l. levius 14. D. de re Mil.*

(*d*) *L. non omnes 5. §. qui. Dicta l. 13. §. desertorem 6. D. eod.*

(*e*) *Dicta l. 13. §. 6.*

(*f*) *Dicta l. 4. §. 16. fin. D. eod.*

(*g*) *L. non omnes 5. D. eod.*

(*h*) *L. 3. §. 9. l. 4. §. 15. eod.*

(*i*) *Dicta l. 4. 1. D. eod.*

(*k*) *L. 1. cap. de desert.*

nella pena della morte, benchè fuggisse in tempo di pace, se era preso in Roma, ò aveva reiterato la deserzione (*a*): ed ultimamente l'Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio dichiararono, che incorreva nella pena di desertore qualunque Soldato, che in tempo di guerra mancasse dal suo Regimento (*b*). Con questa legge tolsero la distinzione del tempo di cinque anni, ò meno: volendo che qualunque fosse la lontananza nella guerra, sempre si verificasse la deserzione.

(*a*) L. 5. §. 3. D. de re Mil.

(*b*) L. 1. cap. de desert.

4 Queste leggi in verità non corrispondono al rigore dell'antica disciplina de' medesimi Romani, nè all'odio, che in tutti li tempi s'ha conciliato il desertore. Polibio (*c*) lasciò scritto. *Che per li Romani s'imponeva pena di morte al Soldato, che in qualunque maniera fuggisse dall'Esercito*. E Giuseppe Ebreo: *Le leggi de' Romani gastigano con la morte chiunque s'allontana dalla sua Squadra, benchè sia leggiermente* (*d*). E l'Alicarn. *Che la legge de' Romani dava potestà alli suoi Capi di toglier la vita, senza formalità di processo, ò di sentenza, a tutti coloro, che si allontanassero dal suo Regimento* (*e*). Appio diceva a' suoi Soldati: *Merita la morte chi s'allontana dalle sue Bandiere* (*f*): ed i Lacedemoni, benchè non imponessero pena di morte contra li desertori, li mortificavano di maniera, che meno sensibile sarebbe riuscita per essi la pena capitale; mentre non solamente essi non potevano conseguire impiego alcuno nella Repubblica, ma in oltre era cosa vituperosa contrarre parentela con essi, e chiunque l'incontrasse, poteva ferirli a suo piacimento; perciò quei miserabili, passavano da per tutto umili, e mal'acconci, perchè andavano con abiti di diversi colori, e con una mezza parte di barba tosata (*g*). Ed agli Ateniesi disse Demostene: *Voi stimate come infame colui, che fugge dallo Squadrone, a lui destinato dal Comandante: e dite, che non può avere parte alcuna nella Repubblica* (*h*): ed Eschino parlando di Solone disse: *Il Legislatore vieta all'Emansore, ed al Desertore d'entrare nel Tempio, e d'essere coronato* (*i*).

(*c*) Polib. 1.

(*d*) Joseph. de bell. Jud.

(*e*) Haliarc. 1. 1.

(*f*) Liv. 5.

(*g*) Plut. in Ages.

(*h*) Demost. in orat. de Rodibert.

Æschin. Ctesiphon.

(*i*) Gochin. in orat. contra Ctesiphōtem.

5 Vi era pure in quel tempo il sagramento, ò giuramen-

mento militare, che aggravava questo delitto, poichè su li principj della Repubblica giuravano li Soldati volontariamente, e da loro stessi, al tempo della spedizione: e stando per uscire l'Esercito contra Annibale, prima della battaglia Cannese si diè principio alla formalità di ricevere li Tribuni questo giuramento, senza lasciarlo all' arbitrio de' Soldati (a) : e la sostanza di tal giuramento era: *Non doversi allontanare il Soldato per paura, ò per fuga, nè andar lontano dello squadrone, se non che, per prender le armi, ò per assaltare, e ferire il nemico; ò per dar la libertà a qualche Cittadino*: E la formola vien rapportata da Gellio, il quale adduce molte cagioni, per le quali può il Soldato impunemente allontanarsi; bensì pare, che egli parli del giuramento, che si faceva, per unirsi tutti li Soldati insieme in tal giorno, ò luogo determinato, in cui dovea darsi la battaglia contro il nemico: (b) e questo giuramento è stato comune per tutta l'Italia, ed anche per la Grecia, mentre li Popoli Sanniti nella guerra, che fecero contro li Romani, giurarono avanti gli altari, e stando li Centurioni con le spade ignude s'obbligarono a giurare con grandi esecrazioni contro di loro, la lor famiglia, e lignaggio, che non sarebbono fuggiti dall' Esercito, e che darebbono subito la morte a chiunque prendesse la fuga, e tutti coloro, che ricusavano questo giuramento, erano uccisi in quel medesimo luogo, per mano de' Centurioni. (c) E li Popoli Arcanani nella guerra, che intrapresero contro gli Etoli. avendo convocato tutti li Cittadini, dalli 15. fino alli 40. anni, fecero loro prestar giuramento, che non sarebbono ritornati dalla campagna, se non vincitori, ed a chi non ritornasse trionfante, *non si ricevesse da alcuno in Città, ò in Casa, nè se li somministrasse tavola, ò lume*. (d)

6 A vista del detto fin quì, sono stati sempre aspramente gastigati li Desertori. Si dice di Cesare, che fu acerrimo Giudice contro di essi (e). Di Corbulone, che impose l'estremo supplicio al Desertore immediatamente, che veniva catturato: non ostante, che nell'Esercito si soffrisse tal rigore di giacci, e di neve, che restavano immo-

(a) *Liv.* 22.

(b) *Gell.* 16. 4. *in fin.*

(c) *Liv.* 10.

(d) *Liv.* 26.

(e) *Suet. in Cæs.*

mobili li Soldati ne' loro posti. E quì avverte Tacito, che *Con sì fatto esempio, furono ivi in minor numero li Desertori, che in altri Eserciti, dove si perdonava tal pena* (*a*). Avidio Cassio fu tuttavia più crudele con essi; poichè ad alcuni tagliava le mani, e ad altri rompeva le gambe, dicendo, che con tal pena dava il Reo maggior esempio, vivendo in tanta miseria, che dandoglisi la morte (*b*). Ed in Roma essendo stato accusato alli Tribuni della plebe C. Murieno, per esser fuggito dall'Esercito nella nostra Spagna, fu per qualche tempo flaggellato sotto la forca, e dopo venduto per un sesterzio.

(*a*) *Tacit.* 13.

(*b*) *Vulcat. in Av.*

7 Nè pure corrispondono le cennate Leggi del diritto comune alle nostre militari ordinanze, le quali sono più espressive, e penali sopra questo punto; mentre in virtù di esse ogni Desertore, ò sia in pace, ò sia in guerra, ò si fermi lungo tempo, ò nò, lontano dal suo Regimento, vien gastigato con la pena della morte, considerandosi solamente il luogo, e la distanza, in cui fu preso, dopo la lontananza dal suo corpo; [non ostante, che in tempo de' Romani era solito pure considerarsi la distanza, se crediamo ad Appiano, il quale dice, che la loro Legge riputava, come Desertore colui, che s'allontanava in luogo, tanto distante, in cui non si potesse udire il suon della Tromba](*c*).

(*c*) *Appian. in Punic.*

8 Così: *Il Soldato, che esce dal luogo, dove stà a quartiere, e s'allontana più di due leghe, senza licenza datagli per iscritto, incorre la pena di esser passato per le armi; ma se allegasse, e giustificasse di aver ottenuto la licenza in parola dal suo Capitano, ò da altro Ufficiale, incorre la pena della sospension dal suo impiego* (*d*). Ed in queste ultime clausole, sembra trovarsi innovata l'altra ordinanza anteriore, in cui si diceva, che il Desertore incorreva nella detta pena di morte nel caso riferito, *tuttocchè il suo Capitano dichiarasse d'averli conceduto la licenza in parola* (*e*). Io però sostengo, che così l'una, come l'altra ordinanza sieno fra di loro, molto conformi, perchè nell' ordinanza antica, non si stimava bastante giustificazione, se il Capitano affermasse d'aver dato la licenza [co-

(*d*) *Art. 6. t. 14. l. 2. Ord. Mil.*

(*e*) *O. d. de' 18. Decemb. 1701. t. 2. p. 40. a. 105. dell' ordinanze antiche.*

me in realtà non è] per esser il suo detto, detto di testimonio unico; che per quanto sia qualificato, non può fare piena pruova (a). E principalmente per esser testimonio di parte, molto interessata nella causa; essendo ogni Capitano, veramente tale nel conservare li Soldati della sua Compagnia, a riguardo della gratificazione, che a tal fine conseguisce da S. M., e perchè è obbligato a far qualche sborzo, tutte le volte, che manchi dalla Compagnia qualche Soldato; ed essendo testimonio in causa propria, già si sà, che non può far fede alcuna in giudizio (b).

9 Item: *Quando alcune Truppe si trovassero nella marcia, si proibisce a qualunque Soldato d'allontanarsi da quella del suo Reggimento, sotto pena d'un gastigo corporale; e se si allontanasse più di mezza lega, pena della vita* (c). Suppongo, che quì si richieda minor distanza per la Deserzione, e per incorrer la pena; perchè, quando la Truppa camina è più facile la fuga, ed è più difficile la cattura, tanto per incontrarsi maggiori passi, occasioni, e luoghi, ne' quali può occultarsi il Soldato; come per aver li Comandanti minor tempo, e disposizione di trattenersi per la cattura: perciò trovandosi la Truppa in marcia, per qualsivoglia distanza, benchè non giunga alla mezza lega, incorre la colpa, e merita la pena, conforme quì osserva l'ordinanza, per l'occasione, che può dare alla Deserzione, ed alli danni, che si posson commettere; ad imitazione di ciò, che resta stabilito per la Legge, contro quei Soldati, che si allontanano dalli loro Corpi, e vanno vagando (d).

10 Item, sotto la medesima pena di esser passato per le armi: *Si proibisce ad ogni Soldato abbandonare la Compagnia, in cui si trova impegnato, senza espressa licenza, data in piena forma dall'Ispettore, ò sia per ritirarsi a casa sua, ò pure per impegnarsi in altra Compagnia delle Truppe Reali* (e).

11 Item: *La medesima pena s'impone al Soldato, che impegnato a servire per un tempo determinato, durante il detto tempo, esce dalla Compagnia senza la predetta licenza* (f).

(a) *L. Jurisjur. 9. §. Simili. C. de Testibus. l. 1. §. Idem 4. l. Maritus 20. D. de quaest. C Veniens 10. C. licet 23. de testibus. Sen. controvers. 7. c. 1. in fin.*

(b) *L. Nullus 10. D. l. omnibus 10. C. de Test. cum vulgar. l. 18. 19. 20. 21. 16. p. 3.*

(c) *Art. 1. t. 13. l. 2. ord. de' 18. Decembre 1701. t. 2. p. 36. art. 92.*

(d) *L. Trib. 11. l. nemo 13. §. si quo 2. C. de re mil.*

(e) *Art. 10. t. 14. lib. 2. ord. de' 18. Decembre 1701. t. 2. p. 39. ar. 102.*

(f) *Art. 6. t. 1. l. 1. ord. de' 14 Giugno 1716. t. 1. p. 207. art. 102.*

12 Item,

12 Item, ha il suo luogo la detta pena *in colui, che impegnatosi per Soldato, fugge prima di venir incorporato nella sua Compagnia: e catturato nella deserzione, si prova, ch'egli sia realmente, e debitamente impegnato nel servigio reale, e ricevutone a tal effetto il danaro* (a): ed osservo, che la voce *incorporare*, quì s'usurpa, per *mettere a lista*, mentre nell'ordinanza compendiata si dice, *come se fosse fuggito, dopo di essersi posto a lista della sua Compagnia*: e nell'ordinanza antica, *dopo d'essersi posto in lista*: e così l'una, come l'altra stabilisce, che s'intenda esser vero Desertore quel Soldato, nel caso riferito di sopra, benchè non sia posto in lista, ò incorporato nella sua compagnia, ò tuttavia non sia annoverato nel ruolo de' Soldati di essa; perchè questi termini sono identici, e sinonimi.

(a) *Art. 1. t. 14. l. 2. ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t. 2. p. 39. art.* 104.

13 A riguardo di queste due ordinanze, è cosa degna di riflessione, che potendo il Capitano licenziare a suo arbitrio le reclute, prima di passare in revista, ed essere approvate dall'Ispettore (b); non può la recluta da se uscire, o licenziarsi, benchè tuttavia non sia passata in revista, nè sia approvata dall'Ispettore, ne posta in lista, nè arruolata tra li Soldati della Compagnia, purchè realmente, e debitamente siasi di già impegnata nel servigio reale, e preso il danaro antecedentemente; onde se commettesse la deserzione, deve esser passata per le armi (c).

(b) *Art. 9. t. 17. l. 3.*

(c) *Detto ar. 1. t. 14. lib. 2.*

14 Se però il fine di S. M. in colui, che passa per la revista, e s'approva dall'Ispettore, è acciò si conosca, se la tale recluta sia, ò non sia abile al servigio della guerra (d), sembra cosa molto dura, che debba la recluta incorrere la pena capitale, prima, che resti chiara la sua attitudine, e capacità; perchè, se non riesce capace, non deve approvarsi dall'Ispettore, ed in conseguenza non reca pregiudizio a S. M. con la fuga, ma solamente al Capitano, a riguardo del danaro, già ricevuto, e per questo solo pregiudizio non pare, che sia della mente di S. M. toglierle la vita: essendo il Soldato in questo caso con tutta proprietà, più tosto Desertore del suo Capitano, e non già della sua Compagnia, ò della Milizia, nella quale poteva non esser ammesso per la sua incapacità.

(d) *Art. 7. t. 4. l. 4. & art. 5. t. 5. l. 4.*

Per tanto la sudetta ordinanza deve stringersi, e limitarsi, quanto più si può, per essere in qualche maniera correttiva dalla Legge comune, per la quale, nissuno deve stimarsi Soldato, nè Desertore della Milizia, prima d'essere incorporato, ò posto in lista nella Compagnia, ò nel Corpo militare, tutto che sia stato prima reclutato; e quel, ch'è più, benchè faccia le sue marcie a pubbliche spese, come dice Ulpiano (a). E solamente potrebbe chiamarsi Soldato, quando passa da una Milizia all'altra, tutto che non sia stato posto a lista di quella, in cui passa; perchè in questo caso, e fu per l'addietro, ed era tuttavia Soldato, benchè non ancora incorporato nella nuova Milizia. E questo volle dire lo stesso Giurista in altra Legge, nella quale a prima vista si contradice, mentre assicura: *Est enim Miles, quamvis in numeris non sit* (b). Per tutti questi motivi, mi pare, che si debbano intendere queste ordinanze, secondo la qualità della recluta: sicchè trovandosi in buona disposizione, e forze per la Milizia, ed in maniera, che debba essere approvata dall'Ispettore senza difficoltà; abbia il suo luogo la pena capitale nel caso, ehe si propone: ma non essendo in tale disposizione, se li dia altra pena arbitraria; mentre è cosa giusta, che il Capitano soffra la perdita del danaro sborzato, avendo ammesso un soggetto, cotanto inabile per la guerra, contro le reali ordinanze (c).

15 Item: *Il Soldato, che è catturato a mezza legha lontano dalla sua Guarnigione, ò Quartiere, fuggendo verso paesi stranieri, ò nemici; si condanni alla morte di forca, qualunque sia il numero de' desertori* (d): *e sotto la medesima pena si proibisce a qualunque Soldato passare li confini de' stati di Sua Maestà*. (e)

16 Pare, che ambidue questi articoli proibiscono, e vietano nna medesima cosa, mentre dicono, che il Soldato non vada a paesi stranieri, ò nemici: con la sola differenza, che nel secondo caso s'impone la pena senza determinare distanza, cioè, che il confine sia, ò no molto meno della mezza lega, come si prescrive nel primo caso: perchè forse può succedere, che le Truppe Reali si tro-

(a) *L. ex eo tempore 42. D. de test. mil.*

(b) *L. 1. D. de bon. poss. ex test. mil.*

(c) *Art. 3. t. 1. l. 1.*

(d) *Art. 6. t. 14. lib. 2. ord. de' 18. Decembre 1701. t. 2. p. 4. art. 106.*

(e) *Art. 8. t. 14. l. 2. ord. 18. Decemb. 1701. t. 2. p. 40. art. 107.*

trovino meno distanti della mezza lega da' limiti, e confini del Regno: e così pare, che in detto secondo caso corrisponda la medesima pena della forca alli desertori in qualsivoglia numero, che essi siano; come si dichiara nell'ordinanze di Fiandra, nelle quali si trovano Registrati ambidue questi casi, negli articoli 106. 107. ed in questo si dice: *Ordiniamo sotto le medesime pene &c. di passare detti nostri confini*: e così io suppongo, che per essersi divisi questi due articoli nell'ordinanze compendiate, mettendo tra l'uno, e l'altro caso, quello *di scalare il Soldato la muraglia*, per lo quale se gl'impone la pena di desertore; può cagionare qualche dubbio, ricadendo la pena *di chi passa li confini*, sopra colui, che *scala la muraglia*, e non già sopra l'altro, il quale vien catturato fuggendo in paesi stranieri, ò nemici, come si vede nell'ordinanze di Fiandra.

17 La seconda cosa, che s'avverte, e pare, che lo ricerchi questa ordinanza, si è, che effettivamente si debbono passare li confini, acciochè abbia il suo luogo la pena, che proibisce passarli: essendo però una cosa ò impossibile, ò molto difficile, pratticare la cattura del reo, trovandosi questi in paese nemico, deve riputarsi il tentativo della fuga, equivalente alla consumazione del delitto: nella medesima maniera, che nel primo caso, in cui espressamente s' impone la pena nella cattura del Soldato, fuggendo a paese straniero, ò nemico, perchè il tentativo dedotto in atti, cotanto prossimi, come sono quelli d'andar caminando verso li confini, e far dalla sua parte tutto il possibile, per mettere in esecuzione il delitto si stima, equivalente alla stessa esecuzione, e questo procede generalmente in qualsivoglia delitto, tutte le volte, che si tenti (*a*); perchè quando si deduce in atti prossimi per l'esecuzione, si gastiga il conato, come si gastigherebbe l'esecuzione, essendo questa una limitazione della regola generale, che *nessuno a riguardo del solo tentativo debba esser gastigato* (*b*): ed in questo sentimento dice Seneca: ***Già è ladrone prima, che s'insanguini le mani, perchè già sta armato per dar la morte, e con animo risoluto***

di

(*a*) *L. item* 15. §. *si quis. l. D. de injur. l. quis sit* 17. §. *idem ad* 4. *D. de Ad. ed. l. Si quis* 38. §. *Miles. D. de pœnis. l. Si quis. D. de pœnis l. si quis* 5. *C de Episc. aud. l. quisquis* 5. *C. ad l. Jul. Maj. l. Is, qui* 5. *C. ad l. Cornel. de Sic. l. unic. C. de reg. Virg. Canon.* 6. 9. 10. 11. 13. 15. *de pœnit. dist.* 1. *l.* 1. §. *Divus* 3. *D. ad* 1. *Cornel. de Sic.*

(*b*) *L. Cogitationis* 18. *D. de pœnit. l.* 1. §. *Hæc autē* 2. *D. Quod quis jur. Can. Cogitationis* 14. *de pœnit. dist.* 1.

di spogliare. S'eseguisce con l'opera la malignità, ma non comincia allora. Li Sagrilegi sono condannati, benchè niuno di essi metta le mani contro li Dei (a). Ed Apulejo: *Il conato è lodevole, perchè l'esecuzione consiste nel caso: ed al contrario, ne' malefici si gastigano le colpe ideate, benchè tuttavia non perfezionate; così per lo solo conato sanguinolento, come per l'esecuzione crudele, e per dar la pena, basta pensar quello, che è degno di punizione (b)*: e nella legge si considera pure, più che l'effetto, la volontà del maleficio. (c)

18 Nella presente materia toccante a deserzione, è fuori di controversia il detto fin ora, tanto per l'articolo compendiato, che solo prescrive la cattura del Soldato a mezza legha, fuori della sua Guarnigione, ò Quartiere, fuggendo in paese straniere, ò nemico (d); quanto per altro articolo, il quale impone la pena Capitale contro qualunque si trovò travestito per fuggire (e). Così pure lo dice il Giurista Modestino: *Chiunque, volendo fuggire, vien catturato, è gastigato con la morte (f)*: e Costantino: *Se li servi fuggitivi sono catturati, stando per passare alli barbari, ò si tagli loro una gamba, ò si mandino a lavorare dentro le miniere, ò pur s'imponga loro altra qualsivoglia pena. (g)*

19 La terza cosa, che deve notarsi, acciò si verifichi, che il Soldato vada fuggendo a paese straniere, ò nemico, ò pure, che voglia passare li confini, è questa: Che non debba bastare esser catturato a mezza legha, ò più vicino alla strada, che porta verso detto paese, ò confine, se egualmente quella strada conduce pure ad altri luoghi del Regno; poichè siccome di nessuno deve presumersi delitto (h), così pure tra due delitti, che può commettere il reo, deve inclinare il giudizio a presupporre il meno grave: seguendo sempre la parte più benigna (i). E a dir il vero sarebbe crudeltà, trattare un Soldato, come transfuga, perchè s'è incontrato solamente nella strada, che va a paese straniero, molto più, che non è stato catturato a maggior distanza di due leghe dal suo Quartiere, nel qual caso in virtù delle stesse ordinanze resta libero dalla pena capitale; ed in materia tanto im-

(a) *Senec. 5. de benef. c. 14.*

(b) *Apulejus 14. florid.*

(c) *Dicta l. 14. D. ad l. Corn. de Sic. & l. 7. De eod. l. Fraudis 79. D. de R. Jur. Paul. 5. sent. t. 23. §. 2.*

(d) *Detto artic. 6. t. 14. l. 2. e ord. di Dec. t. 2. art. 106.*

(e) *Art. 9. t. 14. l. 2.*

(f) *L. desertorem 3. §. 11. D. de re Mil.*

(g) *L. si fugitivi 3. C. de serv. fugit.*

(h) *L. merito 51 D. pro Socio l. Quintus 51. ff. de don. inter vir. l. 4. c. si serv. export.*

(i) *L. factum §. 2. D. de reg. jur. l. 42. D. de pœnis l. 10. §. 1. D. rebus dub.*

importante, non basta, che sieno tali, quali le presunzioni, e le congetture lo mostrano; ma si ricercano prove chiare, ed indizj tanto veementi, che non lascino luogo a dubio alcuno nell'animo del Giudice, nè al reo libertà, per negare il suo delitto. (*a*)

20 La quarta cosa, che deve avvertirsi è, quantunque si trovino molti desertori in un corpo; non s'impone la pena a tutti, ma si gettano le sorti fra di loro, come dirò in appresso: essendo però desertori in paese straniero, ò nemico, devono essere portati alla forca, quanti saranno li catturati, senza sorte, ò eccezione di alcuno; come appare nelle stesse ordinanze in quelle parole, *in qualsisia numero*, che essi fossero (*b*).

21 E non è gran pena, che tutti sieno trattati di tal maniera, mentre il delitto del fuggitivo, (com'è questo) è di una sfera, cotanto superiore, che eccede quanti delitti, posson commetterſi contro la disciplina Militare, a cui deve corrispondere anche maggior pena, che la forca. Li Giurisperiti Ulpiano, e Paolo dicono, *che debbono essere bruggiati vivi* (c), ò pure *sospesi su le forche*, come nota il medesimo Paolo (*d*): ed in altri luoghi dicesi, che *debbono essere degradati dalla Milizia, affin di dar ad essi tormenti, e morte* (*e*): *che senza incorrere pena alcuna possano restar uccisi da qualunque l'incontrasse* (*f*): *che non possano godere il beneficio del postliminio*, cioè a dire, *che non possano riacquistare quella libertà, o stato, che avevano prima di fuggirsene* (g): e quel, che avanza ogn'altra pena è, che quantunque volontariamente ritornino, *siano condennati alle forche, ò pur gettati alle fiere, dopo di essere tormentati* (*h*): Se bene questa ultima pena è stata rivocata dall' Imperadore Leone, il quale comanda, che il fuggitivo, qual'ora volontariamente ritorna, per la prima volta sia perdonato, per la seconda resti schiavo per tre anni, e per la terza vi resti perpetuamente; assegnando per ragione, che con questa legge s'imponeva al fuggitivo la necessità di mantenersi fra li nemici, mentre più tosto avrebbe eletto viver con quelli, che ritornare, e soggettarsi alla morte (*i*): e questa sembra cosa più benigna.

Così

(*a*) *L. qui sententiã 16. C. l. perspiciendum 11. D. de pœnis.*

(*b*) *Art. 6. t. 14. l. 2.*

(*c*) *L. Aut. Damnum 8. §. hostes 2. l. si quis 38. §. transfugæ 1. D. de pœnis.*

(*d*) *Dicta l. 38. §. 1.*

(*e*) *L. 7. D. de re Mil.*

(*f*) *L. ejusdem 3. §. transfugæ 6. D. ad l. C. de Sic.*

(*g*) *L. 19. §. 4. & 7. D. de capt.*

(*h*) *L. Desert. 3. §. 10. D. de re Mil.*

(*i*) *Novel. Leon. 67.*

Così la pratticò Lepido nel suo Esercito con Siffano, e Culeonio suoi Soldati, ch'erano passati all'Esercito d'Antonio, allora suo nemico; e benchè perdonasse ambidue, non si servì più di essi, nè li mantenne più nel suo Esercito, come lo stesso Lepido dice a Cicerone (a).

22 Colli fuggitivi però, che venivano catturati, mai si usò questa benignità, nè si riserbò alcuno dalla morte, benchè fosse stato un numero avanzato: così Marcello, acquistata Siracusa di Sicilia, prese in essa, e mandò a Roma trecento settanta Soldati, e tutti furono precipitati, dopo di essere stati frustati nel luogo delli Comizj (b). Aggiungendo Plutarco, che il medesimo Marcello diede la morte a tutti quei fuggitivi, che prese nell'Isola, dopo d'averli servilmente battuti (c). Lo stesso vien confermato da Livio, il quale dice, che Marcello, avendo trovato due mila de' suoi, ch'eran passati alli Lentinesi; tolse a tutti la vita, precedendo la frusta (d). E Scipione Africano, finita la seconda guerra punica, avendo li Cartaginesi a lui consegnato li fuggitivi, in virtù di capitolazione, pose in croce coloro, ch'eran Romani; e strozzò quelli, ch'erano Latini (e). E l'altro Scipione chiamato il Minore, che prese Cartagine, gettò alle fiere quanti fuggitivi trovò in essa (f). Q. Fabio Mass. tagliò loro le mani: e L. Emilio Paolo, superato Perseo, gettò agli Elefanti tutti coloro, che catturò (g). Marco Porzio Catone tolse la vita a 600. di essi, che prese tra li Lacetani (h). Ed a questo ebbe la mira il nostro D. Alfonso nelle parole d'una Legge, che dice: *Subito, che lo avessero nelle mani, li dessero la morte crudelmente per un tal delitto, trascinandolo, e dimembrandolo di maniera, che tutti pigliassero esempio a non commettere simil delitto* (i).

23 Item: *Qualunque Soldato, che stando di guarniggione in una piazza, ò luogo chiuso, scalasse la muraglia, ò la steccata, debba esser trattato come Desertore* (k). In vigor della Legge comune è delitto capitale, entrare un Soldato negli accampamenti del suo Esercito, per lo muro, ò per la steccata (l). E se questo delitto merita tal pena quando trattavasi d'un Soldato, che voleva incorporarsi nella

(a) Cic. ep. fam. l. 10. ep. 35.
(b) Liv. 24.
(c) Plut. in Marcel.
(d) Liv. 24.
(e) Liv. 30.
(f) Brev. Liv. 51.
(g) Valer. Max. 2. 7.
(h) Plut. in Caton.
(i) L. 2. t. 28. p. 2.
(k) Art. 7. t. 14. l. 2. ord. mil.
(l) L. 3. §. 17. D. de re mil.

nella sua medesima Truppa, con maggior ragione, quando voglia scalare le mura, ò la steccata della piazza, affin d'allontanarsi da quella; e più volte sarà, affin di fuggire: *Essendo maggior delitto ricusar la Milizia, che desiderarla* (a). Debbonsi riputare, come sacre le muraglie, e perciò si chiamano *Sante*, per venir custodite dalla temerità, ò ingiuria degli Uomini (b). E così generalmente restò stabilito con pena della vita, che niuno scalasse le muraglie con scale, ò in qualunque altra maniera, per essere questa azione ostile, ed abominevole: E non era lecito alli Romani entrare per altro luogo, che per la porta (c).

24 Item: *Qualunque Soldato, che si trovasse fuori della guarniggione, ò del quartiere, travestito per fuggire, deve esser condennato a morte, benchè alleghi in sua difesa, d'averlo fatto per altro fine* (d).

25 E' degna di riflessione questa ordinanza, perchè non impone la pena capitale al Soldato, che si ritrova travestito, ma a quello, che si ritrova travestito per *desertare*; di maniera che, non basta il travestimento, per giustificare il tentativo della fuga, ed in conseguenza per incorrer la pena: allora basterà a suo favore la semplice allegazione, di essersi travestito per altri fini leciti, ò almeno alieni dalla deserzione: poichè pratticandosi qualunque atto, che può essere privo di colpa; più tosto si ha da credere, che siasi eseguito senza colpa, che con essa, come addietro abbiam detto (e).

26 Anco quando l'ordinanza non ricercasse la pruova del tentativo [come in realtà la ricerca;] e solamente a riflesso del travestimento imponesse la pena della deserzione; dovrebbe nondimeno ammettersi la prova in contrario, altrimenti una tal Legge diverrebbe presuntiva, come fondata in ciò, che il Soldato per lo solo travestimento, vorrebbe fuggire. E questa presunzione potrebbe eludersi con prova in contrario, la quale, ove fosse fatta verrebbe a cessare la ragion della Legge, ed in conseguenza la medesima Legge (f): Maggiormente, che ancora quando costa con evidenza la fuga consumata,

(a) L. 4. §. 3. D. de re mil.

(b) L. 1. lib. 8. §. 2. de divis. rerum. Cic. de nat. deor.

(c) L. si quis 11. fin. D. de divis. rer.

(d) Artic. 9. t. 14. l. 2.

(e) Num. 19.

(f) Ad tradita in C. Cum cessante 60. de Apell. & cap. etsi Christus de Jur. jur. cap. tua nos 26. de sponsalibus.

ſuole ammetterſi la prova di ciò, che può farla divenire pena, non tanto capitale; benchè per le ordinanze ſi faccia poco caſo della ſola allegazione.

27 A colui, che è catturato in maggior diſtanza, dalle due leghe dal ſuo quartiere, non baſta allegare, d'aver ottenuto la licenza dal ſuo Capitano (*a*): nè a chi s'impegnò a ſervire per un tempo determinato, baſta allegare, che l'Iſpettore non gli abbj voluto concedere la licenza, finito il detto tempo (*b*): nè a chi fuggì, per non aver ricevuto il veſtito, promeſso nell'arruolarſi tra' Soldati, baſta allegare di non averlo conſeguito (*c*): nè al Soldato, ò Sargento, che ſubornò altro Soldato, affin d'entrare in altra Compagnia, baſta allegare d'averlo fatto, così indotto da' ſuoi Uffiziali (*d*). In realtà però ſe ognuno di queſti Soldati giuſtifica ciò, che allega, non merita, che s'imponghi ſopra di lui la pena dell'ordinanze: a viſta di che alcune di eſse eſpreſsamente eſcludono l'allegazione, ma fan caſo della pruova; ed eſsendovi queſta, ſtabiliſcono una pena arbitraria (*e*).

28 Item: *Si proibiſce ad ogni Soldato d'abbandonare la ſua Compagnia ſenza licenza, benchè ſia a fine d'entrare in altra Compagnia, ſotto pena d'eſſer paſsato per le armi* (*f*). Il Giuriſta Arrio dice, che *colui, il quale, eſſendo fuggito, ſi mette a liſta in altro corpo; deve eſser gaſtigato alla militare* (*g*): e per la Legge del Codice ſi proibiva agli Uffiziali Militari, *di fare li ſudetti cambiamenti ne' loro Soldati, reſtando ſolamente all'arbitrio dell'Imperadore paſsarli da un corpo ad un'altro*. (*h*) Vero ſi è, che queſto paſſaggio ſi pratticava per eſſer più degni alcuni corpi, che altri, ed il cambiar la Milizia era ſalita a nuovo grado; perciò dice la legge: *Non dovea eſser premio dell'ambizione, ciò, che dovea eſserlo del merito, e della fatica*.

29 Nella Milizia Spagnuola, benchè non vi concorra queſta cagione, vi è quella di trovarſi le Compagnie a conto de' Capitani, mentre a lor conto corre l'obligo di tenerle compite, per la gratificazione, che Sua Maeſtà fa loro a queſto fine, e verrebbe a mancare queſt'ordine, e pro-

(*a*) Art. 5. t. 14. l. 2.

(*b*) Art. 6. t. 1. l. 1.

(*c*) Art. 2. t. 14. l. 2.

(*d*) Art. 16. t. 1. l. 1.

(*e*) Art. 2. 5. t. 14. l. 2.

(*f*) Art. 10. t. 14. l. 2.

(*g*) L. 4. §. 9. D. de re Mil.

(*h*) L. contra publicum 14. C. de re Mil.

è providenza, se ogni Soldato impunemente potesse uscire dalla sua Compagnia, per entrare in un'altra, e quel, che più importa, verrebbe a succedere, che molte Compagnie resterebbono deserte, con danno notabile di Sua Maestà. Pertanto son così forti le ordinanze, contro li medesimi Uffiziali, li quali in qualunque maniera concorrono in questo, che il Soldato lasci la Compagnia, in cui sta, ed entri in un'altra.

30 Or comanda Sua Maestà, che: *Qualunque Uffiziale, che incorre in questo disordine di subornare per li suoi Reggimenti li Soldati di altri Reggimenti, ò li occulta, ò ammette desertori di quelli; sia tosto privato dal suo impiego: che tutti li Sargenti, e Soldati, li quali concorrono nella detta subornazione, siano gastigati, come desertori, quantunque allleghino a loro difesa d'essere stati indotti a ciò fare da altri Uffiziali* (a). Nell'ordinanza antica si riputava in questo caso, per Uffiziale, il Sargento: e non si esprimeva la circostanza d'esser gastigati, benchè allegassero a loro favore seduzione. In oltre si stabilisce, che: *Tutti li Capitani di Cavalleria, ò Dragoni, che per tirare alle lor Compagnie qualche Soldato di Fanteria, siano concorsi alla sua deserzione; ò pure li trattengono, dopo d'averne ricevuto la notizia, siano privi de' loro impieghi; e li Capitani di Fanteria, ch'entrano in aggiustamento, ò in trattato, affin di permettere, che qualunque Soldato desertore della loro Compagnia entri in altra Compagnia, ò di Cavalleria, ò di Dragoni,* [nell'ordinanza antica s'aggiungeva, *ò di Fanteria*] *sieno egualmente privati delli loro impieghi.* (b) E generalmente: *Qualunque Uffiziale, che nelle sue Compagnie ammette Soldati di Fanteria, Cavalleria, ò Dragoni, che siano fuggiti dalle Truppe Reali, ò che essendo conosciuti per tali, non gli abbia fatto catturare, sia privato dalli suoi impieghi.* (c)

31 Al Capitano del Soldato desertore, ò a qualunque altro Uffiziale, che lo trova in altro Reggimento, ò pure in altra Compagnia del medesimo corpo, è permesso catturarlo senza dimandare licenza, nè avvisarne l'Uffiziale del Reggimento, in cui quello si ritrova; eccettuato

(a) *Art.* 16. *t.* 1. *l.* 1. *ord. de'* 14. *Giugno* 1716. *t.* 1. *p.* 224. *art.* 50.

(b) *Art.* 15. *l.* 1. *t.* 1. *ord. de'* 18. *Decembr.* 1701. *t.* 2. *p.* 41. *art.* 111.

(c) *Art.* 14. *t.* 1. *l.* 1. *d. ord. art.* 110.

 pe-

però, che si ritrovi di sentinella, ò di guardia, ò sopra le armi, ò in altro impiego: in questo caso dovrà prima dimandare la licenza al primo Uffiziale del Reggimento, ò Battaglione, il quale non potrà negargliela, per catturarlo, e darli tutto il favore, ed ajuto, che egli abbisogna per assicurarsene: *E se qualche Offiziale, benchè Colonnello, lo impedisse; l'Uffiziale, a cui vien impedita l'esecuzione, darà parte al suo Colonnello, e questi all'Ispettore, acciocchè faccia ricorso a colui, che comanda da Generale, il quale in virtù di questa ordinanza sospenderà subito dall'impiego colui, che ha recato un tal'impedimento: e se per sorte chi impedisse la cattura sia Soldato, si consegnerà al Reggimento del desertore, acciochè soffra la medesima pena: e se non è Militare si metterà subito in arresto, facendoglisi pagare tutto il valore del danno, ricevuto dal Capitano del desertore, e si consegnerà in mano della giustizia ordinaria, la quale in vigore di questa ordinanza lo condannerà [secondo la sfera del grado, in cui quello si trova] alle medesime pene, dichiarate contro coloro, che occultano qualunque desertore: e se la giustizia ordinaria non lo eseguisce, si darà parte all' Ispettore.* (a)

(a) Art.26.t.14.l.2.

32 Non solamente questo procede, come si è detto fin' ora, ma nè pure possono li Capitani cambiare tra di loro volontariamente li Soldati della Compagnia, e molto meno comprarli, ò venderli; poichè avendosi considerato in un Consiglio di Guerra certo processo, in cui appariva, che li Capitani del Reggimento di Fanteria di Napoli avevano cambiato, e venduto diversi Soldati delle loro Compagnie ad altri Capitani di guardie di Fanteria, e consultato Sua Maestà sopra questo punto nel 22. di Giugno del 1713. risolvette Sua Maestà, *che in nessun Reggimento si potessero permettere cambiamenti di Soldati, se non che in casi molto precisi, e questo con previa notizia de' Colonnelli, e con particolare approvazione dell'Ispettore nell'atto medesimo, in cui si eseguisce il cambiamento, sotto pena della sospension dell'impiego per quattro anni: e che per verun caso si praticasse, permettesse, ò dissimulasse in alcun Reggimento la vendita de' Soldati, proibendosi in tutto, eziam-*

eziandio il nome stesso di vendità, come tanto repugnante a tutte le leggi, e che li detti Vfficiali delli Reggimenti di guardie, e di Napoli, fra li quali si pratticò la sudetta compra, e vendita venissero sospesi dalli loro impieghi, e del frutto delle loro paghe per due mesi.

33 Alli Colonnelli pure si proibisce *cavare qualche Soldato fuori delle Compagnie, vacanti delli loro Reggimenti per rimpiazzare le proprie, sotto pena di disubbidienza, e restituzione.* (*a*)

34 Per lo regolamento di Francia delle Guardie Reali di Fanteria (che si è comandato osservare per una Cedola Reale de' 3. di Luglio 1705. in tutti li dubbj, che s'incontrassero, a riguardo del servigio della Campagna, ò della Corte, non dichiarati per le ordinanze di Spagna) si dispone, che quando un Soldato esce dalla sua Compagnia con la licenza del Capitano, ò con patto, fatto con essolui, non possa entrare in altra Compagnia del Reggimento, se non che passati due anni, dopo di esser uscito dalla prima: e se prima del detto termine si ponesse a lista in altra Compagnia, e reclamasse contro di lui il suo Capitano antico; l'altro sarà obbligato a consegnarlo, purchè li paghi il prezzo, che quello avrà sborzato: e quando qualche Soldato sia stato discacciato, per non essere stato ben misurato dal Commissario, ed in capo d'otto, ò 15. giorni sia reclutato in altra Compagnia, si consegnerà a colui, che prima l'assoldò, pagando questi tutto ciò, che sia costato a chi reclutollo la seconda volta. (*b*)

35 Item: *Quei Soldati, che sono restati infermi negli Ospedali, dopo d'aver marciato li loro corpi, ò durante la loro marcia incessantemente, e senza la minore dilazione debbono tornare alle loro Compagnie, tosto che usciranno dalli sudetti Ospedali, sotto pena di venir catturati, come desertori* (c)*: ed in quelli luoghi, ne' quali si trovano Commissarj ordinarj, ò di Guerra, dovranno gli Vffiziali, e Soldati, che restano infermi, ottenere da essi una certificazione, del giorno, in cui si sono ristabiliti dalla infermità, sin a quello, in cui si posero in camino per incorporarsi alli loro Reggimenti: e detti Commissarj debbono esprimere, oltre il detto*

(*a*) *Art.* 12. *t.* 2. *l.* 1. *ord. de'* 10. *Apr.* 1702. *t.* 1. *p.* 45. *art.* 38.

(*b*) Detta ord. di Fräcia *art.* 224. e 225. *t.* 5. *ord. Mil. p.* 182. e 183.

(*c*) *Art.* 4. *t.* 14. *l.* 2. *ord.* 18. *Decemb.* 1701. *t.* 2. *p.* 41. *art.* 109.

detto fin'ora, tutti quei giorni, che giudicheranno necessarj, acciochè li Soldati si presentino alli loro corpi, a proporzione del tempo, e della distanza. (a)

(a) Art. 11. t. 6. l. 4.

36 Item: *Qualunque Soldato, che si mettesse a ruolo nelle Truppe, e mutasse il suo nome, cognome, o luogo di sua nascita, sarà castigato come desertore, o fuggitivo* (b): e nell'ordinanza antica si proibiva sotto la medesima pena *il dissimulare il nome, ed il luogo della nascita.*

(b) Art. 7. t. 1. l. 1. ord. 18. Decembre 1701. t. 2. p. 48. art. 124.

37 Item: *Si proibisce, pena la vita, a qualunque Soldato, ò a qualsivoglia altro di qualunque condizione si sia consigliare la fuga.* (c) Nell'ordinanza antica si diceva *consigliare, o indurre*; e Sua Maestà ha dichiarato, per consulta del Consiglio di Guerra de' 10. d'Aprile 1723. *che non effettuandosi la deserzione, s'imponga una pena arbitraria, a colui, che ha indotto, o consigliato, e che per provare l'induzione, non basta il detto del Soldato sedotto, per esser complice del delitto, nè di altro testimonio, per essere singolare.*

(c) Art. 3. t. 14. l. 2. detta ord. p. 40. art. 108.

38 Item: *Il Soldato, che siasi impegnato a servire, sotto la condizione, che il Capitano debba dargli il vestito fra lo spazio di un tempo determinato, e poi non glie l'hà dato; se dopo desertasse, non può esser condannato a pena di morte, ma ad altra pena, arbitraria secondo le circostanze* (d).

(d) Art. 2. t. 14. l. 2. ord. 14. Giugno 1716. t. 1. p. 199. art. 14.

39 Item, deve riputarsi come desertore quel Soldato, il quale non fa ritorno al suo Corpo, passato il termine della licenza, *che a lui fu conceduta per fermarsi lontano* (e). Osservano però li Giuristi Modestino, e Paolo, che deve prima esser udito il Soldato, sopra quelle cagioni, per le quali non potè giungere al suo Reggimento fra il termine della licenza, come per esempio: per essere stato infermo, per essere stato rubbato, per un lungo camino, per la navigazione, ò per altro accidente simile, per lo quale sia degno di perdono; sempre però è obbligato ad uscire dal luogo, in cui si fermava a tempo giusto, [non incontrandosi alcuno de' sopradetti accidenti], per potere giungere al suo Reggimento, dentro il termine della cennata licenza, affinchè così possa ottenere, ed il perdono, e la reintegrazione (f).

(e) L. 3. §. 7. l. 14. D. de re mil.

(f) Dicta l. 14.

40 In

40 In vigor della Legge non deve punirsi, come desertore quel Soldato, che stando in prigione, per qualche sua colpa, fugge dalla carcere, mentre in questo caso deve egli chiamarsi più tosto desertore della prigione, che della Milizia (*a*). Ed a proposito di questo particolare trovandosi prigione nel Castello di Cardona, come desertore, Michele Garsia, Soldato del Reggimento di Castiglia, mentre la sua causa si stava agitando, e si trovava nelle mani di S. M. [quale poi fu decisa a suo favore,] ed essendosene fuggito dal cennato Castello, e passato a Barcellona, fu ivi catturato la seconda volta; posto in consiglio di guerra, fu condannato ad esser passato per le armi, e fu eseguita immediatamente la sentenza: datosi conto del succeduto a S. M. dal Marchese di Risbourg, risolse S. M, [premessa la consulta del supremo Consiglio di Guerra de' 18. Novembre 1730.] che: *L'Auditore di Catalogna formasse il processo agli Uffiziali, li quali composero quel Consiglio di Guerra, incaricandoli di questo eccesso &c.* Non ostante, benchè il detto fin ora sia così; tutte le volte, che s'offerisse il caso, di fuggir qualche reo dalla prigione, in cui dimora per altro delitto, che quello della deserzione, si deve considerare, e tenere presente tutto ciò, che si è determinato in virtù delle reali ordinanze, cioè di chiamarlo con editti, e publicazione di bandi, e proseguire la causa; e non comparendo fra il termine destinato, e prescritto, dovrà pratticarsi secondo la reale disposizione, la quale è molto diversa da quella della Legge comune (*b*), come più avanti diremo (*c*).

(*a*) *L. Milites* 13. §. 5. *de re mil.*

(*b*) *Art.* 41. *fin. t.* 10. *l.* 2.

(*c*) *Tratt. de' Consigli di guerra* §. 5.

41 Item: *Quando s'incontressero diversi desertori del medesimo Reggimento, deve gettarsi la sorte, affinchè uno de' tre sia passato per le armi, di maniera che a misura del numero debba soffrirsi questa pena: di sei desertori due, di nove tre, e così proporzionatamente a misura del numero: sicchè di tre desertori deve morirne uno solo; ma essendo uno, ò due li desertori, non per questo si lascierà di passar per le armi uno di essi; ed essendo quattro, ò cinque, nè pure devon restar soggetti a detta pena altri, che uno: e nel numero di sette, ò otto* de-

devon soffrire questa pena soli due, e così successivamente (a).

42 Si devono considerare su questo punto alcune cose. La prima, che la sorte non hà luogo in altri delitti, quali si sieno, fuorchè in quello della deserzione, perchè così lo previene l'ordinanza.

43 La seconda, che la detta sorte avrà luogo, benchè la deserzione sia qualificata, e non semplice, come se con essa vi concorresse furto, violenza, ò altro delitto: avendolo così risolto S. M. mentre essendo stati sentenziati a morte dal Consiglio degli Uffiziali del Reggimento di guardie di Fanteria Vallona, Nicolò Donzel, e Gianbattista Novilles, ambidue Soldati dello stesso Reggimento, per lo delitto commesso di deserzione, e furto; ed eseguendosi la sentenza nella persona del Novilles, si sospese in quanto a quella di Donzel, trovandosi minore d'età, e S. M. a consulta del Consiglio di Guerra de' 7. di Settembre 1716. ordinò: *S'avvertisse a detti Uffiziali, aver essi mancato alle reali ordinanze, per non essersi pratticata contro li rei, la sorte determinata da quelle, e che in appresso si regolassero secondo le cennate ordinazioni*.

44 Item s'avverte, che quantunque il delitto sia quello della deserzione; però non meritando li rei pena di morte, ma altra arbitraria per le circostanze, che posson concorrervi; in questo caso non entra fra di essi la sorte, mentre questa solamente si deve pratticare, quando corrisponde la pena capitale: come S. M. lo ha dichiarato, a consulta del medesimo Consiglio de' 9. d'Ottobre 1728. a motivo d'un processo militare, fatto contro Sebastiano di Catilina, e Ferdinando Serrano, Soldati del Reggimento di Fanteria di Quença, condannati per lo Consiglio degli Uffiziali, il primo a 6. anni di Galea, ed il secondo a quattr'anni, dicendo S. M. al Marchese di Risbourg, che: *La sorte, prescritta dall'ordinanza, fra li desertori di un Reggimento, debba pratticarsi solamente in quel caso, quando corrisponde la pena della morte, e non altra pena arbitraria*.

45 Item s'avverte d'aver luogo detta sorte, benchè li desertori d'un Reggimento abbiano commesso la fuga in diver-

(a) *Art.* 40. *t.* 10. *l.* 2. *ord.* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 39. *art.* 103. *Ord.* 11. *Ottobre* 1713. *t.* 4. *p.* 82. *art.* 2.

diversi giorni, ò luoghi, ò divisi, e nonuniti, nè in un tempo medesimo: ricercandosi solamente, che sieno d'un Istesso Reggimento: tanto ha risolto S. M. a consulta del Consiglio de' 13. di Decembre 1727. a motivo d'un processo militare, fatto dagli Ufficiali nel Reggimento di Fanteria di Zelanda, contro Giovanni Federico Anselle, e Carlo Arton, che fuggirono alli 17. di Settembre del detto anno, dal Castello di Arens; e Pietro Paolo Colure, e Baldassare Trill, che avean fuggito il giorno 21. del medesimo, da Benasco; e Giovanni Mallod, che avea fuggito solo, dal luogo delli Passaggi, il giorno 8. d'Agosto del medesimo anno, tutti Soldati del cennato Reggimento, e condannati tutti a gettare la sorte, quale pratticatasi in effetto, e cadendo sopra Colure, si sospese la sentenza, per ritrovarsi minore d'età d'anni venticinque; e portato al Consiglio di Guerra questo processo, s'entrò nel dubbio, se dovea pratticarsi la sorte, mentre pareva, che dovessero condannarsi due, fra li quattro Soldati delle due prime deserzioni, e condannare assolutamente alla morte Mallod, che fuggì solo; perchè le ordinanze su questo punto disponevano la sorte, tra li desertori di una deserzione, e non tra quelli di deserzioni, divise in numero, tempo, e luogo; per lo che nel primo caso non essendo più, che una deserzione, non era più, che un delitto; ma nel secondo erano molti li delitti, per esser molte le deserzioni; e non pratticandosi così, s'aprirebbe una gran porta agli Ufficiali, per preservare la vita al desertore, mentre procurerebbero dilatare il gastigo, finchè s'arrivasse al numero competente, da giocarvi la sorte, con grave pregiudizio della disciplina militare. Non ostante queste ragioni approvò S. M. quanto fu eseguito dal Consiglio degli Ufficiali: *Mentre l'ordinanza non distingueva le deserzioni; e già s'otteneva il fine, prescritto da quella, che consiste nel mettere timore, e spavento ne' desertori, considerandosi entrati nella sorte di morire, ed in un pericolo così evidente.*

46 Finalmente osservo, che in altro processo fatto contro Antonio de Ribera, Soldato del Reggimento de'

Dragoni di Frisia, sopra la Deserzione: restando provata d'averla eseguita insieme con Carlo Cartie, e Carlo Duminil del medesimo Reggimento, li quali si trovavano risugiati nella Chiesa; avendo allegato il Difensore del Ribera, che non era dovere condannare solamente lui solo, venendo privato del beneficio della sorte, nella quale poteva esimersi della pena capitale, ritrovandosi li suoi compagni, risugiati nel luogo sacro: Risolvette S. M. a consulta del Consiglio de' 25. Novembre 1726. *Che fosse condennato a quattr'anni di presidio, e che li compagni fossero cavati dal luogo sacro, con la cautela*: di cui immediatamente parleremo.

47 Item: *Li Soldati desertori, che si rifugieranno in luogo sacro, possono cavarsi dal sudetto luogo, per via economica, solo affin di tornare a servire ne' loro Corpi, ed Eserciti, facendosi da quei Ministri, ò Capi, che li caveranno, una cauzione giurata: nè li daranno gastigo, nè faranno contro di essi vessazione alcuna: e se prestata la sudetta cauzione, giurata agli Ecclesiastici, questi non vorranno consegnarli, potranno cavarli, e restituirli a quei Corpi, de' quali sono stati desertori, con la prevenzione, che non si darà loro gastigo alcuno, avendoli cavato dalla Chiesa: e questa è la real volontà. E così ò nell'una, ò nell'altra maniera, con cui siano cavati dalla Chiesa, non verrà impedito, che possino gastigarsi tutte le volte, che commettono nuovi delitti, senza poter allegare a favor loro il luogo sacro; poichè essendo la base del privilegio della Chiesa la reintegrazione dello spoglio, che ha sofferto, non godendo immunità il desertore; non resta fondamento per la reintegrazione, specialmente quando il cavarnelo fuori, non è per darli gastigo, ò pena; non dovendosi intendere, che sia gastigo, obbligare il rifugiato a far ritorno, e continuare nel real servigio, da cui mancò (a). Ed affinchè li Ministri della giustizia in simili casi non siano disturbati; dichiara S. M. che possono cavare dal luogo sacro li cennati desertori, precedendo prima l'informazione, e dando al reo testimonj in iscritto per la sua cautela, affinchè in vigor di questa, prima di consegnarli al Capo della partita, ed agli Uffiziali del suo Reggimento, ottengano*

(a) *Art.* 22. *t.* 14. *l.* 2. *ord. de'* 14. *Marzo* 1708. *t.* 2. *p.* 54.

no essi la cauzione giurata, con cui si prometta di custodire l'immunità del luogo sacro, senza cagionarli danno, ò estorsione alcuna (a).

48 Le cennate estrazioni dalla Chiesa, con la sopradetta cauzione, debbonsi solamente pratticare nel delitto della deserzione; poichè se il Soldato trovasi rifugiato per qualunque altro delitto, benchè leggiero, non deve estrarsi dal luogo sacro, benchè sia affine di ritornare al real servigio: avendo S. M. disposto altrove la maniera di procedere in tali cause (b); e su tal punto si trova pure la dichiarazione di S. M. mentre avendo rappresentato D. Francesco de Luz Colonnello del Reggimento di Cavalleria di Rossiglione, che il Giudice Ecclesiastico non voleva consegnarli sotto la detta cauzione due Soldati del suo Reggimento, che si erano rifugiati nella Chiesa, per una contesa avuta fra di loro: si comandò risponderli da S. M. [precedendo la consulta del Consiglio degli otto di Gennajo 1729.]: *Che in questo caso, ed in altri simili si regolassero secondo l'articolo quarant'uno tit.* 10. *l.* 2. che dichiara la maniera di procedere in contumacia contro di coloro, che si rifugiano nelle Chiese, per altri delitti distinti dalla deserzione.

49 Contro il detto fin quì, pare, che s'opponghi una nuova ordinanza, la quale dispone: *Che li Commissarj di Guerra non bonifichino nelle reviste il soldo a quei Soldati, rifugiati nelle Chiese per delitti capitali, che meritano pena di morte, come l'omicidio, ò altro: quelli però, che sono rifugiati per deserzione, ò altro delitto, che non sia grave, si caveranno sotto la cauzione giurata, affinchè si presentino nelle reviste: nè si bonificherà ad essi il soldo in altra maniera: a riserba di quelli desertori, che saranno cavati dal luogo sacro con la sudetta cauzione giurata, e restituiti alli loro Corpi da quei luoghi, ne' quali restarono: ed in questo caso dovrà precedere la certificazione del Governator della Piazza, del Comandante del Quartiere, ò il testimonio dello scrivano dell' Aggiuntamento del luogo, da cui furono cavati, per bonificarseli il soldo nelle loro Compagnie dal giorno, in cui furono estratti dalla Chiesa, fin a quello, in cui restarono in-*

(a) *Art.* 23. *t.* 14. *l.* 2. *ord.* 20. *Novembre* 1721. *t.* 4. *pag.* 68. *ar.* 12.

(b) *Art. fin. t.* 10. *l.* 2. *e tratt. delli processi di guerra* §. 9.

corporati ne' loro Reggimenti (a). Se non è, che voglia dirsi, che l'estrazione, che quì si permette per delitti leggieri, sia solamente, affine di passar, il rifugiato, la revista [come dichiara l'ordinanza in quelle parole: *Acciochè si presentino nella revista, nè si bonificherà ad essi la paga in altra maniera*]: dovendolo poi restituire al luogo sacro, e senza pregiudizio di terminare la sua causa in contumacia: perchè se per li delitti leggieri si potessero cavare dal luogo sacro con cauzione giurata, per tornare al real servigio, oltre che questo è contro la reale risoluzione, nel caso riferito, [in cui il delitto non è grave, come sarebbe una contesa fra due Soldati,] si aprirebbe la porta agli Ufficiali, per cui ne' delitti gravi pratticassero l'estrazione, e la cauzione, stimandoli per leggieri, ed in questi non la pratticassero, stimandoli gravi: senza che su questo punto si potesse dare una regola fissa, e determinata; essendo tanti, e tali li delitti, che si possono commettere da un Soldato, ed in conseguenza poche volte si potrebbe osservare l'ordinanza sopra la maniera di procedere in contumacia contro tali rei.

50 Item: *Se si prova, che qualche Giudice, ò Ministro si lasci subornare, ò permetta al desertore, di fermarsi nel luogo di sua giurisdizione, e non lo catturi immediatamente, che giunga a sapere, che il desertore si trovi in detto luogo, verrà condannato, essendo nobile a dieci anni di presidio in Africa, e s'è plebeo per ott'anni di galea* (b): *E se accada, che qualche Giudice, ò Ministro abbia consigliato, ò acconsentito, che il desertore si rifugj in Chiesa, nel tempo di catturarlo, ò condurlo: sarà condannato, s'è nobile per un anno d'esilio in Ceuta, e s'è plebeo a due anni d'esilio nella detta piazza, per servire nel Reggimento fisso di quella* (c). Prima d'adesso li Giudici, e Ministri, che occultavano, ò pure, che davano ajuto al desertore, non avevano pena determinata; mentre solamente si diceva, che sarebbono severamente gastigati, nel caso, che non li catturassero, e consegnassero alli loro corpi (d). Poi s'impose contro di essi la pena, essendo nobili di sei anni di presidio, ed essendo plebei di sei anni di galea (e): ed ultima-

(a) *Art.* 14. *t.* 14. *l.* 2.

(b) *Art.* 23. *t.* 14. *l.* 2.

(c) *Art.* 23. *t.* 14. *l.* 2.

(d) *Ord.* 14. *Giugno* 1716. *t.* 1. *p.* 218. *art.* 39.

(e) *Ord. de'* 20. *Novembre* 1721. *t.* 4. *p.* 63. *art.* 5.

mamente la pena di dieci, e di otto rispettivamente, come di sopra si è detto.

51 Incorrono pure la pena di sei anni di presidio, chiuso in Africa, essendo nobili, e quelli di sei anni di galea, essendo plebei, *tutti coloro, che somministrano abiti, per lo travestimento de' Soldati, ò in altra maniera contribuiscono alla loro fuga, ò la dissimulano, quali [senza che li Tribunali, a cui questi saranno soggetti diano impedimento alcuno,] potranno esser catturati dagli Uffiziali del Reggimento del desertore, e sentenziati nel Consiglio di Guerra a detta pena.* (a) *E nel caso, che gli Uffiziali non li domandano, per non averne notizia, debbono esser gastigati da' Tribunali ordinarj del luogo, tutte le volte, che abbiano prevenuto la causa con la cattura, applicando le medesime pene; e non potendo catturarli, ne avvisino l' Intendente del partito, affinchè questi ne passi la notizia al Reggimento del desertore; e dagli uni, e dagli altri si faccino le deligenze della cattura, così del desertore, come del paesano: prendendosi pure questo pensiero sopra di loro li stessi Tribunali ordinarj del luogo.* (b) Ed in altra ordinanza anteriore s'imponeva in questo caso al nobile la pena di dieci anni di presidio, chiuso in Africa, ed al plebejo quella di sei anni di galea. (c) E se sono donne quelle, che concorrono alla deserzione, ò li prestano ajuto, ò l'occultano, *somministrandoli abiti per lo travestimento, ò comprando vesti, armi, ò altra cosa; devon esser gastigate con pena pecuniaria, ad arbitrio de' Consigli di Guerra, a misura della possibilità, qualità, e circostanze, che vi concorrono.* (d)

52 Item: *Qualunque persona, che abbia comprato dal Soldato qualsivoglia ornamento, ò arma di proprio uso, la dovrà restituire alli Giudici, alli quali starà ella soggetta, al primo ricorso di qualsivoglia Uffiziale; e se è nobile il compratore, ne caveranno duecento ducati di multa; e se plebeo, sarà mandato per quattr'anni in galea.* (e)

53 Finalmente oltre alle cennate providenze si danno dell'altre per la cattura de' desertori: ed in oltre, per lo medesimo fine si animano li Giudici, e li paesani con l'offerta di premj; poichè a quelli si comanda dare dieci

pezze

(a) *Art.* 16. *t.* 14. *lib.* 2.

(b) *Art.* 17. *t.* 14. *l.* 2.

(c) *Ord. delli* 20. *di Novemb.* 1721. *t.* 4. *p.* 63. *art.* 5.

(d) *Art.* 19. *t.* 14. *l.* 2. *ord. dell'* 11. *Ottob.* 1723. *t.* 4. *p.* 83. *art.* 3.

(e) *Art.* 8. *t.* 14. *l.* 2. *ord.* 20. *Novemb.* 1721. *t.* 4. *p.* 65. *art.* 7. *ord.* 14. *Giugno* 1716. *t.* 1. *pag.* 219. *art.* 39. *in fin. ord.* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 38. *art.* 101.

pezze per qualsisia desertore, che catturano, e conducono alla testa del partito, ed alli paesani particolari, che lo catturano, fuori del luogo sacro, e lo consegnano al Giudice, s'ordina, darsi quattro pezze, restando l' altre sei fino alle dieci a beneficio di detto Tribunale per la condotta del reo alla cennata testa del partito. (a) Son tutte disposizioni molto somiglianti a quelle, date dagl' Imperadori per la cattura de' desertori. (b)

(a) *Art.* 11. 12. 13. 14. 15. *t.* 14. *l.* 2. *ord. de'* 20. *Novembre* 1721. *t.* 4. *p.* 56. *art.* 1. 2. 3. 4.

(b) *Leg.* 1. *e* 2. *cap. de desert. l.* 2. *e nov. Just.* 116.

§. III.

Delle licenze, che debbon premettersi per l'assenza degli Uffiziali, e Soldati: e delle pene di coloro, che s'allontanano, ò si ritirano senza le sudette licenze.

SOMMARIO.

1 *Non sono convenienti l'assenze degli Uffiziali.*
Imperadori, che sono stati difficili a conceder tali licenze d'allontanarsi.
2 *Si proibisce in virtù d'ordinanza, di star lontano in tempo della Campagna.*
3 *In tempo di Pace non possono allontanarsi senza licenza: pena del Controventore.*
4 *Quadrimestre, ò Semestre, che si concede agli Uffiziali.*
5 *Come si concedono le licenze a questo fine?*
Ed agli Uffiziali delli stati maggiori delle Piazze?
6 *Per qual tempo, e come possono dar licenze li Capitani Generali, e Comandanti Generali?*
7 *Item li Governatori delle Piazze.*
8 *Qualunque Uffiziale prima, e poi di conseguir la licenza, deve farla sapere al suo Colonnello, e per qual fine?*

9 *Pena*

1 QUeste assenze degli Uffiziali non debbon riuscire molto convenevoli alla disciplina militare, ò sia per la mancanza, che cagionano ne' loro Reggimenti, ò sia per la rilassazione, a cui s'espongono: mentre sappiamo, che Augusto con somma difficoltà permetteva queste licenze a' suoi medesimi Ambasciadori; e se tal volta le concedeva, affin di portarsi a vedere le loro mogli, e case, ciò avveniva solamente ne' mesi dell'Inverno (*a*). Di Galba pure, dicesi, d'aver pro-

(*a*) *Suet. in Aug.*

proibito il dimandare sì fatte licenze (*a*). E di Adriano, che mai le concedette senza giusta, e precisa cagione (*b*). Ed a questo fine, dice Marciano, che una delle parti principali, che deve osservare colui, che comanda un Esercito, *è di esser parcissimo in concedere licenze, per allontanarsi* (*c*).

2 Le nostre ordinanze van di concerto nel confermare lo stesso, poichè, quantunque per esse, suol concedersi agli Uffiziali la licenza di portarsi alle loro case in tempo determinato, [come dirò in appresso,] assolutamente questo vien lor proibito in tempo di militare spedizione: *E quando sarà preciso uscir alla campagna, dove tutti gli Officiali sono obbligati trovarsi presenti, sotto pena della privazione delli loro impieghi* (*d*): e per le guardie reali del Corpo ha comandato S. M. *che non si dia licenza ad alcuno in tempo della campagna, tolto, che a cagione di malattia, o di altra circostanza di conseguenza* (*e*). Disposizioni son queste assai più benigne di quelle di Costantino, e Costante, li quali comandarono, che in detto tempo, non permettessero li Comandanti dell'Esercito, che nissuno s'allontanasse, e che se concedessero le sudette licenze, e s'allontanassero li Soldati, venissero gastigati con pena capitale (*f*).

3 In tempo di pace, ò quando non è così precisa la presenza degli Uffiziali, possono concedersi loro le sudette licenze, ma senza di queste, nè pure in tal tempo sarà loro lecito d'allontanarsi, sotto pena della *privazione* de' loro impieghi (g): e ciò trovasi confermato per altro ordine ultimamente emanato, in cui si soggiunge, *che tutti coloro, che s'allontaneranno senza licenza, sieno intieramente esclusi dagli estratti della revista senz'altro ordine, e che li Commissarj di guerra, e l'Ispettori non gli ammettano nelle reviste, tuttochè si presentino in esse, dopo d'essere stati lontani senza licenza, per esser questa la volontà di S. M. che li loro impieghi si diano tosto, come vacanti* (*h*). Ed in conseguenza del sudetto, a consulta del Consiglio de' 6. di Marzo 1725. S. M. privò del suo impiego un certo secondo Tenente, per essersi allontanato dal suo Reggimento sen-

(*a*) *Idem in Galb.*

(*b*) *Spart. in Adr.*

(*c*) *L. officium 12. ff. de re mil.*

(*d*) *Ord. de' 10. Apr. 1702. t. 1. p. 60. art. 70.*

(*e*) *Ord. de' 22. Febrajo 1706. t. 5. p. 40. art. 143.*

(*f*) *L. 1. cap. de comneat.*

(g) *Art. 4. t. 17. l. 3. in fin. Ord. de' 10. April. 1702. t. 1. p. 59. ar. 69.*

(*h*) *Art. 21. t. 5. l. 4.*

senza licenza, e che poi s'arruolò nella piazza di Soldato in altro Reggimento; ed a consulta del medesimo Consiglio delli 12. Luglio 1727. privò pure dal suo impiego un Capitan di Dragoni, per essersi allontanato nella Francia senza licenza: benchè poscia con real Decreto de' 10. di Gennajo 1728. risolvette S. M. che ritornasse al suo impiego, e si cancellasse qualsisia nota, che se li fosse apposta, per trovarsi informato S. M. che quel Capitano aveva intrapreso un viaggio, per cui, *ne ebbe giusto motivo; e perciò in parte si rendeva degno di scusa il suo eccesso.*

4 E considerando S. M. la precisa necessità, che hanno gli Uffiziali di portarsi alle loro case, ha ordinato, che quelli d'ogni Reggimento si dividano in tre parti, e che ogn'anno una di esse, possa uscire per quattro mesi, quali sono quelli di Novembre, Decembre, Gennajo, e Febbrajo, se devono fermarsi dentro della Spagna: ò per sei mesi, se devono uscire da essa, e sono dall'Ottobre sino al fine di Marzo: con la condizione, che mai possano mancare dal Reggimento, il Colonnello, ò il suo Tenente Colonnello, nè il Sargento Maggiore, ò il suo Ajutante; osservandosi la stessa Legge con gli Uffiziali riformati: di maniera che, debban restare le due terze parti di quelli; ed uscirne una, e che nella terza parte degli Uffiziali vivi, e riformati debbansi comprendere coloro, li quali, ò sono usciti; ò dovranno uscire a reclute, ò pure abbiano ottenuta licenza da S. M. per altre dipendenze, senza che possano mai mancare dalli Reggimenti le due terze parti intiere, ed effettive (a).

5 Per la concessione delle sudette licenze, si comanda, che l'Ispettori fin dal mese di Settembre di ogn'anno, ò prima consegnino alli loro Capitani Generali, ò Comandanti Generali le relazioni di quelli Uffiziali, che si vogliono servire del quadrimestre, ò semestre rispettivamente, affinchè rimettendole al Secretario del Dispaccio, questi le passi nelle mani di S. M. e le approvi; e ciò fatto si rimettano alli detti Capitani Generali, ò Comandanti Generali li Dispacci corrispondenti, per servirsi delle licenze, che S. M. loro concede; e costando nelle re-

(a) *Art.* 1. 2. 3. *t.* 17. *l.* 3.

reviste di Marzo, ò Aprile rispettivamente, che li sudetti Uffiziali siano ritornati alli loro Reggimenti, si bonifichino le paghe, scemate nella loro assenza, senza necessità di nuovo ordine per bonificargliele. E gli Uffiziali dello stato maggiore delle piazze, per ottenere le sudette licenze, drizzeranno le loro istanze, per mezzo de' Capitani Generali delle Provincie, che le rimetteranno col parere loro, e con quei motivi, che giustificheranno le loro pretensioni, per mano del Secretario del Dispaccio, affinchè S. M. prenda la risoluzione; e nel caso di venire alla concessione delle dette licenze, si rimetteranno alli Capitani Generali, ò Comandanti Generali li Dispacci necessarj, per servirsi di essi: dovendo in oltre pratticarsi con li sudetti Uffiziali lo stesso, come gli altri, in quanto a far buone le loro paghe, costando di essersi trovati presenti alla revista, che corrisponde immediatamente, dopo il termine della loro licenza (a).

6 *Li Capitani Generali, e Comandanti Generali delle Provincie possono dar licenza, per lo spazio di un mese agli Uffiziali di quei Reggimenti, che saranno sotto li loro ordini; con la condizione, che non sia per uscir fuori dal distretto della loro giurisdizione* (b).

7 *Li Governadori, e li Comandanti delle Piazze possono dare licenza agli Uffiziali delle loro guarnigioni, per tre, ò quattro giorni solamente* (c). Però tanto queste licenze, come quelle, che daranno li Capitani Generali, ò Comandanti Generali, nella maniera riferita nel §. antecedente, devono darsi *per iscritto, e firmate*: restandosi con la notizia, e col registro di esse, e devono essere obbligati a darne una copia alli Commissarj, per ogni revista (d).

8 Oltre di ciò gli Uffiziali, che volessero dimandar la licenza, prima di metterlo in esecuzione, debbono avere l'attenzione di dimandare il permesso al Colonnello, ò Comandante loro, affinchè questi si regoli secondo li parerà più conveniente al real servigio, ed alla disciplina del Reggimento, mentre non dimandandola, si dichiara essere mancanza di subordinazione, ed attenzione, per la qua-

(a) *Art.* 2. *t.* 17. *l.* 3. *ord. de'* 14. *Giugno* 1716. *t.* 1. *p.* 214. *art.* 37.

(b) *Art.* 4. *t.* 17. *t.* 3.

(c) *Art.* 4. *t.* 17. *l.* 3. *ord. de'* 10. *Aprile* 1702. *t.* 1. *p.* 73. *ar.* 105.

(d) *Art.* 5. *t.* 17. *l.* 3. *detta ord. d'Apr. art.* 108.

quale può il Colonnello, ò il Comandante mortificare l'Uffiziale, dandone poi conto al Capitan Generale, ò Comandante Generale. E perchè può succedere, che qualche Colonnello, ò Comandante, per li suoi fini particolar, e non già per quei del real servigio, nieghi tal licenza; in questo caso può l'Uffiziale ricorrere al Capitan Generale, ò Comandante Generale, il quale s'informerà dal detto Colonnello, ò Comandante de' motivi, che ebbe, per negare tal licenza; e non trovandoli sufficienti, li rappresenterà a Sua Maestà, affinchè a vista dell'esposto prenda Sua Maestà la risoluzione, che stimerà più conveniente. (*a*) E medesimamente hanno obligazione gli Uffiziali, dopo d'aver ottenuta la licenza, e prima di servirsi di essa, di presentarla al Colonnello, ed al Sergento Maggiore, acciò che questi per mano del suo Colonnello possa rimettere ogni mese all'Ispettore la relazione dello stato del suo Reggimento, e degli Uffiziali lontani, ed il termine, e la cagione delle licenze, che loro sono state concedute. (*b*)

9 Qualunque Uffiziale deve restituirsi al suo Reggimento nel termine della licenza, ò sia Uffiziale del Reggimento, ò dello stato maggiore delle Piazze, ò queste licenze siano concedute da Sua Maestà, ò pure siano concedute dalli Governadori di esse, ò Capitani Generali, ò Comandanti Generali, come si è detto di sopra: di maniera, che deve trovarsi presente alla revista, che si passerà nel mese, più immediato a quello, in cui spira la sudetta licenza; e non pratticandolo in tal forma, ò pure trattenendosi per più tempo del conceduto, deve privarsi del suo impiego: e benchè si presenti nelle reviste in appresso, non deve ammettersi, nè rendersi chiara la sua piazza, nè bonificarsi la sua paga, acquistata nel tempo della sua licenza (*c*), benchè sopra tal punto dovrà considerarsi la cagione della dilazione dell'Uffiziale, conforme si dispone per la legge su questo medesimo caso, a misura del detto di sopra (*d*). Questo però non può appartenere all'Ispezione de' Commissarj, alli quali s'impone la necessità di non ammettere nelle reviste tali Uffiziali, e devono

(*a*) *Art. 6. t. 17. l. 3. ord. de' 30. Apr. 1718. t. 1. p. 339. art. 132.*

(*b*) *Art. 11. t. 1. l. 4.*

(*c*) *Art. 2. in fin. art. 4. t. 17. l. 3. art. 13. t. 4. art. 11. t. 5. l. 4. ord. de' 10. Aprile del 1702. t. 1. p. 73. art. 105. ord. de' 14. di Giugno del 1716. t. 1. p. 217. art. 37. in fin. ord. de' 30. Apr. del 1718. t. 1. p. 324. art. 109. ord. per il Direttore Generale di Fanteria t. 2. p. 133. ord. per l'Ispettori t. 2. p. 145.*

(*d*) *§. 2. num. 39. di questa parte.*

vono osservare letteralmente l'ordinanza: *di essere minor inconveniente non ammettere la scusa legitima d'alcuni, che dar luogo, a che tutti tentino la medesima* (a): come senza dubio succederebbe, qual'ora s'aprisse la porta ad ascoltare tali eccezioni d'altri, fuorchè da Sua Maestà.

(a) *Senec. de benefic.* 7. 15.

10 Le licenze, che si richiedevano per uscire dalle loro Compagnie li Sargenti, li Marescialli di Logis, li Caporali, li Carabinieri, li Granatieri, e li Soldati, ò sia per entrare in altre Compagnie, ò per esentarsi dal servigio, si davano prima dalli loro Capitani; con la circostanza di dover portare la firma del Colonnello, ò Comandante della Piazza, in cui si trovassero, e dichiararsi in quelle il motivo della concessione, contrasegni del Soldato, la sua filiazione, e patria, il tempo, e la forma, in cui avea servito, le funzioni, nelle quali si era trovato, le malatie, a cui restava soggetto, se veniva licenziato come infermo, e di ciò doveva averne una certificazione delli Cerusici del medesimo Reggimento, e le sudette licenze si dovevano concedere nel tempo delle reviste d'Ispezione, ò pure quando l'Ispettore si trovasse in quel luogo, nel quale si trova il Reggimento, di cui è il Soldato, che ha ottenuto la licenza, affinchè la veda, ed osservi, se sia regolata nella sua forma, ò sostanza; e trovandosi così, v'apponghi in essa la sua bonifica. (b)

(b) *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 39. *art.* 102. *Ord.* 14. *Giugno* 1716. *t.* 1. *p.* 207. *art.* 27. *e* 28.

11 Dopo fu stabilito, che verun Uffiziale potesse concedere le sudette licenze al Soldato, dopo passata la revista innanzi l'Ispettore; e se per mancanza di salute, ò altro motivo fosse preciso dargliela, il Capitano lo giustificasse col suo Colonnello, ò Comandante, acciochè questi lo comunicasse all'Ispettore, dichiarando tutte le altre circostanze, riferite di sopra, affinchè informato l'Ispettore dasse la licenza, se così convenisse al real servigio: e solamente potessero li Capitani licenziare, ò mutare le reclute, prima di passar la revista, innanzi l'Ispettore, ed approvarsi da lui. (c)

(c) *Ord. de'* 30. *Apr.* 1718. *t.* 1. *p.* 322. *art.* 106.

12 Finalmente per le ultime ordinanze si conferma l'antecedente in quanto, che gli Uffiziali non possono dare dette

dette licenze a coloro, che son passati in revista innanzi l'Ispettore, ò Commissario di Guerra: aggiungendosi, che prima di dar la licenza, l'Ispettore, ò Direttore deve esigere le certificazioni, firmate dal Capitano della Compagnia, dal Sargento Maggiore, dal Colonnello, ò Comandante del Reggimento, in cui ha da costare l'età, li contrasegni, la filiazione, e la patria del Soldato, e tutto il remanente, che resta detto di sopra, e si ha da concepire la licenza, *che deve essere in foglio intiero piegato*, nella di cui parte superiore devon trovarsi impresse le armi del Re, includendo li Scudi di Castiglia, e Leone, e nel centro tre Fiori di Giglio, e sotto delle armi, li sentimenti dell'Ispettore, ò Direttore, che concede la licenza, in cui si mettono per *iscritto* gli anni del servizio, e della data, e deve concludere con queste parole: *E dimando, e raccomando alli Governadori de' luoghi, per cui passa, e a tutte le altre persone, a cui appartiene, che non ponghino impedimento alcuno al suo viaggio, ma si bene li diano quell'ajuto, che abbisogna. Data &c.* (*a*) E lo stesso si deve pratticare con quelli Soldati, che si sono impegnati a servire per un tempo limitato, e si devono ritirare, avendo già compito il termine, a cui si sono obligati. (*b*)

13 Il Soldato, che s'impegnò a servire per un tempo limitato, deve dimandare al Capitano, ò all'Ufficiale, con cui si è impegnato, una certificazione, ò scritta, in cui costi il contratto, fatto intorno al tempo dell'impegno, (che non può esser meno di cinque anni, in tempo di pace, e quattro in tempo di guerra,) e nella prima revista, che passa, avanti l'Ispettore, ò in mancanza di questo, avanti il Commissario di Guerra, deve presentarli la detta certificazione scritta, acciò vi apponga la benvista, e senza il sudetto requisito non avrà forza la certificazione sudetta: e terminato il tempo dell'impegno tornerà a presentarla all'Ispettore, affinchè li spedisca la licenza, senza la quale non si potrà allontanare, sotto pena di esser gastigato come desertore, ò trasfuga, quantunque alleghi per sua difesa, non avergliela voluto dare (*c*): e nell'ordinanza compendiata si dice: *Nel caso, che si prenda*

(*a*) *Art.* 9. 10. 11. *t.* 17. *l.* 3. *Ord. de'* 20. *Novembre* 1721. *t.* 4. *p.* 71. *art.* 16. 17. 18.

(*b*) *Art.* 12. *t.* 17. *l.* 3. *detta ord. de'* 20. *di Novemb. art.* 19. *p.* 76.

(*c*) *Art.* 6. *t.* 1. *l.* 1. *Ord. de'* 18. *Decemb.* 1701. *t.* 2. *p.* 40. *art.* 125.

da il desertore in Chiesa, ò per altro motivo uscisse assoluto dal Consiglio di Guerra, resterà nulla la scritta del tempo limitato, e sarà obligato a servire perpetuamente.

14 Le sudette clausole par, che diano a comprendere, che il Soldato in pena di esser uscito dal servigio reale, prima di finire il tempo della licenza, ò dopo d'esser finito il sudetto tempo, esce, ma senza la licenza, debba servire perpetuamente, restando annullato il contratto, fatto col suo Capitano, ò Ufficiale; e perchè egli s'è rifugiato in luogo sacro, non deve soggiacere a pena corporale: dicendo però l'ordinanza, che *se esce assoluto dal Consiglio di guerra, se gl'imponga la medesima pena del servigio perpetuo*; non è cosa facile a comprendersi, perchè non è cosa facile il conciliare *assoluzione*, e *pena*: per lo che, mi sembra, potersi dire, che l'assoluzione, di cui qui si ragiona, non deve intendersi per assoluta, ma per respettiva, cioè a dire, che quantunque sia assoluto dalla pena capitale, pure meritando qualche pena straordinaria, in luogo di questa, se gl'imponghi quella del perpetuo servizio; mentre può succedere, che il suo Capitano non gli abbia voluto dare la carta del contratto, fatto con lui, sopra il tempo, ò ch'egli non l'abbia presentato nella prima revista, ò che l'Ispettore non gli abbj voluto dare la licenza, finito il termine, ò per altra cagione somigliante, che costituisca meno grave la deserzione, e tolga la pena capitale, senza che si ritiri in luogo sacro; ne' sudetti casi in vece di quella pena arbitraria, che si merita, par, che vogli Sua Maestà, se gli dia quella del servizio perpetuo.

15 Al passo medesimo, che Sua Maestà ha determinato, che li Giudici delle Città, e Luoghi prendano qualunque Soldato di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni, che seco non ha una licenza per *iscritto* del Direttore Generale, e degl'Ispettori di Fanteria, Cavalleria, ò Dragoni, fatta nella maniera di sopra espressata, e che arrestino, e catturino tutti coloro, che seco abbiano la licenza di qualunque altro Ufficiale (*a*); così pure proibisce a qualsivoglia Giudice, ò altra persona di togliere al Soldato

(*a*) *Art.* 21. *t.* 14. *l.* 2. *ord. de'* 20. *Novemb.* 1721. *t.* 4. *p.* 66. *art.* 9.

dato la licenza, che seco porta del Direttore, ò degl' Ispettori di Fanteria, Cavalleria, ò Dragoni, sotto pena d'un anno d'esilio ne' presidj di Ceuta, s'egli è nobile, e di due anni se sia plebeo: affin d'ovviare così, che li Soldati, li quali si trovano licenziati, come incapaci di servire, non possano in avvenire includersi dalli Giudici de' luoghi nelle quinte, quante volte giungesse il caso di domandarle. (*a*)

16 Per le guardie reali del Corpo vien ordinato, che non si conceda loro licenza alcuna *senza precedere l' ordine di Sua Maestà, e le dia, e sottoscriva il Capitano*. (*b*)

17 Per gli Uffiziali delle Guardie di Fanteria si comanda, che mai possano trovarsi lontani più di due Uffiziali per Compagnia, e la lontananza più lunga, sia di tre mesi, e questi solamente nell'inverno, durante la guerra: poichè nell'estate è preciso, che tutti si trovino presenti. (*c*) E quando Sua Maestà concede al Colonnello la licenza per qualche Uffiziale, questi si farà notare nel registro degli assenti, che sta in potere del Sargento Maggiore, esprimendosi il tempo, in cui deve ritornare, ed il Sargento Maggiore ne darà parte al Colonnello: e nel caso, che si trovino già assenti due Uffiziali, allora quello, che dovrà partire, differirà la sua partenza, fin tanto che torni uno delli lontani. (*d*) Tutto ciò trovasi confermato per altra moderna ordinanza: aggiungendosi, che quando le licenze sono senza limitazione di tempo, s'intendano solamente per li tre mesi riferiti, che cominciano a correre dal giorno della data di esse: (*e*) e quantunque abbino licenza di Sua Maestà, non si bonifichino loro le paghe nelle riviste, non trovandosi presenti in quelle, *dovendo ricorrere a Sua Maestà per li riliesi*, cioè per l'abilitazione di poter conseguire gli avanzi delle paghe, cadute nel tempo della loro assenza, *e solamente nel caso, che Sua Maestà conceda loro questa grazia, si debbano loro bonificare le paghe secondo la corrispondenza al tempo significato nelli sudetti riliesi*. (*f*) E finalmente, che in qualsisia parte, dove si trovino li Reggimenti delle

guar-

(*a*) *Art. 13. fin. t. 17. l. 3. detta ord di Novembre art. 15. p. 71.*

(*b*) *Ord. de' 22. Febrajo 1706. t. 5. p. 22. art. 36.*

(*c*) *Ord. di Francia t. 5. p. 200. art. 229.*

(*d*) *Art. 299. eod.*

(*e*) *Ord. de' 30. di Maggio 1715. t. 5. p. 220. art. 341. fin.*

(*f*) *Ord. de' 13. di Maggio 1715. t. 5. p. 225. art. 346.*

guardie, non possa alcuno degli Uffiziali allontanarsi, senza dar prima notizia al Colonnello di quei motivi, che l'obligano a sollecitare la sudetta licenza, affinchè passandolo alla reale notizia, determini Sua Maestà ciochè sia del suo maggior gusto. (a)

(a) *Ord. de' 4. Novembre 1714. t. 5. p. 223. art. 239.*

18 Per altra ultima ordinanza si dispone, che tutte le licenze delli sudetti Uffiziali di guardie, per qualsivoglia assenza, si debbano sempre dare da S. M. in vigore delle ordinanze di sopra riferite; e che nissun Capitan Generale, ò Comandante Generale di Provincia le possa dare; e quegli Uffiziali, che l'abbiano ottenuto da S. M. non potranno uscire dal distretto di quella Provincia, senza ricorrere a chi in essa la fa da Comandante, per lo passaporto, che glielo dovrà concedere; tolto che abbia rilevante motivo di negarglielo; nel qual caso lo parteciperà alla Corte. E quando gli Uffiziali delle Guardie saranno comandati dalli loro Superiori, ò dentro, ò fuori della Provincia, per qualche commissione del Reggimento, basterà l'ordine del Comandante del medesimo Corpo, per qualsivoglia licenza, il quale informerà il Comandante della Piazza, ò della Provincia delli motivi, per li quali lo spedisce, affinchè questi dia loro li passaporti, e dovrà darli, non incontrandosi inconveniente alcuno, e senza tali passaporti, non potranno gli Uffiziali delle guardie servirsi delle sudette licenze. E se a qualche Uffiziale s'offerisse il motivo di una brieve assenza nel medesimo Paese, per affari proprj, senza uscire dalla Provincia; il Comandante del Corpo, dimanderà il passaporto a quello della Provincia, acciochè l'Uffiziale possa uscire, mentre il solo Comandante del suo Reggimento, e non altri può dare questa sorte di licenza per pochi giorni, perchè in quanto al passaporto deve osservarsi tuttociò, che resta detto di sopra (b).

(b) *Ord. 10. Agosto 1721. t. 5. p. 254. art. 1.*

19 Per tutto quello, che appartiene al rimanente di questo Corpo si prescrive, che: *Nissuna licenza, tanto per li Soldati delle Compagnie ordinarie, quanto per quelle de' Granatieri potrà avere il suo valore, se non la sottoscrive il Capitano, ed il Colonnello, ed in sua assenza il Coman-*

dan-

dante del Reggimento: come pure il Sargento Maggiore, ed in sua assenza l'Ajutante (a): *Che le licenze per li Soldati Granatieri si daranno per lo termine di un mese* (b): *E tutte le volte, che il Soldato avrà finito il tempo della licenza per un mese, e dimanderà, che se li rinnovi, potrà rinnovarsi per altro mese, mai però per più tempo del riferito* (c). E per altra ordinanza moderna, si servì S. M. risolvere, e dichiarare: *Che li Capitani delle guardie possano dare alli Soldati delle loro rispettive Compagnie la licenza, per allontanarsi, approvata dal Comandante del Reggimento, in conformità delle loro ordinanze; ma che non possano servirsi di esse, se prima non precede il passaporto del Governadore, ò Comandante della Piazza, in cui si troveranno, il quale concederà il sudetto passaporto nel caso, che non incontrasse difficoltà, poichè potrà negarlo tutte le volte, che abbia motivo per questo: ed oltre alli sudetti requisiti deve pure precedere il passaporto, ò approvazione del Capitan Generale, tutte le volte, che il Soldato si troverà nella medesima piazza, in cui risiede il Capitan Generale* (d). E tutto ciò si trova pure ultimamente confermato (e).

20 In quanto agli Uffiziali, e Soldati de' Battaglioni degl'Invalidi resta determinato, che nissun Invalido Uffiziale, ò Soldato *possa allontanarsi dal suo Battaglione, ò Compagnia, senza licenza del Comandante del Battaglione, e del suo Capitano; e la licenza, che si concede loro, non può esser più, che di tre mesi, li quali devono contarsi di revista in revista [mentre le reviste di questa Truppa sono di tre in tre mesi]* (f); *e devono ritornare durante il sudetto termine, ò al più dieci giorni dopo, ch'è il termine, che S. M. permette alli Commissarj di Guerra, in cui possono tenere aperta la revista, per includere in essa tutti coloro, che si presenteranno: e passato il detto termine, devon chiudere la revista, e non si potrà loro bonificare la paga senza l'ordine di Sua Maestà: e stando li sudetti invalidi servendo in qualche piazza, ò in altro luogo, s'osserverà con essi, intorno alle licenze, lo stesso, che s'osserva co' Reggimenti, che stanno di guarnigione nelle piazze* (g).

21 *Allontanandosi li Soldati, ò gli Uffiziali invalidi*

(a) *Ord. di Francia t. 5. p. 185. artic. 237.*

(b) *Detta ord. p. 287. art. 243.*

(c) *Detta ord. art. 244.*

(d) *Ord. de' 21. di Gennajo 1717. t. 5. p. 242.*

(e) *Ord. de' 10. Agosto 1721. t. 5. p. 256. art. 1. in fin.*

(f) *Ord. de' 20. Decembre 1717. t. 4. p. 290. art. 17.*

(g) *Ord. de' 20. Decembre 1717. t. 4. p. 29. art. 15.*

N *sen-*

senza la sudetta licenza, perderanno il soldo di tutto il tempo della loro assenza, e si cancellerà loro la piazza, nè si potrà rendere chiara, senz'ordine espresso del Re: e quando S. M. comanda di metterla corrente; si deve intendere dal giorno, in cui il Commissario di guerra noterà ne' suoi libri la risoluzione di S. M., e la parte si presenterà (a).

(a) Dett. ord. ar. 19.

22 *Tutti coloro, che s'allontaneranno con licenza, e poi non ritorneranno fra lo spazio de' detti tre mesi, e dieci giorni, perderanno il soldo di tutto il tempo, come si è detto di sopra; ma non si cancelleranno le loro piazze, quali però avranno correnti, tutte le volte, che si presenteranno prima di mancare per quattro reviste consecutive, e solamente mancando alle sudette quattro reviste, si cancellerà loro la piazza (b).*

(b) Dett. ord. ar. 20.

23 *Se dopo, che S. M. ha conceduto il soldo d'Invalido, e la parte non si presenta nel Battaglione, ò Compagnia, prima d'un anno, dalla data del dispaccio, non si assolderà nella piazza, ma deve ricorrere a S. M., il quale a vista de' motivi di sua giustificazione, prenderà quella risoluzione, che sarà di maggior suo gusto (c).*

(c) Dett. ord. ar. 21.



PAR-

PARTE V.

Delle Pene della Disubbidienza, e mancanza della Disciplina Militare.

SOMMARIO.

1 *La disciplina Militare è lo stesso, che l'osservanza delle regole della Milizia.*
Beni, che nascono d'essa.
2 *Elogj della disciplina Militare.*
3 *Il mezzo principale per essa è l'ubbidienza.*
Elogj dell'obbedienza.
4 *Nella guerra è più necessaria; e perchè?*
Non può comandare colui, che prima non seppe ben ubbidire, ed al contrario.
5 *Esempj d'ubbidienza, insigne nella guerra.*
6 *Perciò è dichiarato delitto capitale la disubbidienza nella guerra, e suoi gastighi.*
7 *Esempi, riguardo a coloro, che eseguirono ciò, che non fu lor comandato di fare.*
8 *E di coloro, che non eseguirono ciò, che fu comandato ad essi di fare.*
9 *Gastighi per la contumacia, ò resistenza alli Capitani, in vigor della legge.*
10 *Li gastighi dell'ordinanze sono più severi di quelli della legga comune, nel punto dell'ubbidienza.*
11 12 *Ordinanze, nelle quali si prescrive l'ubbidienza dell'Inferiori a' loro Superiori.*
Pene delli disubbidienti in vigor dell'ordinanze.

13 *Succedendo contesa fra gli Uffiziali di grado uguale, a chi si deve ubbidire?*

14 *Si raccomanda alli Colonnelli, e Comandanti il conservare la subordinazione de' loro inferiori.*



1 LA Disciplina Militare, argomento del presente Capitolo, non è altra cosa, che l'osservanza delle Regole, e Statuti della Milizia: e per questa parte si può dire, che sia quella, che mantiene l'Imperj, conserva la Maestà, assicura l'ubbidienza, felicità la pace, rende soave l'aspro, umile il superbo, eguale il poderoso: e finalmente è quella, che rende degne di venerazione le Leggi, formidabili le pene, ed autorevoli li Magistrati, perchè niuno di questi beni potrebbe conseguirsi senza l'ajuto delle Truppe, nè queste potrebbon sussistere senza l'osservanza delle Regole Militari.

2 Questa Militare Disciplina, Disse Paolo, *è più antica nelli Romani, che l'amore a' suoi medesmi figli.* (*a*) Valerio la chiama *Onore, e Colonna dell'Impero Romano, nel di cui seno, e protezione riposa lo stato più sereno, e più tranquillo d'una fortunata pace* (*b*): ed in altro luogo dice: *La disciplina Militare, conservata tenacemente fin'ora, acquistò all'Impero Romano il Principato dell'Italia, il governo di molte Città, di grandi Re, e di potentissime Nazioni: aprì la strada di Ponto, appianò le asprezze del Tauro, e degli Alpi; e nascendo dalla picciola casa di Romolo si fè padrona d'un Mondo, da essa derivando tutti li Trionfi.* (*c*) Questa fu senza dubio quella, che conquistò Numanzia; quella, che vinse Giugurta; quella, che atterrò gli Armenj, e li Parti: poichè, nè Scipione Emiliano, nè Metello, nè Corbulone potevano combattere con tali nemici, se prima non conquistavano con la disciplina Militare li proprj Eserciti; già dimenticati di essa, e poi pronti a mostrare la spada a' suoi contrarj (*d*): e così dice

(*a*) *L. postliminium eos §. filius 7. ff. de capt.*

(*b*) *Val. Max. 2. 7.*

(*c*) *Dem. 2. 8.*

(*d*) *Liv. Brev. 57. Flor. 2. 18. Salust. de bell. Jug. Tacit. 11. 12. ann.*

ce molto bene Cassiodoro, che con la disciplina Militare *s'arma il valoroso Soldato* (a), perchè non giova tanto la spada, e gli altri strumenti della guerra per armarlo, quanto questa disciplina.

(a) *Cassiod.* 12. 5.

3 Il mezzo principale per conseguirla è l'ubbidienza alli Comandanti, con la quale ogni cosa riesce facile alli Soldati, e divengon soavi li più rigidi statuti della Milizia. *Considerate* (diceva Crisanta) *quali Città nemiche si sono fin'ora guadagnate per li Soldati disubbidienti? quali Città amiche si sono conservate per essi? qual'Esercito ha conseguito vittoria, se fu disubbidiente? con qual maggior facilità si vincono gli Eserciti, quando ogn'uno pensa a salvarsi? qual'utilità posson cavare coloro, che non sono subordinati alli loro maggiori? quali Popolazioni si abitarebbono? quali case starebbon sicure? quali navi giungerebbono al porto, lor destinato, senza ubbidienza? e tutti quei beni, che adesso possediamo, per qual mezzo l'abbiamo acquistati, se non per quello di essere stati ubbidienti al Principe?* (b) *La mancanza dell'ubbidienza* (dice Seneca) *sarà il termine della Pace Romana, e farà precipitare la fortuna di questo Popolo, il quale, allora solamente sarà libero d'un tal pericolo, quando saprà tenere il freno: ma se qualche volta lo rompe, ò rotto per qualche accidente, non ritorna a pigliarlo; questa unione, e questa fabbrica del maggior Impero si dividerà in molte parti, ed il medesimo termine, avrà questa Città nella sua dominazione, di quello, che avrà nell'ubbidienza.* (c)

(b) *Xenoph. in Pæd. Cir. n.* 8.

(c) *Senec.* 1. *de Clem.* 4.

4 Nella guerra, in cui ogni momento riesce di grave conseguenza, e gli uomini sono proveduti di coraggio, diviene più necessaria la subordinazione, e per meglio conservarsi la disciplina, e per meglio accertarsi d'imporla agl'inferiori: mai potrà esser tal'uno proporzionato nel comandare, se non ebbe prattica nell'ubbidire; nè potrà esser utile, se non seppe subordinarsi al consiglio del suo Generale (d): al contrario però sarà osservante della disciplina, chi seppe ubbidire. Di ciò è buon testimonio Anfidiano Rufo, presso Tacito: (e) e perciò dice il Giurista, che l'Uffizio del Comandante dell'Esercito, non so-

(d) *Senec. de ira* 9.

(e) *Tacit.* 1. *Hist.*

solamente consiste *nel dare, ma in oltre nell'osservare la disciplina*. (a)

(a) L. Offic. 12. ff. de re Mil.

5 Degni di lode furono Tito Manlio Torquato, e Valerio Corvino, per aver ucciso in un privato duello li suoi nemici, a vista dell'Esercito: ma non son meno degni di essa, per aver prima dimandato licenza alli suoi Generali per duellare, come avverte Livio: dicendo Torquato al suo Comandante: *Senza precedere il tuo comando io non combatterò, quantunque abbj in mio poter la vittoria*. (b) E più glorioso fu quel Soldato Crisanta, il quale stando con la Spada sopra il collo del suo nemico, sospese il colpo, subito, che udì sonare la ritirata (c). A questo fatto alluse Seneca quando disse: *Rivocò il Soldato la Spada dal collo del suo nemico, stando già in atto di ucciderlo* (d). E se questi atti sono plausibili, quanto più quelli, che prratticò l'Esercito di Pausània? Questi avea proibito di combattere, mentre egli andava ad offerire un certo sacrificio; intanto li nemici investirono li Soldati di Pausania, e questi si lasciavano uccidere, senza adoprare la minor difesa, per non mancare agli ordini del lor Comandante. E di Calicrate, Soldato del medesimo Esercito (dice Plutarco) *Calicrate, il quale, come dicono, era il più avantaggiato dell'Esercito nella bellezza, e statura, trovandosi ferito da una saetta, e già per morire; si querelava, non della sua morte; mentre per morire a favor della Grecia, era uscito fuori della sua casa; ma per morire senza poter adoprare le mani: era cosa lagrimevole quella, che succedeva, ed ammirabile l'ubbidienza di quelli Soldati, poichè non si difendevano da' loro nemici, che gli attaccavano, ma mantenendosi così feriti nelle loro file, attendevano da Dio, e dal lor Comandante il segno della battaglia*. (e)

(b) Liv. 7.

(c) Plutar. Quaest. Rom. 39.

(d) Senec. Epist. 3.

(e) Plut. in Aristide.

6 Da questi principj procede, l'essere pena capitale nella Milizia il mancamento dell'ubbidienza, ò nell'eseguire ciò, che proibisce, ò non comanda il Capitano, ò nel non eseguire ciò, che comanda, ò nell'opporsi apertamente a' suoi ordini; mentre qualunque di questi eccessi si gastiga con la morte: *Chi nella Guerra* [dice Modestino] *fa qualche cosa, proibita dal suo Generale, ò non osserva*

serva li suoi comandi, è punito con la morte, benchè riesca bene ciò, che fa (a). L'Alicarnasseo disse: *Li Comandanti avevano per legge la podestà di toglier la vita al disubbidiente, senza processo, ò sentenza.* (b).

7 Nella sacra Scrittura non meno, che nella profana s'incontran de' documenti a questo proposito. Saulle volle uccidere il suo medesimo figlio, nella spedizione contro li Filistei, per aver mancato, [benchè leggierissimamente] al precetto di non mangiare, che s'impose al suo Esercito, e lo avrebbe eseguito, se non si fosse opposto tutto l'Esercito (c). Tito Manlio Torquato, [e se prestiamo fede a Valerio Massimo], Postumio ancora tolsero la vita alli loro figliuoli, per aver combattuto contro l'inimico, senza li loro ordini, quantunque li avessero superato: d'onde poi derivarono li celebri Imperj Manliani (*d*): sopra di che disse Cicerone: *Gastigò con la morte il figlio: se fu senza cagione, dovrebbe essere, qual padre importuno, e crudele: ma se lo fece per stabilire col suo proprio dolore la disciplina dell' Imperio Militare, e contenere l' Esercito coll' esempio della pena, in una guerra, tanto importante; ebbe la mira alla conservazione de' suoi Cittadini, in cui pretendeva si contenesse la sua propria* (e). Il Dittatore Lucio Papirio Cursore, stando per allontanarsi, lasciò comando all'Esercito, che durante la sua assenza, non s'azzuffasse col suo nemico; ma il suo Maestro di Cavalleria Q. Fabio Massimo offertasi l'occasione, lo assalì, e lo distrusse. Ciò saputosi dal Dittatore, se subito ritorno all'Esercito, per gastigare Q. Fabio, e fuggendo questi in Roma, venne seguendolo dietro, facendo istanza contro di lui, sempre inesorabile alle preghiere del Senato, ed alla protezione, che a favore del reo, presero li Tribuni della plebe; rispondendo a questi il Dittatore: *Pervertita una volta la militare disciplina, il Soldato più non ubbidirà al Centurione, il Centurione al Tribuno, il Tribuno al Legato, il Legato al Console, il Maestro di Cavalleria al suo Dittatore: nissuno porterà rispetto agli Uomini, nissuno alli Dei: non si osservino gli ordini, e gli auspicj de' Generali, vadino vagando sen-*

za

(a) L. 3. §. in bello 15. ff. de re mil.

(b) Alicarnas. 11.

(c) 1. Reg. cap. 14.

(d) Liv. 8. Val. 2. 7. Jur. Vict. c. 28.

(e) Cic. de fin. bon. n. 1.

za licenza li Soldati per le terre degli amici, vadino per quelle de' nemici, dimentichi del sacramento militare, lascino la Milizia di propria autorità quando lor piaccia, abbandonino li loro Reggimenti, non venghino, quando sono chiamati, nè si fermino a combattere, ò di giorno, ò di notte, in buona, ò cattiva positura; comandati, ò nò dalli loro Generali, non assistano sotto le loro Bandiere, e Squadroni, succeda finalmente alla sacrata, e solenne Milizia, la cieca, e temeraria, ad imitazione del latrocinio (a)! Ed in verità fin tanto, che il Senato, il Popolo, e li Tribuni lo pregarono al perdono, non lo diede; ma cambiando la protezione in suppliche, allora disse: *Non si toglie il reato a Q. Fabio, perchè combattè contro il comando del suo Generale: egli fu già destinato alla pena; questa però li vien perdonata a contemplazione del Popolo Romano, e della podestà Tribunizia, che compartì a favore del reo la sua protezione, non giusta, ma supplichevole* (b). Ed Avidio comandò crocifiggere alcuni Centurioni del suo Esercito, perchè senza suo ordine, e notizia avevano ucciso, con pochi Soldati, tre milà Sarmati su le spiaggie del Danubio, dicendo: *Che potea incontrarsi qualche imboscata, e così andar per terra la Maestà del Romano Impero* (c). Perciò disse Sallustio, che nelle Guerre, più volte si sono gastigati coloro, che non hanno osservato gli ordini de' loro Generali, ò sono usciti dalla battaglia più tardi di quel, che s'era lor comandato, come quelli, li quali hanno lasciato li loro posti, e li loro squadroni (d).

(a) *Liv.* 8.

(b) *Liv. eod.*

(c) *Galic. in Avid.*

(d) *Sallust. in Catil.*

8 Se è cosa degna di gastigo lasciar di fare ciò, che si comanda dal Generale, molto più lo sarà, il resistere al suo comando. L. Emilio Paolo era terribile contro coloro, che non eseguivano li suoi ordini (e). Augusto licenziò ignominiosamente dal servigio militare un intiero Reggimento, perchè ricusò d'ubbidirlo alla cieca (f). Galba in altra occasione con la sua Cavalleria distrusse, e decimò li Soldati dell'armata, [assoldati da Nerone,] perchè non vollero tornare al remo, ed essere Marinari, come prima; avendolo così ordinato Galba (g). E veramente mette spavento ciò, che a questo proposito dice

Se-

(e) *Plut. in Æmil.*

(f) *Suet. in Aug.*

(g) *Suet. in Gal.*

Seneca. Riferisce egli, che allontanati dall'Esercito di Pisone due Soldati, ottenutane prima la licenza per un tempo determinato, fece poi ritorno un solo: a cui ordinò Pisone, che fosse tolta la vita, mentre tornava senza il suo compagno, dando ordine ad un Centurione per l'esecuzione del supplicio. Stando già il reo nel luogo, in cui dovea eseguirsi la sentenza, ed in atto di scaricargli il colpo, comparve il compagno, che mancava; perciò sospese il Centurione la pena, e ritornò col reo alla presenza di Pisone, raccontandogli la notizia dell'avvenuto. Del che irritato Pisone, comandò, che fossero uccisi li due Soldati, ed il Centurione: e le cagioni, che apportò, furono, la prima contro il reo, perchè già era condennato alla pena capitale: la seconda contro l'altro, ch'era venuto tardi, per essere stato cagione della condanna del suo compagno: la terza contro il Centurione, perchè avuto l'ordine di toglier la vita al primo, non ubbidì al suo Generale. (a) Questo esempio non è imitabile per esser di barbari, ed inumani: ma giova molto per mostrare la sollecitudine, che si metteva allora in assicurare l'obbedienza.

(a) *Senec. de Ira* 16.

9 Se poi così si gastiga la semplice mancanza d'ubbidienza, come si vendicherà la contumacia, e resistenza nell'ubbidire? *Il Soldato irriverente* [dice il Giurista] *può esser gastigato, non solamente dal Tribuno, e dal Centurione, ma ancora dal suo Capo:* (b) *Mentre stabilirono li maggiori, che colui, il quale fa resistenza al suo Centurione, quando vuol gastigarlo, se solamente li trattiene il bastone, cambj la Milizia; ò se glielo spezza, ò mette le mani contro di lui, se gli tolga la vita*. Ed in altri luoghi si dice: *Colui, che pone le mani contro il suo Generale, deve esser gastigato con la morte: aggravandosi questo delitto a misura della dignità del Comandante: e generalmente parlando qualunque contumacia contro il Capitano, ò Superiore, deve esser gastigata con la medesima pena*. (c)

(b) *L. Milites* 13. §. 4. *ff. de re Mil.*

(c) *Art.* 18. *t.* 5. *l.* 1. *Ord. de'* 10. *d'Aprile* 1701. *t.* 1. *p.* 40. *art.* 23. e 24.

10 Le nostre Ordinanze tanto sul punto d'imporre l'ubbidienza, come su quello di gastigare li disubbidienti, e contumaci, sono più severe: mentre in primo luogo

 s'or-

s'ordina, *che qualunque Colonnello, e dopo di questi li Tenenti Colonnelli, così in presenza, come in assenza, possono ordinare a tutti li Capitani, ed Vffiziali de' loro Corpi, quanto giudicheranno, esser conveniente al real servigio, ed allo stabilimento delle loro Compagnie, e questi ubbidiranno senza ripugnanza, sotto pena, in caso di disubbidienza, che possino li riferiti Colonnelli sospenderli dalli loro impieghi, e metterli in arresto, e la medesima autorità concede S. M. a quei Capitani, li quali per la loro antichità vengono a conseguire il comando del Reggimento in mancanza di quelli* (a). E per altra ordinanza non compendiata s'aggiunge *la pena d'interdetto, e privazione de' loro impieghi*, contro simili disubbidienti. (a)

(a) Detta ord. p. 16. art. 66.

11 Non solo devono l'inferiori ubbidire alli Generali, e Superiori de' loro Corpi rispettivamente, ma pure a quelli d'altri Corpi distinti; mentre il Brigadiere, che tiene lettere di servizio, *deve comandare così nella guarnigione, come in campagna a tutti li Colonnelli*. (b *Il Colonnello a tutti li Tenenti Colonnelli, il Tenente Colonnello a tutti li Capitani, il Capitano a tutti li Tenenti, il Tenente a tutti li secondi Tenenti, ò Alfieri, il secondo Tenente, ò Alfiere, a tutti li Furrieli, Marescialli di Logis, e Sargenti, e questi a qualunque Fante, Cavalleggiero, ò Dragone* (c): e qualsivoglia Uffiziale, che comanda un distaccamento, *può sospendere, ed arrestare gli Vffiziali di esso, in caso, che non vogliono ubbidirlo, rappresentando poi alli loro Generali quelle cagioni, che l'obbligarono a farlo, e le Truppe, che stanno a suo comando, eseguiranno a questo fine tutti quegli ordini, che darà loro*. (d)

(b) Art. 2. t. 2. l. 3.

(c) Art. 17. t. 5. l. 1. art. 3. tit. 2. lib. 3.

(d) Art. 26. t. 5. l. 1.

12 Nè si contenta col detto fin'ora il Legislatore, ritorna in oltre a ripetere la medesima ubbidienza, salendo per li gradi della Milizia: mentre comanda, che *qualunque Soldato ubbidisca a tutti gli Vffiziali, Marescialli di Logis, e Sargenti del suo Reggimento, ed a tutti gli altri dell' Esercito, ed al Brigadiere, ò Caporale della sua Compagnia, sempre che li comandi cosa toccante al real servigio: pena la vita*. (e) *E similmente, che ubbidisca alli Brigadieri, e Caporali d'altri Reggimenti, quando sarà così comandato, ò sarà*

(e) Art. 1. e 3. t. 11. l. 2. Ord. de' 18. Decemb. 1701. t. 2. p. 21. art. 39. e 40.

sarà di guardia con essi: pena la vita (a). *Che sotto la pena medesima ubbidisca a tutti gli Uffiziali della guarnigione, ò dell'Esercito, tutte le volte, che li comanderanno qualunque cosa del real servigio* (a). E per altra ordinanza non compendiata, e promulgata, quando la Francia era ausiliaria della Spagna contro gli Alleati, si comandò, che la detta ubbidienza delli Soldati s'intendâ pure, verso gli Uffiziali delle Truppe del Re Cristianissimo, ed altre ausiliarie, alle quali devono pure ubbidire, trovandosi uniti, ed in funzione in tutto ciò, che loro si comanderà, toccante al servigio del Re Cattolico: pena la vita (b).

(a) *Art. 4. t. 11. l. 2. detta ord. art. 41.*

(b) *Detta ord. di Decembre art. 47. e 48.*

13 Item: *Che succedendo qualche contesa sopra il servigio tra gli Uffiziali in luogo, dove prontamente non si può aspettare la decisione di Sua Maestà, la debba dare chi ha il comando delle Truppe, alla quale dovranno conformarsi senza ripugnanza: e se succedesse il caso, che tra gli Uffiziali d'egual carattere, si altercasse in qualche materia, e non si trovasse Superiore, che possa risolvere il convenevole; lo eseguirà l'Uffiziale, che li siegue nel comando: e non consentendo questi a quel, che si determinerà; si comanda a qualunque Soldato, Fante, Cavalleggiero, ò Dragone di non riconoscerlo per Superiore, ma ubbidiranno a quell'Uffiziale, che avrà deciso: e se questi considera necessario l'arresto de' contumaci potrà pratticarlo.* (c) E nell'ordinanza antica, da cui si cavò la compendiata, s'impone la pena di disubbidienza all'Uffiziale, che nella contesa non ubbidisce, nè si rassegna alla decisione dell'Uffiziale, che comanda la Truppa. (d)

(c) *Art. 29. t. 5. l. 1. Ord. de' 20. Apr. 1702. t. 1. p. 101. art. 165. 166.*

(d) *Detto art. 165.*

14 Finalmente raccomanda Sua Maestà alli Colonnelli, e Comandanti, *che s'applichino con la maggior attività alla conservazione dell'ubbidienza, subordinazione, e rispetto tra gli Uffiziali, a misura de' loro gradi. e delli Soldati in riguardo alli loro Uffiziali, Sargenti, e Capi, per essere la principale base, che assicura la buona disciplina delle sue Truppe, ed il buon conseguimento dell'operazioni; per lo che non si deve dissimulare qualunque mancanza, benchè leggiera.* (e)

(e) *Art. 8. t. 1. l. 4.*

§. I.

Pene della Contumacia, ò Resistenza alli Superiori.

SOMMARIO.

1 *Pena delli Soldati disubbidienti all'Uffiziale: quando questi stanno per venir alle mani, ed egli comanda loro di separarsi.*

2 *Pena di coloro, che fanno resistenza agli Uffiziali, che vogliono impedire qualche disordine.*
Quantunque ciò sia, mettendo solamente la mano alla spada.
In questo caso basta la sola deposizione dell'Uffiziale, per la pena della morte.
Se però non vi siano due testimonj in contrario.

3 *Pena del Soldato, che maltratta il Brigadiere, ò Caporale della Compagnia.*
O colui, che comanda in una funzione.
O li Sargenti, e Marescialli d'altri Reggimenti.
O qualunque altro Uffiziale.

4 *Pena dell'Uffiziale, che mette in mano la pistola, ò la spada contro il suo Comandante.*

1 SOpra questo punto, in virtù delle nostre ordinanze, si stabilisce, che: *Quando li Soldati si troveranno con la spada alle mani, in atto di contrastarsi, e qualche Uffiziale dirà loro di separarsi, dovranno ubbidirlo precisa, ed immediatamente, sotto pena di esser passati per le armi* (*a*).

(*a*) *Art.* 12. *t.* 11. *l.* 2. *Ord. de'* 18. *Decembr.* 1701. *t.* 2. *p.* 26. *ar.* 58.

2 Item: *Se succederà qualche disordine tra qualunque Soldato, e gli Uffiziali di qualsisia Reggimento procurano impedirlo, ò gastigandolo, ò facendolo catturare; se li sudetti Soldati si disponessero alla difesa contro gli Uffiziali, benchè sia solamente mettendo mano alla spada, senza cavarla, ò ad altra qualsivoglia arma, per difendersi, si metterano*

no in Consiglio di Guerra, e si condanneranno a morte con la sola deposizione dell'Ufficiale, che ne fa la querela, e questa dovrà bastare nel detto caso, per eseguirsi la cennata condanna. E nelle ordinanze più moderne confermandosi il detto di sopra, s'aggiunge questa eccezione: *Tolto, che vi siano due testimonj di vista, non parziali, e di soddisfazione, che diano per incerta la querela dell'Ufficiale; ma se si trova solamente un testimonio, basterà la deposizione dell'Ufficiale, per condannare il reo alla morte* (*a*).

3 Item: *Qualunque Soldato, che abbia maltrattato con fatti il Caporale, ò Brigadiere della Compagnia, ò chi sta comandando in funzione, ò li Marescialli di Logis, ò li Sargenti di qualsisia Reggimento dell'Esercito, ò avrà maltrattato qualunque Ufficiale delle Truppe di S. M. sarà condannato alla morte* (*b*). Nel tempo del Re Filippo Secondo, perchè un Soldato avantaggiato in Fiandra, nel marciare la Truppa, pose mano alla spada contro un Sargento, che li disse, *di scostarsi, e di seguire lo squadrone*; fu giustiziato immediatamente per ordine del Duca d'Alba, ed il suo corpo fu posto sopra di un carro nella piazza di Malines, per dove passò l'Esercito, con un cartello, che diceva: *Come disubbidiente agli Ufficiali*.

4 Item: *Proibisce S. M. a tutti gli Ufficiali, metter la pistola, ò la spada in mano contro li suoi Colonnelli, ò Comandanti, sotto pena della vita* (*c*). E nell'anno 1720. essendo accaduto, che un certo Tenente Colonnello, per cagione, veramente ben leggiera, cavò fuori, e pose a martello una pistola contro il suo Colonnello nell'Isola di Sardegna, fu privato dell'impiego, e licenziato dal servigio, per costare, che egli era ubriaco quando commise questo eccesso: ma si fè riflettere al Colonnello, che quello, si dovea fare in questo accidente, ò altri somiglianti, *era, prender subito l'Ufficiale, farli la causa, e darne parte*. E questa reale risoluzione fu a consulta del Consiglio de' 30. di Gennajo 1721.

(*a*) *Art.* 8. *t.* 11. *l.* 2. *Ord. de'* 18. *Decembr.* 1701. *t.* 2. *p.* 23. *ar.* 16. *Ord. de'* 14. *Giugno* 1716. *t.* 1. *p.* 202. *art.* 18.

(*b*) *Art.* 5. 6. *e* 7. *tit.* 11. *l.* 2. *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 22. *art.* 42. 43. *e* 44.

(*c*) *Art.* 2. *t.* 18. *l.* 2. *Ord. de'* 10. *Aprile* 1702. *t.* 1. *p.* 78. *art.* 115.

§. II.

§. II.

Pene d'altre mancanze nella disciplina Militare.

SOMMARIO.

1 *Oltre l'Ubbidienza giovano molt'altre cose alla disciplina, che quì si dichiarano.*
2 *Pena della sentinella, che abbandona il posto, avvicinandosi li nemici.*
3 *Pena della sentinella, che non fa la scarica, ò non dà la notizia, vedendo scalare la muraglia.*
4 *Non possono le sentinelle permettere, che alcuno s'avvicini, nè possono consegnare le loro armi.*
5 *Non possono ricevere gli ordini, se non dalli Capi, che le pongono.*
Nè si allontanino, nè si mettan a sedere.
6 *Pena della sentinella addormentata, ò che non adempie il suo impiego.*
7 *Pena della sentinella, che non siegue il suo Capo, ò si lascia cambiare da altro.*
8 *Pena della sentinella, che lascia il posto, senza ordine del suo Capo.*
9 *Utilità delle buone sentinelle, e danno delle male.*
10 *Pena di chi non si trova presente, quando entra la guardia.*
11 *Pena delli Soldati di guardia, che s'allontanano da essa, senza licenza.*
12 *Pena degli Uffiziali, che stando di guardia, ò s'allontanano, o si spogliano.*
13 *Non possono uscir dalla guardia, nè allontanarsi, benchè siano insultati.*
14 *Generalmente verun Soldato deve lasciar il suo posto.*
15 *Gli Uffiziali di guardia nelle porte, non lascino entrare, nè uscire, nè avvicinarsi Truppe, senza dar parte al Governadore.*

16 *Li*

16 *Li Sargenti Maggiori nelle ronde si certifichino, se ogn'uno sta nel suo posto.*
17 *Il cambio de' posti, benchè sia di concerto tra gli Uffiziali, è proibito.*
18 *La terza parte degli Uffiziali, che non stanno di guardia, devono rondare.*
Pena di coloro, che così non lo pratticano.
19 *Ciò, che si stabilisce su questo punto per le guardie reali di Fanteria.*
20 *Nelle Città, e Castelli devon restare tutte le notti gli Uffiziali.*
21 *Pena del Soldato, che manca alla sua funzione.*
22 *Pena di chi non si trova in una all'arma con la prontezza, come li suoi Uffiziali.*
23 *Non possono, nè li Soldati, nè gli Uffiziali parlamentare con li nemici.*
24 *Pena di chi porta caricata l'arma con palla, ò cartoccio negli esercizj.*
Providenze sopra questo punto.
25 *Tutti gli Uffiziali devon trovarsi nel loro Corpo su l'ora della marcia.*
Non possono allontanarsi dalla marcia.
26 *Pena del Soldato, che scarica l'arme nelle marcie.*
27 *Pena dell'Uffiziale, che mentisce nell'antichità della Patente.*
28 *Non si proponghino nelle vacanze, Uffiziali di genio torbido, e rivoltoso.*
29 *Non prendano gli Uffiziali familiarità con li Soldati.*
30 *Li Sargenti Maggiori registrino le armi de' Soldati.*
31 *Abbiano cura della maggior pulitezza di esse.*
32 *Li Soldati non portino ne' capelli scuffia, tela, nè rete, nè prendano le armi col mantello.*
33 *Abbiano le armi così pulite, che pajano nuove.*
34 *Vadano pettinati, e puliti, e non portino corona in capo. Stando nel battaglione mettano li capelli sotto il cappello non avendo borza.*
35 *Stando sopra le armi si fermino diritti, e con la testa alzata.*

36 *Non*

36 Non portino l'ala del cappello calata.
37 Portino le corvatte ben aggiustate.
38 Non portino il fodero della spada rotto.
Nè la spada così lunga, che loro sia d'impedimento.
39 Non si lascino crescer la barba, e nelle reviste si trovino con la barba tosata.
40 Quando marciano in battaglia vadano diritti.
41 Non eschino mezzi vestiti.
La guardia del quartiere non li lasci uscire con mantello, e mezzi vestiti.
42 Li Tamburri non sonino a modo di canzoni in musica.
43 Pena del Soldato delle guardie di Fanteria, che in un disordine sia trovato con altro vestito, che quello del Re.
44 Tutti abbiano vestiti uniformi.
Devono essere di panni, e fodere fabbricate in Ispagna.
Pene del Controventore.
45 Li Direttori, ed Ispettori avvertano, acciò si evitino spese inutili.
46 Esempj degli Imperadori, che hanno fatto osservare ne' loro Eserciti il detto di sopra.
47 Riflessione dell'Autore, perchè nell'ordinanze non si tratti della pulitezza degli Vffiziali.
48 In tutti è colpevole la prodigalità, e la soverchia attillatura, ma assai più ne' Militari; e perchè?
49 In questi tempi vi è maggior dissoluzione, che ne' tempi antichi.
50 Non può esser buon Soldato chi s'impiega soverchiamente in adornare sestesso.
Si prova con autorità speciale.
51 Giudizio di Cicerone sopra Cesare su questo punto.
52 Parsimonia degli antichi Capitani Romani, e profusione de' nostri tempi.
53 Esempj in conferma di questo.
54 Parsimonia singolare di M. Porsio Catone.
55 D'Emilio, Paolo, Scipione, Curio, e Fabrizio.
56 Molti Imperadori adoprarono somma parsimonia.
57 Danni della professione, e considerazione dell'Autore sù questo punto.

58 E'

58 *E' più proprio delli Soldati l'andare scomposto, che l'andar attillato, essendo soverchio.*
59 *Ordinanza del Re Filippo IV. sopra la Parsimonia.*
60 *Sempre nella guerra cedettero li prodighi alli parchi.*
Li Romani non davano tutto il soldo alli loro Soldati.
61 *Presentemente non può farsi l'istesso, e perchè?*
Danni, a cui s'espone la causa pubblica per lo eccesso nelle spese.

1 BEnchè l'Ubbidienza, e subordinazione [come s'è detto] sia il fondamento della disciplina militare; non lascian però di concorrere a conservarla, e stabilirla altre cose: se bene ancor queste procedano dalla medesima Ubbidienza; mentre senza di essa, non potrebbono pratticarsi. *Le sentinelle, le guardie, le marcie, la pulitezza, le armi del Soldato, la sincerità, e buoni costumi degli Uffiziali* conducono molto alla disciplina, e non sono la minor parte delle funzioni militari, e della buona condotta della Truppa. A questo fine s'incontrano nelle nostre ordinanze varj precetti, e pene, a riguardo del sopradetto; e sono le seguenti.

2 *Il Soldato, che stando di sentinella, osserva, che a lui s'avvicinano li nemici, e senza avvisarlo, ò scaricare il fucile si ritira, ed abbandona il suo posto: sia gastigato con la morte* (*a*). Disposizione molto conforme alla Legge comune(*b*).

3 *La sentinella, che osservando scalarsi la muraglia tanto per entrare, come per uscire, non fa la sua scarica, nè dà notizia; sarà condennata a morte* (*c*).

4 *Le sentinelle non permettano ad alcuno l'avvicinarsi, nè toccar le loro armi, nè gliele consegnino, benchè un Uffiziale maggiore della Piazza, ò del Reggimento gliele domandi, con motivo di riconoscerle* (*d*).

5 *Le sentinelle ricevano dal Capo di squadra, che le assegna, gli ordini, che devono osservare, durante la loro funzione, ed a riserva di quello, non ammettano ordine nuovo, nè si allontanino dal loro posto, e dalle armi, nè si possano metter a sedere* (*e*):

6 *Quando si trova una sentinella addormentata, ò non fa*

(*a*) *Art.* 3. *t.* 13. *l.* 2.
(*b*) L. 3. §. 4. *ff. de re mil.*
(*c*) *Art.* 7. *t.* 5. *l.* 3.
(*d*) *Art.* 12. *t.* 5. *l.* 3.
(*e*) *Art.* 11. *t.* 5. *l.* 3.

sa esattamente ciò, che s'è ordinato, sarà posta in prigione subito che sarà cambiata, e passerà per le bacchette: ma se la mancanza procede di proposito, e con malizia, si gastighi con la morte (a).

7 Le sentinelle, al tempo di portarsi alli loro posti, vadano sempre dietro al Capo di squadra, senza che possino andar per altra strada più breve, per aspettarlo ne' sudetti posti; nè quando devono cambiarsi tornino, senza il sudetto Capo, al corpo di guardia, nè entrino in detto corpo, senza prima esser osservate dall'Uffizial Comandante, acciò che le veda entrare; *e quelle che si lasceranno cambiare per altri, fuorc è per li sudetti Capi, ò secondi Capi, ò pure, che non li seguiranno, come si è detto, saranno passate per le bacchette, e saranno poste in prigione per lo spazio di un mese in pane*, ed acqua (b). E per le guardie reali di Fanteria, in virtù d'una ordinanza separata, si comanda alle sentinelle la medesima formalità; cioè di entrare, ed uscire con li loro Capi, ò Sargenti (c).

8 *Le sentinelle, che abbandonano il lor posto, senza ordine del Capo di squadra, che glie l'ha consegnato, saranno condennate a morte* (d). Per la Legge comune questo delitto non aveva pena determinata, ma si gastigava secondo le circostanze (e): Tuttavia afferma Polibio, che colui, il quale per paura abbandonava il suo posto, incorreva nella pena capitale (f).

9 Queste sentinelle sono certamente quelle, le quali assicurano le Truppe da qualsisia nemico, forastiero, ò domestico; e se mancano al loro obbligo, ed istituto, possono cagionare gravissimi danni: come quello, che dovette patire Roma, quando li Francesi a due ore di notte vollero sorprendere il Campidoglio, e trovando la sentinella addormentata, entrarono alcuni d'essi, ed avrebbono fatto lo stesso tutti gli altri, se li Paperi, e le Oche, col loro gracchiare non svegliavano li Romani: benchè poscia ne pagò la pena la sentinella; mentre per sentenza comune fu precipitata (g). Ed Opilio Macrino si trasse dietro un Tribuno, trascinandolo legato ad un carro per una lunga marcia, perchè permise ad alcune sen-

(a) *Art.* 8. *t.* 5. *l.* 3. *ord. de'* 10. *Apr.* 1702. *t.* 1. *p.* 66. *art.* 88.

(b) *Art.* 3. 4. 6. *tit.* 5. *l.* 3. *ord. de'* 10. *Aprile* 1702. *t.* 1. *p.* 65. *art.* 84. 85. *e* 87.

(c) *Ord. de'* 29. *Settembre* 1704. *t.* 5. *p.* 118. *art.* 8.

(d) *Art.* 7. *t.* 5. *l.* 3.

(e) *Leg:* 3. §. 5. *ff. de re mil.*

(f) *Polib.* 6.

(g) *Liv.* 5.

sentinelle, di lasciare il lor posto (a). Per questo dice Xenofonte: *Che nella Guerra non vi è presa più gloriosa, come quella d'una sentinella, perchè assicurata questa, è facile qualunque insulto* (b).

10 In quanto alli Corpi di guardia, e Soldati di essa si comanda, che nelle Piazze di guerra, gli Ufficiali, e Soldati per entrare la guardia, si trovino presenti all'ora destinata, sotto pena agli Ufficiali di sospensione, ed alli Soldati di gastigo esemplare (c).

11 *Li Soldati, che stanno di guardia, non s'allontanino da quella, senza licenza del Capo della medesima, sotto pena d'esser passati tre volte per le bacchette, da tutta la guardia, ch'entra nel giorno seguente* (d).

12 *Gli Ufficiali, che sono di guardia, devono dormire nel Corpo di essa senza spogliarsi, nè allontanarsi per qualunque motivo si sia, nè pure per mangiare, sotto pena d'interdetto, e sospensione* (e).

13 *Nè possono per verun caso in persona, e con la guardia lasciare il posto, nè avanzarsi per qualsisia motivo di attaccare, ò ferire il nemico, che viene ad insultarli* (f).

14 Generalmente niun Soldato deve abbandonare il luogo, in cui l'hanno posto li suoi Ufficiali, pena la vita (g). E per Legge comune, colui, che lasciava la guardia del suo Generale, ò Comandante, s'equiparava al Desertore (h): E chi abbandonava la guardia del Palazzo, incorreva la pena della morte (i). E per un'ordinanza militare del Re Filippo Quarto, si comandava osservare la buona usanza, che sempre vi fu, d'entrar di guardia gli Ufficiali armati, e dormire in essa, senza spogliarsi, nè togliersi le armi, sotto pena di un mese di paga, per la prima volta, e per la seconda, sotto pena della privazion dell'impiego, trattenimento, ò avantaggio (k).

15 Item: *Gli Ufficiali, che sono di guardia nelle porte, non lascino entrare, nè uscire, nè avvicinare ad esse, truppe di qualsivoglia numero, ò qualità, che siano, senza dar parte al Governador della Piazza, ed ottenere da quello la licenza; eccettuato però tutto ciò, che appartiene a guardie,*

(a) *J. Capit. in Opil. Macrin.*

(b) *Xenoph. in Hyparco.*

(c) *Art. 4. tit. 3. l. 3.*

(d) *Art. 5. tit. 10. l. 3.*

(e) *Art. 3. t. 10. lib. 3. Ord. de' 10. Aprile 1702. t. 1. p. 53. art. 77.*

(f) *Art. 2. t. 10. l. 3.*

(g) *Ord. de' 18. Decembre 1701. t. 2. p. 26. art. 55.*

(h) *L. 3. §. Si præsidis 6. ff. de re mil.*

(i) *L. qui excubias. 10. eod.*

(k) *Ord. 76. di Filippo Quarto.*

posti, ò pattuglie ordinarie, destinate per lo servizio dentro, e fuori della piazza. E sempre, che per un posto passa Truppa armata, prenderà le armi tutta la guardia, e quella delle porte chiuderà le barriere di quella contrada (a).

(a) *Art.* 1. *tit.* 10. *l.* 3.

16 *Li Sargenti Maggiori delle piazze, quando fanno le loro ronde, si certifichino, se gli Uffiziali, li Sargenti, e le squadre sono in quelli medesimi posti, ne' quali devono fermarsi; ed in caso di trovare qualche mutazione, sarà cambiato immediatamente l'Uffiziale, che l'averà fatta, ed imprigionato: ed il Governadore, ò Comandante, ed il Sargento Maggiore della Piazza daranno conto alli Capitani Generali, ò Comandanti Generali della Provincia: e l'Uffiziale sarà privato dal suo impiego: e per quello, che spetta alli Sargenti, Capi, e Comandanti delle squadre, che avranno cambiato li posti, saranno posti in Consiglio di guerra, per essere condannati alla morte (b).*

(b) *Art.* 20. *tit.* 8. *l.* 3. *Ord. de'* 10. *Aprile* 1702. *t.* 1. *p.* 62. *ar.* 76.

17 Benchè la mutazione de' posti sia di concerto tra li medesimi Uffiziali, che volontariamente li cambiano, ò permutano; questo non si può fare: mentre nell'anno 1722. avendo alcuni Uffiziali della guarnigione di Barcellona pratticato questo cambio; datasi parte al Re, si servì S. M. sospenderli per sei mesi, a consulta del Consiglio degli 11. di Gennajo 1723. e questo in considerazione, che li primi lo avevano pratticato, per essere più immediati alle loro case; e li secondi, per essere in compagnia, e di guardia co' loro Capitani, per mangiare con essi, non avendo altro commodo, a cagione di non sodisfarsi loro le paghe. Comandando S. M. *si facesse loro a sapere, che in avanti osservassero puntualmente le ordinanze reali, e facendo il contrario, si pratticarebbe contro le loro persone, senza dispensa alcuna, le pene stabilite in quelle.*

18 Tra gli Uffiziali della guarnigione, che non sono di guardia, si deve scegliere la terza parte, acciò in tutte le notti, vadano rondando intorno, intorno le muraglie, nell'ore stabilite dalli Governadori, ò Comandanti delle Piazze, li quali lo regoleranno, [qualora così giudicassero necessario, per maggior sicurezza delle mura;] di maniera che, dal tempo, in cui si chiudon le

por-

porte, fin a quello, in cui s'apriranno, vi siano sempre, [se così sarà possibile] Uffiziali sopra le mura (*a*). E si comanda *a tutti li sudetti Uffiziali di qualunque nazione siano, a' quali appartiene questa ronda, che gettino la sorte fra di loro, per sapere l'ora, in cui ognuno deve farla, senza che li Capitani possano pretendere di scieglierla a modo loro; nè cambiar quella, che sia loro toccata in sorte; sotto pena di quindeci giorni di carcere, e della privazion delle loro paghe, a beneficio dell'Ospedale della guarnigione* (*b*). Nell'antecedenti ordinanze s'imponeva la medesima pena agli Uffiziali della sudetta terza parte, che non facessero la ronda, nelle ore stabilite dalli Governadori (*c*): Però a quelli Uffiziali, li quali ò controvengono all'ordine di gettar la sorte, ò non si soggettano all'ore, loro destinate per quella, ò pure cambiano le ore, s'impone la sudetta pena, per la prima volta, e per la seconda, la privazione del loro impiego (*d*).

(*a*) *Art.* 1. *t.* 8. *l.* 3. *Ord.* 10. *Aprile* 1702. *t.* 1. *p.* 63. *art.* 80.

(*b*) *Art.* 2. *t.* 8. *l.* 3. *dett. Ord. ar.* 80.

(*c*) *Detta Ord. art.* 79.

(*d*) *Detta Ord. art.* 86.

19 Per le guardie reali di Fanteria si prescrive, che la terza parte degli Uffiziali, subalterni de' Reggimenti delle sudette guardie, faccino la ronda nelle piazze, e nelle guarnigioni, a misura dell'ordinanza de' 19. Febrajo 1653. sotto le pene ivi contenute (*e*). La sudetta ordinanza pare, che non sia stampata, ed è quella di Francia.

(*e*) *Ord. di Francia t.* 5. *p.* 202. *art.* 300. *in fine.*

20 Nelle Cittadelle, e ne' Castelli forti, tutti gli Uffiziali della guarnigione *sono obbligati a fermarsi di notte in detti luoghi, per tutti li giorni; salvo, che il Governadore per qualche urgente necessità permetta di dormir fuori ad uno, ò due Uffiziali, per due, ò tre notti solamente, e nel giorno dovrà sempre fermarsi la terza parte degli Uffiziali, oltre tutti coloro, che stanno di guardia: ed avranno obbligazione di congregarsi in un giorno della settimana nella casa del Governadore, ò del Comandante, per regolare alla sua presenza coloro, che dovranno restare ogni giorno. E se li nominati controverranno a tutto ciò, che si farà risolto, e convenuto; saranno gastigati con quindeci giorni di prigione, per la prima volta, e per la seconda volta, con la sospensione de' loro impieghi* (*f*).

(*f*) *Art.* 6. *t.* 1. *l.* 3. *Ord.* 10. *Aprile* 1702. *t.* 1. *p.* 75. *art.* 110.

21 *Niun Soldato manchi alle sue funzioni senza licen-*

za

za de' suoi Uffiziali, e senza cagione legitima: pena la vita (a).

22 *Tutti quei Soldati, che non si troveranno presenti, in occasione d'un Allarma, ò Campo di battaglia, ò altra qualsisia funzione, con la medesima prontezza, che li loro Uffiziali, e non avranno cagione legitima; saranno passati per le armi* (b).

23 Si proibisce a qualunque Soldato *parlamentare, ò tener converfazioni con qualunque Tamburro, ò Trombetta, ò altro qualsisia delli nemici, senza licenza de' loro Capitani; ed alli Capitani, ed altri Uffiziali senza licenza de' loro Colonnelli, ò Comandanti* (c).

24 Si comanda, *che li Soldati portino le armi scariche negli esercizj militari*, e sarà obbligazione del Sargento Maggiore, e degli Ajutanti, invigilare molto sopra l'osservanza di questa regola (d). E l'ordinanza anteriore, di cui si cavò la compendiata, prescrive, che li Capitani tengano speciale avvertenza, accioche li Soldati portino le loro armi senza palla nel tempo d'entrare nell'esercizio, e che non le carichino con palle durante il medesimo tempo. A questo fine si deve osservare dalli Sargenti Maggiori, ed alcune volte dalli Capitani, ò da qualunque altro Capo, che comanda nell'esercizio, prima di darsi principio, di dimandare, se tutti li Soldati hanno tolto dalli loro fucili le palle, li cartocci, ò le palline: e se non ostante questa proibizione, e queste avvertenze, si troveranno alcuni fucili, carichi con palla; il Soldato, che sia incorso in tal delitto, resti mortificato, e gastigato subito, con quelle pene arbitrarie, che l'Uffiziale comandante del Battaglione giudicherà corrispondere al delitto della disubbidienza, e per servire ancora d'avvertimento agli altri (e).

25 Qualunque Uffiziale indispensabilmente *deve trovarsi presente al suo Corpo, su l'ora determinata per la marcia: mentre debbon tutti assistere alla loro obbligazione*. E questo si raccomanda alli Colonnelli, e Comandanti, per farlo osservare con la maggiore esattezza: procurando in oltre, che *niuno s'allontani dalla marcia: e se tal uno*

(a) *Ord. de' 18. Decembre 1701. t. 2. p. 26. art. 55.*

(b) *Art. 12. t. 13. lib. 2. detta Ord. p. 26. art. 56.*

(c) *Detta Ord. p. 34. art. 82.*

(d) *Art. 4. t. 15. l. 3.*

(e) *Ord. de' 18. di Maggio 1716. t. 1. p. 141. art. 3.*

uno avrà motivo giustificato per farlo, dovrà anticipatamente dimandar la licenza; e fuori di queste circostanze, sarà gastigàto (*a*).

26 Si proibisce a qualunque Soldato, *scaricare le armi nelle marcie, e nel Campo, sotto pena d'esser bastonato, ed al Comandante della Truppa, pena la sospensione.* E quando a cagion delle pioggie sarà necessario scaricare le armi, li Comandanti d'ogni corpo, le faranno scaricare avanti di loro, facendole sparare in aria, di modo che non possa succedere accidente alcuno (*b*): se bene nell'ordinanza, non compendiata s'imponeva al Comandante della truppa ne' casi riferiti, la pena dell'interdetto.

27 Qualunque Uffiziale, che avrà seco la patente del suo impiego, ò la certificazione, sufficiente della sua data; in una occasione di disputa sopra il comando, avrà la preferenza sopra tutti gli altri, che non avranno la medesima precauzione, valevole a giustificare la loro antichità: *e se qualche Uffiziale porterà avanti la sua patente con falsità, sarà privato, e sospeso dal suo impiego, secondo l'importanza del caso.* (*c*) E nell'ordinanza non compendiata s'imponeva la medesima pena all'Uffiziale, che *in qualche caso non l'allegasse con giustificazione, ò fondamento.* (*d*)

28 Comanda Sua Maestà alli Capitani Generali, Comandanti Generali, Direttore, ed Ispettore, *di non portar avanti, e proporre per gl'impieghi della guerra, Uffiziali di spirito torbido, e cavilloso, per esser più pregiudiziali, che utili* (*e*): ed in conseguenza del sudetto, si comanda, che se in alcuni Reggimenti di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni vacasse l'impiego di Tenente Colonnello, ed il servizio, e la disciplina non si sia esattamente osservata in essi, ò pure vi siano tra li Capitani *delle discordie, e dissenzioni, pregiudiziali al real servigio; in questo caso si scelga, e proponga un Capitano degli altri Reggimenti, la di cui capacità, e servigj sieno conosciuti, per essere Tenente Colonnello.* (*f*)

29 Li Colonnelli osservino con ogni esattezza, acciò gli Uffiziali *non prendano soverchia familiarità con li Soldati:*

(*a*) *Art.* 25. *t.* 16. *l.* 2. *Ord. de'* 30. *Aprile* 1718. *t.* 1. *p.* 311. *art.* 83. *art.* 33. *in fine.* *t.* 4. *l.* 4.

(*b*) *Art.* 10. *t.* 13. *l.* 3. *ord.* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 38. *art.* 99. *ord.* 18. *Maggio* 1716. *t.* 1. *p.* 171. *art.* 16.

(*c*) *Art.* 28. *t.* 1. *l.* 1.

(*d*) *Ord. de'* 10. *Apr.* 1702. *t.* 1. *p.* 36. *art.* 14. *in fine.*

(*e*) *Art.* 5. *t.* 7. *l.* 1. *detta ord p.* 102. *art.* 166.

(*f*) *Art.* 10. *t.* 7. *l.* 1. *detta ord. p.* 52. *art.* 55.

dati: ed ogni Capitano pratticherà lo stesso con li suoi Subalterni, ò Sargenti, riprendendoli, e mortificandoli, come li parerà più a proposito. (a)

30 In quanto alla Pulitezza, e Compositura delli Soldati, delle loro armi, ed abiti, come di quelli degli Ufiziali, e del modo di portarsi, s'incontrano notabili disposizioni: mentre s'avverte, che li Sargenti Maggiori di qualunque Corpo procurino, che la gente nominata per lo servigio reale, si trovi pronta per l'ora determinata, *ed esaminino, se le loro armi stiano in buon punto, se hanno le loro necessarie munizioni, se li Soldati vanno calzati, e puliti, ed a quelli, a' quali mancherà qualche cosa delle sudette, gliele faranno ò dare, ò cambiare, e passeranno a mortificare li Sargenti delle Compagnie, di cui sono li sudetti Soldati.* (b)

31 Item: *Attenderanno alla maggior pulitezza delli Soldati, facendoli lavare, e pettinare in tutti li giorni.* (c)

32 Item: *Non si permetterà a Soldato alcuno di portare scuffia, pannolino, nè rete in capo, nè per le strade, nè in funzioni, come pure di non prender le armi, trovandosi con la cappa.* (d)

33 Item: *Li Sargenti Maggiori procureranno, che le armi siano sempre così pulite, che effettivamente compariscano nuove.* (e)

34 Item: *Non si permetterà ad alcun Soldato di farsi la Corona in capo, nè lascino d'andare ben pettinati, e puliti, e stando nel Battaglione, quel Soldato, che non avrà borsa ne' Capelli, se le metterà sotto il Cappello.* (f)

35 *Tutte le volte, che il Soldato si troverà sopra le armi, si manterrà diritto, ò col Capo sollevato, senza abbassarlo per verun motivo, nè pure per far riverenza.* (g)

36 *Verun Soldato porterà l'ala del Cappello caduta: ma nella parte, in cui sta la fettuccia, attaccherà un gappio, che la mantenga sollevata, procurando di portarlo sempre caricato d'avanti.* (h)

37 *In oltre faranno portare le Corvatte ben aggiustate, ò poste sotto il Giuppone, ò pure ritorte, e collocate in uno degli occhietti della Casacca.* (i)

(a) Ord. de' 30. Apr. 1718. t. 1. p. 341. art. 133.

(b) Art. 7. t. 12. l. 1. art. 9. t. 3. l. 4. ord. de' 18. Mag. 1716. t. 1. p. 174. art. 9. nel servigio delle brigate.

(c) Art 9. t. 3. l. 4. detta ord. p. 186. art. 24. nell'ord. de' Sarg. Magg.

(d) Art. 12. t. 3. l. 4. detta ord. art. 32. e 33. ord. de' 30. Apr. 1718. t. 1. p. 348. art. 115.

(e) Art. 13. t. 3. l. 4. det. ord. di Mag. p. 186. art. 23.

(f) Art. 16. t. 3. l. 4. detta ord. p. 184. art. 9.

(g) Art. 19. t. 3. l. 4. detta ord. p. 185. art. 15.

(h) Det. ord. di Mag. p. 185. art. 12.

(i) Det. ord. art. 13.

38. *Non*

38 *Non si permetta al Soldato di portare il fodero della spada rotto, nè portare la spada lunga; che possa impedirlo ne' suoi movimenti.* (a)

39 *Non si permetta alli Soldati, di lasciarsi crescere la barba troppo lunga, nè che nelle reviste comparischino senza portare la barba rasa.* (b)

40 *Tutti gli Uffiziali mettano ogni attenzione, acciochè marciando li Soldati in Battaglia, vadino dritti, senza abbassare la testa.* (c)

41 *Non permettano li Sargenti Maggiori, che li Soldati vadano, ò per li luoghi, ò per lo campo, mezzi vestiti, e con mantello* (d): e per assicurar più questo punto, si comanda, *che la guardia del Quartiere non lasci uscire, nè di giorno, nè di notte Soldato alcuno, ò con mantello, ò pure senza essere compitamente vestito.* (e)

42 Item: *Che li Tamburri non suonino minuetti, nè altra cosa, fuorchè quel suono, che corrisponde a tutto ciò, che dovrà eseguirsi.* (f)

43 E per le guardie reali di Fanteria resta ordinato, che, se in qualche disordine, s'incontri Soldato alcuno, con altro vestito, che quello del Reggimento, *si mandi subito in galea, senza altra forma di processo*: e per tal fine lo potrà arrestare, ò il primo Uffiziale, ò Sargento, che l'incontri, ò le guardie, che si trovano più vicine. E li Governadori delle Città, per l'esecuzione di tali catture, diano il loro favore, ed ajuto a quelli Uffiziali, che l'abbisognano, essendo questa la volontà reale: e che tutti li Soldati portino sempre l'abito del Reggimento, e la loro spada, a riserva di quelli, che travagliano. (g)

44 *Item*: Sì comanda, che tutti gli Uffiziali di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni portino precisemente l'abito, uniforme nel colore della divisa de' loro Reggimenti, e quelli di Cavalleria, e Dragoni portino pure li mantelli, e le coperte delle Pistole, uniformi, e le loro spade da Cavallo proporzionate, ed eguali. E gli uniformi, che si faranno per li detti Uffiziali, e li vestuarj, e mezzi vestuarj delli Soldati, che si ritrovano nella Spagna, Majorca, e presidj d'Africa, *devono essere di panni, e foderi,*

(a) *Detta ord. art.* 14.

(b) *Detta ord. art.* 17.

(c) *Detta ord. art.* 22.

(d) *Ord. de' 30. Apr. 1718. t. 1. p. 328. art. 115.*

(e) *Art. 18. t. 16. l. 2. detta ord. d' Aprile p. 309. art. 76.*

(f) *Art. 28. t. 3. l. 4.*

(g) *Ord. di Francia t. 5. p. 164. art. 131.*

fabricati nelle Provincie di Spagna; e se qualche Reggimento farà venire di fuori li generi sopra espressati, contravenendo a questo ordine, vuole, e comanda Sua Maestà, che il Colonnello, ò altro, che comanda il Reggimento, come pure il Sargento Maggiore siano sospesi dalli loro impieghi: e se la frattura di questo ordine sarà particolare di qualche Capitano, ò altro Uffiziale rispettivamente alla sua persona, ò a quelle Compagnie, che comanda, restino privati delli loro impieghi (a): e che le Calzette, che si comprano, per li Soldati siano sempre del medesimo colore della livrea. (b)

(a) Art. 1. e 2. t. 1. l. 4.

45 Finalmente raccomanda Sua Maestà al Direttore Generale, ed all'Ispettori, che *procurino d'evitare tutte le spese inutili; e le spese precise si faccino con la maggior economia, che sia possibile.* (c)

(b) Art. 18. t. 3. l. 4.

46 Nulla di ciò deve sembrare estraneo alla Milizia, mentre tutto conduce ad assicurare la più esatta disciplina, (come in appresso dirò.) Diceva Paolo Emilio, che il buon Soldato non doveva attendere, che a queste tre cose: la prima ad aver riguardo alla sua salute, per conseguire la fortezza, ed agilità necessaria: la seconda a portare l'armi buone, e ben disposte: e la terza ad aver l'animo pronto a qualunque ordine del Comandante (d). Ed il Giurista dice, che l'uffizio di chi comanda l'esercito, è visitare, e rondare per le Sentinelle (e): e molti Capitani non solamente eseguirono il detto di sopra, ma inoltre da per sestessi riconobbero le armi, gli abiti, e le scarpe delli loro Soldati; mentre d'Avvidio, dice Gallicano: *Nel settimo giorno riconosceva sempre le armi de' Soldati, li loro abiti, stivali, e scarpe.* (f) Di Giuliano, disse Amiano. *Visitava da sestesso le Sentinelle, e li posti.* (g) Di Massimino, scrisse Capitolino: *Ogni giorno osservava le spade, li giacchi, gli elmi, li scudi, le camicie, e tutte le loro armi, fino le medesime scarpe.* (h) Di Gordiano Terzo scrive il medesimo Autore: *Per la maggior parte visitò nelle notti le Sentinelle, e sempre riconobbe le armi delli Soldati* (i). Ed Aureliano scrivendo al suo Vicario, li diceva: *Le armi stiano pulite, e ben prevenute, li ferramenti passati* per

(c) Art. 29. t. 4. l. 4. ed art. 24. t. 5. l. 4.

(d) Liv. 44.

(e) Leg. Officium 12. §. 2. ff. de re Mil.

(f) Vulc. Galic. in Avid.

(g) Amian. 25.

(h) Capitol. in Maximin.

(i) Idem in Gord.

per la cote, forti li calzari, ed il vestito nuovo mandi fuori il vecchio (a). E di Cesare scrive Suetonio: *Teneva così politi li suoi Soldati, ornava le armi con argento, ed oro, e ciò serviva per farli divenire più forti nella battaglia per la paura di perderle.* (b)

47 Quì io osservo, che trovandosi tante ordinanze, nelle quali si raccomanda tanto l'aggiustatezza, polizia, ed ornamento de' Soldati, nissuna di esse fa menzione degli Uffiziali, affin di persuadere loro questa medesima cosa; anzi che se ne trova una, (la quale senza dubio parla d'essi,) e comanda, che gl'Ispettori *procurino evitare tutte le spese inutili, e quelle precise, le faccino con la maggior economia, che sia possibile* (c): ed io ben considero, che non devonsi promulgare le leggi sopra di quello, che tal volta potrebbe succedere (d), ma più tosto sopra di ciò, che frequentemente accade. (e) Nè pure poteva farsi un'ordinanza, che raccomandasse a gli Uffiziali tale aggiustatezza, e ornamento, perchè sarebbe lo stesso, che supporre, ò che essi non l'hanno, ò almeno, che hanno bisogno del precetto della legge, per conservarlo: quando che gli Uffiziali più tosto necessitano di molti ordini, con li quali si proibisca, e si moderi tale ornamento, ed attillatura, in vece di qualche ordine in contrario, che loro la persuada. E così io giudico, che l'ordinanza, la quale raccomanda all'Ispettori d'invigilare, acciò si schivino le spese inutili, prende di mira questo disordine; mentre nella Milizia de' nostri tempi s'osserva maggiore scialacquamento, che nel tempo de' Gentili.

48 In tutti li Vassalli è degno di pena il disordine delle spese, ed abuso de' capitali, e dell'entrate, ò sia per l'adornamento delle proprie persone, ò pure per quello delle loro case: ed appunto questo si pretende qualificare dalli tanti statuti, ordinati contro le spese, conforme si vede dentro, e fuori il corpo della Legge (f), e nella nostra Spagna tanti ordini, e tante prammatiche (g). Ma fra li Militari senza comparazione riesce più pernicioso questo disordine, per le gravi conseguenze, che quindi risultano, e per l'improprietà, così grande della so-

(a) *Flor. Vop. in Aurel.*

(b) *Suet. in Caes.*

(c) *Detto art. 29. t. 4. l. 4. ed art. 24. t. 5. l. 4.*

(d) *Leg. ex his 4. & l. 5. ff. de legibus.*

(e) *Leg. jura 3. l. 5. ff. eod.*

(f) *Suet. in Caes. Tacit. 2. ann. t. 8. & 11. in lib. 11. Codic.*

(g) *L. 5. t. 24. lib. 5. rec. lib. 2. cap. 6. & 7. lib. 3. t. 12. l. 7. l. 59. & 62. t. 18. l. 6. recop. pram. delli 15. di Novembr. 1723. 27. Novembre, e 7. di Decembre 1724.*

soverchia aggiustatezza; ed attillatura in soggetti, li di cui abiti, e sembianze devon infondere del terrore alli nemici.

49. Si maravigliava ne' suoi tempi Giovenale, che Ottone si fosse potuto opporre a Galba, portando in guerra la recamera dello specchio, e raggiustandosi le sembianze con belletti; mentre

Nec in Asyrio pharetrata Semiramis orbe,
Mæsta, nec actiaca, fecit Cleopatra carinâ (a).

(a) *Juv. Satyr.* 2.

Surena fece pure le maraviglie co' suoi Soldati; perchè tra le spoglie dell'Esercito di Creso, si fossero trovati nella tasca d'un Soldato libri di romanzieri, e d'amori (b). Or come si maraviglierebbono, se osservassero presentemente il vaneggiamento, e la prolissità negli adornamenti de' nostri Militari? *Già tutto è così pervertito,* (diceva Seneca della sua età) *che quel, che prima si chiamava ornamento feminile, presentemente è divenuto peggiore negli uomini,* (*dirò io ancora*) *ne' Militari* (c).

(b) *Plut. in Crasson.*

(c) *Senec. Natur.* 1. *cap.* 17.

50. Non può esser buon Soldato colui, che mette maggior sollecitudine nell'adornamento di sua persona, che nella disciplina. La Guerra vuole *braccia molto forti* (d); *e le battaglie uomini illustri* (e):

Bella relinque viris.

E Virgilio:

Bella viri, pacemque gerant (f).

(d) *Cassiod.* 5. *ep.* 22.

(e) *Ovid.* 12. *Met.*

(f) *Virg.* 7. *Æneid.*

Il Cavallo (diceva Seneca) *le di cui ossa sono cresciute, ed indurite tra' sassi, soffre qualunque malagevol camino: ma quello, che si è ingrassato tra' prati ameni, e deliziosi presto si stanca. Il più forte Soldato procede dall'asprezza, ed è molto pigro, e negligente l'incivilito. Quelle mani, che passano dall'aratro alle armi, non ricusano fatica alcuna: e per contrario la prima polvere sbigottisce l'uomo attillato. &c. L'uomo forte brama più volentieri essere svegliato dal suon della tromba, che da quello d'uno strumento musicale* (g). E S. Girolamo: *Il corpo avvezzo a tele delicate, ch'esce dal riposo della camera alla campagna, dall'ombra al Sole, non può soffrire il peso dell'armi: il capo avvezzo alle tele, non soffre l'elmo: la mano delicata nell'ozio, patisce*

(g) *Senec. epist.* 51.

coll'

coll'asprezza dell'impugnatura della spada (a). E Licio colà in Seneca disse, che non poteva esser così forte Ercole, quando era dedito all'attillatura dell'abito, agli amori, agli unguenti, ed alle musiche (b):

(a) Hieronym. ep. ad Theod. Monac.

(b) Senec. in Med.

Fortem vocemus, cujus ex humeris leo
Donum puellæ factus, & clava excidit,
Fulsitque pictum veste sydonia latus?
Fortem vocemus, cujus horrentes comæ
Maduere Nardo? laudeque notas manus.
Ad non virilem tympani movet sonum
Mitrâ ferocem barbarâ frontem premens?

51 Tullio, non per altra cagione si persuase, che Cesare non avrebbe coraggio, per armarsi contro la Repubblica, se non perchè osservò, che alcune volte si grattava il capo *con due soli dita*, portando li capelli ben composti: quindi mai si potè persuadere, che un uomo, il quale impiegavasi in tal mestiere, potesse aver valore per l'impresa di rovinarla (c). Benchè Seneca il Maggiore nelle sue controversie porta un verso di Calvo, in cui attribuisce a Pompejo il grattarsi il capo con un sol dito (d):

(c) Plut. in Cic.

(d) Senec. l. 7. cont. 4

Digito caput uno
Scalpit, quò credas hunc sibi velle virum.

E Socrate soleva dire a' suoi Discepoli: *O uomini, se pubblicata la guerra, dovessimo scegliere un soggetto, che ci difendesse da' nemici, e riportasse da essi la vittoria; forse noi sceglieriamo colui, ch'è dedito alla gola, al diletto, al vino, al sonno, ed a chi non può soffrire il travaglio della guerra* (e)? Certamente cade a pelo contro di alcuni ciò, che diceva Tacito de' Soldati di Corbulone: *Nitidi, & quæstuosi: Militia per oppida expleta* (f): O de' Soldati d'Ottone, quando uscì da Roma contro Vitellio: *Non mancavano quelli, che con una sciocca ambizione compravano armi vistose, e belli cavalli: altri facevano fastose prevenzioni di conviti, esca per lo diletto, come se fossero strumenti da guerra* (g). E piacesse a Dio, che una sì fatta dissoluzione, si vedesse presentemente nel maggior lustro delle armi, e de' cavalli, come facevano li Solda-

(e) Xenoph. in Socrat. 1.

(f) Tacit. 13. ann.

(g) Tacit. 1. Histor

ti

(a) Suet. in Cef. Salust. Catil.

ti di Cesare, e di Silla (a), perchè così almeno si darebbe a comprendere qualche amore alla guerra, e si mostrerebbe un cuore, non effeminato.

52 Quando rivolgo gli occhi a quei primi secoli della Repubblica Romana, e poi le ritraggo alli presenti, non posso far di meno di non ammirare quella parsimonia, e questa profusione, quella povertà, e questa abondanza, quell'amore, e quest'odio all'astinenza. Allora non solamente tra' semplici Soldati, ma eziandio tra' Dittatori, Consoli, Pretori, e supremi Comandanti risplendeva la parsimonia: adesso non solamente tra li Generali, ma pure tra' Capitani, Tenenti, e Sottotenenti s'osserva il fasto, e la prodigalità. E se la detta parsimonia non servì alli Romani di disturbo; anzi, dirò meglio, essa fu la cagione, ed il fondamento del Romano Impero, come disse Seneca (b), e la prima origine delle sue vittorie, e de' suoi trionfi; perchè adesso metterla in tanta dimenticanza, e disprezzo? come al presente saranno felici le nostre imprese?

(b) Senec. epist. 87. in fine.

53 Valerio Publicola cacciò fuori da Roma li Re, li vinse, e riportò sopra di essi gloriose vittorie, pose la prima pietra fondamentale di quella formidabil Repubblica. Epaminonda fe divenire famosa la Repubblica di Tebe, e fu uno delli più celebri Capitani della Grecia, nella di cui casa studiò Filippo tutto ciò, che poi insegnò al suo figliuolo Alessandro: ma così l'uno, come l'altro morirono tanto poveri, che per limosina furono ad essi celebrati li funerali (c). Q. Cincinato fu ritrovato con l'aratro alle mani dalli Messaggieri Romani, quando a lui recarono la notizia d'esser stato nominato Dittatore: e dopo d'aver riportato molte vittorie, fe ritorno al suo antico impiego (d). E Lucio Tarquinio, ch'era il suo Maestro di Cavalleria, lo era solamente nel nome, perchè combatteva a piedi, per non aver cavallo (e). Regolo nella Sicilia, e nell'Africa, vinse più volte li Cartaginesi, e fe prigioni migliaja di essi. Or dimorando nell'Africa con tanta gloria, scrisse al Senato, di mandarli il successore, perchè alcuni giornalieri, ch'egli avea lascia-

(c) Liv. 2. Aur. Vict. cap. 15. Just. 6.

(d) Liv. 3.

(e) Liv. eod.

sciato in un picciolo suo podere, s'usurpavano il frutto; ed era egli allora tanto povero, che il medesimo Senato alimentava in Roma le sue figliuole (*a*).

54 Marco Porzio Catone Uomo Consolare, Trionfale, e Censorio, sempre ammirabile ne' secoli futuri (di cui scrisse Livio) che: *Sotto qualunque sorte fosse egli nato, s'avrebbe fatto da se la sua fortuna; poichè penetrando con profondità la vita rustica, e la civile, riusciva in tutto così ben perfezionato, che pareva nato a pratticare unicamente quello, che esercitava. Nella guerra, e nelle battaglie valoroso, ed ambidestro; gran Capitano, dopo che giunse alle supreme dignità; peritissimo nella Legge, Oratore eloquentissimo*; e pure fu secondo questo Autore: *Contemptor gratiæ, divitiarum in parsimonia, in patientia laboris, periculi, ferri prope corporis, animique* (*b*). Ed essendogli morto un figlio nel suo Pretorato, fu parchissimo nelle spese, che fece, *essendo povero*, come osserva il medesimo Autore (*c*). Ed è cosa più considerabile quella, che di questo grand'Uomo aggiunge Seneca: ed è, che quando comandava gli Eserciti, andava sopra un cavallo, in cui vi portava dietro le sue bisaccie; ed esclama quì Seneca: *O quant'era allora l'onor di quel secolo, che un Imperadore Trionfale, e Censorio; e quel ch'è più, un Catone si contentava d'un sol cavallo, e nè pure tutto per se, mentre una parte era impiegata per le bisaccie, che d'ambe le parti pendevano* (*d*).

55 Lucio Emilio Paolo, che portò all'Erario infinite ricchezze dalla Spagna, e dalla Macedonia, non lasciò come poter pagare la dote di sua moglie (*e*). Scipione il Minore dopo d'aver conquistato la Numanzia, e rovinata Cartagine, emola di Roma, lasciò dopo la sua morte solamente trentadue libre d'argento, e due libre, e mezza d'oro (*f*). Curio, che vinse tante battaglie contro il Sanniti, fu ritrovato da essi innanzi al fuoco, abbrustolendo l'agli, quando gli offerivano l'oro (*g*). Fabrizio spreggiò l'oro di Pirro (*h*), dicendo Floro: *Quali saranno nella campagna, e nella pace li Generali, quando Curio preferiva li suoi vasi di creta all'oro de' Sanniti* (*i*)? E Claudiano (*k*):

(*a*) *Brev. Liv.* 13. *Aur. Vict. cap.* 40.

(*b*) *Liv.* 39. *Cic. de orat.* 3.

(*c*) *Liv. Brev. l.* 48.

(*d*) *Senec. epist.* 87.

(*e*) *Liv.* 46. *Aur. Vict. cap.* 36.

(*f*) *Vict. cap.* 38.

(*g*) *Idem cap.* 33. *Flor.* 1. *cap.* 18.

(*h*) *Brev. Liv.* 13.

(*i*) *Flor.* 1. 8.

(*k*) *Claud. ad quartum Conf. Hon.*

Pau-

Pauper erat Curius, Reges cùm vinceret armis,
Pauper Fabricius Pyrri cùm sperneret aurum,
Sordida Serranus flexit dictator aratra,
Lustratæ lictore casæ, fascesque Salignis,
Postibus affixis collecta consule messes,
Et falcata diu trabeato rura colono.

Ed in altro luogo (*a*):

(*a*) *Idem in Raff.* 1.

Contentus honesto
Fabricius parvo spernebat munera rerum,
Sudabatque gravi consul Serranus aratro,
Et casa pugnaces Curios angusta tegebat.

Ed Orazio (*b*):

(*b*) *Orat. carm.* 1. *od.* 12.

Incomptis Curium capillis,
Utilem bello tulit, & Camillum,
Sæva paupertas, & avitus apto,
Cum lare fundus.

56 E dopo che la Romana Potenza venne a terminare in un solo, si sono trovati dagl'Imperadori, rigidissimi osservatori della Parsimonia, ed al tempo istesso gloriosi nelle armi. D'Augusto, dice Suetonio, che mai dormì, che in un letto umile, e poco adornato; nè adoprò altre vesti, fuori di quelle, che lavorava sua moglie, la sorella, la figlia, e li nepoti; nè mangiò, se non che tre sole pitanze, e al più sei, con pane di seconda sorte, adoprando nelle sue mense cibi vili, come ricotte, pesci, e fichi (*c*). Di Vespasiano, riferisce Tacito, che nella tavola, negli abiti, e nel portamento appena si distingueva da un semplice Soldato (*d*). D'Adriano, racconta Sparciano, che insegnava a' suoi Soldati *la vita militare*, mangiando alla loro presenza, cascio, presciutti, e vino, cavato dalla vinaccia; ad imitazione di Scipione Emiliano, Metello, e Trajano (*e*). Non era inferiore a questi, Alessandro Severo, mentre si sa aver egli scritto a Rogonio Celso, Governadore di Francia, riprendendolo, perchè li suoi Capitani si bagnavano nel mezzo dì, perchè mangiavano nell'osterie, perchè impiegavano il tempo in conviti, perchè andavan vagando, e cantavano, e bevevano; conchiudendo così: *Tutto questo si farebbe, se si trovasse*

(*c*) *Suet. in Aug.*

(*d*) *Tacit.* 2. *Hist.*

(*e*) *Spart. in Adr.*

fra

fra di noi qualche reliquia della disciplina de' nostri Maggiori (a)?

57 Però giacchè (b):

Et Decios non omne tulit, non omne Catones
Tempus, & invictum devicta morte Catonem:

E che: *Alia apud Fabricios, alia apud Scipiones pecunia* (c): quando bisogna ne' tempi presenti lasciar quella strettezza delli Curj, e de' Fabricj, per non esporsi alla censura degli occhi, che sono assuefatti a vedere altro portamento, altra maniera di vita; perciò non dee divenire precisa, e necessaria la prodigalità, nè la superfluità: mentre la virtù della parsimonia, così ne' nostri tempi, come ne' tempi futuri, e sarà lodevole, e sarà madre di uomini illustri; avendola così chiamato Lucano (d): *Fœcunda virorum*. Allo stesso passo, che pratticare il contrario, sarà sempre rovina dell'entrate, e cagione della povertà (e).

Et luxus populator opum, cui semper adhærens,
Infelix humili gressu comitatur egestas.

O sarà nuvolo, che oscura li sentimenti, e fa divenire gli uomini effeminati (f):

Habebat caligine sensus,
Membraque circæis effœminat acrius herbis.

O finalmente sarà la più poderosa cagione, per allontanarsi dal giusto, e confondere l'umane menti (g).

Dissuasor honesti
Luxus, & humanas oblimat copia mentes.

58 Non deve disprezzarsi l'antica Parsimonia, ma deve riprendersi il presente scialacquamento: non si pretende, che li Militari vadano, come Curio *incomptis capillis* (h), ma si riprende portarli soverchiamente pettinati, e fra li due estremi (se pure deve così chiamarsi il primo,) devesi più tosto scegliere da' Militari il minor ornamento di Curio; perchè è più proprio degli uomini valorosi, come contrasegno della loro fortezza, ed è quello, che più abbisognano, dicendo Fedra al suo Ippolito: (i)

Quemque vocant alii vultum rigidumque, trucemque,
Pro rigido (Phædra judice) fortis erat)

(a) *Spart. in Pesc. nigr.*
(b) *Manc. astr. 4.*
(c) *Tacit. 2. ann.*
(d) *Lucan. 1.*
(e) *Claud. in Ruf. 1.*
(f) *Idem de Laud. Stil. 2.*
(g) *Idem de Rapt. Pros. 3.*
(h) *Orat. ubi supra.*
(i) *Ovid. Her. 4.*

Sint procul a nobis juvenes, ut fœmina compti;
Fine coli modico forma virilis amat.
Te tuus iste rigor positique sine arte capilli.
Et levis egregio pulvis in ore decet.

(a) Senec. in Hippol.

E Seneca (a)

Quam grata est facies turba viriliter.
Et pondus veteris triste supercilj!

Nè può esser degno di censura quello, che la natura provida, e saggia suol pratticare, anzi, che molte volte diviene ò bruttezza, ò leggierezza, ricusare quello, che la natura c'ha dato, come diceva il Ciclope in Ovvidio: (b)

(b) Ovid. 13. Metam.

Nec mea, quod rigidis horrent densissima setis
Corpora, turpe puta: turpis sine frondibus arbor,
Turpis equus, nisi colla jubæ flaventia velent,
Pluma tegit volucres, ovibus sua lana decora est.
Barba viros, hirtæque decent in corpore setæ.

59 Comandava il Re Filippo Quarto in una Ordinanza Militare, che li Soldati vivessero sempre in camerate, e questo lo pratticassero ancora li Capitani Generali, ed Uffiziali, non per altra cagione, se non perchè potesse bastare per molti la picciola paga, che si dà al Soldato, e che coll'esempio della Parsimonia de' Generali, la pratticassero l'inferiori, mentre dice: *Mantenendo nelle loro tavole la moderazione, e la temperanza, con tal buon esempio si possano evitare gli eccessi, pratticati presentemente; e che li Capitani usino le camerate, alle quali diano da mangiare, con quel piccol regalo, che ammette la professsion della guerra* (c). Nulla di ciò presentemento s'osserva, perche ne' commodi, nella camera, nel portamento, si vuol più tosto imitare Pompejo, che Cesare; e piaccia a Dio, che il fine dell'imprese sia diverso: mentre Pompejo col suo equipaggio, argenteria, e padiglioni, coperti di frondi d'ellera, restò vinto, e distrutto, quando che Cesare, e li suoi appena avevano il necessario sostentamento (d): essendosi sempre veduto, che il ricco, e poderoso diviene spoglia del nemico povero, e generoso. (e)

(c) Ord. 41. di Filippo Quarto.

(d) Hirc. de bello Civ.

(e) Claud. de laud. Stilic. 3.

Sic male sublimes fregit Spartanus Athenas.

As-

Atque idem Thebis cecidit sic Medus ademit.
Assyrio, Medoque tulit moderamina Perses.
Subjecit Persen Macedo, cessurus & ipse
Romanis.

60 Per lo pericolo d'un tale abuso, li Romani non davan intieramente le paghe alli loro Soldati; ma depositavano la metà di esse, per le loro precise necessità, come avverte Vegezio (*a*): sopra di che scrisse Lipsio: *Chi non riflette, che questo stesso, ancora ne' nostri tempi possa, e debba pratticarsi? mentre il Soldato, attribuendo a gloria l'esser prodigo, con tutte le sue paghe, per avanzate che siano, sempre sarà povero, e bisognoso: e li mancherà pure ogni giorno il vitto, s'egli non vive co' latrocinj* (*b*). Ma ciò sia detto con vostra buona licenza, ò Dottissimo Lipsio, in questo sentimento avete errato: in que' tempi fu divina questa invenzione, e così chiamolla Vegezio, perchè v'era fede, e sicurezza, e per sorte, in questo vostro dettame, aveste presente quello, che disse il vostro Polibio, che tra' Romani, bastava il solo giuramento per obligare la fede, e che maneggiando nell'Imperj, e nelle Legazioni somme ingenti, l'osservavano tenacemente, e si contenevano tra' limiti del giusto. (*c*).

(*a*) *Veg.* 12. 2.

(*b*) *Lipsius de Mil. Rom.* 5. *C. fin.*

(*c*) *Lipsius de Mag. Rom.* 4. 5.

61 Ma ne' tempi presenti questa providenza sarebbe un nuovo incentivo all'avarizia, senza perdonarsi al sacrato del deposito: al presente si trova qualche danaro del Soldato depositato, in virtù delle nostre Ordinanze Militari, e questo poco suol patire naufragio, che succederebbe poi, se fosse più carica la nave, quando ella va a fondo essendo così leggiera? *Nulla fides, pietasque viris &c.* Quindi io vengo a rizelare con gran fondamento sul giusto timore, che questo disordine venghi a ridondare a danno della medesima Truppa, e de' medesimi paesani. Chi considera, esser cosa tanto necessaria la spesa, si mette a grave rischio, se non possiede altro danaro, che il proprio, andandoci in questo il suo buon nome, ed il suo onore; ma a qual rischio si pone, chi possiede capitali, non proprj, ed ha armi nelle mani, ed autorità publica? Essendo addunque questi pregiudizj, tanto presenti; vo-

glio credere, che faranno un rilevante servigio al Re, il Direttore Generale, e gl'Ispettori, (che sono li veri censori de' costumi de' Militari) se osserveranno con ispeciale attenzione gli articoli sopra espressati (a); e maggiore lo faranno, se ne porgon la norma, principiando da sestessi su questa riforma.

(a) Art. 29. t. 4. art. 24. t. 5. l. 4.

PARTE VI.

Pene delle sedizioni, e contese militari.

SOMMARIO.

1 *Si deve temere di qualunque persona, qual'or ad essa si permettano li Conciliaboli.*
Sono proibite dalla Legge.
2 *Con maggior ragione si deve invigilare sopra di essi, per le sedizioni.*
Pene delle sedizioni imposte dalla Legge.
Avvertenza notabile di due Leggi del diritto comune spettanti a questa pena.
3 *La sedizione è rovina della Repubblica, e termine della Maestà.*
4 *Si prova coll'autorità.*
5 *La sedizione militare è più forte, ed è più difficile ad opprimersi, e perchè?*
6 *Alcune sono state oppresse colla sola presenza de' Generali.*
In altre però gli hanno fatti in pezzi.
7 *E' più odiosa la sedizione militare, che la civile.*
Più quella de' Paesani, che quella de' Stranieri.

Ra-

Ragione notabile di Polibio in conferma di questo.

8 *Non è giusta la pena capitale a tutti li sediziosi, e perchè?*
Ne' delitti commessi da molti, si gastigano li principali.

9 *Esempj di gastighi di sedizioni in conferma.*

10 *Notabili gastighi di due sedizioni, nel tempo di Tiberio Cesare.*

11 *Le nostre ordinanze confermano il detto di sopra.*
Pene de' Soldati, che si uniscono, a dare qualunque voce sediziosa.
Che si dovrà fare succedendo questo, e trovandosi il Reggimento in battaglia?

12 *Pene di colui, che grida, chiedendo il danaro, ò adopra qualche termine sedizioso.*
Li Soldati aspettino le paghe, che loro si devono.
Ricevano il soccorso in quella specie, che ad essi si darà.
Non essendo in quella quantità, che comanda il Re, possono rappresentarlo, e come?

13 *Gastighi notabili di due Soldati in questa materia.*

14 *Cosa dovrà farsi, succedendo qualche disordine, ò ammutinamento in una Piazza?*

15 *Pena del Soldato, che in una contesa chiama una Nazione, ò Reggimento.*

16 *Pena di chi alza la voce, chiedendo la grazia, mentre stà per eseguirsi la giustizia.*

17 *Pena di chi in una contesa chiama altri in suo ajuto.*
Pena di chi lo ajuta.

18 *Pena di chi cava la spada a favor d'un'altro, trovandosi di guardia, ò in funzione.*

19 *Pena di chi mette la mano alle armi dentro la Città, ò Piazza di guardia, ò Quartiere.*

20 *Pena di coloro, che non ubbidiscono agli Uffiziali, quando dicono di separarsi, nell'atto di contendere.*

21 *Pena di chi ferisce, ò uccide altri a tradimento.*

22 *Pena di chi fa violenza alla salva guardia.*

23 *Perde il foro quel Soldato, che in Madrid va al luogo, dove si fan le sassate.*

24 *Pena di quelli Uffiziali, che prendono la pistola, ò la spada nella mano, gli uni contro degli altri.*

15 Pe-

25 *Pena dell'Uffiziale, che dà animo a' suoi Soldati contro degli altri.*
26 *Premio del Soldato, che dà avviso d'un duello verificato, che si fa nelle Truppe.*
27 *Providenze per impedire simili disordini.*
28 *Pene degli Uffiziali, ò Soldati, che si lascian togliere delle loro mani li prigioni.*
29 *Pena di coloro, che li lasciano scappare.*
30 *Quel, che si dispone per legge comune, su questo punto.*
31 *La crudeltà, avarizia, e leggierezza de' Superiori è stata la cagione delle sedizioni.*
Non si sono vedute tali sedizioni, dove le passioni dette di sopra, sono state moderate.
32 *Gli animi Militari s'irritano per la crudeltà de' Generali.*
33 *Ne' primi tempi della Repubblica Romana non si viddero tante sedizioni,*
Quale ne sia stata la cagione?

1 
Arco Porzio Catone, parlando in certa occasione, contro l'audacia delle Matrone Romane, le quali uscendo a truppa per le strade, e per le piazze, gridavano, che si togliesse la Legge Opia, e si concedesse l'abito, e l'ornamento a seconda del loro arbitrio; diceva: *Da qualsivoglia sorte di gente può nascere egual pericolo, qualora si permette far assemblee, e conciliaboli, e trattenersi in secrete consulte fra di loro* (*a*). Nella Legge si proibisce lo stesso, a cagion del medesimo pericolo (*b*): E con maggior proprietà Marciano dice, che tali assemblee erano proibite alli Soldati nell'Eserciti, per le costituzioni de' Principi (*c*), che senza dubbio furono Giulio, Augusto, Tiberio, e Nerone (*d*), e prima di questi Tarquinio (*e*).

(*a*) *Liv.* 34.
(*b*) *Leg.* 1. 3. § 1. *ff. de Coll. Il.*
(*c*) *Leg.* 1. *ubi sup.*
(*d*) *Suet. in Cæs. & in Aug. & in Tib. Tacit.* 14. *ann.*
(*e*) *Halicar.* 4.

2 E se ciò così avvenne, solo a cagione del timore, che

che tali combriccole prorompano in dichiarate sedizioni; con quali pene debbon opprimersi quelle, che non già secretamente, ò con riguardo, ma di faccia a faccia s'oppongono alla Maestà, alla Giustizia, ed all'Autorità de' Superiori? Certamente chi le fomenta è degno della pena, imposta dalla Legge Giulia, contro la Maestà, e che ad essi pure imponeva il Giurista (*a*). E' degno d'esser cacciato in luogo, dove mai possa comparire; ò che sia gettato alle fiere, ò che penda da una forca, come minaccian le Leggi (*b*); essendo cosa notabile, che in luogo delle parole, che adopra Paolo, *aut in crucem tolluntur*; vi pose Triboniano: *in furcam* (*c*). Ed a tal fine li Giudei determinarono la pena servile della Croce, contro il nostro amantissimo Gesù, per dire [benchè con perfidia, e bugia], ch'egli concitava il popolo, e pervertiva la sua Nazione, proibendo di pagarsi il Tributo a Cesare (*d*).

(*a*) *Leg.* 1. §. 1. *ff. ad leg. Jul. Majest.*

(*b*) *Leg.* 38. §. 2. *ff. de pœnis l.* 1. 2. *cap. de sed. Paul.* 5. *sentent. t.* 22. §. 1.

(*c*) *Dett. leg.* 38. §. 2.

(*d*) *Luc.* 12. 25.

3 E' la Sedizione la peste della Repubblica, la rovina degli Imperj, il termine, ed il fine della Maestà; nè vi è cavallo così sboccato, che ad essa si possa comparare. Si considerino li beni della concordia, e si vedranno li mali della sedizione; quella fa grande le cose picciole, permanenti le cose debboli, forti le cose fiacche; e questa fa tutto il contrario.

4 *Bramavano*, dice Livio, *li Principi della Toscana, per non divenire perpetua la potenza di Roma, che infuriasse contro sestessa: questo solo era il veleno, questa era la rovina, trovata nelle Città, per divenire mortali li Grandi Imperj* (*e*). *Le sedizioni* [dicevano li Legati di Ardea] *sono state, e saranno a molti popoli di maggior rovina, che le guerre esterne, che la fame, che l'epidemie, che l'ultimo, e più atroce delle pubbliche calamità* (*f*). Papirio Mugilano diceva alli suoi: *Volete voi mandar via la guerra esterna coll'interiore? se ambidue si uniscono, in un tempo, appena potrà evitarsi la rovina della Repubblica Romana, sostenuta da tutta la potenza delli Dei* (*g*). E finalmente Ottone al suo Esercito: *Se a Vitellio, ed a' suoi seguaci diamo la libertà di scegliere; quali animi, e quali pensieri essi ci sommini-*

(*e*) *Liv.* 2.

(*f*) *Liv.* 4.

(*g*) *Liv.* 4.

nistra-

nistrano, se non quelli di sedizione, e di discordia ? Vorrebbono, che il Soldato non ubbidisse al Centurione, nè questi al Tribuno; acciochè confondendosi fra di loro li Fauti, e li Cavalli, ci precipitassimo nell'ultima rovina (*a*). A questo fine Tacito trattando di certa nazione, inclinata alle sedizioni, dice: *Si fermi, e duri per lungo tempo fra questi popoli, se non l'amor verso de' Romani, almeno l'odio verso sestessi: mentre se si avvicina l'ultimo destino dell'Imperio, non ci può recar maggior utile la fortuna, che concedendoci la discordia delli nemici* (*b*). Ed è di tanto peso questa considerazione, che meritò la rimembranza dell'istessa Sapienza Increata, quando si degnò adoprarla, per convincere li Farisei, dicendo loro: non potrà sussistere, anzi sarà desolato ogni Regno, ogni Città, ogni casa, qual'ora saranno divisi (*c*).

(*a*) Tacit. 1. *Hist.*

(*b*) Tacit. de Mor. Ger.

(*c*) Matth. 12. 25.

5 Sempre [come ho detto] è la Sedizione peste, e rovina degl'Imperj; ma la più rapida, e la più forte è quella dell'Esercito, perchè con le armi nella mano, non vi è cosa, che non imprenda, nè altezza, a cui non giunga. Molte volte una Sedizione popolare è stata oppressa con le armi, che sono l'unico antidoto contro questo male: ma quali armi potranno opprimere la sedizion militare? mentre che nelle mani de' sediziosi, altro non si vede, che armi? Solamente la Maestà del Generale, e l'autorità de' Superiori potrebbe contenerli: ma qual Maestà, qual autorità è stata sicura in simili occasioni? quando le prime voci, che manda quell'armata ciurmaglia, sono: *Cur paucis Centurionibus, paucioribus Tribunis in modum servorum obedirent? Militiam ipsam gravem, infructuosam denis in diem assibus animam, & corpus æstimari: hinc vestes, arma, tentoria: hinc sevitiam Centurionum, & vacationes numerum redimi: at hercle verbera, & vulnera, duram Hyemem, exercitas æstates, bellum atrox, aut sterilem, pacem sempiterna*: conforme diceva l'Autore d'un altra sedizione (*d*).

(*d*) Tacit. 1. *ann.*

6 E benchè siasi veduto, che un Generale con la sua presenza, ed animo intrepido l'abbia oppresso, conforme pratticarono Cesare Augusto, Cassio, e li due Alessan-

sandri, Magno, e Severo (*a*): si è veduto pure fare in pezzi li Generali, mal menando l'autorità, e la riverenza; come fecero gli Eserciti contro Postumio, Cinna, Pertinace, Macrino, Massimino, ed altri (*b*). Ed insanguinate le mani, e più che le mani, gli animi coll'atrocità, qual eccesso non posson commettere? non essendo restato in essi un lieve vestigio dell'antica lor disciplina? *Non basta un uomo solo per reprimere tanti appetiti armati* (*c*). Nè li Soldati sono di tal qualità, che possano persuadersi con ragioni; giungendo a gettar via da loro il freno: mentre [come dicevano ad Alessandro li suoi]: *Non è moderato negli Eserciti lo sdegno, nè l'allegrezza: da qualunque affetto lascians trasportare: vituperano, lodano, si compatiscono, s'infuriano a misura, che li muove la passione presente* (*d*). Ed egualmente nell'incostanza, e nell'ira questo popolo militare non si distingue dal Cittadino: solamente distinguesi nelle forze.

(*a*) *Suet. in Caes. & in Aug. Galic. in Cas. Lampr. in Alex. Cur.* 10.

(*b*) *Florus* 1. *cap.* 2. *Aurel. Victor. cap.* 69. *epitom. Hist. Aug.*

(*c*) *Senec. de benef.* 4. *cap.* 37.

(*d*) *Curt.* 6.

7 Per quel, che si è detto fin ora, è più odiosa la sedizione militare, che la civile (*e*): E nella Legge si prescrive, che chiunque, eccitator di sedizione ne' Soldati (*f*), ò qualunque Soldato, perturbator della pace, sia gastigato con la morte (*g*): di qual pena senza comparazione, sono più degni li Vassalli, che li stranieri; essendo la ragione, quella, che assegna Polibio: *Alli Soldati stranieri tal volta può concedersi il perdono, se si allontanano dall'ubbidienza di coloro, da' quali ricevon le paghe: ma a quelli, che militano a favor di se stessi, delle loro mogli, de' figliuoli; mai deve perdonarsi: mentre vengono a pratticare lo stesso, che se un figlio di famiglia, col pretesto d'essere stato ingannato da suo Padre sopra d'alcuni interessi, prenda contro di lui la vendetta con mano armata, e li dia la morte, avendo ricevuto da quello la vita, che possiede* (*h*).

(*e*) *Leg. famos. ff. ad leg. Jul. majest.*

(*f*) *Leg.* 3. §. 19. *ff. de re mil.*

(*g*) *Leg. fin.* §. *unic. ff. eod.*

(*h*) *Polib.* 11.

8 Ma perchè non in tutte le sedizioni può esservi una medesima colpa; mentre non tutte procedono con animo eguale, nè con un medesimo consentimento, nè in un istesso tempo: lasciandosi per lo più portare d'alcuno, ò da pochi Soldati, che fomentano la sedizione, [per così rendere meno degni di pena, e meno osservati li loro de-

litti colla moltitudine de' delinquenti,] conforme nota Vegezio (a). Non è cosa giusta, che s'imponga a tutti l'ultimo supplicio, ma solamente agli Autori, giacchè lo stesso Modestino avverte, che essendo molti li delinquenti solevano licenziarli ignominiosamente dalla Milizia (b). Disposizione molto conforme ad altre Leggi in materie distinte, nelle quali solamente si gastigano li principali (c), perchè rare volte concorrono le medesime circostanze; perciò dice S. Agostino: *La severità si deve pratticare contro le colpe di pochi* (d): E Seneca: *Il gastigo di pochi diminuisce l'odio contro del Giudice, e la pena di molti l'accresce* (e): *per non incontrare lo sdegno d'ogn'uno, bisogna perdonare a tutti* (f). *La severità del Generale s'eseguisce in qualsivoglia reo; ma è necessario il perdono, quando è desertore tutto l'Esercito: Cosa toglie l'ira del Savio? La moltitudine di coloro, che peccano, perchè sà quanto sia pericoloso, ed iniquo l'adirarsi contro il vizio, quando è pubblico* (g). E Lucano (h):

Quiquid multis peccatur inultum est.

E maravigliandosi lo stesso della crudeltà di Mario, e Silla, che nelle guerre civili imposero la pena capitale una sola volta a moltitudine d'uomini, dice, non essersi giammai veduta tal pena, e solo si riserva tanta mortalità nella fame, ne' naufragj, nelle rovine, ne' tremuoti, nelle tempeste, e nelle guerre (i):

Tot simul infesto juvenes occumbere letho,
Sæpe fames, pelagique furor, subitæque ruinæ,
Aut cæli, terræque lues, aut bellica clades.
Numquam pœna fuit.

9 Lo stesso pratticarono ancora quei più severi Generali, nelle sedizioni de' loro Eserciti; or licenziando li sediziosi dalla Milizia, or decimandoli, or in altre maniere, con le quali la pena ridondasse in pochi, e la paura in tutti. Scipione Africano nell'atroce sedizione, che accadde nel suo Esercito, mentre egli si trovava infermo in Cartagine, gastigò solamente li principali (k). Cesare gastigò li Decumani, togliendo la terza parte della presa, e delle possessioni, loro concedute (l): ed in Piacen-

(a) *Veg. 3. 4.*
(b) *Detta leg. 3. §. 21. ff. de re mil.*
(c) *Leg. aut facta 716. §. nonnumquã 10. ff. de pœnis. leg. qui cædẽ 16. ad leg. Cornel. de sic. cap. ut constitueretur 36. §. verum, dist. 50. cap. quoties 14. cap. 1. quæst. 7. cap. ordin. 5. cap. 9. quæst. 1. cap. ipsa pietas 24, vers. verum. cap. non potest 32. & 33. quæst. 4. l. 17. t. 10. p. 7.*
(d) *Cap. commessationes 1. dist. 44.*
(e) *Senec. de Clemẽtia 1. cap. 8.*
(f) *Idem de Ira 2. 9.*
(g) *Idem cap. 10. eod.*
(h) *Liv. 5.*
(i) *Luc. 2.*
(k) *Liv. 28.*
(l) *Suet. in Cæs.*

cenza licenziò dal servizio un'intiera Legione sediziosa, non ostante, che tuttavia ardesse la guerra civile in Africa (*a*). Caligola, senza riserva d'alcuno, volea dar la morte a quelle Legioni, che si ammutinarono contro Germanico suo Padre, dopo che dieder la morte ad Augusto; però considerando esser ciò una cosa impossibile, determinò decimarle (*b*). Galba decimò li Soldati di Marina, come ho detto di sopra (*c*). Cassio in altra sedizione tolse la vita agli Autori, ed agli altri tagliò le mani (*d*). Macrino in quelle sedizioni, che soffrì, soleva decimare li sediziosi, ed altre volte centesimarli, quando fu meno crudele (*e*). Alessandro Severo in un'atroce sedizione, che soffrì in Antiochia, licenziò un'intiera Legione, ed alli Tribuni di essa fece toglier la vita, per aver dato luogo alla sedizione, per la soverchia libertà, che permisero a' Soldati (*f*). Ed in questi prossimi tempi, essendosi ammutinate alcune Truppe in Sicilia, e commesse molti disordini nell'Isola, senza che il Vicerè Ferdinando Gonzaga potesse quietarle con ragioni, ebbe finalmente a cedere, e contentarle con quattro paghe; sicchè ritornate all'ubbidienza, le divise con diversi pretesti in molte piazze, e quando queste si trovarono fuori di ogni pensiero, fece sospendere su le forche gli autori della sedizione, e tra questi un Capitano, ed agli altri fece toglier la vita per la decima parte.

10 Più notabile fu la pena per le sedizioni, insorte negli Eserciti di Germanico, e Cecinna; mentre del primo, dice Tacito: *Stavano le Legioni con le spade ignude, e mostravasi loro un Soldato dal Tribuno: se lo incolpavano per sedizioso, lo facevano in pezzi, e si rallegravano della morte di costui, che agli altri dava la vita, e la libertà* (*g*). Ed il secondo: *Datosi il segno, entravano nelle tende, e davan la morte a quei miseri spensierati; non sapendo, fuorchè li soli congiurati, da qual principio procedesse, ed a qual fine terminasse questo strazio. Fu questa l'imagine più strana, che avessero per l'addietro rappresentato le armi civili. Tutto ciò non si pratticò nella battaglia contro li nemici, ma ne' medesimi padiglioni degli amici: coloro, che in quell'istesso*

(*a*) *Idem.*

(*b*) *Idem in Gallig.*

(*c*) *P.* 5. *n.* 8. *pag.* 170.

(*d*) *Gallic. in Avid.*

(*e*) *Capit. in Macr.*

(*f*) *Lamprid. in Alex.*

(*g*) *Tacit.* 1. *ann.*

giorno avevan pransato insieme, coloro, che insieme avevan dormito, si dividono, adopran le armi, alzan le voci, le ferite, ed il sangue era pubblico, occulta la cagione: dirizzandosi tutto il rimanente dalla fortuna (a). Ed alli Centurioni, la di cui crudeltà somministrò gran fuoco per questa sedizione, si diè un gastigo ad arbitrio delle medesime Legioni: *Mentre ogn'uno proferiva il suo nome, la sua Legione, la Patria, gli anni del suo servizio, le opere valorose, li premj militari: e se la Legione approvava la sua industria, ed innocenza, mantenevasi nell'impiego: ma se l'incolpava reo d'avarizia, ò di crudeltà, era licenziato dal servizio* (b).

(a) *Tacit.* 1. *ann.*

(b) *Tacit. eod.*

11 Le nostre ordinanze su questo punto delle sedizioni, sono assai forti, e per evitarle, si propongono varie providenze: benchè nè pure s'imponghi la pena capitale a tutti li sediziosi; ma solamente alli principali, ed a pochi; mentre in primo luogo *si proibisce a qualunque Soldato d'unirsi, e proferir qualche parola, che inclini a sedizione: e se quando qualche Reggimento si trova in Battaglia, ò li Soldati nelle Truppe in qualche luogo, e viene fuori dal detto Battaglione, ò Truppe qualche voce dirizzata a disubbidienza; gli Uffiziali, che si trovano presenti, accorrano a quella parte, da cui venne fuori la voce, e prendano cinque, ò sei Soldati, poco più, ò meno, e mettendoli alla testa del Reggimento, comandino loro di manifestare colui, che abbia gridato: se non lo voglion manifestare, si farà gettar ad essi la sorte, per farli subito passare per le armi* (c). E questo, per quanto a me sembra, è l'unico caso, che s'incontra nelle nostre ordinanze, in cui senza formalità di Conseglio d'Uffiziali, nè di processo, si gastiga il Soldato: però *habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum* (d).

(c) *Art.* 9. *t.* 12. *l.* 2. *Ord. de'* 18. *Dec.* 1701. *t.* 2. *p.* 31. *art.* 75.

(d) *Tacit.* 14. *ann.*

12 Item: *Si proibisce a qualunque Soldato, pena la vita, d'alzar la voce, per chieder danaro, nè servirsi d'altro termine, nè fare dimostrazione alcuna, che possa indurre ad ammutinamento, ò a sedizione; e comanda loro S. M. di aspettare senza mormorazione il danaro, che si deve loro. Stante che, se il sudetto danaro non si dà nel giorno determinato,*

av-

avviene, perchè non si può dare (a): e ricevano il soccorso, che loro si darà, ò in danaro, ò in pane, ò in altra specie di qualunque quantità si sia, sotto pena a chi la ricusi di metterlo in Conseglio di Guerra, e condennarlo a passar per le armi. Ma se il danaro, pane, ò altra provisione, che si dà ad essi, non è di quella quantità, che S. M. ha ordinato; potranno alcuni Soldati rappresentarlo a chi comanda il Reggimento: e se non è ad essi fatta giustizia, ricorrano al Governadore, ò Comandante, se si trovano di guarnigione: se si trovano in Campagna, a chi comanda l'esercito: ma devono fare la sudetta rappresentanza con sommissione, e solamente quattro, ò cinque insieme (b).

(a) *Art. 8. t. 12. l. 2. detta ord. di D. c. p. 30. art. 74.*

(b) *Art. 10 fin. t. 12. l. 2. detta ord. p. 31. art. 76.*

13 Due cose, tra queste, avvertono le sudette ordinanze, e sono, che la rappresentanza si faccia con sommissione, e che non solamente non s'alzi la voce, ma nè pure s'adopri altro termine, ò dimostrazione, che induca all'ammutinamento: perchè mancando il modo nella supplica, nè pure un Soldato solo potrà farlo senza pena, e qualunque sia la voce, ò il termine, se induce a sedizione, essendo tanto pericolosa la Truppa; si stima appunto, come se s'alzasse la voce per la sedizione. Stando il Duca di Parma nel Campo della Lega Cattolica, nel primo soccorso di Parigi, l'anno mille cinquecento novantuno a vista dell'Esercito d'Enrigo IV. suo nemico, si portò dal Duca un Soldato Spagnuolo, alla fronte delle Bandiere, con un pane di munizione alla mano, e li disse: *Osservi Vostra Altezza il pane di munizione, che ci danno, essendo Cristiani*. Or essendo costui un solo, che faceva la rappresentazione, pure comandò il Duca, che subito fosse posto alla forca, e così fu eseguito: e senza dubio ciò ebbe a procedere, ò dalla mala maniera, che ebbe il Soldato nella supplica, ò da qualche dimostrazione, che fece, ò pure da quel termine, che adoprò: *ci danno*: comprendendo tutti. E nello stato di Milano, quando lo governava il Conte di Fuensaldagna, stando li Soldati fatigando nelle fascine; disse loro il Superiore, che legassero bene le sudette fascine: a questo rispose un Soldato: *Si legano, come ci pagano*; per lo che fu catturato, e condot-

to a Milano, fu ivi moschettato in capo a quattr'ore, per ordine del Conte. E pure dovette ciò succedere per quella voce, *ci pagano*, che includendo altri, poteva indurre a sedizione.

(a) *Art. 6. t. 2. l. 2. ord. di Decemb. 1701. t. 2. p. 24. art. 51.*

(b) *Art. 13. t. 11. l. 2. detta ord. p. 26. art. 57.*

(c) *Art. 33. t. 10. l. 2. detta ord. p. 17. art. 57.*

(d) *Art. 14. t. 11. l. 2. detta ord. p. 26. art. 59.*

14 Item: *S'accadesse qualche ammutinamento, sollevamento, ò disordine, considerabile in una Piazza, ò Città murata; il Governadore, ò li Giudici di essa saranno chiudere le porte, per catturare immediatamente gli Autori, e farli gastigare: ed il Colonnello, ò il Comandante delle Truppe sarà obligato a presentare, ed a consegnare l'Uffiziale, ò Soldato, che avesse mancato: e se per negligenza non lo consegna, si caricherà detto Comandante del delitto, che è apposto all'accusato.* (a)

15 *Qualunque Soldato, che in una contesa chiama per nome, ò cognome in suo ajuto una Nazione, Reggimento, ò Compagnia, sarà passato per le armi* (b).

16 *Stando per eseguirsi la Giustizia Militare, si darà un bando alla testa del Battaglione, in cui si proibisce a qualunque Soldato di qualsisia condizione di gridare per la grazia: pena la vita* (c).

Contese.

(e) *Art. 10. t. 11. l. 2. detta ord. p. 27. art. 61.*

(f) *Art. 11. t. 11. l. 2. detta ord. p. 27. art. 62.*

(g) *Art. 12. t. 11. l. 2. detta ord. p. 26. art. 58.*

(h) *Art. 15 t. 11. l. 2. detta ord. p. 27. art. 60.*

17 *Nissun Soldato, che avrà contesa con altro, potrà chiamare compagni, acciò vadano seco a sostenerla: pena, che colui, ò quelli, che lo accompagneranno, saran passati per le armi* (d).

18 *Qualunque Soldato, che farà oltraggio ad altri, ò caverà la spada, quando starà di guardia, ò in ordinanza, ò funzione, sarà passato per le armi* (e).

19 *Chiunque metterà la mano all'armi dentro la Città, nella Piazza di guardia, ò nelli Quartieri, li sarà tagliata la mano* (f).

20 *Quando li Soldati staranno con le spade alle mani, in atto di contendere, e qualche Uffiziale dirà loro, che si dividano, saranno obligati ad ubbidirlo precisa, ed immediatamente, sotto pena d'esser passati per le armi* (g).

21 *Qualunque Soldato, che a caso appostato, ò con vantaggio, ò a tradimento ferisce, ò uccide altri nella Guarniggione, Esercito, ò Marcia, sarà gastigato con la morte* (h): e per Legge comune il Soldato, che feriva altri,

s'era

s'era con pietra, incorreva la pena di esser licenziato dal servizio; e se colla spada, quella della morte (*a*).

22 *Si proibisce, pena la vita, d'entrare in quelle parti, dove si trova una salva guardia, e farle violenza alcuna* (*b*).

23 Per Bando pubblicato in Madrid alli 30. di Gennajo 1708. risolvette S. M. *che li Militari, li quali si portano nel luogo, dove si fa a sassate nella detta Città, perdano il foro militare, per essere sommamente perniciosa questa mal'usanza.*

24 *Agli Uffiziali specialmente si proibisce prender la pistola, ò la spada nella mano, gli uni contro degli altri, nelle Piazze, nella Campagna, ò nell'Esercito, sotto pena d'esser privati dalli loro impieghi; e della morte per colui, contro del quale per le informazioni da prendersi, restasse chiaro, d'essere stato l'Aggressore: e se per le dette informazioni non si potrà scuoprire, chi sia stato l'Aggressore; ambidue saranno privati dalli loro impieghi, e perseguitati criminalmente, come Infrangitori delle Reali ordinanze* (*c*).

25 *Se per occasione di qualche disputa tra gli Uffiziali comandanti, ò siano di Corpi intieri, ò di Distaccamenti, accade, che alcuno di essi porge motivo d'animare quelli, che comanda, ad agire offensivamente contro quelli dell'altro Comandante; proibisce S. M. agli Uffiziali subalterni, Fanti, Cavalleggieri, e Dragoni d'ubbidirlo, sotto pena di esser decimati: ed al Comandante, ò Generale di qualunque Corpo, ò Distaccamento impone S. M. la pena della vita, se egli col sudetto Corpo, ò Distaccamento agisce offensivamente contro di altri* (*d*).

26 Item: *Qualunque Soldato, che darà avviso alli Commissarj di Guerra d'un Duello verificato, succeduto nelle Truppe, conseguirà immediatamente cinquanta scudi, e la sua licenza* (*e*).

Providenze per impedire li duelli.

27 Per impedire questi disordini, e per la cattura delli Delinquenti si sono date pure le providenze in virtù delle nostre ordinanze: mentre si comanda, *pena la vita, di non impedire il gastigo de' tumulti, e disordini; ed alli Corpi di guardia, che diano la mano, armata a questo fine, sotto pena d'un gastigo corporale alli Soldati, ed a coloro,* *che*

(*a*) *Lege omne 6 §. Si quis 6. ff. de re mil.*

(*b*) *Art. 9. t. 13. l. 2. detta ord. p. 38. art. 98.*

(*c*) *Art. 1. t. 18. l. 2. detta ord. p. 49. art. 128. ord. de' 10. Apr. 1702. p. 78. art. 116.*

(*d*) *Art. 30. t. 5. l. 1. dett. ord. d'Apr. p. 107. art. 169.*

(*e*) *Ord. de' 18. Dec. 1701. t. 2. p. 50. art. 129.*

che li comandano, di rispondere a nome loro per essi (a). *Che s'impediscbino con vigilanza le Contese nelle truppe reali. Che li corpi prendano, e custodiscbino coloro, che le fomenteranno, ò cagioneranno disordini. Che mandino li Soldati di guardia in quelle parti, nelle quali succede il disordine, quando lo sapranno, ò pur saranno chiamati* (b). *Che colui, il quale sarà catturato, e convinto d'aver assistito ad alcun delitto, ò pure, che avendolo veduto commettere, non si sia opposto, ò non abbia gridato, per chiamar li vicini, e catturare l'Aggressore, sia gastigato corporalmente* (c). *Che qualunque Uffiziale militare sia obbligato a dare la mano, armata in tutte le occasioni, alli Ministri della Giustizia: e così si raccomanda loro di sopprimere tutti li disordini, sotto pena della sospension de' proprj impieghi.* (d) *Che qualunque Uffiziale di Pichetto abbia somma sollecitudine, acciochè nello spazio delle sue ventiquattr'ore, non succeda il minor disordine nel quartiere, e sia obbligato a risponder per esso* (e). *E si proibisce alli Soldati, pena la vita, d'ingiuriare, ò impedire il Prevosto, o qualunque altro Ministro di Giustizia, volendo esercitare le sue funzioni* (f).

28 Tuttavia sono più considerabili due ordinanze sopra il punto di prendere, ed assicurare gli Aggressori, ò Delinquenti. Nella prima si dispone, che: *Quando un Distaccamento ha ordine di catturare li delinquenti, ò avendoli catturati, per condurli alla prigione, ò in altra parte, sia attaccato, e si lascierà prendere dalle mani li Rei; si dovrà imprigionare la riferita guardia, e conseguentemente si doveranno pigliare le informazioni contro coloro, che la compongono, per metterli nel Consiglio di Guerra: e se costasse, che li Soldati non avessero fatto buona difesa, ò che vi fosse stata intelligenza fra gli uni, e gli altri; il Consiglio di Guerra procederà contro di quelli, che troverà, non aver compito alla loro obbligazione, e getteranno le sorti coloro, che si doveranno passare per le Armi; e darà gli ordini, per farli morire, a misura delle conseguenze del caso, e della mancanza, che avranno commesso: e se l'Uffiziale, che comanda il sudetto Distaccamento, non abbia adempito alla sua obli-*

(a) Art. 1. t. 12. l. 2. detta ord. p. 28. art. 71.

(b) Art. 5. t. 12. l. 2. detta ord. p. 34. art. 81.

(c) Art. 4. t. 12. l. 2. detta ord. p. 35. art. 87.

(d) Art. 7. t. 12. l. 2. detta ord. p. 25. art. 52.

(e) Art. 3. t. 4. l. 3.

(f) Art. 14. t. 12. l. 2. detta ord. p. 28. art. 69.

obbligazione, ò per dissimulazione, ò per codardia si costituirà nel Consiglio di guerra, e si darà contro di lui la sentenza della privazion dell'impiego, ed inabilità a prender le armi (*a*).

29 L'altra dispone, che: *Quando s'abbia catturato qualche reo, e consegnato ad un Corpo di guardia, il Comandante di detto Corpo porrà tutta la sollecitudine, acciochè il Reo sia ben legato, e con sicurezza; dando il numero delle sentinelle, necessarie per la sua custodia; e se il reo fugge, sarà carico del detto Uffiziale, di rispondere in sua vece; e se la fuga succede per mancanza dell'Uffiziale, che comanda, sarà privato dell'impiego, in virtù del Consiglio di guerra: ma se egli giustifica ciò esser'accaduto per mancanza delli Soldati di guardia, ò delle sentinelle; li Soldati, e le sentinelle, contro li quali si verifica d'averlo lasciato fuggire, ò a bella posta, ò per negligenza, saranno giudicati dal Consiglio di guerra, e condennati a soggiacere alla medesima pena, che impongono l' Ordinanze contro quel delitto, di cui il prigioniero, sia Fante, ò Cavalleggiero, ò Dragone, ò qualunque altro, è stato accusato* (*b*).

30 Sopra questi medesimi casi si trovano celebri testimonj nella Legge civile, mentre dice Callistrato: *Se li Soldati perdono li prigioni, sono obbligati a risponder per essi; poichè Adriano scrisse al Legato Statilio Secondo: Tutte le volte, che il reo fugge dalle mani de' Soldati, deve verificarsi, se ciò succedette per soverchia negligenza di quelli, ò per altra casualità; e se fu uno tra molti, ò molti in un tempo stesso, ed allora dovrà imporsi la pena capitale contro di quelli, che lasciarono fuggire li prigioni, se a questa fuga vi concorse la loro soverchia negligenza; e non essendo così, si darà loro il gastigo, a misura della qualità della colpa, che ebbero.* A Salvio, Legato dell'Aquitania, scrisse pure il medesimo Principe, *che dovea esser gastigato con la morte colui, che dava la libertà al prigione, ò pure lo custodiva in maniera, che potesse prevedere la fuga: ma se questa avveniva ò per ubbriachezza, ò per negligenza della guardia, si gastigasse, con farlo passar ad inferiore milizia: e se avveniva la fuga, per altra casualità, non si stabilisse contro la guardia pena alcuna* (c). *Non si deve consegnare facilmente la guardia*

(*a*) *Art.* 2. *t.* 12. *l.* 2. *detta ord. p.* 29. *art.* 72.

(*b*) *Art.* 3. *t.* 12. *l.* 2. *detta ord. p.* 30. *art.* 73.

(c) *Leg. Milites* 12. *ff. de cust. reorum.*

de' prigioni ad un Soldato nuovo, perchè succedendo la fuga, dovrà rispondere colui, a cui fu consegnato; nè si deve consegnare ad un solo, ma a due: li quali se per negligenza lo perdono, ò devono esser gastigati a misura della gravità della colpa, ò pure devon cambiar di milizia: e se il prigione è reo di lieve delitto, saranno restituiti allo stesso grado, dopo di essere stati gastigati, e mortificati: se per compassione taluno permette la fuga del prigione, cambj di milizia; e se lo fa con inganno, o deve esser gastigato con la morte, o pure deve passar all'infimo grado della milizia. Talvolta si concede il perdono ad una guardia, poichè quando il prigione fugge in compagnia dell'altra guardia, si perdona alla guardia, che restò (a). Oltre di questo, fuggendo il prigione per colpa della guardia, quante volte è conveniente, che il fuggitivo sia catturato; suol concedersi qualche tempo al Soldato, per cercarlo, dandogli un altro Soldato per compagno (b).

(a) *Leg. non est 14. §. 1. 2. 3. ff. eod.*

(b) *Leg. 14. §. 6. eodem.*

31 Già hai considerato tutto ciò, che si dispone per le nostre Ordinanze sopra le sedizioni, tumulti, e contese delle Truppe; tuttavia non devo lasciare di ricordarti, che negli Eserciti sono accadute molte sedizioni, per la crudeltà de' Generali, molte, per la loro avarizia, ed alcune, per le loro leggierezze: poche volte si è veduto ammutinato un Esercito, il di cui Generale s'è diportato con moderazione, essendo questa, quella, che mantiene in pace non solamente li Militari, ma ancora li Popoli.

Pareat ut Populus Ducibus sic denique fiet,
Si nimium haud laxes fræna, nimisque premas:

disse Solone (c); e per ordinario suole l'autorità ottenere con la piacevolezza, [purchè non sia eccessiva,] tutto ciò, che non potè conseguire la violenza, e maggior forza ottiene negli animi altrui un pacifico Imperio, che un imperiosa pace, come disse Claudiano (d):

Peragit tranquilla potestas,
Quod violenta nequit, mandataque fortius urget,
Imperiosa quies.

(c) *Plut. in Comp. Sol. & Publ.*

(d) *Claud. de cons. Mallii.*

32 Pare, che parlasse Giovenale con li Generali degli Eserciti, e con li Capi delle Truppe, quando dice, che il lor principale pensiere deve essere, di non far' ingiu-

gluria alli loro inferiori, ò forti, ò miserabili; poichè, quantunque tolghino loro tutti li beni, restano in lor potere le armi, per la vendetta (*a*).

Curandum in primis ne magna injuria fiat
Fortibus, & miseris; tollas licet omne quod usquam est
Auri, atque argenti; scutum gladiumque relinques,
Et Jacula, & Galeam, spoliatis arma supersunt.

(*a*) *Juven. 9. Saty.*

Il Leone addimesticato se ha tinta di sangue la bocca [dice Boezio] ritorna alla fierezza antica, e dimentico dell' educazione investe il suo proprio maestro, vendicando contro di quello le sue ire (*b*).

Quamvis Pœni pulchra leones,
Vincula gestent, manibusque datas,
Captent escas, metuantque trucem,
Soliti verbera ferre, magistrum:
Si cruor horrida tinxerit ora
Resides olim redeunt animi,
Fremituque gravi meminere sui:
Laxant nodis colla solutis;
Primusque lacer dente cruento
Domitor rapidus imbuit iras.

(*b*) *Boet. de Cons. Phi. 3. Met. 2.*

Così succede negli Eserciti, che per quanto sembrino addimesticati li Soldati con la disciplina, soggetti a gli ordini de' Generali, e rassegnati alle pene: se però queste con la frequenza giunghino spesso ad insanguinarli, si dimenticano della Maestà, e dell'autorità del Superiore, si rammentano solamente del lor potere, e molte volte l'impiegano contro li medesimi Generali.

33 Ne' primi tempi dell'Imperio Romano non si viddero tante sedizioni, come dipoi: ed io credo, esser ciò proceduto, perchè allora non v'era nè l'avarizia, nè la superbia, che fu veduta ne' tempi dipoi: e giornalmente si va aumentando ne' Generali; non si sdegnavano li Principali di vivere in mezzo a' Soldati, nè di pratticare con essi; come faceva Pompejo Magno: *Veniva a competenza coll'allegri nel salto, co' leggieri nel corso, e colli forti nello scagliare il palo di ferro*. Così di lui Sallustio (*c*). E Valerio Corvino: *S'esercitava con molto suo* pia-

(*c*) *Sallust. in frag.*

piacere tra gl'infimi Soldati, e ne' giuochi militari, [*ne' quali li Soldati fra di loro fanno prove della loro velocità, e valore,*] *e faceva un medesimo sembiante, o nel vincere, o nell'esser vinto, nè mai spreggiò alcuno, che si presentasse a tali giuochi* (*a*). Ed Annibale: *Cui viddero molti dormir più fiate sul pavimento ne' Corpi di guardia, coperto d'una cappa militare, senza che mai il suo abito avanzasse quello degli altri* (*b*). E' più notabile al nostro proposito delle sedizioni, ò tumulti militari, ciò che dice il medesimo Livio di questo insigne Capitano: *Non so, se si rese più ammirabile nelle cose prospere, che nell' avverse; mentre guerreggiando per tredeci anni, così lontano dalla sua casa, con un Esercito, non di proprj Cittadini, ma composto della ciurmaglia di tutte le nazioni, che non avevan le stesse Leggi, nè li medesimi costumi, nè un istesso linguaggio; anzi che diverse sembianze, abiti, armi, riti, religione, e quasi diversi Dei: unilli con tal vincolo, che nè tra di loro, nè contro di lui, succedette mai sedizione alcuna: e pure molte volte mancò il danaro, ed i viveri nelle terre nemiche; per qual motivo nella prima Guerra Cartaginese accaddero orribili atrocità tra li Soldati, e li loro Generali* (*c*). E pure non lasciarono di mostrare tutti questi Comandanti ò la loro maestà, per rendersi degni di rispetto, ò l'autorità, per gastigare fortemente li delitti, e contenere le loro Truppe in disciplina: mancò sibbene ad essi l'avarizia, la superbia, il fasto, la tirannia; vissero moderati, con li loro Eserciti, e perciò furono non men amati, che temuti.

(*a*) *Liv.* 7.

(*b*) *Liv.* 21.

(*c*) *Liv.* 28.



PAR-

PARTE VII.

Delle Pene pe' gli aggravj, e violenze delli Militari contro li Paesani.

SOMMARIO.

1 *Orazione di A. Claudio sopra la paga delli Soldati.*
2 *La paga non lascia arbitrio al Soldato per commettere degli eccessi.*
3 *Trattiene il furore dell'armi.*
Fa parlar forte li Generali, e fa tacer li Soldati.
Imperadori, che assicurarono bene li stipendj militari.
4 *Providenze, date a questo fine per la Legge comune.*
5 *Dal detto fin ora, nascono quelle proibizioni, acciò li Militari non faccino ad altri ingiuria alcuna.*
6 *Lo stesso comandano l' Ordinanze di Spagna.*
Non possono pigliar altro, che il semplice Coperto: e si spiega che cosa sia.
Pena di chi dimanda, ò prende altra cosa di più.
7 *Come si devono fare l'alloggiamenti, e ripartire le bollette.*
8 *Il Comandante delle Truppe procuri evitare gli eccessi de' suoi Soldati.*
9 *Gli eccessi si paghino a costa degli Uffiziali presenti.*
10 *Li Sargenti Maggiori nelli passaggi, cavino le certificazioni, come la Truppa non abbia commesso disordine alcuno.*
11 *Colla Sommaria de' luoghi si paghi il danno, che hanno sofferto.*
12 *Come si deve risarcire il danno, fatto nelle garite, palizzate, e caserme.*

13 *Va-*

Quan-

1 

Uando stava su'l principio la Repubblica Romana, ogn'uno militava a sue proprie spese; finchè, essendo Tribuni militari, con podestà consolare P. Gn. Cornelio Cosso, C. Fabio Ambusto, e L. Valerio Potito, si cominciò a dar la paga alli Soldati (*a*); mentre avanzandosi di giorno in giorno le conquiste, e dovendo stare per lungo tempo li Soldati, fuori delle proprie case, era cosa precisa, che loro si somministrasse, come mantenersi. Fu celebrata allora questa providenza; perchè con essa si toglieva loro la sollecitudine di far ritorno a lavorare le proprie Campagne, e con ciò conseguire il danaro bisognevole, per ritornare alla guerra, come prima avean pratticato. Ma offerendosi ben presto l'assedio de' Vej, nel quale si mantennero lungo tempo; e poichè non erano assuefatti ad una milizia così prolungata, vivendo mal contenti, e disgustati, vollero ritirarsi, senza conchiuder l'impresa. Allora A. Claudio uomo il più prudente della Città, opponendosi alli Tribuni della Plebe, che portavano avanti la causa de' Soldati, disse loro: *Con qual motivo potranno giustamente sdegnarsi coloro, alli quali si è aggiunta la maggior utilità, acciò con essa s'aggiunghi pure il travaglio? questo mai si ritrova senza qualche convenienza, nè la convenienza ritrovasi senza la fatiga: la fatiga, ed il piacere sono per loro natura fra di essi cotanto opposti; e pure si trovano sempre uniti con certo vincolo: per l'addietro mal soffriva il Soldato, servir la Repubblica a sue spese; ed al medesimo tempo si rallegrava di passare parte dell'anno, coltivando il suo podere, e così procacciarsi, come mantenere se stesso, e li suoi, così in casa, come in guerra: adesso celebra, che la Repubblica sia divenuta d'utilità, e riceve gustoso la paga; dunque tenga per bene, se sta lontano dalla sua casa, e dal suo podere, (che non sarà cosa tanto pesante), qualche tempo di più: a fe! se la Repubblica lo chia-*

(*a*) *Liv.* 4.

chiamasse a far li conti, essa non li direbbe, tu hai la paga per tutto l'anno, perchè non mi servi per un anno intiero? ò pure, pensi d'esser cosa giusta, che per soli sei mesi di servigio hai da riportare la paga per tutto l'anno?

2 Questa considerazione è di tanto peso, che non lascia arbitrio al Soldato, nè per esimersi dal servigio, nè per abusare della milizia, quando dal Principe vien assistito colla paga. Il Principe lo veste, lo mantiene, l'arma, l'arricchisce di favori, e di privilegj. Qual discolpa potrà recare, qualora voglia cercarsi per mezzi illeciti il suo mantenimento? ò voglia servire ad altri? Per questo dice S. M. in una ordinanza: *Tutte le volte, che gli Uffiziali ricevono, secondo la mia deliberazione, le loro paghe per ogni mese, non potranno recare discolpa alcuna per li disordini, nè questa si dovrà ammettere* (*a*). Diceva l'Imperadore Leone: *Li Soldati, che si mantengono dalla Repubblica, e da questa s'armano, devono solamente impiegarsi nel servigio d'essa* (*b*): ed Alessandro Severo: *Il Soldato allora teme, quando sta vestito, armato, calzato, sodisfatto, e con qualche cosetta nella sua bisaccia* (*c*): dando con ciò ad intendere, che avendo quanto si è detto di sopra, non può allegare discolpa per li suoi eccessi, nè in conseguenza può lasciar di temere la pena ad essi dovuta: ed il migliore tra tutti coloro, che son nati fin'ora, quando comandò alli Soldati, che non recassero ingiuria, ò calunnia ad alcuno; disse loro, *che si contentassero delle loro paghe.* (*d*).

3 Le paghe sono quelle, che possono contenere la furia dell'armi, che fanno (diciam così) parlar forte il Principe, e li Generali, e fanno ammutolire li Soldati; conforme practicò Severo in quell'atroce sedizione, che soffrì in Antiochia, di cui sopra abbiam fatto menzione; mentre diceva a' suoi Soldati (*e*): *Coloro, che stanno quì presenti, mi ascoltino: alzate pure la voce in guerra contro li vostri nemici, ma non già contro il vostro Imperadore? certamente li vostri Comandanti v'insegnarono ad alzare la voce contro li Sarmati, gli Alemanni, e li Persiani; non già contro colui, che ricevendo li viveri dalle Provincie, ve li somministra, e vi dà ancora gli abiti, e le paghe* (*f*). E su

(*a*) *Istruz. dell' Intend.* 1718. *art.* 99. *p.* 95.

(*b*) *Leg.* 15. *cap. de re mil.*

(*c*) *Lāprid. in Alex.*

(*d*) *Luc.* 3. 4.

(*e*) *P.* 6. *n.* 9.

(*f*) *Lāprid. in Alex.*

su tal riflesso molti Imperadori, non solamente hanno avuto tutto il pensiero d'assistere colle paghe li loro Eserciti, ma di destinarle, ed assicurarle in modo, che non potesser mancare; come furon Augusto, Claudio, Severo, Tiberio, Gordiano, ed altri.

4 Nella Legge s'incontrano diverse providenze, per la distribuzione dell'Annona, e degli abiti militari, e per assicurarli (*a*); per questo stesso fine la paga del Soldato gode il privilegio, di non poter essere sequestrata, se non in caso di mancanza d'altri beni (*b*). Nè il Soldato può esser convenuto in più di quel, che gli avanza, dopo la sua congrua sostentazione (*c*): tutto affine di non aver necessità di distraersi in altr' occupazioni, e senz' altra sollecitudine applicarsi alla milizia.

5 Da questo principio hanno la sua origine tante proibizioni, acciò il Soldato non commetta violenza, ingiuria, ò danno nel paese amico, nè vadi vagando per li poderi de' vassalli (*d*), nè li tiranneggi con dimande (*e*), nè li rubbi, ne cagioni danno alcuno in qualunque altra maniera, come più sotto dirò (*f*); mentre *l'atrocità dell' armi debbon mostrarla contro li nemici, non contro l'amici* (*g*): *e nel passo istesso, che debbon essere feroci con quelli, devon esser benigni, e benevoli con questi* (*h*). Finalmente devono star contenti delle loro paghe; e se braman posseder di vantaggio, *sia delle spoglie del nemico, e non delle lagrime de' vassalli* (*i*).

6 Lo stesso pretendono le nostre Ordinanze; proibendo con tutta severità qualunque aggravio delle Truppe contro li Paesani: or sia negli alloggiamenti, or nelle marcie: mentre si comanda, *che nelli luoghi di passaggio, ò di guarnigione, dove non si trovano quartieri, si dia alle Truppe dalli lor Ospiti, ò Padroni l'alloggiamento nel semplice Coperto; ed è, con lenzuoli, e con una coperta per ogni due Soldati, lume, sale, oglio, aceto, legna, e commodo da sedere al fuoco, nel caso di non voler dare le legna* (*k*): *senza che possano dimandare, ed obligar ad altro li loro Padroni, nè anche ricevere volontariamente cosa alcuna, sotto pretesto d'utensili, o in altra maniera, a riserva dell'alloggiamento, e del letto: e di* tut-

(*a*) *T T. cap. de erog. milit. ann. &c. de excoc. & transf. milit. & cap. de militũ vest. l. 12.*

(*b*) *Leg. 4. cap. de exec. re Jud.*

(*c*) *Leg. miles 6. leg. itẽ miles 18. ff. de re Jud.*

(*d*) *Leg. Tribuni c. de re mil. leg. devotũ cap. de metast. lib. 12.*

(*e*) *Leg. 3. cap. erog. mil. ann.*

(*f*) *Inq: p. §. 2. per tot.*

(*g*) *Leg. fin. cap. de loc.*

(*h*) *Leg. 2. §. 11. ff. de offic. Praef. Aphr.*

(*i*) *Vopiscus in Aurel.*

(*k*) *Art. 4. tom. 16. l. 2. ord. de' 28. Settembre 1704. tom. 1. p. 24.*

tutto ciò, che sopra si è riferito: sotto pena di privazione e di restituzione agli Ufficiali, ed alli Soldati pena la vita (a).

(a) Art. 5. t. 1. l. 2. ord delli 18. Decembr. 1701. t. 2. p. 36. art. 90. & 93. in fine dell' ord de' 28 di Settembr. 1704. t. 1. p. 24.

7 *Si devono fare inviolabilmente l'alloggiamenti nelle case delle Persone di seconda condizione: e non bastando queste, ripartiranno quelli, che restano nelle case de' Cavalieri: e se tanto le une, come le altre restano occupate, e vi sarà bisogno di nuovi quartieri; li Capi delle Città passeranno a chiedere agli Ecclesiastici, di volerli ammettere: ed in caso, che questi non vorranno, non devon esser obligati; ed il Capo, ò Commissario delle Truppe prattichera à la formalità d'accudire colli sudetti Capi delle Città col dispaccio, che deve seco portare di S M ò del Capitan Generale, ò del Comandante Generale della Provincia; dimandando le bollette necessarie, e ricevutele, ne farà il ripartimento tra gli Ufficiali, e Soldati, conforme resta detto di sopra, ed ogn'uno si porterà a quella casa, a lui destinata, e non obligare, che in essa sia ricevuto senza la cennata bolletta, conforme sempre si è praticato* (b): *e la sudetta regola deve principiare a pratticarsi, ed osservarsi dalle Guardie reali, acciocchè la diano all'altre Truppe, che dovranno seguire il loro esempio* (c). E nella Prammatica, in cui fu inserita la detta Ordinanza, si aggiunge: *Intendendosi lo riferito, non solamente colli Cavalieri, ma eziandio cogli altri vicini, esenti, e privilegiati, senza che si contravenga a quest'ordine in maniera alcuna* (d).

(b) Art. 12. t. 16. l. 2. ord. de' 22. Genn. 1708. t. 1. p. 279.

(c) Detta ord. de' 22. di Genn.

(d) Dett. ord. p. 231.

8 L'Ufficiale, che comanda qualunque Truppa, *invigili molto, nell'evitare gli eccessi di questa, e prevenghi gli Ufficiali della Città, e gli altri vicini; acciò qualunque sia il lamento, che udiranno contro le Truppe, lo participino al Comandante, il quale subito passerà a gastigar li colpevoli, e farà risarcire il danno a tutti coloro, che avranno ricevuto il pregiudizio; e qualunque Ufficiale, che non osserverà puntualmente quest'ordine, incorrerà la real indignazione, e sarà deposto del suo impiego* (e).

(e) Art. 9. t. 16. l. 2. ord. de' 30. Apr. 1718. t. 1. p. 307. art. 73.

9 *Tutti li disordini, che si commettono dalle Truppe, stando di guarnigione, ò pur nelle marcie, si paghino a costo degli Ufficiali, che si trovano presenti in quelle, colla Sommaria, che si farà dalli Giudici ordinarj de' luoghi, ed il Comandante sarà obligato a rispondere in suo proprio, e privato nome* (f).

(f) Art. 6. t. 16. l. 2. ord. de' 18. Decembr. 1701. t. 2. p. 37. art. 94.

10 Li

10 *Li Sargenti Maggiori delle Truppe, in quei luoghi, ne' quali si fermano, ò per cui devon passare, (se non fossero Piazze, nelle quali ci siano quartieri, ò luoghi, e dove si trovi un Ufficiale superiore, da Brigadiere in su inclusive, che comandi da Generale), devono cavare un'atto di contentamento, ò certificazione, per far costare in tutti li tempi, che il loro Reggimento non ha commesso disordine alcuno, nè ricevuto, ò in ispecie, ò in danaro cosa alcuna di più, che il semplice Coperto.* E comanda S. M. all'Intendenti, *che se in qualche cosa s'ecceda, ò ne siegua danno; comandi al Tesoriero di far pagare l'equivalente al Reggimento in doppio prezzo per la reintegrazione, e che il Comandante Generale ponghi in arresto il Colonnello, ò il Comandante superiore; e non lo liberi, finchè ne dia avviso a S. M.* (*a*).

11 Per altr'Ordinanza non compendiata si previene, *che quando li Reggimenti, tanto se stanno di guarnigione, come in marcia, cagioneranno qualche eccesso, ò tumulto, è la real volontà di S. M. che colla Sommaria, che si farà per li Giudici de' luoghi, si risarcisca il danno, che avranno cagionato li Soldati, caricandolo in conto delle loro paghe* (*b*).

12 E per altr'Ordinanza pure non compendiata si comanda, *che l'Ingegnieri, Sargenti maggiori, ed Ajutanti di Sargenti maggiori delle Piazze visitino esattamente, ed in tutte le guardie li Corpi di Guardia, Garite, Palizzate, Caserme, ed Alloggiamenti delli Soldati: e che quando riconosceranno qualche disordine, commesso dalli sudetti, ne faccino consapevole il Governadore, ò Comandante della Piazza, ò il Commissario di guerra; acciocchè ordini si tratteng hi sopra la paga della Compagnia, in cui sono li sopradetti Soldati, quanto importa il risarcimento de' danni da loro commessi: e mancando di così patticarlo, risponderanno per essi gli Ufficiali maggiori: e si tratterrà da' loro stipendj, il necessario per li sudetti risarcimenti* (*c*).

13 Tutta questa variazione, la quale ha per oggetto, che li Soldati avendo cagionato qualche danno, lo debbono essi sodisfare, ò in luogo loro gli Ufficiali, che si troveranno presenti; pare, che sia svanita coll'istruzione degl'Intendenti: mentre quella comanda, *sempre, che* *qual-*

(*a*) *Art. 4. t. 16. l. 2.*

(*b*) *Ord. de' 28. Settembr. 1704. t. 1. p. 24. vers. quãdo.*

(*c*) *Ord. de' 10. Apr. 1702. t. 1. p. 73. art. 104. ord. de' 4. Lug. 1718. t. 4. p. 154. art. 51.*

qualche Reggimento, Compagnia, ò gente d'ſtaccata cagionerà danno alcuno alli popoli, ò ſia con eſtorſione, ò pur ricevendo da quelli qualche danaro, frutti, generi, ò altra coſa, che non tocca alle Truppe, benchè ſia a titolo di dono volontario, e ſi giuſtificherà la valuta; ſe queſta non avanza li mille ſcudi di moneta di Veglion, ſia obligato il Colonnello, ò Comandante della Truppa, che cagiona queſto danno, a ſodisfare la metà della ſua valuta, e l'altra metà la dovranno ſodisfare li Capitani vivi, ed in mancanza di queſti gli altri Uffiziali, che ſi ſono trovati nella Truppa, co' loro ſoldi correnti, ed in difetto di queſti colli decorſi (a).

(a) *Iſtruz. degl' Intend.* 1718. *art.* 99.

14 *Se però il danno cagionato arrivi ſin alla valuta di mille in due mila ſcudi, oltre alla ſopradetta reintegrazione, ſi ſoſpenderà per due meſi il ſoldo al Comandante, ſe ſarà Colonnello, ò Tenente Colonnello vivo, ò riformato; ſenza godere la paga per tutto il detto tempo: qual paga dovrà reſtare a beneficio della real Azienda; e non dando ſodisfazione in tutto queſto tempo, ſi continuerà la ſoſpenſione, e l'eſcluſion della paga, fin tanto che ſi giunghi alla totale reintegrazione: e ſe il Comandante ſarà di grado inferiore, ſe li toglierà l'impiego, e ſtarà carcerato in un Caſtello, fin tanto, che abbia reintegrato la metà del danno; caricandolo ſopra il ſuo ſoldo, trattenuto fin dal giorno della privazione; ò pure pagandolo ſopra li ſuoi medeſimi beni: e ſe dopo d'eſſerſi totalmente ſodisfatto il danno con le ſue paghe, reſterà qualche coſa di più, s'applicherà alla real Azienda, in gaſtigo del ſuo delitto, e l'altra metà ſarà ſodisfatta dagli altri Uffiziali nella forma, detta di ſopra* (b).

(b) *Detta Iſtr. art.* 100.

15 *Se il danno cagionato avanzerà li due mila ſcudi, ſi pratticherà la reintegrazione, ed il gaſtigo, in conformità al detto di ſopra, quando il danno arriva a mille, ſin alli due mila ſcudi: e di più ſi toglierà l'impiego al Comandante, benchè ſia Colonnello, ò Tenente Colonnello: ſempre però deve imprigionarſi in un Caſtello, fin tanto, che abbia reintegrato il danno, fatto nella maniera eſpreſſata* (c).

(c) *Detta Iſtr. art.* 101.

16 *Subito, che l'Intendente, ò altro Miniſtro ſia inteſo del danno, e de' nomi del Comandante, e degli altri Uffiziali; darà ordine al Pagatore, a cui ſpetta, affinchè lo carichi ſopra*

pra

pra le loro paghe correnti, ed in difetto di queste, sopra le decorse: e consegnerà la sudetta somma alla Città, ò Luogo, che avrà sofferto la estorsione, esigendone ricevuta da' Ministri di quel luogo: dovendo li detti Ministri distribuire puntualmente, ed intieramente la sudetta somma alle persone dannificate, a misura del danno, ricevuto da ogn'uno: con ordine alli detti Ministri, che se controverranno a tal ordine, dovranno essi restituire, quanto avranno ritenuto, ò l'equivalente (a).

(a) Detta Istr. art. 102.

17 *Se per giusto motivo non si può sodisfare colla paga di quell' Uffiziale, che ha cagionato il danno, quale per altro è obbligato a sodisfare; una tal parte si caricherà sopra gli altri Uffiziali (b).*

(b) Detta Istr. art. 103.

18 *Quei luoghi, che hanno sofferto il danno, formeranno gli atti della loro giustificazione, e li passeranno nelle mani dell' Intendente, acciochè egli in veduta de' sudetti atti, dia al Pagatore l'ordine riferito; coll'avvertenza, che questi debba trattenere presso di se la somma del danno, fin alla perfezion della causa, quale poi si deve formare dall' Intendente, e da esso pure si dovrà determinare, eseguendo subito la sentenza; senz'attendere la risoluzione di S. M., a cui poscia si dovrà dar conto, e ragione. E solamente in caso di determinarsi la deposizion dell' Impiego, si sospenderà la sentenza in ordine a questa parte, e s'informerà S. M., rimettendo nelle sue mani li processi, acciochè S. M. prenda quella risoluzione, che più convenga (c).*

(c) Detta Istr. art. 104.

19 Quest'ultima parte dell'Istruzione si trova espressamente innovata per l'ultima Ordinanza, in cui [come si è veduto] si comanda, pagarsi li danni, cagionati con la sola Sommaria, senz'obbligare, che debba farsi un giudizio formale sopra la detta sodisfazione, ciò che pare, sia stato confermato da S. M.; mentre avendo rubbato alcuni Soldati Svizzeri dal Castello di Cartagena, in cui stavano di guarnigione, varj attrezzi da guerra, comandò S. M. a Consulta del Consiglio de' 23. Settembre 1730. *Che in conformità della cennata Ordinanza si difalcasse al Reggimento de' Svizzeri dalla Tesoreria, il valore corrispondente alli detti attrezzi, ed il detto Reggimento lo*

ca-

caricasse sopra gli Vffiziali, che si trovarono presenti in Cartagena, e sopra il Colonnello, come colui, che dovea risponder pe' gli altri, nel suo proprio, e privato nome.

20 In quanto alle Guardie reali di Fanteria si previene a questo proposito: che quando giungono al luogo del passaggio; il Comandante ordinerà, che si metta un Corpo di guardia nella Piazza del detto luogo con due Sargenti, li quali ricevano le querele de' popoli vicini, e poi le passino subito a notizia de' Comandanti: e se li Sargenti non lo pratticheranno così; si metterà loro la sospension dell'Alabarda alla fronte del Battaglione. Che il Sargento Maggiore avvisi li Giudici d'una tal disposizione, acciochè questi notifichino alli popoli vicini, di portarsi subito a dare le sudette querele al Corpo di guardia; che in oltre il sudetto Sargento Maggiore avvisi li Giudici, che un ora prima, di partire da quel luogo, si formeranno le Compagnie, per ricevere le querele, in caso che trovandosi le Truppe nel luogo, non abbiano avuto animo li Vicini di darle; e mentre staranno formate le Compagnie, il Comandante manderà un Uffiziale intorno al luogo, per sapere, se vi sia qualche vicino, che abbia querela alcuna; e se si trovasse, il Comandante lo rimedierà subitamente, facendo pagare il danno, che si sarà cagionato, mentre il detto Comandante è obbligato a rispondere per tutti li danni, che avranno cagionato le sue Truppe; e lo stesso si pratticherà in tutti li passaggi (a).

21 Item si proibisce: *Che nessun Corpo, Compagnia, Truppa, Vffiziale, ò Soldato, senz'ordine particolare possa nel passaggio di qualunque luogo dimandare bagaglio, ò maggiore, ò minore: e se per qualche accidente l'abbisognasse senza l'ordine riferito, debba pagare per qualunque carro a sei mule, ventiquattro reali al giorno; e se sarà di quattro mule, sedeci reali; e se sarà carro di due mule, o due buoi, dodeci reali; e se sarà bagaglio maggiore, otto reali: se sarà minore, quattro reali: e similmente si proibisce, che sotto verun pretesto possano obbligare li sudetti Bagagli di transitare da un luogo ad un'altro, nè che gli*

(a) *Ord. di Francia tit. 5. p. 202. art. 301. & p. 203. art. 302. fino al 305. inclusivè.*

gli Uffiziali, che comandano le Truppe, obblighino gli Abitatori de' luoghi, in cui hanno alloggiato, di dare loro Carri, Cavallerie, nè altra sorte di Carriaggi per lo trasporto degli Infermi, ò Equipaggi, senza prima pagarli a misura de' prezzi espressati: pena, che chiunque non l'osserverà, sarà severamente gastigato (a).

(a) *Art. 10. tit. 16. 2. Ord. de' 10. l'Aprile 1702. t. 1. p. 79. ar. 118.*

22 In conferma del detto, si coma da per la cennata istruzione degl'Intendenti, *che li bagagli, quali precisamente avranno di bisogno le Truppe, e gli Uffiziali nelle loro marcie per li paesi proprj, ò amici, dovranno pagarsi prima d'uscire dal luogo, conforme li prezzi stabiliti; osservando bene, che senza concorrervi una precisa necessità, non dovranno essere obbligati a far di vantaggio, che il semplice transito, che loro corrisponde: sotto gravi pene, contro gli Uffiziali, e Ministri, che daranno luogo a questo disordine: ed in caso di non potersi evitare, sia obbligo degli Uffiziali, pagarli prima di continuare il secondo passaggio, a misura del prezzo cennato: e se si sapesse, che li Ministri del luogo abbiano proceduto in questo particolare con qualche malizia, ò frode, siano gastigati: avvertendo, che gli Uffiziali, li quali saranno destinati per qualche dipendenza del Real servigio, ò per la convenienza delle loro Truppe, devon portare seco l'Itinerario dell'Intendente, acciochè venghi somministrato il necessario: non così quelli, che non avranno seco l'Itinerario; poichè riguardo a questi, sarà volontaria la marcia, ed in questa non saranno obbligati li Ministri a dar cosa alcuna, nè essi potranno pretenderla (b).*

(b) *Istr. degl'Intendenti art. 98.*

23 Item: *Quando le Truppe dovranno uscire da una Provincia per trasferirsi ad un'altra; li Governadori, ò Comandanti Generali di detta Provincia devono dare al Colonnello, ò Comandante delle sudette Truppe un Itinerario: contrasegnando li passaggi de' luoghi, per li quali debbono transitare, e pernottare, fin'a giungere a quel luogo, a cui saranno destinate: e si proibisce alli Comandanti delle dette Truppe di poter alloggiare in altro luogo fuori di quello, che sarà loro determinato nell'Itinerario (a riserva, che per qualche temporale, ò altro accidente, che non si è potuto prevedere, debbano pratticare il contrario), sotto pena della pri-*

va-

vazion dell'impiego, e di dover sodisfare il danno, che avranno cagionato (a).

(a) *Art. 1. t. 16. l. 2. Ord. de' 10. Aprile 1702. t. 1. p. 79. art. 117.*

24 *Si proibisce a tutti gli Vffiziali, quando si troveranno accampati, di potersi allontanare dal sudetto Campo, per alloggiare in case rimote, sotto pena della sospension dell' impiego al Colonnello, ò Comandante dell'Esercito, che permetterà la controvenzione d'un tal ordine (b).*

(b) *Art. 31. t. 13. l. 1. detta Ord. p. 81. art. 124.*

25 *Quando le Truppe si troveranno in marcia si proibisce alli Soldati d'allontanarsi da quella de' loro Reggimenti, sotto pena di gastigo corporale; e se s'allontaneranno più di mezza lega, pena la vita (c), come già s'è detto di sopra (d).*

(c) *Art. 1. t. 13. l. 2. Ord. degli 8. Decembre 1701. t. 2. p. 36. art. 92.*

(d) *P. 4. §. 2. n. 9.*

26 *Finalmente si proibisce alli Sargenti Maggiori, ed altri Vffiziali delle Piazze, ed a tutti quelli, che staranno di guardia alle porte (ò a coloro, che avranno in cura le guardie delle porte, come si disse nell'Ordinanza non compendiata) d'esiggere, e di non permettere, che s'esigga cosa alcuna in danaro, ò in ispecie, sopra li generi, ch'entrano, ò escono dalle Piazze, sotto pena di sospensione de' loro impieghi (e).* Ciò, che corrisponde ad altri Ordini di S. M. ne' quali si proibisce alli Governadori, ò per questa, ò per altra cagione di pretendere diritto alcuno: *Mentre ha risolto, che nessun Governadore, Comandante, nè altro Capo militare di qualunque grado si sia, dia in avvenire licenze per l'imbarchi, ò disbarchi; poichè questo spetta solamente agl' Intendenti, ed alli loro subdelegati: e se in appresso continueranno quest'abuso, li sopradetti Intendenti sospenderanno ad essi li soldi, e daranno conto a S. M. e lo stesso pratticheranno quante volte s'intrometteranno in dare, ò negare licenze per pescare.* E per una nota posta al piè di questa Ordinanza s'avverte d'aver S. M. comandato in altre anteriori, *che li Governadori delle Piazze, nè altri Capi militari esiggano diritto alcuno sopra li frutti, nè altre mercatanzie, che s'imbarcano, ò disbarcano nel Regno; avendo saputo S. M., che un tale abuso s'era introdotto in alcuni Porti (f).* E vuole in oltre S. M. *Che non s'obblighino coloro, che introducon de' viveri, d'andare a presentarsi alli Governadori, ma che si permetta d'andare diret-*

(e) *Art. 8. t. 10. l. 7. Ord. de' 10. Aprile 1702. t. 1. p. 74. art. 109.*

(f) *Ord. de' 6. di Febrajo 1702. t. 4. p. 349.*

rettamente alli luoghi publici, ne' quali dovranno venderli, essendo il contrario di gravi, e pregiudiziali conseguenze(a).

27 Nella Piazza di Ceuta, avendo comandato S. M. di levarsi gli Appalti del Vino, Acquavite, Oglio, ed Aceto; soggiunge, che tutti possan entrare liberamente li sudetti generi, così vicini, come lontani, e forastieri; e venderli ò più, ò meno, ne' luoghi publici, Tende, Taverne, Barracche, Quartieri &c. *senza che sia lor impedito, nè dal Governadore, nè da qualunque altr' Uffiziale; nè prender, ò dalli Vivandieri, ò dalli Padroni dell' Imbarcazioni cosa alcuna delli Generi, ò Viveri, che introdurranno, nè per ragione di regalia, nè per altro motivo, ò pretesto* (b).

(a) *Ord. de'* 10. *di Giugno* 1724. *t.* 4. *p.* 353.

(b) *Ord. de'* 16. *di Giugno* 1721. *t.* 4. *p.* 237.

§. I.

De' Furti, ò Violenze delli Soldati.

SOMMARIO.

1 *La materia di questo §. è più penale, di quella dell' Antecedente.*
2 *Pena di chi commette furto con morte.*
3 *Pena di chi rubba nelle Chiese, ò luogo sacro in guerra, ò in altra parte.*
4 *Di chi rubba un Vivandiere, ò Mercatante.*
5 *Di chi fa oltraggio, prende, ò rubba, passando per qualunque paese, ò con passaporto, ò senza di esso.*
6 *Del Soldato riformato, ò privato dal servigio, quante volte commette qualche disordine, nel far ritorno alla sua casa.*
7 *Di chi maltratta il Padrone, ò la Padrona di casa.*
8 *Di chi prende cosa alcuna negli Alloggiamenti. Di chi ferisce, o maltratta in essi. O pure nelle Marcie.*
9 *Intelligenza di quest' Ordinanza.*
10 *Pena di chi fa danno alli Mobili, ò piglia qualche cosa in casa de' Padroni.*

1 IL riferito fin quì [se non m'inganno] è tutto quel, che si trova regiſtrato nelle noſtr' Ordinanze su'l punto dell'estorsioni, ed aggravj, cagionati dalle Truppe nelle Marcie, Guarnigioni, ò Quartieri. Tutto ciò, che siegue in appresso, è più espressivo, e penale, per essere sopra li furti, e violenze de' Soldati, così contro li Paesani, come contro qualunque altro. Perciò si comanda, che

2 *Tutti coloro, che commettono furti con morte, siano arruotati, e squartati*; benichè nell'Ordinanza non compendiata avevano la sola pena *d'esser'arruotati* (a).

3 *Chiunque rubba nelle Chiese, ò in altri luoghi sacri, nella guerra, o in qualunque altra parte, sarà gastigato con la morte* (b).

4 *Chiunque rubba Vivandiere, ò Mercadante de' nostri, o altri, che portano viveri, e generi diversi all'Eserciti di S. M., o sue Terre, sarà sospeso nelle forche* (c).

5 *Li Soldati, che passando per qualunque paese, o con passaporto, o senza, oltraggiano, pigliano, o rubbano li Vassalli di S. M., o qualunque altra persona nelle Terre, o Luoghi, potrann'essere catturati dagli Vfficiali, e Giudici de' loro Territorj, e gastigati con la morte dal Giudice ordinario del Paese, senza obbligazione di consegnarli al Giudice militare* (d).

6 *Nessun Soldato riformato, o privato dal servigio commetta disordine alcuno nel paese, al tempo di far ritorno alla sua casa: pena la vita* (e).

(a) *Art.* 23. *t.* 13. *l.* 2. *Ord. de'* 18. *Decembr.* 1701. *t.* 2. *p.* 35. *art.* 85.

(b) *Art.* 22. *t.* 13. *l.* 2. *detta Ord. p.* 27. *art.* 64.

(c) *Art.* 19. *t.* 13. *l.* 2. *detta Ord. p.* 68. *art.* 66.

(d) *Art.* 5. *t.* 13. *l.* 2. *detta Ord. p.* 25. *art.* 54.

(e) *Art.* 6. *t.* 13. *l.* 2. *detta Ord. p.* 36. *art.* 91.

7 *Qua-*

7 *Qualunque Soldato, che si trova in Marcia, ò di Guarnigione, non maltratterà il Padrone, o la Padrona di casa, sotto pena d'esser passato per le bacchette, se sarà di Fanteria,* [nell'antica Ordinanza, il Soldato fante, in questo caso aveva la pena d'un tratto di corda,] *e del pichetto, o altra pena corporale a misura del delitto, se sarà Soldato di Cavalleria, o Dragone (a).*

8 *Si proibisce, pena la vita, di prendere cosa alcuna nelle case degli Abitanti, ne' luoghi, per dove passano, nè ferir, o maltrattar alcuno negli Alloggiamenti, o nelle Marcie (b).*

9 Pare, che le due prossime Ordinanze parlino d'un medesimo caso, imponendo diversa pena: perchè in ambidue si suppone il delitto, con cui il Soldato maltratta il Padron della casa; e poi nella prima s'impone la pena delle bacchette, ò del pichetto rispettivamente, e nella seconda la pena della morte. Io direi, che quando s'impone la pena della morte, tratta il Legislatore del caso, in cui il Soldato ferisce, ò maltratta il Padrone di casa, ò altri negli Alloggiamenti, ò Marcie. E quando s'impone la pena delle bacchette, ò del pichetto, parla solamente nel delitto di maltrattare, ma non di ferire: non essendo, a mio credere, molto conforme la spiegazione, che potrebbe darsi; cioè, che per incorrere la pena della morte, si ricerca, che il Soldato prenda qualche cosa della casa de' Padroni, e nel tempo istesso ferisca, ò maltratti; senza bastare, ò il solo furto, ò il solo maltrattamento, ò le sole ferite; quando che per incorrere la sudetta pena capitale non v'abbisogna, che il Soldato ò ferisca, ò maltratti, ma basta solamente, che prenda qualche cosa; e per questo solo furto incorre nella sudetta pena: come resta chiaro dalla prima parte della seconda Ordinanza, e molto più dalle seguenti.

10 *Che nissuno rompa li mobili di Casa, nè prenda cosa alcuna nelle sudette case de' Padroni: pena la vita (c).*

11 *Chiunque rubba pecore, ò commette qualsivoglia furto domestico, sarà sospeso nella forca (d).* Le sudette Ordinanze si trovano confermate da altre, dette di sopra,

(a) *Art.* 2. *t.* 13. *l.* 2. *detta Ord. p.* 24. *art.* 49.

(b) *Art.* 4. *t.* 13. *l.* 2. *detta Ord. p.* 37. *art.* 93.

(c) *Art.* 3. *t.* 13. *l.* 2. *detta Ord. p.* 24. *art.* 50.

(d) *Art.* 20. *t.* 13. *l.* 2. *detta Ord. p.* 35. *art.* 84.

nelle quali generalmente si comanda alli Soldati, che non dimandino, nè obblighino li loro Padroni, nè pure ricevano volontariamente cosa alcuna, fuori del semplice Coperto, *pena la vita*: ed agli Ufficiali, pena della privazion dell'impiego, e della restituzione(*a*). E qualunque Soldato, che passando per lo paese, rubba; potrà esser gastigato con la morte: come già si è detto in questo paragrafo. (*b*)

12 *Il Ladro di Tenda*, (nell'Ordinanza compendiata s'aggiunge) *di Campagna*, *Mercatanzia*, *ò Bottegha*, *sarà sospeso nelle forche*. (*c*)

13 *Chiunque rubba le armi de' suoi Collegbi*, *ò rubba qualunque altra cosa del Reggimento*, *sarà passato per le armi* (*d*). E per Legge comune solamente perdeva il grado della Milizia, chiunque commetteva questo delitto (*e*).

14 *Si proibisce a qualunque Soldato d'andare*, *ò mandar altri a tagliare*, *rompere*, *ò diradicare alberi ne' boschi reali*, *suoi confini*, *e dominj*, *nè in quelli de' particolari*: *e similmente*, *che non sparino alli Piccioni*, *Galli*, *Galline*, *Conigli*, *ò altri Animali domestici*: *nè tolghino le acque d'alcun Vivajo*: *sotto pena di gastigo corporale* (*f*).

15 Si proibisce a qualunque Soldato, *che si trova di Guarnigione in una Piazza*, *di portar via dalle palizzate palo alcuno*, *sotto pena d'esser condennato alla galea per cinque anni*; *e per tutta la sua vita*. *se lo farà*, *trovandosi di guardia* (*g*).

16 Per farsi la prova sopra li delitti di furto, comanda S.M. che si procuri giustificar il corpo de' sudetti delitti nella miglior forma, che sia possibile, e secondo la verità de' successi; *procurando la pruova*, *se sarà possibile*: *che la cosa rubbata si trovi in potere del ladro*, *ò sia per dichiarazion del Padrone*, *ò per quella de' testimonj*, *ò per altri mezzi*, *che saranno pratticabili nel metodo*, *e brevità*, *che si deve osservare*, *per terminar li processi ne' Consigli di guerra* (*h*). E nell'Ordinanza anteriore si prescriveva, che in simili delitti si giustificasse il corpo di essi, *per la dichiarazion della persona*, *che avea patito il furto*, *ò d'altri*, *li*

(*a*) *Art*. 5. *t*. 16. *l*. 2. *e si veda in questa parte il numero* 6.

(*b*) *sup*. *n*. 5.

(*c*) *Art*. 21. *t*. 13. *l*. 2. *dett*. *Ord*. *di Decembre p*. 28. *art*. 67.

(*d*) *Art*. 24. *t*. 13. *l*. 2. *detta Ord*. *p*. 27. *art*. 63.

(*e*) *Leg*. 3. §. 14. *ff*. *de re mil*.

(*f*) *Art*. 7. *t*. 13. *l*. 2. *dett*. *Ord*. *di Decembre pag*. 35. *art*. 89.

(*g*) *Art*. 3. *t*. 14. *l*. 3.

(*h*) *Art*. 39. *t*. 10. *l*. 2. *ord*. *de'* 15. *di Febrajo* 1718. *t*. 2. *p*. 71. *art*. 4.

li quali deponessero, che la cosa rubbata era prima in potere della persona, che ha sofferto il latrocinio (a).

17 A motivo delli furti, che si commettono nella Corte, risolvette S. M. per un Bando, pubblicato in essa, ne' 30. di Gennajo 708. *che qualunque militare commettesse il delitto del furto, ipso facto perdesse il foro della guerra, acciochè, così potesse esser meglio gastigato, giacchè la bruttezza di tal colpa lo rendeva indegno di qualunque onore.*

18 Finalmente: *Chiunque farà violenza a Donna onorata, ò Maritata, ò Vedova, ò Donzella, farà sospeso nelle forche* (b): e nell'Ordinanza antica solamente si diceva, *chiunque farà violenza a Donna, ò Donzella.*

(a) *Ord. de' 25. di Ottob. 1717.t.2. p.66.art.9.*

(b) *Art.25.fin.t.13. l. 2.*

§ II.

Disposizioni della Legge comune, ed altre notizie, che appartengono all'argomento di questa Parte.

SOMMARIO.

1 *Le Providenze sopra riferite non bastano a contenere le Truppe.*
Qual sia la cagione de' loro disordini?
Varie autorità sopra questo argomento.

2 *Varie leggi del Diritto comune, proibitive de' sudetti disordini.*

3 *Anticamente da' Soldati si faceva il giuramento di non rubbare.*

4 *Il furto nell'Esercito incorreva la pena capitale.*
Accadono nelle Truppe molti disordini, per colpa de' Comandanti.
Ciò, che fece Silla in Asia.

5 *Quel, che fecero li Soldati d'Albino in Africa.*
Ciò, che fece Valente, Generale di Vitellio, nelle Gallie, ed altri.

6 Li

6 *Li buoni Comandamenti diedero diverse providenze, per evitare simili eccessi, e li gastigarono, quando si commettevano.*
Varj documenti in conferma.
Detto celebre di Catone a questo proposito.
7 *Forma della Dimissione ignominiosa, come quella, che prattico Cesare.*
8 *Concorre il mal'Esempio degli Vfficiali.*
Danni del mal'Esempio.
E' cosa difficile, che si riprenda, ò si gastighi il vizio, da colui, che è complice del medesimo.
9 *Alli Comandanti Romani provedeva di tutto la Republica; e perchè?*
10 *Poco giova la Fortezza del Comandante nella guerra, mantenendo nel paese l'Avarizia.*
Non si consideravano tanto in Roma li fatti militari del Comandante, quanto li costumi, per conferirli il premio.
11 *Presentemente succede il contrario.*
12 *Le Leggi sono comparate d'Anacarside alle tele di ragno.*
Delitti de'Soldati, e degli Vffiziali.
Quali siano più perniciosi?
13 *Ne' delitti degli Vffiziali non può trovarsi discolpa: in quelli de' Soldati qualche volta si trova.*
14 *E' cosa difficile persuadere con ragioni il ventre; perchè questi non ha udito.*
Pericoli d'un Esercito, che si trova in necessità.
15 *L'Ordinanze cospirano a questo proposito.*
16 *Nella Spagna, più che in altre parti, si resta in dietro nelle paghe per li stipendj militari.*
Quindi derivano l'ammutinamenti, e più volte l'andar male le Spedizioni.
17 *Ragioni di Pompejo al Senato Romano, lamentandosi di questo disordine.*
Presentemente non si patisce questo ritardamento nelle paghe de' Soldati.

Tutte

Tutte le suddette leggi, e providenze, ancor non bastano per contenere le Truppe, per esterminar l'avarizia, e per impedire le querele de' Vassalli; acciochè ne' passaggi, e negli alloggiamenti vivano con disciplina li Militari. Io non sò a qual cagione debba attribuire questa disgrazia; se alla negligenza de' Superiori, ò più tosto alle armi de' Soldati? Teodorico disse di questi, che *avvezzi alle funzioni della guerra opprimevano li popoli; e che attendendo solamente all'operazioni di Marte, disprezzavano la giustizia* (a): *il primo grado della prosperità era, che il Soldato non fosse grave alli suoi, e non tiranneggiasse li beni di coloro, per la di cui convenienza combatteva* (b). *Sia tale la vostra marcia* (dice in altro luogo) *come conviene, che sia a coloro, che fatigano per la vita di tutti* (c). *Non tagliate la messe nelle Campagne, ma vivendo con tutta moderazione, possa riuscire grato il vostro arrivo, per l'osservanza della disciplina; giacchè a questo fine noi v'assistiamo con le paghe, acciocchè con le vostre armi portiate la protezione de' Popoli* (d). *Non permettete, che li Soldati divenghino insolenti contro li paesani: ricevano le loro paghe con moderazione, non si mescolino trà negozj impertinenti. Il Soldato, che si veda armato, sappia, che è stato scelto per la sicurezza di tutti* (e). *Li tuoi Soldati vivano colli Paesani civilmente, e l'animo loro non s'insuperbisca, quando si vede armato; perchè lo scudo del nostro Esercito deve dare la quiete alli Romani* (f). *Se vuoi esser buon Tribuno*, diceva Aureliano al suo Vicario, *ò se vuoi vivere, bisogna reprimere le mani de' tuoi Soldati: nissuno d'essi porti via la gallina, nissuno rubbi la pecora, tagli il seminato, dimandi l'aceto, il sale, e le legna, ma si contenti del proprio soldo: acquisti altre cose da' Bottini, che farà del nemico, non dalle lagrime de' vassalli* (g).

2 Li statuti della Legge comune gridano sul medesimo proposito: *Che nulla si dimandi all'Ospite di quanto può servire agli uomini, ò agli animali: sia la marcia sollecita, e continuata, senza che si permetta a tal'uno fermarsi;*

(a) Cassiod. 1. 11.
(b) Idem 5. 10.
(c) Idē eod. epist. 11.
(d) Idem ibid. ep. 26.
(e) Idem 6. 22.
(f) Idem 7. 4.
(g) Vopisc. in Aur.

si; acciochè con la sua dimora non venghi a cagionar alcun danno nelle possessioni: con tal rigore proibiamo questo perverso abuso, che ordiniamo non resti impunito ancora in quelli, che donano qualunque cosa, benchè offerta volontariamente, ma contro gli ordini nostri (a). *Niuno a titolo di Conte, Tribuno, Preposito, Soldato, prenda da' suoi Ospiti a ragion* di *Salgamo*, (cioè frutti, ed altre cose condite, che si conservano in vasellami di creta,) *coperte di letto, legna, ò oglio, nè lo riceva, quantunque altri voglian darlo* (b). *Siccome comandiamo alli nostri Soldati, e Giudici, che siano franchi, e feroci contro li nemici, così pure vogliamo, che siano pacifici, e benevoli co' nostri Vassalli, e che non faccino loro danno, ò ingiuria la minore, che sia* (c). *Non abbiano licenza alcuna d'andar vagando per le possessioni* (d). *Coloro, che lasciando le proprie bandiere, s'applicano a spogliare, e rubbare, non eviteranno la severità del Giudice* (e). *Niun abbia ardire di ricevere cosa alcuna da' Vassalli* (f); *acciochè li poveri non siano vessati, ò ingiuriati, togliendosi loro la minor cosa, all'arrivo delle Truppe, ò de' Capi d'esse: il Presidente della Provincia dia le providenze necessarie* (g): *deve procurare il Proconsole, che non sia gravata la Provincia nella divisione degli Alloggiamenti* (h). E nelle Leggi riferite del Codice s'impongono diverse pene, contro l'avarizia di simili Soldati, ò Capi d'essi; or pecuniarie, ed or corporali: e nel Digesto, contr' il Soldato ladrone (i): e nella medesima Legge suol portarsi in esempio il latrocinio de' Soldati (k).

3 Per ovviare a questi latrocinj, oltre delle cennate pene, ed altre simili, che per essi s'imponevano anticamente; li Soldati facevan un nuovo giuramento di non rubbare. D'esso fa menzione Polibio (l): e la formola, secondo Gellio, era la seguente: *Nel Magistrato di C. Lelio Console, figlio di C. L. Cornel. Console, figlio di P. Ennio: nell'Esercito, ò nello spazio di dieci mila passi intorno, non commetterà furto alcuno, con inganno, nè solo, nè con altri, che superi la valuta d'una moneta d'argento al giorno: e se in questo spazio troverai, ò toglierai ciò, che non è tuo, ed*

(a) Leg. Devotum 5. e sp. de Met. l. 12.

(b) Leg. unica cap. de Salg. l. 12.

(c) Leg. 2. §. 11. cap. de offic. præf. Afric.

(d) L. Tribun. 11. cap. de re mil.

(e) Leg. fin. cap. de Desert.

(f) Leg. Cœnaticorũ 3. cap. de erg. mil. ann.

(g) Leg. illicitas 6. §. 5. ff. de offic. Præsid.

(h) L. 4. ff. de offic. Proc.

(i) Leg. fin. ff. de Furib. Baln.

(k) Leg. 13. §. 7. l. 15. §. 2. ff. locat.

(l) Polib. 6.

ed avanzerà il valore della cennata moneta d'argento, (come non ſia Aſta, Lancia, Legna, Rape, Erba, Pelle, ò Mantice:) ricorrerai a C. Lelio Conſole, figlio di C. ò a L. Cornelio Conſole, figlio di P. ò a chi delli due avrà il comando: e manifeſterai nel termine di tre proſſimi giorni ſenza inganno, tutto quel, che avrai trovato, ò tolto, e lo reſtituerai al Padrone, nella maniera, che giudicherai eſſer più giuſto (a). (a) *Gelius 16. 4.*

4 Or quantunque s'incorra la pena capitale, da chi rubba nell'Eſercito, come dice Polibio (*b*), ſempre vi ſono ſtate delle violenze, e de' furti nelle Truppe, per cui procedettero tante Leggi; ma più delle volte ſi commettono per colpa de' Comandanti. Di Cornelio Silla, ſi dice, che ſtando nell'Aſia, per divenir più aggradevole a' ſuoi Soldati, dopo d'aver eſatto in eſſa ventimila talenti, obbligò li Padroni, nelle caſe de' quali alloggiavano li Soldati, di dare ad ogn'uno d'eſſi, per qualunque giorno ſedeci danari, e la cena, tanto a' Soldati, quanto agli amici, che ſeco conducevano, ed al Capitano, di dar cinquanta danari ogni giorno, ed un abito per dentro di caſa, ed un altro per fuori (*c*). Sopra di che, diſſe Salluſtio: *L. Silla, per aver più fedele l'Eſercito, che conduſſe nell'Aſia, trattollo con ſoverchia licenza, e liberalità contr' il coſtume de' ſuoi Maggiori. Li luoghi ameni, e delizioſi, facilmente piegaron coll'ozio li cuori feroci de' Soldati. Ivi fu la prima volta, in cui l'Eſercito Romano s'avvezzò ad amare, ed ubbriacarſi, a guardar le pitture, l'opere di rilievo, e poi rubbarle così in privato, come in pubblico: ſpogliar li Tempj, violar, così le ſacre, come le profane coſe (d).* E Cicerone a queſto propoſito: *Mandiamo alle Provincie col ſupremo comando, uomini tali, che quantunque le difendano dal nemico; non è molto diſſimile il loro arrivo alle Città amiche, di quel, che ſia un aſſalto nemico: forſe voi giudicate, che negli ultimi anni ſi ſono rovinate coll' armi de' voſtri Soldati più Città nemiche, che colli quartieri d'Inverno le Città amiche? Qual Città, voi credete, ſia ſtata voſtra amica ſe ella fu ricca? E qual Città ricca a riguardo di tali Soldati fu mai amica? Sappiate d'aver voi mandato Eſerciti, per la difeſa degli amici, e col preteſto de'*

(b) *Polib. 6.*

(c) *Plut. in Syll.*

(d) *Salluſt. in Cat.*

nemi-

nemici, l'avete mandato contro li vostri compagni, ed amici (a).

(a) Cic pro Leg. Manil.

5 Delli Soldati d'Albino nella guerra Giugurtina, disse Sallustio: *S'allontanavano da' loro Corpi, e mescolati li Vivandieri co' Soldati, andavan vagando di giorno, e di notte, distruggendo le campagne, espugnando le case, e vicendevolmente rubbando mandre, e schiavi* (b). Di Valente, uno de' due Generali di Vitellio, quando venne col suo Esercito nelle Gallie, disse Tacito: *Egli per l'addietro spreggievole, si fe ricco d'un subito, abusandosi col cambiamento di sua fortuna; tanto più infiammò li suoi appetiti, quanto più furono le strettezze, che aveva sofferto dianzi, divenne smoderato, e vecchio prodigo, dietro ad una povera gioventù; condusse l'Esercito per li confini degli Allobrogi, e de' Voconzj, vendendo li passaggi a vili condizioni; ed usò tali minaccie contro li Padroni delle possessioni, e contro li Magistrati delle Città, che giunse a metter fuoco a Luco, Città delli Voconzj, finchè lo mitigarono con danaro: e mancando l'oro, si rendeva inesorabile, fuorchè a forza d'adulterj, e di stupri* (c). E quando già Vitellio, andava decadendo, dice il medesimo Tacito dello stesso Valente, che nè pur ne' suoi maggiori pericoli lasciò di gettarsi in balia delle sue viltà, profanando le case de' Padroni con esecrabili vizj (d). E de' suoi Soldati, disse, andavan oziosi, e vagabondi per tutti li luoghi d'Italia, e solamente si rendevan *formidabili alli Padroni de' sudetti luoghi* (e). Di Verre, disse Cicerone, ch'essendo arrivato a Lampasco, Città dell'Asia, fece alloggiare G. Rabirio suo familiare, in casa di Filodamo, Nobile Lampasceno, per godere, per mezzo di lui, della bellezza d'una figlia di Filodamo; passato qualche giorno, sopraggiunse Verre in casa dell'Ospite, comandandoli, che recasse alla sua presenza la figlia per vederla. Filodamo, ed un altro suo Figlio subito la nascosero: avvisati li vicini, vollero brugiar Verre, gli uccisero un Ministro, ed egli dovette fuggire a tutta fretta (f). Li Greci si querelarono in simil occasione col Senato Romano: che stando ivi l'armata, ed alloggiando la ciurma de' Marinari nelle proprie case

(b) Sallust. in Jug.

(c) Tacit. 1. Hist.

(d) Idem 3. Hist.

(e) Idem eod.

(f) Cic. in Verr. 2.

caſe in mezzo alle loro mogli, e figlie, non potevan metter freno alle loro parole, ed all'azioni: perciò il Senato comandò, che niſſun, a riſerva de' ſoli Capitani delle Navi, poteſſer alloggiare nelle ſudette caſe (*a*); e veramente molte poſsono dire in ſimili occaſioni (*b*):

Auſus es, hoſpitii temeratis advena ſacris
Legitimum nuptæ ſollicitare thorum?
Eſſet ut officii merces injuria tanti?
Qui ſic intrabas, hoſpes, an hoſtis eras?

(*a*) *Liv.* 43.
(*b*) *Ovid. Heroid.* 13.

6 Quantunque ſia vero il detto fin ora, nulladímeno li buoni, e li zelanti Capitani ſono ſtati molto circoſpetti su queſto particolare, gaſtigando con ſomma ſeverità qualunque inganno, ingiuria, violenza, latrocinio nel proprio Paeſe, e dando accertate providenze per evitarli. Coriolano mai fece pigliar quartiere alli ſuoi Soldati nell'abitazioni, ma vicino d'eſſe (*c*). Sertorio pratticò lo ſteſſo nella noſtra Spagna: ed avverte Plutarco, che così conciliofſi notabilmente l'amore de' Spagnuoli: giachè coſa cotanto antica è nella Spagna, il temere gli eceſſi militari (*d*). Aleſſandro Severo guidava li ſuoi Eſerciti con tal moderazione: *Che li Tribuni marciavan in ordinanza, li Centurioni modeſti, li Soldati amabili, ed il Comandante, per tali, e tanti beneficj, era ricevuto da' ſuoi Vaſsalli a guiſa d'un Dio*. Se taluno ſi allontanava un poco dalla marcia, verſo il podère di qualche paeſano, ſubito lo faceva battere alla preſenza di quello; gli dava la fruſta, ò gl'imponeva altra pena; e quando ciò non permetteva la qualità del reo, riprendevalo graviſſimamente, dicendoli: *Se voleva ſi faceſse ne' ſuoi poderi, ciò, che egli faceva in quelli degli altri*. Ed in certa occaſione avendo ſaputo, che un Soldato maltrattò una povera vecchia, lo degradò dalla Milizia, e conſegnollo alla medeſima, come ſchiavo, acciochè l'alimentaſſe col ſuo travaglio, eſſendo legnajolo: e volendo gli altri Soldati ammutinarſi per queſta ſentenza, pacificolli, or con ragioni, ed or con minaccie (*e*). Opilio Macrino a due Soldati, che avevano ſtuprato la ſerva della ſuà Padrona di caſa; fe chiuder vivi nel ventre di due groſſi buoi,

(*c*) *Alicarn.* 8.
(*d*) *Plut. in Sert.*
(*e*) *Lamprid. in Alex.*

 che

che fece aprire a questo fine, lasciando le teste fuori, acciò potessero e vedere, e parlare (a). Aureliano ad un altro Soldato, che commise un adulterio con la Padrona di casa, ordinò, se gli legassero li piedi alli rami di due alberi, portati con violenza verso la terra; e dopo di avergli eli legato in tal maniera, fece sciogliere d'un subito li due rami di quelle piante, e con la violenza, che seco portavano, per ritornar allo stato lor naturale, squarciaron in due parti l'adultero (b). Comandando Pesenio l'Esercito, li Soldati mai commiser estorsione alcuna, nè tolsero alli paesani legna, oglio, ò altra cosa: e perchè in certa occasione un Soldato de' suoi rubbò un gallo, e mangiollo in compagnia d'altri nove suoi compagni; avendolo saputo Pesenio, comandò, che fossero tutti uccisi: ammutinatosi però l'Esercito, rivocò la sentenza; sotto la condizione, che ogn'uno delli dieci Soldati pagasse al padrone il valore del gallo; che nissuno durante quella spedizione, accendesse fuoco, nè mangiasse vivanda alcuna calda, ma solamente pane, e vivande in freddo; apponendovi le sentinelle per l'osservanza di questo suo ordine (c). Tiberio Cesare essendo Generale, tolse la vita ad un Soldato Pretoriano, per aver rubbato un gallinaccio (d). Cassio faceva crocifiggere quei Soldati, che toglievan cosa alcuna con violenza, nello stesso luogo del delitto (e). Belisario gastigò severamente altri Soldati, per aver tolto alcune frutta d'un podere (f). Catone era inesorabile in questa materia, e soleva dire, che: *Non voleva Soldati, che nelle marcie movesser le mani, e nelle battaglie li piedi* (g). Pompejo M. avendo saputo, che li suoi Soldati in una marcia avevano cagionato alcuni danni, siggillò le spade di essi, acciochè non le potesser cavare; imponendo gravi pene a chi non eseguisse il suo ordine (h). E della sua condotta nelle marcie, e ne' quartieri, disse Cicerone: *Noi ci maravigliamo, come quest'uomo tanto siasi avanzato sopra degli altri, mentre le sue Leggioni in tal maniera giunser nell'Asia, che non solamente le mani d'un intiero Esercito non hanno cagionato male alcuno in paese amico, ma nè pure c'han-*

(a) Capit. in Macr.
(b) Vopisc. in Aur.
(c) Sparc. in Pesen.
(d) Suet. in Tiber.
(e) Gallic. in Avid.
(f) Procop. bel. Vand.
(g) Plutar. in Cat. Maj.
(h) Plut. in Pomp.

c'hanno laſciato un lieve veſtigio. Ogni giorno abbiamo le notizie della maniera, con cui ſono poſti a quartiere: non ſolamente niuno è obbligato a farli ſpeſa, ma nè pure ſi permette pigliarla, benchè voglian darla ſpontaneamente gli amici: volendo li noſtri Maggiori, che le caſe de' compagni, ed amici ſieno quartier d' Inverno, non aſilo dell' avarizia. (*a*)

7 Notabiliſſima per li curioſi è la pena, che impoſe Ceſare ad alcuni Uffiziali del ſuo Eſercito, quali egli attendeva dall'Italia in Africa. Furono queſti Avieno, A. Fontejo, T. Salieno, M. Tirone, e C. Clauſina: tutti Ceſare gaſtigò colla dimiſſion ignominioſa, per varj delitti; ma principalmente per li danni cagionati nelle popolazioni colla mala amminiſtrazione de' loro impieghi, dicendo così: *Cajo Avieno, perchè nell'Italia hai provocato contro la Repubblica li Soldati del popolo Romano, e ti ſei eſercitato in latrocinj per tutti li luoghi, e ſei ſtato inutile a me, ed alla ſudetta Repubblica, ed in vece di Soldati hai condotto ſopra le navi la tua famiglia, e li tuoi cavalli; per tua colpa mancarono alla Repubblica li Soldati in tempo, cotanto neceſſario: per tutti queſti delitti, io ti mando via dall'eſercito con ignominia, e ti comando d'andar fuori dell'Africa in queſto dì, e d'allontanarti, quanto più lungi potrai. Ed a te A. Fontejo, perchè eſſendo Tribuno ſei ſtato ſedizioſo, e mal cittadino, licenzio dal mio Eſercito. E voi T. Salieno, M. Tirone, e C. Clauſina, perchè avendo conſeguito per grazia, e non già per voſtro valore, di comandare li Squadroni nel mio Eſercito, vi ſiete diportati in maniera, che non ſiete ſtati, nè valoroſi, nè buoni, ò utili nella pace, più ſolleciti in eccitar ſedizioni, e ſtimolar i Soldati del Comandante de' noſtri nemici, in vece di trattare con verecondia, e modeſtia: vi dichiaro indegni d'eſſer Capitani nel mio Eſercito, e vi licenzio, e comando, che v'allontaniate dall'Africa, quanto più lungi potete.* Ed avverte Ircio, che conſegnati li ſudetti rei alli Centurioni, e datoſi ad ogn'uno un ſolo ſchiavo, ſeparati uno dall'altro, entrarono nelle navi, che li dovean condurre (*b*).

(*a*) *Cic. pro L. Manilia.*

(*b*) *Hirc. de bello Afric.*

8 Ed in verità il buono, e cattivo esempio delli Comandanti, e Superiori Militari molto giova, ed alla disciplina, ed alli delitti de' Soldati: *Se vuoi comandare cosa alcuna a' tuoi sudditi* (diceva il Consule Levino nel Senato Romano), *comincia a pratticarla in testesso, ed allora l'avrai ubbidienti* (a). *Non è tanto il male, che proviene dalla colpa de' Superiori, quanto il mal'esempio di quella*; disse Cicerone. (b) E Vespesiano, ciò, che prima non potè conseguire in Roma con le leggi, e le providenze, ed era la parsimonia, e l'astinenza; conseguillo facilmente con principiar a pratticarla in sestesso: *Antiquo ipsi cultu, victuque; obsequium inde in Principem, & æmulandi amor validior, quàm pœna ex legibus, & metus*: disse Tacito (c), e Claudiano a questo proposito (d).

In commune jubes si quid censesque tenendum
Primus jussa subi: tunc observantior æqui.
Fit Populus, nec ferre vetat, cùm viderit ipsum
Auctorem parere sibi: componitur orbis
Regis ad exemplum: nec sic inflectere sensus
Humanos edicta valent, quàm vita regentis:
Mobile mutatur semper cum principe vulgus.

Ed in altro luogo (e)

In vulgus manant exempla regentum.

E Seneca (f)

Rex velit honesta, nemo non eadem volet.

Comincino li Comandanti da sestessi, ad esser moderati, e coll'esempio loro eviteranno li disordini delle Truppe. Ma gastigare un Soldato per un acino d'uva, quando il Superiore se l'inghiottisce a racemi intieri; dargli la morte per una pecora, e rubbarne il Generale un'intiera gregge, non è buona maniera da persuadere la disciplina.

Sic agitur censura, & sic exempla parantur.
Cùm judex, alios quod monet, ipse facit:

dice Ovvidio (g). E Cicerone: *Impone a sestesso leggi d'innocenza, continenza, ed altre virtù, chiunque dimanda conto ad altri della sua vita* (h); perchè quando il Superiore è avaro, adultero, poca forza avranno le sue ragio-

(a) Liv. 25.
(b) Cic. de Leg.
(c) Tacit. 3. Hist.
(d) Claud. ad 4. Consul. Hon.
(e) Idem de laud. Stilic. 1.
(f) Senec. in Thiest.
(g) Ovid. 6. Fast.
(h) Cic. 3. in Verr.

gioni nel perſuadere a' ſuoi Soldati la liberalità, la continenza, e la moderazione: nè so io, come egli potrà gaſtigare quei vizj, mentre conoſce, che per quei medeſimi vizj, egli è più degno di pena, di quel, che ſiano quelli, che egli giudica.

9 Alli Generali, ed alli Magiſtrati Romani, quando uſcivan colli loro Eſerciti, la Repubblica provedeva di Tende, e d'ogn'altro Arneſe Militare; e ſe preſtamente occorreva uſcir un Legato, ſe li dava un ſol bagaglio per ogni popolazione, per cui dovea paſſare, per non divenire il tranſito più peſante (*a*): e Cicerone confermando lo ſteſſo, dice, ſi dava loro argento, abiti, e ſchiavi (*b*). Aleſſandro Severo continuò queſta diſpoſizione in tal grado, che dava loro ancora la concubina, ſe erano ſciolti, colla condizione di dover reſtituire ogni coſa, ſe opravano male, ò parte di eſſa, ſe procedevano bene (*c*): ed io m'immagino, che così ſi pratticaſſe; non ſolamente, acciochè nulla loro abbiſognaſſe, e con ciò non veniſsero a tiranneggiare li popoli, ma acciochè coll' eſempio della loro moderazione, e continenza, (che in tal maniera ſi rendeva ſicura), ſi governaſsero meglio li loro Eſerciti, e conteneſsero in freno li lor inferiori.

(*a*) *Liv.* 42.

(*b*) *Cic.* 5. *in Verr.*

(*c*) *Lamprid. in Alex.*

10 Poco giova la fortezza, e felicità del Generale, e degli altri Superiori nella Guerra; ſe poi in tempo di pace dichiarano una Guerra più dura contro li popoli amici, colli lor aggravj. *Devi moſtrare* (diceva Cicerone a Verre) *non ſolamente ciò, che hai eſeguito con valore nella milizia, ma ſe ti ſei contenuto, ed hai lontane le mani dal danaro altrui* (*d*). Il medeſimo Cicerone ſcriſse a Catone il minore, dicendoli, che con un Eſercito, per altro debole, aveva conſeguito, nel pericolo d'una graviſſima guerra, un preſidio molto ſtabile, e ſicuro, qual'era *la Giuſtizia, e la Continenza*: perciò li dimandava, che otteneſse dal Senato la permiſſione di poter trionfare, *mentre il Senato era ſolito d'oſſervare, non tanto li fatti militari de' Governadori, quanto la loro vita, e li loro coſtumi per premiarli.* A cui riſpoſe Catone: *A me rieſce più glorioſa del trionfo la notizia, che saprà il Senato, di come*

(*d*) *Cic.* 6. *in Verr.*

me io abbia conservato, e trattenuto il mio governo, più colla mansuetudine, ed innocenza, che colle armi dell' Esercito, ò per la benignità delli Dei (a). E quantunque non possa negarsi, che la Repubblica Romana abbia avuto grandi, e valorosi Capitani, li di cui gloriosi fatti militari sono divenuti giusti creditori dell'immortalità, e dell'ammirazione degli uomini; è cosa più certa, che colla loro astinenza, moderazione, e giustizia hanno conseguito più trionfi, e provincie all'Impero Romano, che colle loro armi, e fortezza, per grande, che sia stata; e se tal volta il valore si trovò scompagnato da queste qualità, riuscirono sempre infausti gli avvenimenti. Quindi il medesimo Catone, perorando contro di Catilina, diceva: *Li nostri Antenati non fecero divenir grande la Repubblica Romana colle loro armi, perchè se così fosse accaduto, maggiore sarebbe presentemente, in cui abbiamo più amici, più armi, più cavalli, e maggior copia di qualunque cosa: altro fu quello, che la fe divenir grande, e noi presentemente non l'abbiamo; fu l'industria in casa, il giusto comando fuori di essa, l'animo libero nel consiglio, e non soggetto, ò alla colpa, ò alla passione: in luogo di questo noi abbiamo il fasto, l'avarizia, la povertà pubblica, e la ricchezza privata: lodiamo le ricchezze, seguiam l'ozio, non facciam distinzione alcuna tra buoni, e mali; sicchè vien a conseguire l'ambizione, tutti li premj della virtù* (b).

(a) Cic. epist. fam. l. 15. ep. 4. & 5.

(b) Sallust. in Catil.

11 Tutti questi danni si soffrono, quando s'elegge un Superiore militare, il quale solamente ha dato mostre di valoroso, quantunque n'abbia dato maggiori d'avaro: allora s'attende a cacciar l'inimico forastiere, benchè s'introduca in casa la Tirannia: si dissimula l'aggravio del vassallo, come si farebbe d'uno straniero, ed in tal maniera mai potranno contenersi li Soldati, vedendo tanta libertà ne' loro Generali: ed il peggio sarebbe, se si gastigassero, come gravi, e con pena capitale li delitti leggieri de' Soldati, dissimulandosi gli eccessi enormi de' Superiori.

12 Quando così s'operasse, si verificarebbe puntual-

tualmente la ſentenza d'Anacarſide, il quale raſsomigliò le leggi alle tele di ragno, le quali ſi rompono ſoſtenendo animali grandi, ma ſoſtengon, ed imprigionano le moſche, ed altri animaletti d'uguale grandezza (*a*): ò pure, quel che diſse Catone il Maggiore: *Li ladri di furti particolari, e leggieri paſſan la lor vita fra ceppi, e catene, ed i ladroni tra porpore, ed oro* (*b*). Mentre li miſerabili Soldati ſtanno allora ſoggetti, e legati colle leggi, più ſtrette dalla milizia, e ſono l'eſempio della Giuſtizia; ma gli Uffiziali ſuperiori, ſono l'eſempio delle prede più violente. Li primi forſe commettono qualche colpa, per ſuſſiſtere: li ſecondi per trionfare, e non già colla gloria della vittoria. Li primi vivono con paure, e timori, avendo commeſso la più lieve diſattenzione: li ſecondi in allegrezza, e faſto, quantunque abbiino commeſſo li più qualificati delitti. E già ſi è arrivato a conoſcere, chi ſono coloro, che rieſcon più pernicioſi alla cauſa pubblica, ſe quelli, che temono la pena, ò quelli, che ſpreggian il Magiſtrato: ſe quelli, che rubbano a peſo di dramma, ò pur coloro, che rubban a peſo di quintale: ſe quelli, che comandano le armi, e le Provincie ſenza Superiore, che ſia valevole a contenerli tra loro limiti, ò pur coloro, che hanno ſopra di eſſi mille occhi, che l'oſſervano. *Miſerabile è quella Repubblica* (diceva Caſſio di queſti tali), *che ſoffre queſti uomini avari, e poderoſi. Come chiamerò queſti Governadori di Provincie? chiamerolli Proconſoli, ò Preſidenti? Eſſi credono, che ſi ſono conferiti li Governi dal Senato, ò dall'Imperador Antonino, a ſol oggetto di vivere più diſſoluti, e divenire più ricchi. Avete ſentito dire, che il Prefetto del Pretorio del noſtro Filoſofo era poveriſſimo tre giorni, prima di conſeguire queſta dignità, e poi divenne ſubito tanto poderoſo? Io dimando d'onde mai tanta ricchezza? ſe non dalle viſcere della Repubblica, e da' poderi de' Vaſſalli* (*c*)? E ſe la noſtra Spagna ſarà cotanto infelice, per dover ſoffrire tali eccesſi, ed oſſervarli ne' ſuoi Tribunali, (che non ſarà queſta nè la prima, e l'ultima volta); Io dico loro, e mi proteſto, che per ben giudicarli, abbiano preſente ciò, che diceva Dinarco alli ſuoi

(*a*) *Plut. in Salon.*

(*b*) *Gell.* 11. 18.

(*c*) *Gell. in Avid.*

Ateniesi: *Sola hac ratione, Athenienses, sola hac ratione alios etiam corrigetis, si Principes improborum convictos ita puniveritis, ut eorum meretur improbitas; nam si qui vulgares rei condemnetur, id nemo rescisceit; neque etiam scire avet; de illustribus autem omnes sciscitantur, & laudant Judices, ubi jus, & æquum reorum gloriæ non condonarint* (a).

(a) *In orat. contra Demost.*

13 E se per le sudette tirannie, non può mai recarsi discolpa alcuna; tuttavia può talvolta trovarsi nel perdonare la pena capitale al Soldato delinquente: perchè se alla colpa del Soldato diè la spinta la propria necessità, originata, ò dall'avarizia de' Comandanti, ò pure dall'urgenza pubblica, che non permise potersceli assistere col bisognevole: se egli fugge per procurar da vivere in altra maniera, ò rubba per sostentare la vita; Io non so, come mai senza incorrere gravissimo scrupolo, possa imporseli la pena delle Ordinanze: manca allora la condizione, con cui egli entrò a servire nella milizia, quando a lui manca l'alimento, ed il vestito (e benchè sia molto certa l'obligazione, che ha contratta di servir il suo Sovrano), pure non è obligato a lasciarsi morire, ad andar ignudo, nè abbandonare la sua propria conservazione, che prevale a qualunque altro riguardo: quando per la vita, e conservazion de' vassalli, e non già per la rovina furono istituiti li Principati (b).

(b) *Cic. 2. de offic.*

14 Diceva molto bene Claudiano:

Tolerabis iniquam
Pauperiem cum tela geras (c)?

(c) *Claud. 2. in Ruf.*

E' cosa difficile, disse Catone, *persuadere con ragioni il ventre, mancando a questi l'udito* (d). Ed Epicuro: *Il ventre non ode consigli, dimanda, e grida, quantunque non sia creditore molesto, contentandosi di poco, se li danno ciò, ch' egli ha di bisogno* (e). Ed in Xenofonte si legge: *Chi è quell' uomo cotanto generoso, che combattendo sempre colla fame, e col freddo, possa militare? Che se noi in tal maniera esercitiam la milizia, Io v'assicuro, che ci converrà presto disfare gli Eserciti* (f). *Non può un Soldato bisognoso osservare la disciplina militare, mentre andrà sempre in cerca coll'* ar-

(d) *Plut. in Caton. Major.*

(e) *Senec. epist. 21.*

(f) *Xenof. in Pæd. 6.*

armi alla mano di tutto ciò, che ha di biſogno, (dice Teodorico): *Abbia il Soldato danaro per comprare, per non vederſi obligato a rubbare: la neceſſità non riconoſce le leggi della moderazione, nè può comandarſi a tanti, quel, che nè pure ſi può oſſervare da pochi* (*a*). *Non conoſce limiti la preſunzione, nè ſi può regger colui, a cui ſi permette d'eſſer licenzioſo* (*b*). *Pecca con qualche diſcolpa colui, a cui nè pur ſi concede il neceſſario* (*c*). E per una legge delle partite, coſta, che gli antichi militari della Spagna, al Soldato, che rubbava nella guerra, impoſero la pena, di eſsergli tagliate l'orecchie, e la mano, colla quale avea commeſso il furto: aggiunge però il Legislatore queſta riſerva: *Tolto che lo faceſſe per gran neceſſità di fame* (*d*).

15 Le noſtre Ordinanze militari, nelli proceſſi di guerra, vogliono, che ſi dimandi in forma alli teſtimonj, ſe il reo abbia ricevuto il ſoccorſo (*e*): ed al Soldato ſi dimandi, ſe ha ricevuto l'abito da colui, che gliel' ha offerto, come ſuo Capitano: e ſe non l'ha ricevuto nel tempo ſtabilito, e poi deſertò; non può eſser condennato a morte (*f*).

16 Nella Spagna per le continue urgenze della Corona s'è ſofferto queſto infortunio, più che in altre parti, mentre è ben notorio all'infima plebe, *il ſoccorſo di Spagna*, da cui ſon procedute le molte eſtorſioni, e violenze de' Popoli, e quaſi tutti gli ammutinamenti della Fiandra, e d'altre parti, e d'eſſer riuſcite male l'impreſe, [e forſe da queſto ha derivato pure, che non ſiano ritornate all'ubbidienza del Re Cattolico le Provincie unite:] e finalmente il diſcredito della Nazione, e delle ſue armi.

17 Certamente potevan dire quei Generali, e Soldati, ciò, che diſſe Pompejo al Senato Romano per ſimil motivo: *Con queſta ſperanza allevò li ſuoi figli il Popolo Romano? Queſti ſono li premj delle ferite, e di tanto ſangue ſparſo per la Repubblica? Stracco ſono di ſcrivere, e di mandar Legati, ho conſumato la mia eredità, e le mie ſperanze: mentre da voi appena in tre anni ho ricevuto la paga d'un Soldato. Forſe ſtimate,* [*per li Dei immortali*] *che io poſſa ſervire di Erario, e di ſuſſiſtenza all'Eſercito,*

(*a*) *Caſſiod.* 4. 13.

(*b*) *Idem* 5. 13.

(*c*) *Idem* 9. 13.

(*d*) *Lib.6.t.28.p.2.*

(*e*) *Art.9.t.10.l.2. ord. de'* 18. *Dec.* 1701.*t.2.p.6.p.8.*

(*f*) *Art.2.t.14.l.2.*

(a) Sallust. 3. Hist. (b) Cassiod. 3. 40.

senza viveri, e senza soldo? (a) *E' molto debole qualunque Esercito famelico*, [disse pure Teodorico] *nè l'animo può dar coraggio, quando sono destituite le forze corporali* (b). Però a Dio grazie, ed al nostro Principe Filippo, già non si vedono nella Spagna tanti decorsi nelle Truppe: alle quali ogni giorno si assiste con le paghe, cogli abiti, coll' armi; e certamente mai per l'addietro li Soldati sono stati tanto assistiti, come al presente.

PARTE VIII.

Delle Pene d'altri danni, ed aggravj contro gl'interessi di S.M. e delle sue Truppe.

SOMMARIO.

1 *Si posson commettere molti danni contro l'interessi del Re, e delle sue Truppe.*
Per ovviarli, prescrivonsi diverse providenze.
La più considerabile è, supporre più Soldati nel numero di quelli, che sieno gli effettivi.
Gravi pregiudizj, che risultano da questa frode.
2 *Abuso, che vi fu nelle Truppe di Spagna su questo punto.*
La perdita di Breda in Fiandra, succedette per tal'abuso.
Fatto notabile di un Duca d'Ossuna in Napoli.
Questa frode non è solamente ne' tempi presenti, ma fu veduta ne' tempi di Cesare.

3 Li

3 *Li Commissarj di Guerra devono far ogni mese la revista delle Truppe.*

Pena di coloro, che annoverano Soldati, quali non son effettivi.

4 *Devon'assistere a queste reviste li Governadori, e li Sargenti Maggiori delle Piazze.*

Ne' luoghi aperti il Comandante del Quartiere.

5 *Quel, che si prescrive per le Guardie reali di Fanteria, sopra questo punto.*

6 *Pene degli Uffiziali, che permettono nelle file Piazze supposte.*

Pene di tali Soldati supposti.

7 *Ordinanza del Re Filippo IV. sopra questo particolare.*

8 *Li Capitani non vestano servidore alcuno con la livrea delle loro Compagnie.*

Pene del Controventore.

9 *Ne presentino nelle reviste Soldati, montati ne' Cavalli di particolari.*

10 *Il Governador della Piazza prenda il conto degli Uffiziali, e Soldati.*

11 *Diligenze, che debbonsi pratticare con le reclute, quando passano in revista.*

12 *Non posson mentire nel rimplazzare le Sergenzie, ò Mariscallie, che vacano.*

13 *Premio di chi notifica una Piazza supposta.*

14 *E di chi notifica un Soldato, montato sopra cavallo, che non sia del Re.*



On solamente si posson commettere degli aggravj contro li popoli, e li paesani, ma in oltre contro l'Azienda, ed interessi di S.M. e contro li Soldati; e per ovviarli, si stabiliscono diverse pene nelle nostre Ordinanze, secondo li varj successi. Il più considerabile è la supposizione, che suol farsi del numero de' Soldati, acciochè si paghi dal Re,

Re. maggior soldo di quello, deve pagarsi alli Capi. Da questa frode risultano gravissimi inconvenienti: e sono, fraudare l'Erario, così nel doversi sodisfare per più Soldati, che l'effettivi, come pure per doversi considerare li Capitani, con le loro Compagnie più compite; ed a proporzione, doversi dar loro la corrispondente gratificazione, dovendo esser minore: e supponendosi la Compagnia, il Reggimento, ò l'Esercito nel numero avanzato, in cui effettivamente non è, si tentano l'imprese: e quando arriva il tempo dell'operazione, si conosce la mancanza; perciò è preciso, ò lasciarle, ò postergarle, ò dare estreme providenze, per empire il numero figurato: e dovendo ciò riuscire in occasioni precise, recano seco danni considerabili alli popoli, e specialmente al Principe, che si serve di gente nuova.

2 Ben notorio è l'abuso, che hanno sofferto li Re di Spagna in questa materia, mentre in un solo Terzo, era solito trovarsi settecento, e tal volta ottocento Piazze supposte. E principalmente il motivo d'essersi perduta dal Re Catt. la Piazza di Breda in Fiandra; fu, che S. M. pagava mille, e ducento Piazze di guarnigione, non trovandosi in essa più che quattrocento effettive; quando che se prima dell'assedio, si fosse saputa tal frode, nè si permetteva al Governadore, l'allontanarsi dalla Piazza, nè S. M. avrebbe lasciato di metter in essa la guarnigione corrispondente. Un Duca d'Ossuna, Vicerè di Napoli, in una mostra, che ivi passò delle Truppe, nelle quali si trovavano seicento Santelmi, [così si chiamavano tali Piazze] ed eran quelle di miglior disposizione per la Guerra; immediatamente li fece imbarcar tutti, e con altri quattrocento, che aggregò ad essi, compose un Terzo, e mandolli in Fiandra, dove fecero segnalati servigj. Questa frode non è solamente de' tempi presenti, mentre sappiamo, che nell'Esercito di Cesare, quando facea la Guerra contro Pompejo, militavano due Capi Francesi di Cavalleria, che frodavan in questa maniera le paghe; e li Soldati ne avvisarono Cesare: *Falsum ab his equitum numerum deferri, quorum stipendium averte-*

te-

terent (*a*). E ne' Codice s'incontrano pure alcune providenze, per non far buone quelle paghe, che non sono di Soldati presenti, ed effettivi (*b*). E per la Legge si gastiga gravissimamente colui, che si finge Soldato, e non è tale, ò pure, che finge maggior grado di quel, che ha (*c*). Questa falsa supposizione è a motivo ò d'aggravare, ò di metter paura ad altri; pure incorre la pena capitale, essendo uomo vile, e plebejo, ò quella dell'esilio, essendo nobile (*d*). Così avvenne ad un Soldato, che stando in Ceuta si finse d'ordinanza, e con quest' ardire rubbò alcuni vicini di detta Piazza; perciò fu condennato da S. M. per dieci anni a remigare sopra le galee, senza soldo, a consulta del Consiglio di Guerra delli quattro di Marzo del 1729.

3 In virtù d'una nostr' Ordinanza si prescrive, che: *Li Commissarj di Guerra devon fare mese per mese un' esatta revista di tutti li Reggimenti, che si troveranno nelle Piazze, e ne' Luoghi di loro ristretto: e queste devon servire per la paga dello stesso mese agli Vffiziali, Soldati, e Cavalli, che nella sudetta revista si troveranno presenti: coll' intelligenza, che non devono far buoni, nè comprendere altri, fuorchè gli Vffiziali, e Soldati di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni, e li Cavalli, che si troveranno presenti, ed effettivi: come similmente gli Vffiziali, e Soldati, che si troveranno infermi negli Ospedali, ò distaccati, giustificandosi per parte de' loro Reggimenti, ò Corpi rispettivi: e non potranno preterire questa revista mensuale, non essendovi inconveniente, che la possa impedire, nè potranno comprendere in essa Vffiziali, Soldati, e Cavalli, che non siano effettivi: sotto pena della privazion dell'impiego, e della prigione, per esser gastigati, secondo porterà il caso* (e).

4 *Che li Governadori, ò Comandanti, ò Sargenti maggiori delle Piazze, nelle quali si troveranno di guarnigione li Soldati, assistano alle sudette reviste, e si cooperino, acciò non si bonifichi paga alcuna, fuorchè agli Vffiziali. Soldati, e Cavalli effettivi: a qual fine devon essi pure firmar le copie, unitamente colli Commissarj di guerra: restando obligati li detti Governadori, ò Comandanti, e Sargenti*

mag-

(*a*) *Hinc de vet. Civili 3.*

(*b*) *Leg jubemus 16. cap. de erog. militum ann. l. 12.*

(*c*) *Leg. eos 27. § fin. ff. ad leg. Cornel. de Falc.*

(*d*) *Paul. 5. sent. t. 25. §. 11.*

(e) *Art. 2. t. 6. l. 4. ord de' 28. Lugl. 1705. t. 3. p. 139. e 140.*

maggiori, come pure li Commissarj, che eseguiscano le mostre, con legalità. E quando il Governadore per qualche giusto motivo, non potrà trovarsi presente, vi assista il Tenente di Re; e non potendo questi, ò pur non trovandosi, vi assista il detto Sargento Maggiore; e ne' luoghi aperti assista il Comandante del Quartiere; e per quei luoghi, ne' quali non potrà egli portarsi personalmente, dimanderà un Vffiziale, di Tenente Colonnello in su inclusivè, purchè non sia del medesimo corpo, a cui si passa la revista; affinchè si trovi in essa presente, e firmerà le copie, e resterà obligato, come il Commissario (a).

(a) *Art.24. t.6. l.4. ord. de' 21. d'Ottobre 1719. t. 2. p. 211.*

5 Per le Reali Guardie di Fanteria si prescrivono le medesime leggi, aggiungendosi, che oltre la privazion dell'impiego, e prigionia del Commissario, *sarà condennato nella quarta parte del prezzo, per lo pregiudizio recato, passando gli assenti, come presenti; dichiarandolo indegno di servir in qualunque impiego, e gastigandolo a misura del caso occorso* (b).

(b) *Ord. de' 3. di Lugl. 1705. p. 137. t. 5.*

6 Item si proibisce: *A tutti li Capitani, ed altri Vffiziali delle Truppe di permettere nelle file delle Compagnie (quando queste passeranno revista avanti li Commissarj) piazza alcuna supposta, cioè a dire uomo alcuno, che non sia realmente Soldato della detta Compagnia, e che effettivamente non faccia il servizio di Soldato, ò Cavalleggiero: e quando si troveranno alcuni de' Soldati supposti, passando la revista in qualche Compagnia, presente il Commissario, sian catturati, ed immediatamente frustati per mano del Boja, e li Capitani, ò Comandanti delle Compagnie, nelle quali saranno catturati li sudetti Soldati supposti, siano licenziati, e privati da' loro impieghi* (c).

(c) *Art. 1. t. 25. l. 2. ord. de' 18. Dec. 1701. t. 2. p. 44. art. 116.*

7 E per l'Ordinanza del Re Filippo IV. si proibiva lo stesso; imponendosi la pena della privazion dell'impiego al Capitano, che sia stato cagione della piazza supposta, benchè non determini pena per lo Soldato supposto (d).

(d) *Ord. 71. di Filippo IV.*

8 *Si proibisce a tutti li Capitani delle Truppe di vestir alcuno de' loro Servidori, colla livrea di Fante, Cavalleggiero, ò Dragone delle loro Compagnie: e se un tal servidore si*

si presentasse nella revista colla sudetta livrea ; il Capitano della Compagnia,in cui si presenterà,sia privato dal suo impiego , ed il servo gastigato , come piazza supposta : e per ovviare,così a questi,come ad altri disordini,che in appresso si diranno, *sarà obbligo del Sargento,nella di cui Compagnia ciò succede,di parteciparlo al Colonnello, ò Comandante, ed al Sargento maggiore , acciochè non potendo allegar ignoranza, porghino il rimedio, e ne dian conto all' Ispettore: e se per parte del Sargento si commetterà questa omissione.sarà privato dal suo impiego;e se per parte del Colonnello,ò Sargento maggiore , si darà a questi la mortificazione corrispondente (a)*.

9 *Si proibisce a tutti li Capitani , ed altri Ufficiali di Cavalleria, e Dragoni di presentare nelle reviste Soldato alcuno di Cavalleria, ò Dragoni,montato sopra cavallo,che appartiene al Capitano , ò ad altro Ufficiale , ò pure pigliato in prestito da chi che sia : sotto pena , che il Capitano , ò Ufficiale , che comanda per allora la Compagnia,sia immediatamente privato dal suo impiego (b)*.

10 Il Governador della Piazza , ò Comandante del Quartiere , in cui si passa la revista , *faccia numerare , e notare il numero delli Soldati , come pure d'ogni classe d' Ufficiali in un memoriale , che andrà formando il Sargento maggiore , che si troverà presente , col Governadore , e nelli quartieri si farà detto memoriale da qualche Ufficiale subalterno , che concorre col principale . E sopra ogn'altra cosa s'impieghino l'Ajutanti della piazza a far tutte le diligenze , acciochè li Soldati, ai quali si è passata la revista, non tornino a presentarsi in essa , ò siano del medesimo corpo , ò d' altro,in qual caso (se mai accadesse) saranno condennati colle pene prescritte , contro le piazze supposte* (c) .

11 Tutte le reclute , che si faranno , *saranno presentate al Colonnello , ò Comandante del corpo , per esaminare, se hanno servito , ò nò , in altri Reggimenti, e le approverà, quali dopo devon esser approvate precisamente dall' Ispettor Generale prima di passarle in revista ; e dove questo non si trovasse, dal Governador della piazza, in cui si ritrova di guarnigione il Reggimento , per cui son fatte le sudette reclute , ò pure dal Commissario di Guerra , e ne farà l'as-*

(a) *Art. 6.t.15.l.2. ord. di Dec. t. 2. p.57.art.123.*

(b) *Art.3.t.15.l.2. detta ord. p. 45. art.118.*

(c) *Art.24.t.6.l.4. ord. de' 31. Ott. 1719.t.2.p.211.*

sento ne' suoi libri. Ed il Soldato, che senza li sudetti requisiti si presenterà nella revista, sarà riputato, come piazza supposta, ed il Capitano, che lo permetterà, sarà licenziato, e privato dal servigio (a).

(a) Art. 11. t. 1. l. 1.

12 Ed avendosi ordinato alli Capitani di Cavalleria, e Dragoni di rimpiazzare li posti di Marescialli di logis, e Brigadieri, quando si troveranno vacanti, al più tardi quindeci giorni, dopo la vacanza, si comanda alli Comandanti, e Sargenti maggiori de' Corpi di porre sopra di ciò tutta la loro sollecitudine, sotto pena, ed agli uni, ed agli altri di perdere le loro paghe, quante volte avessero sinistramente informato li Direttori, ò Ispettori, e Commissarj di guerra, che tali posti siano già rimpiazzati (b).

(b) Ord. de' 10. Ap. 1702. t. 1. p. 44. art. 36.

13 Item: *A qualunque Soldato, che nel tempo della revista della sua Compagnia manifesta un Soldato supposto, immediatamente si darà la licenza, e trenta pezze di ricompenza, s'egli è Fante: e se sarà Cavalleggiero, ò Dragone cinquanta pezze a costa del Capitano: qual somma sarà a lui anticipata subito dal Tesoriere (c).*

(c) Art. 2. t. 15. l. 2. ord. de' 18. Dec. 1701. t. 1. p. 45. art. 117.

14 *A qualunque Soldato di Cavalleria, ò Dragoni, che in tempo della revista vede, e manifesta il Soldato, montato in altro cavallo, diverso da quello, che a lui fu dato per lo servigio, ò almeno quindeci giorni prima della revista: subito si darà la sua licenza, ed il cavallo sarà confiscato a benefizio del Denunciatore, e più riceverà dieci doppie di ricompenza (d).*

(d) Art. 3. t. 15. l. 2. detta ord. tit. 45. pag. 118.

§. I.

Pene di coloro, li quali si servono de' Soldati, o Cavalli di S. M. per impiegarli in uso proprio.

SOMMARIO.

1 *Pena di chi ammette per Soldato nella Ccompagnia un suo domestico.*

2 *Si*

2 *Si proibisce alli Capitani, ed Ufficiali servirsi de' Soldati delle loro Compagnie.*
3 *Assolutamente vien loro proibito servirsi di Soldato alcuno.*
Pene degli Ufficiali, e de' Soldati in questo caso.
4 *Proibizione su questo punto per le Guardie del Corpo.*
5 *Si proibisce esentare Soldato alcuno dalle funzioni del real servigio.*
6 *Verun Soldato può seguire l'Ufficiale, non andando in ordinanza.*
7 *Niuno metta scorta armata al suo Equipaggio.*
Non si perverta l'ordine delle marcie coll'Equipaggi.
8 *Si proibisce mandar Soldati coll'Equipaggi.*
O caricare d'Equipaggi li Cavalli di S. M.
9 *Si raccomanda lo stesso al Direttore, ed Ispettori di Fanteria.*
10 *Li Soldati di Cavalleria, e Dragoni confischino li cavalli mozzati, ò coll'orecchia sinistra tagliata.*
11 *Li Colonnelli non permettano, che li Capitani faccino smontare li Soldati, per metter sopra li loro cavalli gli Equipaggi.*
12 *Le riferite proibizioni si stabiliscono.*
Primo, non si distragghino li Soldati dalla milizia, per servire ad altri.
Secondo, non si avvilischino.
Terzo, servano chi li mantiene.
Si prova tutto il detto fin'ora.
13 *Odio, che sempre s'ha meritato quest'abuso.*
Documenti in conferma di questo.
14 *Risoluzione di S. M. in questa materia.*
Altra risoluzione per la Piazza di Ceuta.

1 SI Proibisce a tutti li Capitani, ed Ufficiali subalterni di Fanteria, Cavalleria, ò Dragoni, d'ammettere per lo real servigio nelle Compagnie alcun domestico loro: sotto pena, che questo sarà riputato, come piazza supposta, e quelli privati da' loro impieghi (a).

(a) Art. 13. t. 1. l. 1. detta ord. p. 46. art. 119.

2 *Si proibisce a tutti li Capitani, ed altri Vffiziali delle Truppe, di servirsi di qualunque Soldato della loro Compagnia* (a).

3 Ed *Assolutamente* si proibisce a tutti gli Uffiziali delle Truppe del Re, di servirsi di qualunque Soldato d'esse col nome d'Assistente, ò Servidore, ò pure sotto qualunque altro titolo, così per l'impieghi della scala in su, come della scala in giù, ò pure fuori delle loro case: sotto pena agli Uffiziali della privazion dell'impiego, ed alli sudetti Soldati, d'esser frustati per man di Boja; riputati in questo caso, come piazza supposta: ed alli sudetti Uffiziali, oltre la privazion riferita, si caricherà sopra le loro paghe, [se ne avranno avanzate,] tutto ciò, che avrà importato il soldo, ed il pane del Soldato in tutto quel tempo, che il Capitano si servì di lui, e se li fece buono nelle reviste: e se gli Uffiziali non si troveranno con soldo avanzato, si farà questo diffalco sopra il soldo del Sargento Maggiore; e se quest'impiego sarà vacante, si detrarrà sopra il soldo dell'Ajutante Maggiore: mentre questi Uffiziali devon zelare, acciò non passino nelle reviste piazze, maggiori di quelle, che veramente sono effettive per lo servigio (b).

4 Per le Guardie Reali del Corpo si dispone, che: *Nessuna Guardia serva al suo Capitano, ò a qualsisia altro Vffiziale di Cavallerizzo, ò in qualunque altra qualità di Servo* (c).

5 Item: *Si proibisce a tutti li Capitani d'esentar qualunque Soldato dall'entrar di guardia, come similmente di preterire l'altre funzioni del servigio, sotto pena al Capitano, ò Vffiziale Comandante della Compagnia, d'esser privato dal suo impiego, ed al Soldato d'esser riputato come piazza supposta* (d). E per altra Ordinanza non compendiata, che unisce tutto il riferito, si prescrive, che li Colonnelli, Tenenti Colonnelli, e Sargenti Maggiori, non permettano, che Soldato alcuno per qualsivoglia motivo lasci d'assistere alla sua Compagnia, e di fare il servigio, come tutti gli altri; proibendo pure di servir, ò dormir in casa dell'Uffiziale, ò che questi lo tenga presso di

(a) *Art.5.t.15.l.5.*

(b) *Art.7.t.15.l.2. art.17.t.3.l.4. Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2.*p.*47.*art.*121. *Ord. de'* 18. *di Maggio* 1716. *t.* 1.*p.*184.*art.*10. *nelle Ordin. del Sarg. Mag. Ord. del* 1. *Gennajo* 1718.*t.*3.*p.*111. *terminante.*

(c) *Ord. de'* 22. *di Febrajo* 1706. *t.* 5.*p.*36.*art.*133.

(d) *Art.*4. *t.*15.*l.*2. *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2.*p.*46.*art.*120.

se

se, ò lo distolga dal servigio, ò che Servidor alcuno passi con piazza di Soldato; sopra di che s'osserveranno con tutto rigore le pene imposte dell'Ordinanze di Fiandra, tanto contro le piazze supposte, come contro gli Uffiziali, che lo permetteranno: ed avendo saputo S. M. che tuttavia continua nelle sue Truppe quest'abuso, non ostante le sopradette Ordinanze, incarica: subito, che qualche Uffiziale passa la piazza supposta, ò pure conduce Soldato alcuno in casa sua, ò pur senza tenerlo in casa, si serve di lui; il Sargento, della di cui Compagnia sarà quel Soldato, debba participarlo al Colonnello, ò Comandante, ed al Sargento Maggiore, acciochè accorrano al rimedio: e se per parte del Sargento si commetterà omissione, sarà privato dal suo impiego: e se l'omissione sia per cagione del Colonnello, e Sargento Maggiore, si darà loro la mortificazione corrispondente (*a*).

6 *Verun Soldato nel Quartiere, ò in Campagna, non stando d'ordinanza, e non essendo destinato per iscorta da' loro Superiori, potrà seguitare Uffiziale alcuno: e si comanda a tutti gli Uffiziali, che tuttavia ne' sudetti casi non impieghino li Soldati in uffizj servili; come portar la valigia, ò il mantello, ò aver cura de' suoi cavalli, ò cose somiglianti, che l' avviliscbino: dovendo per contrario, più tosto porre li Soldati sul punto della loro maggior estimazione* (*b*).

7 *Si proibisce, che niuno di qualunque carattere, ò condizione sia, metta guardia, ò scorta alcuna armata alli suoi equipaggi: mentre là loro custodia resta a carico delli Generali: nè equipaggio alcuno può pervertire l'ordine delle marcie, nè passar innanzi, nè impedir il passo gli uni agli altri: sotto pena, al Servidore che lo farà, d'esser frustato per man di Boja* (*c*).

8 *Si proibisce a qualunque Uffiziale, di mandar colli loro equipaggi Soldato alcuno, che si trova in istato di servire, nè li Comandanti delli Corpi permettano di caricarsi gli equipaggi sopra li cavalli, infermi del Re, ò smontati, nè in altri, che servono nelle Truppe: sotto pena d'esser deposti dalli loro impieghi* (*d*).

9 *Il Direttore, ed Ispettore di Fanteria proibiscano,* che

(*a*) *Ord. de'* 30. *Aprile* 1718. *t.* 1. *p.* 321. *art.* 105.

(*b*) *Art.* 11. *t.* 13. *l.* 2. *detta Ord. p.* 334. *art.* 122.

(*c*) *Art.* 3. *t.* 8. *l.* 2. *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 37. *art.* 95. *Ord. de'* 10. *Aprile* 1702. *t.* 1. *p.* 79. *art.* 119.

(*d*) *Art.* 4. *t.* 8. *art.* 3. *t.* 16. *l.* 2. *Ord. de'* 30. *Aprile* 1718. *t.* 1. *p.* 293. *art.* 38. & *p.* 305. *art.* 68.

Art. 33. t. 4. art. 26. t. 5. l. 4. Ord. del Direttore gen. di Fant. t. 2. p. 127. v. tendran. Ord. dell' Isp. di Fant. d. t. 2. p. 140. v. tĕdran. Ord. del Diret. gen. della Cav. d. t. p. 152. v. tābien. Ord. dell' Ispett. di Cavall. detto t. p. 165. v. tambien.

(*b*)
Art. 17. t. 2. art. 27. t. 5. l. 4. Ord. del Dirett. gen. di Caval. e Dragoni t. 2. p. 153. v. similmente. Ord. dell' Ispet. di Cavall. t. 2. p. 166. v. similmente Ord. de' 30. Aprile 1718. t. 1. p. 330. art. 118.

(*c*)
Ord. de' 18. Decembre 1701. t. 2. p. 47. art. 122.

(*d*)
Leg. 31. cap. de Loc.

(*e*)
Leg. 3. ff. de re mil.

che gli Uffiziali mandino qualunque Soldato con li loro equipaggi, sotto pena di sospension all' Uffiziale, e di gastigo al Soldato; ma obbligheranno questi a marciare col Battaglione, senza punto allontanarsi da esso (a).

10 *L' Ispettori di Cavalleria, ò Dragoni avranno tutta la loro sollecitudine, acciochè verun Cavallo di quelli di S. M. serva nè per l' Uffiziali, nè per li loro equipaggi: e qualunque Cavallo, che troveranno con l'orecchia sinistra tagliata, benchè sia d' Uffiziale, ò di qualunque altro, sia confiscato per le Reali Truppe, come pure li Cavalli, che hanno ambe le orecchie tagliate, stante che per questo mezzo ogn' uno si potrebbe approfittare delli Cavalli, che appartengono alle Truppe del Re (b).*

11 E per altra Ordinanza, non compendiata, proibisce S. M. alli Maestri di Campo, Tenenti Colonnelli, e Sargenti Maggiori di Cavalleria, e Dragoni, sotto pena della privazion de' loro impieghi, di permettere, che li Capitani di Cavalleria, e Dragoni faccino smontare li loro Cavalleggieri, ò Dragoni, per servirsi di quei Cavalli, per li loro equipaggi, e non lascino d'avvisarne S. M. (c)

12 Tutte queste proibizioni, che nessun Servidore si mett'a ruolo di Soldato nella Compagnia del suo Padrone, che verun Soldato serva gli Uffiziali, che nissuno s'impieghi in uffizj servili, ò nella custodia de' loro equipaggi, e che ninno sia esentato d'entrar la guardia; senza dubio si fondano in questo, che li Soldati si distoglierebbono dal real servigio: come spiegano li Statuti della Legge comune: *Ne omisso armorum usu ad opus rurestre se conferant (d), ne studio culturæ militiâ suâ avocentur (e).* E per questo fine, si proibisce nella medesima Legge, alli Soldati d'impiegarsi in arrendamenti, compre, ed altri negozj, estranei dalla milizia, ed alli Negozianti di far l'uffizio di Soldati (*f*); perchè nè gli uni, nè gli altri potrebbon applicarsi con tutto lo sforzo, e sollecitudine, necessaria al servigio della Guerra, trovandosi preoccupati in altri esercizj, e trattati: si fondano pure in ciò, che riesce indoveroso, ed indegno, che il Soldato s'impieghi

in

in altri uffizj, quando per altro s'esercita nel glorioso, di difender il Principe, e la Repubblica: divenendo, come dice Giustiniano, *ex militibus pagani, ex decoratis infames* (a). E la Milizia non è impiego per gente vile, e dedicata a ministerj bassi, e servili (b): ò per gente controsegnata d'ignominia (c). Perciò Graziano, Valentiniano, e Teodosio disposero ciò, che siegue: *Inter optimas lectissimorum militum turmas, neminem è numero servorum dandum esse decernimus: neve ex caupona ductum, vel ex famosarum ministris Tabernarum, aut ex Coquorum, aut Pistorum numero, vel etiam eo, quem obsequii deformitas militia fecerunit, nec tracta de ergastulis nomina* (d). E veramente è necessario, che s'avvilischino li Soldati (come dice S. M.) quante volte si soggettano a servire li loro Uffiziali, e molto più le loro mogli, il di cui servigio abbisogna maggior tolleranza, e sofferenza, e perchè, come dice Demostene: *E' impossibile, che gli uomini avvezzi agli esercizj vili, e bassi abbiano spiriti generosi, e sublimi: come per contrario, che gli abbia umili, chi si è impiegato in cose grandi: poichè della maniera, che saranno gli esercizj degli uomini, così pure saranno gli animi loro* (e). Ed in conferma di ciò, disse un certo Autor militare: *Posso assicurarvi, d'aver veduto la moglie d'un Capitano, che ha preso per li capelli il Soldato, che la serviva, e l'ha trascinato per terra: e questi per lo rispetto dovuto alla donna, e per la riverenza al suo Capitano; ò per dir meglio, per non perder col suo servigio, prestato in casa, il merito acquistato, per esser Sargento della Compagnia, l'ha soppertato: mentre questi soglion'essere quei servigj, più vicini a conseguire l'impieghi, e non già quelli, che si fanno, dormendo sopra un tavolato, facendo le guardie, e tutto il rimanente, che conviene ad un Soldato onorato, adempiendo colla sua prima obligazione* (f). E finalmente si fondano in ciò, che mantenendosi li Soldati a costa del Principe, al solo Principe debbon servire, mentre: *Qui à Republica armantur, & aluntur, solis debent utilitatibus publicis occupari* (g).

13 Per queste ragioni è stato sempre guardato di mal'

(f) *L. 31. & 25. cap. de Loc leg. 9. & 13. ff. de re mil. L. filius 8. §. 2. L. neque femina 14. ff de proc. tit. cap. negot. 17. ne mil.*

(a) *D. Leg. 35. cap. de Loc.*

(b) *Leg. 11. ff. de re mil.*

(c) *L. 4. §. 6. 7. per totum. ff. eod.*

(d) *Cap. Theod. 7. t. 13.*

(e) *Demosthenes de Repub. ordin. & olynth. 3.*

(f) *Sala trat. dopo di Dio, &c. pag. 77.*

(g) *Leg. 15. cap. de re mil.*

mal'occhio questo abuso, mentre si sa, che Lucio Postumo, Uom Consolare, fu condennato dal Senato Romano, perchè si servì de' Soldati del suo Esercito, per coltivare li suoi poderi (a). Il Giurista dice, che lo stesso vien proibito per l'ordinanze di Augusto (b). Altre leggi romane s'uniscono a confermare la stessa proibizione alli Soldati di qualunque altro servigio, ò trattenimento, fuorchè il militare; e gastigando coloro, che così ò l'impiegano, ò l'occultano; come pure li Giudici, che lo dissimulano, ò lo permettono, sotto gravissime pene (c). Per alcune leggi compendiate dell'Indie, si comanda alli Vicerè, ed altri Giudici ordinarj, e militari, di non arrollare, ne permettere, che s'arrollino nelle piazze de' Soldati, ò di mare, ò di guerra, li loro servidori; e se alcuno si troverà arrollato, subito si cancelli; e se dalla pubblicazione di questa legge se ne incontrerà alcuno assoldato, oltre al carico, a cui resterà soggetto nella residenza, e nelle visite, sarà condennato nella quarta parte di quanto avrà importato il soldo, goduto da' suoi servidori; e per la verifica di questo delitto, si possa procedere per via di denunciazione, ò in qualunque altra maniera; e che li Fiscali dell'Udienze diano avviso, come quest'ordine si sarà pratticato (d): che non si ammetta a soluzion di paga Soldato alcuno, che serva altra persona qualunque ella si sia (e): e che li Generali, Capi, e Ministri, non permettano, che li Soldati accompagnino essi, ò le loro mogli, nè stiano al servigio delle loro case, nè in altro qualunque mestiere, benchè siano riformati, ò giubilati (f): e per un'Ordinanza del Re Filippo IV. si dice: *Niuna persona, che serve, ò alli miei Capitani Generali, ò ad altri Capi, ed Vfficiali maggiori dell'Esercito, possa conseguir piazza alcuna, che non sia col mio ordine: ma solamente la conseguiscano coloro, che continuamente servono sotto le Bandiere: ed al Veditor Generale si dia per istruzione, che esigga da tutti li Capi dell'Esercito, eziandio dal medesimo Capitan Generale, la quarta parte di quelle piazze, che li loro servidori hanno goduto, ò godessero contro i l*

con-

(a) *Liv.* 11.

(b) *Leg. offic.* 12. *ff. de re milit.*

(c) *Leg. nemo* 13. *leg. milit.* 5. *leg. militares* 16. *cap. de re mil. nov. de Just.* 116.

(d) *Leg.* 11. *t.* 10. *l.* 3. *rec. de Ind.*

(e) *L.* 13. *eod.*

(f) *Lib.* 22. *eod.*

con tenuto di quest' Ordinanza : e se in essa vi sarà trascuragine , oltre alla mancanza , e disattenzion nel servigio , che ne riceverei , si riscuoteranno le partite dalle di lui Entrate (*a*) . Ed in altra si comandava alli Capitani , ed Uffiziali , di non impiegar li Soldati delle loro Compagnie in servizj particolari (*b*) .

(*a*) *Ord.46.di Filippo IV.*

(*b*) *Ord.16.eod.*

14 Col motivo d'essersi veduto nel Consiglio di guerra , un processo militare , formato nella Piazza di Ceuta, contro la persona di Pietro Deborat, e d'Antonio Albert, Soldati del Reggimento di Fanteria di Fiandra, spettante a deserzione , ed aver risultato , che l'Albert, dopo d' essersi posto a ruolo di Soldato , avea servito per qualche tempo il suo Capitano; il Consiglio formò una Consulta a S. M. sopra questo punto , per determinare il più convenevole , sotto li 4. di Marzo 1726. e S. M. si degnò risolvere : *che s'ammonisse detto Capitano, per aver mancato al compimento della sua obbligazione, e proceduto contro le reali Ordinanze , e che dalle sue paghe si difalcasse la somma del pane, e del soccorso , ò prestito , che s'era somministrato ad Antonio Albert per tutto quel tempo , che avea servito in casa del suo Capitano , sin a quello , in cui cominciò a servir nella Compagnia.* E quando pure non ci fossero le riferite Ordinanze , sempre se ne troverebbe una in questo caso , per cui si darebbe in colpa questo Capitano ; mentre si specifica , e circoscrive la Piazza di Ceuta : e per essa , tra le altre cose , si comanda , che il Governador della sudetta Piazza non permetta sotto verun pretesto , che li Soldati s'impieghino in altre fatiche , fuorchè nell'esercizio dell'armi : avendosi osservato , che molti s'impiegano , e si son impiegati fin'ora in diversi ministerj , che sono indecorosi alli Soldati ; poichè oltre ad avvilirli , riesce di non piccol pregiudizio agli altri , che servono colle loro armi : per tanto il Capitano, che ò lo permetterà , ò darà la licenza , per la prima volta sia sospeso per un anno dal suo impiego, e soldo: e per la seconda si faccia nuova provisione della sua Compagnia (*c*) . E per altra Ordinanza si previene il Governadore di detta Piazza , che faccia pubblicare per bando, che per tutti l'esiliati, li

(*c*) *Ord. de' 9. Dec. 1715.t.4.p.223. vers. il Governadore.*

 qua-

quali non servon nelle Brigate, ò nel Reggimento fisso di detta piazza, e son impiegati nelle case de' particolari, ò in altri esercizj alieni dal real servigio, non correrà il tempo della condennazione, e così lo noteranno nell' Officio di Veditoria, e Contatoria, acciochè tutto quel tempo, che hanno lasciato di servir nelle funzioni riferite, serva loro d'accrescimento di tempo per l'esilio (a).

(a) Ord. de' 12. Ag. 1721. l. 4. p. 239. e 240.

§. II.

Pena d'altre Usurpazioni, ò Danni, recati contro di S. M., ò della Causa pubblica.

SOMMARIO.

1 *Si proibisce di piantar Giardini nel distretto delle Fortificazioni delle Piazze.*
Di lavorare, e seminare sopra le muraglie.
Di pascolar armenti in certo spazio, contiguo all'opere esteriori.
Limitazion su le cose dette di sopra.
2 *Gl'Ingegnieri, ed altri Ufficiali visitino le Porte, la Steccata, il Corpo di guardia, e gli altri Posti.*
Come si devon risarcire li danni cagionati in essi?
3 *Pena di chi toglie palo alcuno dalle palizzate.*
4 *Caso dichiarato da S. M. sopra questo punto.*
5 *Pena del Soldato, che vende, rompe, ò aliena cosa alcuna della sua munizione.*
6 *Pena dell'Uffiziale, che vende qualunque impiego nel suo Reggimento, ò Compagnia.*
7 *Pena di chi fa le reclute per forza.*
S'aggiunge una limitazione per la gente vagabonda, e mal'impiegata.
8 *Pena di chi fa leve senza consentimento di S. M. per Paesi stranieri.*
Qual delitto sia questo?

Man-

Mantiene il suo luogo la sudetta proibizione, benchè la leva si faccia per dentro del Regno.

9 *Non s'ammetta per Soldato, chi non è Cattolico, Apostolico Romano.*

1 SI comanda agli Uffiziali maggiori delle Piazze, che hanno fatto formare, e piantar Giardini nel distretto, e giurisdizione delle fortificazioni di esse; di farli tosto levare, e spiantar gli alberi, che vi si troveranno, sotto pena a tutti coloro, che non l'eseguiranno, di perder li lor impieghi (a). E similmente vien loro proibito, di far lavorare, ò seminare sopra le muraglie dalli Corpi delle sudette piazze, nè fuori di esse, nè nelle contrascarpe, nè in vicinanza del camino coperto a quindeci canne: nè di permettere, di far pascere mandre, ò armenti, vicino alle dette opere, ò luoghi, nè più vicino al camino coperto, della distanza riferita, sotto pena della confiscazion delle sudette mandre, a benefizio delli Soldati; ma in quelle piazze, nelle quali vi saranno fossi secchi, sarà permesso di far in essi un Giardinetto di legumi, colla condizione, che non vi siano alberi grandi (b).

(a) Art. 1. t. 14. l. 3. ord. de' 10. Apr. 1702. t. 1. p. 71. art. 100. ord. de' 4. Lug. 1718. t. 4. p. 152. art. 48.

2 Gl'Ingegnieri, Sargenti Maggiori, ed Ajutanti delle Piazze visitino esattamente le Porte, le Steccate, li Corpi di guardia, le Garite, le Caserme, e li Quartieri, ed alloggiamenti delli Soldati: e quando osserveranno in essi qualche disordine, commesso da' medesimi, ne avvisino il Governadore, Comandante della Piazza, ò il Commissario di Guerra; acciochè sopra la paga della Compagnia, di cui saranno li Soldati, si trattenghino tutta quella somma, che importa la riparazion delli danni, che avranno cagionato, ed in mancanza di tal'esecuzione, risponderanno per essi gli Uffiziali Maggiori, e si tratterrà dalle loro paghe il necessario per li sudetti ripari, e lo faranno eseguire senza dilazione alcuna (c).

(b) Art. 2. t. 14. l. 3. ord. de' 10. Apr. 1702. t. 1. p. 71. art. 101. ord. de' 4. Lug. 1718. t. 4. p. 153. art. 49. ed ord. de' 22. Lugl. 1624. t. 4. p. 164.

(c) Ord. de' 10. Ap. 1702. t. 1. p. 73. art. 104. ord. de' 4. Lug. 1718. t. 4. p. 154. art. 51.

3 Si proibisce a tutti li Soldati, che stanno di guarnigione in una Piazza, di portar via dalle palizzate, palo, ò legno alcuno, sotto pena di esser condennati alle galee per cinque anni; e per tutta la loro vita, se lo faranno, trovandosi di guardia (d).

(d) Art. 3. t. 14. l. 3.

4 Sopra queste Ordinanze abbiam parlato in altra parte, dove potrà vedersi (*a*): ed ora solamente aggiungo, che in una causa, in cui costava d'essere stati rubbati ventidue pali della falsa Braga della Piazza di Monterej, senza sapersi gli Autori; risolvette S. M. a Consulta del Consiglio di Guerra degli 11. di Decembre 1728, che: *Il Governador di Monterej riponesse li sudetti pali, ò ne pagasse il valore*. E qui fo di nuovo memoria di ciò, che ho detto nella medesima parte sopra il furto fatto dalli Svizzeri nel Castello di Cartagena (*b*).

5 *Se qualche Soldato vende, aliena, ò rompe per sua negligenza cosa alcuna della sua munizione; si farà pagare del suo soccorso diario per gastigo, nella forma, che disporrà il Colonnello, ò Comandante del Reggimento. Non permettendosi di accorciare, ò allungare, cambiare, ò mutare cosa alcuna della sua munizione, tolto che il suo Uffiziale lo considerasse necessario: e potendosi tutto ciò rimediare colla diligenza degli Uffiziali; tutte le volte, che su tal punto si commette mancanza, saranno gastigati severamente* (*c*). Sopra l'alienazione dell'armi già si è trattato in altra parte, e ad essa mi rimetto (*d*).

6 *Qualunque Uffiziale di Fanteria, Cavalleria, ò Dragoni, che nel suo Reggimento, ò Compagnia vende impiego alcuno; resterà privato del proprio, e restituirà il danaro, ricevuto per questa cagione a beneficio dell'Ospedale: ed il Compratore non solamente sarà privato dall'impiego, colla perdita del danaro sborzato, ma in oltre lo dichiara S. M. inabile a poter conseguire qualunque altr'impiego nelle truppe reali* (*e*). Sopra di che dice Cicerone: *Quem enim possumus Imperatorem aliquo in numero putare, cujus in exercitu veneant Centurionatus, atque venierint* (*f*)?

7 *Si proibisce a tutti gli Uffiziali, ed a qualunque altra persona, a cui questi commetteranno una recluta, di far Soldato alcuno per forza: e se nelle case di Campagna, ò in altra parte violenteranno tal'uno per entrare nel real servigio gli Uffiziali saranno privati da' loro impieghi, ed imprigionati, per poi essere gastigati* (*g*); poichè quantunque per le leve generali, ed altre, che si fanno immediata- men-

(*a*) *Part. 7. del n. 12. e §. 1. della med. p. n. 15.*

(*b*) *Detta p. 7. n. 19.*

(*c*) *Art. 15. t. 3. l. 4. ord. de' 18. di Mag. 1718. t. 1. p. 188. art. 29. ord. del Sargento magg.*

(*d*) *P. 4. §. 1. n. 7.*

(*e*) *Art. 13. fin. t. 7. l. 1. ord. de' 10. Apr. 1702. t. 1. p. 45. art. 39.*

(*f*) *Cic. pro L. Man.*

(*g*) *Art. 1. t. 4. t. 1. l. ord. de' 18. Dec. 1701. t. 2. p. 49. art. 126.*

mente per conto, ed ordine del Re, possa S. M. come Sovrano, far Soldati per forza, ò cavati a sorte, ò della maniera, che stimerà più conveniente; non così nelle reclute, e leve particolari, che fanno gli Uffiziali, per render compite le lor Compagnie; mentre in virtù dell'obbligazione, che ha qualunque Capitano di mantenerla compita, per così conseguire la gratificazione a lui conceduta da S. M. oltre il soldo ordinario; deve rimpiazzarla senza violenza, ò aggravio de' Vassalli: che se a lui si permettessero le leve nella medesima maniera, come può farle S. M. non sarebbe giusta, ò almeno corrispondente la gratificazione, se egli senza la minor difficoltà potesse render compita la sua Compagnia: essendo come parte del prezzo, la difficoltà, che egli incontra nel fare le sudette reclute. Questa regola par, che cessi nelle persone vagabonde, e nella gente mal'impiegata, la quale per le sudette reclute può prendersi, e mettersi a lista: e così devon pratticarlo li Giudici [attese le reali Ordinanze] purchè siano colla disposizione, e forza competente per la Guerra (*a*).

8 *Si proibisce, pena la vita, a qualunque sorte di persona, senza espresso consenso di S. M., di far ne' suoi Dominj recluta alcuna, per trasportarla in paesi stranieri* (*b*). Questo delitto è così grave, e di sì alta sfera, che oltrepassa li limiti de' comuni delitti, per esser direttamente contro la Maestà del Sovrano, la di cui principalissima regalia, [che consiste nella recluta delle Truppe,] s'usurpa: quindi è, che Marciano, e Paolo dicono, di venir compreso nella Legge *Julia Majestatis*, non meno colui, che fa la recluta senza comandamento del Principe, che l'altro, che senza il real permesso fa la Guerra (*c*): e per altra parte incorre nella medesima Legge colui, che con inganno, ò duolo s'usurpa l'autorità del Sovrano, ò del Magistrato (*d*). E per verità, è più grave usurpazione della podestà del Sovrano il fare tali reclute ne' suoi Dominj, senza il suo consentimento, che usurparsi li suoi tributi, esercitar giurisdizione, coniar moneta, ed usare altre prerogative, annesse alla dignità di Sovrano: da

(*a*) *Ord. de' 21. di Lugl. 1717. t. 2. p. 174. Istr. degl' Intend. del 1718. p. 41. art. 41.*

(*b*) *Art. 2. t. 1. l. 1. ord. de' 18. Dec. 1701. t. 2. p. 49. art. 127.*

(*c*) *Leg. 3. ff. ad leg. Jul. Maj. Paul. 5. sententiarum t. 29. §. 1.*

(*d*) *Detta leg. 3.*

da ciò che pure inferisco, che almen la proibizione, data dall'Ordinanza, avrà il suo luogo, quando pure le leve fatte senza il consenso di S. M. siano per fermarsi ne' proprj suoi Dominj; perchè la circostanza di trasportarsi a paesi stranieri, non è il fondamento della colpa, quantunque molto l'aggravi, ma la mancanza della permissione, e consentimento del Re: e li Giuristi solamente, richiedono per lo delitto, e per la pena, se la leva si faccia *injussu Principis*.

9 *Comanda S. M. al Direttor Generale, ed Ispettore della Fanteria, Cavalleria, e Dragoni, che da ora innanzi, non permettano, che nelle Truppe del Re si ammetta Soldato, che non sia Cattolico, Apostolico Romano* (a). Sopra questa Ordinanza, quì non ragiono, perchè dovrò farlo in altra parte (b).

(a) *Art. 4. t. 1. l. 1. ord. de' 17. di Mag. 1721. t. 4. pag. 351.*

(b) *Tratt. de' conf. di guerra §. 5. n. 5.*

§. III.

Pene degli aggravj, che si posson commettere contro la medesima Truppa.

SOMMARIO.

1 *Qual quantità di danaro si può trattenere dalla Massitta del Soldato?*

2 *Non si trattenga cosa alcuna della paga del Soldato, sotto qualunque pretesto.*
Li Soldati possono portare le loro querele sopra questo punto, alli Direttori, ed Ispettori.

3 *Posson inoltre far querela, acciò si renda loro giustizia.*

4 *Pena dell' Uffiziale, che maltratta il Soldato per le sudette querele.*
Premio del Soldato aggravato in questo caso.

5 *Pena del Commissario di guerra, che prende qualche cosa dalli Soldati, ò Uffiziali.*
L'Ispettori non posson ricevere regali.

6 *L'Ingangiamento deve darsi al Soldato, senza difficoltazione.*

7 Pe-

ll'Vffiziale, che maltratta li Sargenti.
Nel caso, che questi commetton qualche mancamento, come debbon essere gastigati?
8 *Tutti li dispacci si devon dare gratis alli Militari.*
L'abuso, che gli Vffiziali prendan alcuni diritti de' Soldati, è molto antico.
9 10 *Varj esempj in conferma, e di quell'Imperadori, che l'hanno proibito, e gastigato.*

1 *AVerun Soldato, col pretesto delle spese, che posson occorrerli, si può trattenere maggior quantità di quella, che importa la Masitta di tre mesi (a).* (a) Art. 9. in fin. t. 2. l. 4.

2 *E' la real volontà, che per verun pretesto si trattenghi cosa alcuna sopra la paga del Soldato di qualunque nazione egli sia; nè col pretesto del diritto di ventesimo, di cappella, ò spesa fatta per suo profitto: e nel caso, che li Capitani contraverranno a questo regolamento, è permesso alli Soldati di portare le loro querele alli Direttori, ò Ispettori, alli quali comanda S. M. di far subito la giustizia, con restituire ad essi tutto quello, che avranno loro trattenuto: e sospendano gli Vffiziali dalle funzioni dell'impiego (b).* (b) Art. 27. t. 4. art. 22. t. 5. l. 4. ord. de 18. Dec. 1701. t. 2. p. 33. art. 79. ord. de' 10. Apr. 1702. t. 1. p. 60. art. 71.

3 Item: *Quando il Direttore, ò l'Ispettore farà le reviste alli Reggimenti, potranno li Soldati di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni rappresentar ad essi qualunque pregiudizio, avranno ricevuto dalli loro Vffiziali: ed in caso di esser certo, si comanda alli Direttori, ò Ispettori di far loro giustizia, e si restituisca tutto ciò, che gli Vffiziali s'avranno trattenuto (c).* (c) Art. 15. t. 4. art. 12. e 13. t. 5. l. 4. detta ord. p. 32. art. 77.

4 *Se al tempo di queste querele, il Soldato sarà maltrattato dalli suoi Vffiziali, immediatamente sospendano dalle sue funzioni il Capitano, ò Vffiziale, che avrà maltrattato il Soldato, facendoli dare, a conto del detto Vffiziale, cinquanta pezze, e la sua licenza (d).* (d) Art. 16. t. 4 art. 13. t. 5. l. 4. ord. 18. Dec. 1701. t. 2. p. 32. art. 78.

5 *Si proibisce alli Commissarj di guerra, sotto pena della privazione de' loro impieghi, di prender paga alcuna dalli Soldati, ò d'esigger, ò di ricevere dagli Vffiziali, diritto alcuno di recezione, mezz'annata, mese di paga, diritto di*

spa-

(a) Art. 29. t. 6. l. 4. ord. de' 10. Apr. 1702. t. 1. p. 82. art. 130. ed art. 141.

(b) Decr. reale, che sta nel Consiglio di guerra de' 30. Ottobr. 1726.

spada, ò qualunque altra cosa, che possa essere (a). E S. M. in un suo real Decreto dichiarò, che certo Subispettore non potè ricever un regalo, che li fecero gli Uffiziali della sua Ispezione, e volle, che si restituissero nel Corpo del Reggimento, otto mila, e cinquecento reali d'argento, quanto avea importato il sudetto regalo (b).

6 A questo medesimo proposito s'incontra altra real determinazione, a Consulta del Consiglio di guerra de' 16. di Settembre 1728. poichè avendosi considerato nel detto Consiglio un processo militare contro Martino Giorgio, Soldato del Reggimento de' Dragoni di Frisia, toccante a deserzione, condennato ad esser passato per le armi; e risultando in altro processo, che al reo non s'eran pagate le sei pezze effettive, per le quali si era impegnato, avendoli tolto il Capitano alcuni reali d'argento, sopra la valuta di camicie, corvatte, calsette, e scarpe, che gli avea comprato; ed avendo il Consiglio consultato S. M. risolvette il Re, *che questo Soldato tornasse a servir nella sua Compagnia, e se li sodisfacessero le sei pezze, che furono a lui offerte, per l'entrata nella Compagnia, e che li Capitani di questo Reggimento, quando riceveranno Soldati, adempiano loro colla quantità dell'entrata, che hanno promesso, senza diffalcar cosa alcuna, ò titolo di vestuario, ò per altro motivo.* E per compimento di questa determinazione si comandò all'Ispettore Generale de' Dragoni, *di prevenire li Capitani, e lo facessèr osservare egualmente secondo gli accidenti, che occorreranno negli altri Corpi de' Dragoni.*

7 Item: *Si proibisce agli Uffiziali di maltrattare, ò ingiuriare li Sargenti, sotto pena d'esser sospesi da' loro impieghi; se bene potran farli mettere in priggione, tutte le volte, che mancassero; e se la sudetta mancanza sarà considerabile, ò sarà mala la lor condotta, il Comandante del Corpo potrà ordinare al Sargento maggiore, li faccia privare da' loro impieghi, fra il circolo de' Sargenti, e gli obblighi a servire, come ultimi Soldati delle Compagnie: ma ne' delitti capitali saranno giudicati dal Consiglio di guerra, e staranno soggetti alle medesime pene, come li Soldati* (c). Si comanda pu-

(c) Art. 3. t. 9. l. 1. ord. de' 10. Apr. 1702. t. 1. p. 46. art. 40.

pure al Sargento di mai adoprare l'Alabarda, ma il baston, che si piega, nel gastigar li Soldati (*a*).

8 *Si comanda finalmente al Ministro della guerra, che non si prenda diritto alcuno del Dispaccio di mezz'annata, di Gratificazione, ò di qualunque altra cosa, che possa esser di commissione d'Vffiziali, come Brevetti, Lettere di servizio, Riliesi, Certificazioni, ò qualunque altro Dispaccio, che appartien agli Vffiziali delle reali Truppe, ed alla guerra, ma che li facci spedire, e liberar tutti, senza paga alcuna* (*b*).

9 L'abuso di cavar regali, ò diritti dalli Soldati, è così antico, che ne' tempi di Tacito, ed anche prima si pratticava, mentre era regalia de' Centurioni, vender alli Soldati le piazze vacanti; cioè ricever da' Soldati qualche danaro per dispenzare ad essi qualunque impiego della milizia, e chi non li comprava era gastigato, e mortificato: dicendo questo Autore: *Li Soldati ordinarj pagavan annualmente un Tributo, e mentre lo cercavano or tra le loro Camerate, or tra l'Esercito, ed ora dimandando licenza, non guardavan a qualunque peso, ò al modo di cercarlo: per mezzo di latrocinj, rapine, ed altri ministerj servili compravan l'ozio della milizia, e chi era più ricco, era più perseguitato col travaglio, e colla crudeltà; fin tanto che lo ricomprava: e quando era finito il danaro, e con l'ozio era divenuto effeminato; ritornava alla sua camerata, di valoroso poltrone, e di povero, ricco: in tal maniera tutti portati da una stessa necessità, e licenza, prorompevan in sedizioni, e discordie, e finalmente in guerre civili* (*c*).

10 Simili diritti tolse via Ottone, subito, che entrò nell'Impero, per divenir più grato a' suoi Soldati; ma per non alienarsi li Centurioni, comandò, che del suo Erario, si pagasse loro la stessa somma, ciò, che si pratticò per molto tempo da' Principi giusti, come avverte questo Autore. Non ostante dipoi tornaron a stabilirsi tali diritti, mentre si sà, che Pertinace, quando fu uomo particolare, li conseguì (*d*). Inoltre v'eran altri regali col nome di *Stellature*, quali dava il Soldato al Tribuno; sib-

(*a*) *Art. 4. t. 3. l. 4.*

(*b*) *Ord. de' 10. Ap. 1702. t. 1. p. 83. art. 132.*

(*c*) *Tacit. 1. hist.*

(*d*) *Capitolin. in Pertin.*

fibbene li buoni Imperadori non lo permisero; come Pescennio, che fece uccider a sassate due Tribuni per questa cagione; benchè egli non si sarà ricordato, che quando era Tribuno praticò lo stesso (*a*). Severo mai permise simili diritti, e condennò a pena capitale quei Tribuni, che concorsero in esigerli: ascoltò sempre le querele de' suoi Soldati contro gli Uffiziali (*b*); praticando in questo ciò, che dice il Giurista, doversi da un buon Comandante *querelas Commilitonum audire* (*c*): lo che fece ancor Cesare, quando l'avvisarono li Soldati, che due Comandanti del suo esercito defraudavan il soldo, conforme ho detto in altra parte (*d*). E l'Imperadore Adriano, nè pure permise, che gli Uffiziali s'usurpassero cosa alcuna della paga del Soldato (*e*).

(*a*) *Spar. in Pesen.*

(*b*) *Lãprid. in Alex.*

(*c*) *Leg. off. §. 2. ff. de re mil.*

(*d*) *Par. 8. n. 2.*

(*e*) *Spart. in Adrianum.*



PAR-

PARTE IX.

Pene delle Bestemmie, Disfide, uso d'armi proibite, falsi Testimonj, frodi contro le rendite reali, giuochi, e Matrimonj senza licenza.

SOMMARIO.

1 *Pene de' Militari, che giurano.*
2 *Si ratifica per l'Ordinanze la Prammatica sopra le Disfide.*
Qualunque Disfida deve riputarsi qual delitto infame.
Pene di tutti coloro, che in qualunque maniera intervengono nelle Disfide.
Pene de' Cavalieri d'Ordine ne' sopradetti casi.
3 *Pene di coloro, ch'effettivamente vanno al luogo determinato.*
4 *Quali risse debbon riputarsi Disfida.*
5 *Come si può provar un simil delitto.*
6 *Non vale foro alcuno a suo favore.*
7 *Per l'Ordinanze è eccettuato.*
8 *Premio del Soldato, che notifica un duello verificato, eseguito nelle Truppe.*
9 *Nè vale il foro militare in causa, sopra l'uso dell'armi.*

10 *Pene di chi hà, ò porta, ò cava armi di fuoco, minori di quattro palmi di canna.*

11 *Non posson li Soldati, nè li Capi portar simili armi fuori dell' Esercito.*

12 *Come si devon custodire nelle marcie, ed alloggiamenti.*

13 *Li Giudici ordinarj hanno giurisdizione privativa in queste cause.*

14 *Pena, che corrisponde per la sola cattura.*

15 *S'impone pure per questa, la pena della privazion dell Uffizio, e cariche onorifiche.*

16 *Pena di chi vien catturato, portando sopra coltelli, e stiletti.*

17 *Cedola Reale posteriore, dispacciata per guerra, che dichiara il detto di sopra.*

Quando gli Uffiziali di Colonnello in su inclusivè, posson portar pistole?

18 *Quando gli Uffiziali di Colonnello in giù?*

19 *Quando li Soldati di Cavalleria, e Dragoni?*

20 *Quando il Soldato di Fanteria può portare il suo fucile?*

21 *Gli Uffiziali delli stati maggiori delle piazze sono compresi nelle cose riferite.*

22 *Quando gli Uffiziali, e Soldati delle Milizie a cavallo posson portare pistole?*

23 *Quando gli Uffiziali della Milizia Pedona?*

24 *Quando gli Uffiziali di Cavalleria, che si son ritirati dal servizio?*

25 *Pene di coloro, che s'abusan delle sudette licenze.*

26 *Pena del Militare, ch'è incontrato con pistole da saccoccia, ò altre armi di tradimento.*

27 *Acciò si perda il foro Militare, si richiede la real cattura, con armi corte di fuoco, eseguita da' Giudici ordinarj.*

Risoluzione di S. M. in conferma del detto.

28 *Per l'ultima Ordinanza si perde solamente il detto foro per l'uso delle sudette armi.*

Per l'altre armi bianche tuttavia ha il suo vigore la Cedola, e risoluzione detta di sopra.

29 *Nè per la cattura, nè per l'uso dell'armi corte di fuoco*

si

si perde il foro; andando il Soldato in Ordinanza.
Benchè sia di Fanteria.
Risoluzion di S. M. in conferma del detto.
30 *Nè meno pare, che si debba perdere per l'uso, ma per l'abuso, e si pruova.*
31 *Nelle visite, che faranno li Sargenti, osservino, se li Soldati hanno armi proibite.*
32 *Li Soldati non cavino dalli loro Quartieri armi di fuoco.*
33 *Solamente posson uscire colle loro spade.*
34 35 *Ciò, che si dispone sopra questo punto per le guardie di Fanteria.*
36 *Pena del Soldato, che fa il testimonio falso.*
37 *In vigor della Legge comune perde il foro militare.*
38 *Pena di chi vende tabbacco, ò altri generi, soggetti a real gabella.*
39 *Nè pur vale il foro in questo delitto.*
Ordini, e risoluzioni reali in conferma di questo.
40 *Ultima Ordinanza, che sembra opporsi al detto di sopra.*
Risoluzion di S. M. in conferma di detta Ordinanza.
41 *Pena del Soldato, che nel giuocare adopra inganni.*
42 *Proibizioni sopra li giuochi, per le Truppe regolate, e Milizia.*
43 *Sono conformi alla Legge comune.*
Danni del Giuoco.
Leggi Reali particolari sopra li giuochi nella guerra.
44 *Pena degli Uffiziali, e de' Soldati, che prendon moglie senza licenza.*
Quali licenze necessitano gli uni, e gli altri per questo fine.
Pena delli Cappellani, che li sposano senza licenza.
45 *Ciò, che si dispone sopra questo punto per gli Uffiziali, e Soldati invalidi.*
46 *Notabile risoluzion di S. M. in questi casi.*
47 *Pregiudizj, che risultano dal permettersi generalmente simili matrimonj.*
48 49 50 51 *Si pruova diffusamente.*

52 53

52 53 *Celebri testimonianze di Tacito in questa materia.*
54 55 *In qualunque delitto fa eccezione l'ubbriachezza, e degli effetti d'essa.*
56 *Nelli Soldati è più deforme questo vizio, e perchè?*
57 *Per Legge comune si rimette la pena ordinaria al Soldato, che commette delitto in tempo d'ubbriachezza.*
58 59 *Ciò, che si prescrive sopra questo punto in una Ordinanza non compendiata.*
60 *Specialità dell'ubbriachezza nel delitto della deserzione.*

Bestemmie. 1 

I proibisce a qualunque Soldato il giurare: ò bestemmiare il santo Nome di Dio, della Vergine, e de' Santi, sotto pena di attraversargli la lingua con un ferro ardente: e si comanda *agli Uffiziali delle Truppe, in cui si troveranno li Controventori, di consegnarli alli Prevosti, ò alli Sargenti maggiori delli Reggimenti, per farli gastigare senza dilazione* (a): e per la Legge delle partite, e per la Ricopilazione, non sono meno severe le pene contro simili rei (b).

2 Per l'Ordinanze militari si confermano, e si ratificano le Prammatiche reali sopra li Duelli, e Disfide (c): e per queste si previene, e dichiara, *che la Disfida, ò il Duello si deve tener, e riputare in tutti questi regni per delitto infame, ed in conseguenza si comanda, che tutti coloro, che disfidano, quelli, che ammettano la disfida, quelli, che intervegan in essa, come Terzi, ò Patrini, quelli, che portan cedole, ò carte, con notizia del lor contenuto, ò pure imbasciata di parola al medesimo fine; perdono irremissibilmente, e defatto tutti gli uffizj, rendite, ed onori, che avran conseguito per grazia di S. M. e sian inabili a poterli di nuovo conseguire, durante tutta la lor vita. E se saranno Cavalieri d'alcuno delli quattro Ordini militari, siano degradati dal sudetto onore, e si si tolghino loro gli abiti, e se posseggon commende, ipso facto, si stimino, come vacanti, e si*

Disfide.

(a) *Art.* 16. *t.* 13. *l.* 2. *ord. de'* 18. *Dec.* 1701. *t.* 2. *p.* 35. *art.* 88.

(b) *Leg.* 1. & 2. *per tot. t.* 4. *l.* 8. *rec.* & *t.* 27. *p.* 7.

(c) *Art.* 4. *fin. t.* 18. *fin. l.* 2. *art.* 3. *t.* 22. *l.* 3.

e si possono provedere in altri: tutto ciò s'intende oltre la pena di tradimento, e perdita di tutti li loro beni, stabilita dalli Re Cattolici nel libro 10.*tit.*8.*l.*8 *della nuova Ricopilazione.*

3 *Che se la disfida giugnerà ad aver il suo effetto, uscendo effettivamente al luogo determinato, ò entrambi, ò uno di essi, benchè non ne siegua rissa, morte, ò ferita, sian senza remissione alcuna, gastigati con pena di morte, e tutti li loro beni confiscati, applicando la terza parte a beneficio dell' Ospedale nel territorio, in cui si commette simil delitto.*

4 *Si dichiara, che qualunque rissa, la quale sia accaduta dopo il tempo, ò in luogo fuori dell'abitato, ò pure nell' abitato, ma in posto ritirato, ò fuor di quel tempo, in cui sopravennero le parole, ò altra cosa, che diede motivo alla contesa, si tenga, e sia riputata per disfida, e come tale sia gastigata; affinchè nissuno possa approfittarsi della frode, dicendo, che abbia avuto il suo effetto, per essersi incontrati casualmente, e non già a caso appostato, e convenuto. Solamente potrà il Giudice mitigare il rigor della pena, quando, per veementi congetture, e presunzioni si proverà, che la disfida non abbia proceduto per convenzione di venir alle mani.*

5 *Questo delitto si può provare per testimonj singolari, indizj, e congetture, e siano le prove tanto privilegiate in questa causa, come in quella di lesa Maestà.*

6 *Ed acciochè le cause, che si faranno sopra questo delitto, non si sospendano; devon essere privilegiate in tal maniera, che nè per trovarsi prigione il delinquente per altri delitti, ò pure giudicato in altro Tribunale, nè per virtù declinatoria del foro militare, nè per altra qualunque maniera possa impedirsi il corso di questa causa* (*a*).

7 E si sappia, che per li Militari delle Truppe regolate, ò delle Milizie, non vale il foro militare, in cause spettanti a disfide, mentre in dette cause perdono il foro (*b*).

8 Inoltre resta dichiarato, *che qualunque Soldato darà avviso alli Commissarj di guerra d'un duello verificato, eseguito nelle Truppe, conseguirà immediatamente cinquanta scudi, e la sua licenza.*

(*a*) *Pramm. de'* 16. *Genn.*1716.*t.*2. *p.* 110.

(*b*) *Art.*5.*t.*10.*l.*4.

9 In

Armi proibite.

9 In quanto all'armi proibite si prescrive dall'Ordinanze, che non abbia valore il foro militare a favore delli sudetti militari regolati, ó arruolati nella milizia in cause spettanti ad uso *d'armi corte di fuoco ne' casi non permessi* (a). Perciò dovranno stare soggetti in queste cause alli Giudici ordinarj, come pure alle pene delle Prammatiche Reali.

(a) *Art.5.t.10.l.4.*

10 Queste dispongono, che: *Nissun abbia ardire di portare pistolette, ò archibugi piccoli, minori di quattro palmi di canna, nè li possa seco portare, nè tenerli in casa: e se li porterà, ò sparerà con essi in una rissa, ò contesa, (quantunque non uccida, ò ferisca,) incorre nella pena della morte, e perdita de' beni, e sia riputato, come Traditore. E colui, che terrà nella sua casa dette armi, benchè non si possa provare di averle cavato fuori in occasione di rissa, ò contrasto, ma solamente per aversele trovato, incorre nella pena dell' esilio dal Regno, e confiscazione della metà de' suoi beni; e la terza parte della pena pecuniaria, sia a favor del denunziatore* (b): *dichiarando per Traditore chiunque ferisce, uccide, ò porta le sudette pistolette, benchè sia per esecuzione, e compimento della giustizia, ò per qualunque altro uffizio, ò ministero* (c).

(b) *L. 16. t. 23. l. 8. rec.*

(c) *L. 17. sup.*

11 *Che li Soldati, Uffiziali, e Capi di qualunque grado, ò preminenza, non possono tenere, ò portare fuori dell' Esercito nell'alloggiamenti, nella Corte, ò negli altri luoghi di questi Regni, sotto qualunque pretesto, pistole, carabine, ò archibugi, minori della misura di mezza canna: e se l'avranno, ò porteranno, contravenendo alle sudette Leggi, in qualunque maniera, incorrano nelle pene: e li Tribunali ordinarj l'eseguiscano privativamente, nè posson essi, ò altro Fiscale formar sopra questa causa competenza, nè allegare foro, ò privilegio militare.*

12 *Che le Compagnie di Cavalli, Corazze, ed Archibuggieri possono portare le sudette armi, quando marciano in Ordinanza all'alloggiamenti, all'Esercito, ò a Piazza d'armi; per essere le sudette pistole, e carabine corte, armi proprie, e precise del lor istituto: ma nel giugner al luogo dell'alloggiamento, il Capitano raccolga tutte le pistole,*

le, ò carabine, che porteranno, e le chiuda nelle case dell' alloggiamenti, e non torni a cavarle, ò consegnarle alli Soldati, finchè non giunga il tempo di metterli in ordinanza, d'uscire, e marciare. E se qualche Soldato di Cavalleria delle sudette Compagnie sarà preso con pistola, ò carabina corta dentro gli alloggiamenti, dopo d'averle raccolto il Capitano, ò Capo, ò fuori delli sudetti alloggiamenti, non andando in ordinanza con la sua Compagnia; incorre nelle sudette pene, e li Giudici ordinarj procederanno privativamente nell'esecuzione di tali pene.

13 *Che li sudetti Giudici ordinarj abbiano giurisdizione privativa, e con inibizione assoluta, procedano nella verifica, e gastigo del sudetto delitto, e nell'esecuzione delle pene, contro tutti gli Esenti della giurisdizion ordinaria, ò con qualunque foro' per ispeciale, ò privilegiato che sia; perchè la real intenzione è, che non si guardi privilegio alcuno di foro, giurisdizione, ò immunità sopra questo punto, e che niun Esente dalla giurisdizion ordinaria possa, (essendo accusato, ò processato d'uffizio, ò querela sopra cause toccanti a pistole, ed archibugi corti,) declinare la giurisdizione, benchè sia del foro ecclesiastico, ò Cavaliere degli Ordini militari, Soldato attuale di Leve, Milizia Armata, Presidj, Eserciti, Uffiziale, ò Capo di qualunque grado, ò preminenza, ò delle Guardie reali, Uffiziale titolato, o Familiare del S. Ufficio dell'Inquisizione, o di qualunque altro foro, quanto si voglia privilegiato (a).*

(a) Pramm. de' 27. Ottobre 1663. n. 2. p. 88. e 90.

14 Per altra Prammatica si dispone, che: *Restando nel suo vigore le Prammatiche antecedenti per li casi, in esse prescritti, qualunque persona, che in avvenire sarà catturato con pistola, con arma corta di fuoco, fuori di sua casa, benchè non si possa provare d'averla cavato per rissa, ò contesa, ma per lo stesso fatto d'esser catturato, ò trovato colle sudette armi, senza che sia necessaria altra cagione, fuorchè la cattura, senza ammetter sopra tal punto scusa, ò difesa, per giusta, ò legitima, che sia: essendo nobile la tal persona, incorre nella pena di sei anni di presidio in Africa; ed essendo plebbeo, quella di sei anni di galea; e nelli casi, nelli quali li Giudici stimeranno conveniente imporre pena maggiore*

alli plebbei, imporran ad essi quella delle frustate, che eseguiranno unitamente con quella della galea (a).

(a) Pramm. de' 13. di Genn. 1687. t. 2. p. 95.

15 Per altra Prammatica, oltre le sudette pene, s'impone, *quella della privazion dell'uffizio, impieghi onorifici della Repubblica, e di restar inabilitate per conseguire li sudetti uffizj, ed impieghi, tutte quelle persone, che saranno catturate con dette armi di fuoco, così nelle loro case, come fuori, quantunque non l'abbiano cavato per rissa, ò contrasto* (b).

(b) Pramm. de' 7. Lugl. 1691. t. 2. p. 97.

16 Tutto il detto di sopra si trova confermato per una Prammatica delli 4. di Maggio 1713. in cui s'aggiunge la proibizione dell'uso *de' pugnali, ò coltelli, che comunemente chiamano coltelli di saccoccia, ò di macello; e quelle persone, che saranno trovate con le sudette armi, si condannino per la sola cattura, in trenta giorni di carcere, quattr'anni d'esilio, e dodeci ducati di multa, d'applicarsi in tre parti, Camera, Giudice, e Denunciatore* (c).

(c) Pramm. de' 4. di Maggio 1713. t. 2. p. 102. e 103.

17 Queste Prammatiche si trovano dichiarate, e moderate per altra Cedola reale, dispacciata per guerra, in cui si dichiara: *Che tutti li Generali, Capi, Uffiziali di Truppe d'attual'esercizio, da Colonelli inclusivè, possono portare ne' loro viaggi, e tenere nelle loro case carabine, e pistole di Arcione di misura regolare: ma non trovandosi in viaggio, esercizio, ò altro impiego militare, non possono portar pistole d'Arcione, specialmente nel luogo, in cui si troveranno alloggiati; ma solamente andando a cavallo.*

18 *Che qualunque Uffiziale, di Colonello in giù, nè pure possa portarle in viaggio, ma solamente andando col suo Reggimento, Compagnia, ò altro distaccamento di Truppe, ò facendo viaggio con licenza di S. M. e de' suoi Superiori.*

19 *Che qualunque Soldato di Cavalleria, e Dragoni possa tenere pistole d'Arcione nel suo alloggiamento; ma senza potersene servire, se non che, stando a Cavallo per esercizj, ò altre funzioni militari, ò pure ne' viaggi in caso, che anderà distaccato, ò solo, con licenza del suo Colonello, e Governadore della piazza, da cui uscirà; e se il Corpo sarà alloggiato fuori delle piazze, deve ottenere la sudet-*

detta licenza dal Comandante del Quartiere, oltre quella del Colonello; con esprimer l'incarico, e luogo, dove si porterà; e se sarà incontrato fuori del camino, destinato nell'Itinerario, e nella licenza, ò pure dopo di avere spirato il termine della sudetta licenza, perderà in questa parte il foro militare.

20 *Che qualunque Soldato di Fanteria potrà tener il suo fucile nell'alloggiamenti, ed usare di esso per le funzioni, ed esercizj militari, ò quando marcerà colla sua Compagnia, ò altro Distaccamento comandato da un Uffiziale: caminando però solo, ò con altri per dipendenze proprie; benchè vada con licenza, ò passaporto, non potrà portar altro, che la sola spada, ò bajonetta di misura regolare: quale potrà ancor adoprare, trovandosi ne' quartieri, in luogo della spada.*

21 *Che gli Uffiziali delli stati maggiori delle Piazze si debban considerare inclusi nelle Prammatiche riferite, come quelli delli Reggimenti.*

22 *Che gli Uffiziali; e Soldati delle Milizie a cavallo possano tenere nelle loro case carabine, e pistole d'Arcione, acciochè quando giunghi il caso, possan accorrer con esse al compimento della lor obligazione, ed adoprarle, quando marciano per gli esercizj, ed altre funzioni militari; non possono però portarle in viaggio, se non colla licenza, e passaporto del Colonello, ò del Capitano Generale, ò del Comandante della Provincia, ò del Governadore della Piazza del Partito, in cui si troveranno.*

23 *Che gli Uffiziali delle Milizie Pedone abbian la medesima licenza; ma solamente in quanto al fucile, moschetto, ò schioppetta di misura regolare, di cui solamente si serviranno nelle funzioni militari.*

24 *Che gli Uffiziali a cavallo, di Sottotenenti, ò Alfieri inclusivè, che con licenza si sono ritirati dal servigio, dopo d'aver servito tutto quel tempo, che vien destinato per godere di questa preminenza,* (e sono ott'anni in guerra viva, e dieci in presidio, e gli Uffiziali da Capitano inclusivè in su, oltre le sudettte preminenze, godon il foro militare nel criminale,) *possan tenere carabine lunghe, e pistole di Arcione, e portarle ne' viaggj a cavallo* (*a*).

(*a*) *Art.* 8. *t.* 10. *l.* 4.

25 *E qualunque delli riferiti militari, che si abusa delle sudette licenze, non solamente sarà gastigato per lo delitto, che avrà commesso, ma inoltre incorrerà nelle pene del Bando, come se non avesse tal licenza per tener, e portare le sudette armi.*

26 *Che qualunque Militare, che sarà trovato con pistole di saccoccia. ò altre armi corte, e traditore, si dovrà prender, e gastigare secondo la disposizion della Prammatica, e da' medesimi Giudici, che avranno eseguito la cattura (a).*

(a) *Cedola de' 23. Ag. 1716. t. 2. p. 104.*

27 Per le clausole finali di questa Cedola, che or'ora abbiam riferito, par, che si richieda, che la cattura reale nell'Uffiziale, ò altro Militare, toccante all'armi proibite, si faccia dalli Giudici Ordinarj, acciochè il reo perda il foro: notando la Cedola, *che si deve prender, e gastigare dalli medesimi Giudici, che avranno eseguito la cattura*: e per incorrer nelle pene del Bando, ò Prammatiche, basta, che il Militare si sia abusato delle sudette licenze, *servendosi dell'armi per altri fini, fuor di quello, che esigge la sicurezza, e decenza della sua persona*; come pure esprime la sudetta Cedola (b): essendo l'uno, molto distinto dall'altro: e così avendosi disputato acerrimamente questo punto in una competenza tra il Consiglio di Castiglia, e quello della Guerra sopra la cognizione della causa, contro D. Lope, e D. Antonio de Carrion, vicini della Città di Velez, per esser usciti dalle loro case ad una contesa con armi corte di fuoco, e la Giustizia ordinaria pretendeva riconoscer sola questa causa; non ostante, dichiarò S. M. la competenza a favor del Consiglio di Guerra, perchè li rei non furon catturati colle sudette armi dal Giudice ordinario, fondando questi la sua ragione solamente nell'uso; per la qual causa precedette la Consulta delli Ministri della competenza, per lo Consiglio di Guerra de' 5. Febrajo 1721. e nelle cennate lettere si posero le clausole della sudetta Cedola.

(b) *Ubi sup. p. 109.*

28 Presentemente a vista dell'Ordinanza compendiata, io dubito, se possa aver luogo il detto fin ora; mentre questa priva del foro, qualunque militare, *per*

l'uso

l'uso dell'armi corte di fuoco, nelli casi non permessi. E pare, che oltre di ciò richieda l'effettiva cattura per l'Ordinario, a cagion d'altre armi, che non siano di fuoco, come *Pugnali*, *Coltelli di saccoccia*, *ò Stiletti*, *&c.* perchè non parlando di questi l'Ordinanza, resterà nel suo vigore tutto ciò, che vien prescritto nella Cedola, la quale espressamente prescrive. *Si gastighi, e prenda qualunque Militare dalli stessi Giudici, che avranno eseguito la cattura in causa d'armi corte, e di tradimento*.

29 Tuttavia per le armi corte di fuoco non perde il foro qualunque Militare, ò per l'uso, ò per la cattura, fatta dal Giudice ordinario, quando egli va in Ordinanza. Ma quando non dovrà portarle, per non esser cosa propria del suo mestiere, come lo risolvette S. M. a consulta del Consiglio de' 20. di Luglio 1728. in una causa, seguita per l'Udienza di Siviglia, contro alcuni Soldati di Fanteria, li quali per ordine del lor Comandante eran andati alla Città di Ariscal, per la cattura d'un Desertore con arme di fuoco corte, e proibite, e questi furono presi dal Giudice ordinario: dichiarando S. M. che il conoscimento di questa causa apparteneva all'Assistente di Siviglia, come Giudice Militare, ed in effetto a quello furon rimessi li processi, e li prigioni: e facendo difficoltà l'Udienza di rimetter ancora le armi; comandò S. M. che lo eseguisse a Consulta de' 20. Novembre dell' anno stesso, e così fu pratticato.

30 Inoltre io direi, che non per qualunque uso di arme corte di fuoco, ne' casi non permessi, il Militare perde il suo foro, se non che quando veramente adopra le sudette armi, per qualche atto illecito ne' sudetti casi non permessi; mentre trattandosi di toglier il foro ad un Esente, e privilegiato, per l'uso dell'armi corte, deve prendersi questa Legge nel suo significato più stretto, e genovino, come si prende in una legge reale (a), ed in altra Legge del Diritto comune sotto questo titolo: *Ut armorum movendorum usus, inscio Principe, interdictus sit*; nella qual Legge *unica* si dice: *Quorumlibet armorum movendorum*; che nel nostro idioma significa: *nell'*

(a) *Leg. 4. t. 16. l. 9. rec.*

ade-

adoprare, ò maneggiare le armi. Nella stessa maniera, che nella Legge si dice, moversi li Cavalli, quando corrono, ò si esercitano (*a*) in altra novella di Giustiniano in quelle parole, *armis uti adversus alterutros, necesque præsumere* (*b*). Quando però non si adopran le armi per simili effetti, ò pure s'adopran per la sicurezza, e decenza della persona, come dice la Cedola, ò per li fini, che cenna altra Legge (*c*); sembra cosa dura, che debba perdersi in questi casi il foro, mentre s'aprirebbe una gran porta alli Giudici ordinarj, per fomentar odj, e vendette, colla sola pruova, che un Militare in tal tempo fece un viaggio con pistole, ò pure fu veduto con esse; restando sempre esposti li Militari a perder il foro, e ad esser processati ad arbitrio, e capriccio dell'Ordinario.

(*a*) *L. ... Parhippum .4. l. jubemus 23. fin. cap. de cursu publico.*

(*b*) *Nov. 85. cap. 3.*

(*c*) *Leg. 1. ff. ad leg. Jul. de vi publ.*

31 A questo proposito si prescrive in una Ordinanza: *Che nelle visite, che li Sargenti faranno della robba delli Soldati per veder, se manchi loro cosa alcuna, osservino, se hanno presso di se pugnale, pistola corta, ò altra arma traditora, quale tosto la leveranno, dandone conto al Sargento maggiore, il quale passerà tosto a gastigar il Soldato* (*d*).

32 Item: *Che la guardia del Quartiere non permetta, che li Soldati cavin armi di fuoco, nè altra cosa, che appartenga al lor'impiego senza licenza, ò avviso di qualche Uffiziale della lor Compagnia* (*e*).

33 Item: *Quando li Soldati si trovano alloggiati nel paese, non potranno uscire dalli loro Quartieri con altre armi, che le spade, a riserva di quei giorni, ne' quali saranno comandati per lo real servigio* (*f*).

24 Per le guardie reali di Fanteria si dispone: *Che quando un Capitano darà licenza a qualche Soldato d'andar al suo paese; il sudetto Soldato lascierà le sue armi nel Quartiere, affinchè non sia mai incontrato nelle strade Soldato armato; e se nelle sudette strade si troverà alcuno col fucile, ò tracolla, sarà gastigato, come disubbidiente a quest'ordine: e tutto ciò se gli dovrà avvertire* (*g*).

35 Per le sudette Guardie reali, si comanda, che se

(*d*) *Art. 14. t. 3. l. 4. ord. de' 18. Mag. 1716. t. 1. p. 190. art. 36. ord. delli Sarg. mag.*

(*e*) *Art. 18. t. 16. l. 2. ord. de' 30. Apr. 1718. t. 1. p. 309. art. 76.*

(*f*) *Art. 19. t. 16. l. 2. ord. de' 18. Dec. 1701. t. 2. p. 34. art. 83.*

(*g*) *Ord. di Francia t. 5. p. 163. art. 121. e 124.*

se dopo dell'ore otto d'Inverno, e delle nove d'Estate, (quando cominciano le Pattuglie,) si troveranno Soldati con armi, ò spada, saranno condotti in prigione, e gastigati secondo il rigore dell'Ordinanze, e comanda S. M. di pubblicarsi Bando, acciochè: *Li Soldati non possan andare per Madrid più di quattro uniti, e che si ritirino alli sei della notte, da tutti li Santi fino a Pasqua, e da Pasqua a tutti li Santi alle nove, per evitar tutti li disordini: e che non possan portare altre armi, che la sola spada; e se saranno incontrati colla spada, dopo la ritirata, saranno imprigionati, e gastigati secondo il rigore delle sudette Ordinanze (a).*

Testimonj falsi.

36 *Si proibisce, pena la vita, di servire per testimonio falso (b)*: e la medesima pena, dice Polibio, s'imponeva agli antichi Soldati Romani: *Fustè cæditur, qui falsum testimonium dixerit (c).*

37 Sono molto severe le pene di questo delitto in vigor delle nostre Leggi Reali (*d*). E per verità egli è così grave, che per Legge comune toglie al privilegiato il foro, mentre può il Giudice gastigare qualunque persona (benchè sia esente dalla sua giurisdizione) che avanti a lui dirà giudizialmente testimonio falso: come costa per due Leggi (*e*). Ed in una di esse espressamente si toglie il foro al Militare per questa colpa; ivi: *Nullum penitus &c. armatam forte militiam, vel quamlibet aliam fori præscriptionem ad evadendum Judicis motum, quem vel testimonii verborum improbitas, vel rei qualitas flagitaverit, posse prætendere præcipimus &c. Data cunctis Judicibus absque ullo præscriptionis obstaculo &c. in testes quorum voces falsitate, vel fraude non carere perspexerint, pro qualitate videlicet delicti animadvertendi licentia (f).*

38 Si proibisce a qualunque Soldato, *vendere tabbacco, acquavite, ò altre cose, che debbon pagare li diritti a S. M. a' suoi Stati, ed alle sue Città, ò pure occultarle, ò passarle in altra mano, sotto pena di gastigo corporale: e quando lo faranno con armi, e violenza, pena la vita (g).*

Frodi sopra le rendite reali.

39 Nelle cause di frodi contra la Real Azienda nulla vale il foro militare (*h*): mentre ha risoluto S. M. per li

suoi

(a) *Detta ord. p. 154. art. 129. e 130.*

(b) *Art. 17. tit. 13. l. 2. ord. de' 18. Decembr. 1701. t. 2. p. 35. art. 86.*

(c) *Polib. 6.*

(d) *Leg. 57. t. 5. l. 2. e l. 4. e 7. t. 17. l. 8. rec.*

(e) *L. Nullum 14. l. de Test. Leg. si quis 21. C. ad L. Corn. de fals.*

(f) *Detta L. Nullum.*

(g) *Art. 18. t. 13. l. 2. detta ord. di Decemb. t. 2. p. 38. art. 100.*

(h) *Art. 5. t. 10. lib. 4.*

suoi Decreti delli 8. di Decembre 1714., e 21. del medesimo mese, anno 1717. (in conferma di altri anteriori de' 4. d'Aprile 1682., e primo di Marzo 1697., nelle quali pure parla delli Soldati delle guardie Spagnuola, ed Alemanna): *che li Militari tanto delle sue guardie reali di Cavalleria, Uffiziali di esse, Comandanti di Piazze, come tutti gli altri Uffiziali, e Soldati senza eccezion alcuna, che in qualunque modo commetton frodi contro le sue rendite, ò concorron a facilitarle, siano soggetti per tal delitto alla giurisdizione delli Sopraintendenti alle rendite generali; conoscendo questi le sudette cause, con proibizione a tutti gli altri Tribunali, Giudici, e Governadori: e nella cattura, che faranno li Soldati di qualsisia persona con generi, in cui si trova frode, immediatamente la consegnino in potere delli riferiti Sopraintendenti, Giudici, ò Amministratori delle rendite generali; acciochè questi possan conoscere le sudette cause, esaminarle, e determinarle, senza che li Soldati possan intromettersi in altra cosa, che nella semplice cattura, e dare alli Ministri rispettivi tutto il braccio, ed ajuto, che da quelli sarà domandato. Ed essendo seguiti alcuni disordini, non ostante le sudette providenze, intentando li Militari, d'intromettersi nel maneggio di queste cause, e di scusarsi di dare tutto l'ajuto alli Ministri delle rendite, come pure intervenendo all'introduzione di molte frodi*; Ha risoluto S. M. ultimamente in conseguenza degli Ordini sopracitati, *si comandasse pubblicare per li Capitani Generali, e Comandanti Generali, di dare gli ordini corrispondenti a tutti gli Uffiziali, Governadori, Capi, e Soldati del lor comando, affinchè tutti sapessero, d'esser soggetti alla giurisdizione delli Sopraintendenti generali delle rendite, per la ricognizione delle cause, toccanti a frodi, che si commetteranno contro le sudette rendite: e restar abolito in questo caso il foro militare, e che dovesser somministrare tutto l'ajuto, che lor si domanderà dalli Ministri delle riferite rendite generali, per eseguire le catture, tanto delle frodi, come dell'Introduttori, senza pretesto, ò scusa alcuna* (a). Ed in conseguenza del detto fin ora, a Consulta del Consiglio di Guerra delli 10. di Marzo 1727. di-

(a) *Ord. de' 26. di Marzo* 1718. *t.* 4. *p.* 38.

dichiarò S. M. appartener al Governadore di Vich, come Sottodelegato delle rendite, la ricognizion d'una causa, spettante a frode di tabbacco, contro Francesco Iglesias, Soldato del Reggimento di guardie di Fanteria Spagnuola, che pretendeva avocar questa causa al suo Corpo: comandando S. M. *si prevenisse D. Pietro di Castro, Sargento Maggiore del Reggimento,* [al presente Marchese di Grazia Reale, Duca della Conquista, e Presidente in questo Regno di Sicilia]; *e facesse saper agli Ufficiali delli Reggimenti di Guardia, di tener presente l'Ordinanza di S. M.* (che adesso finisco di riferire) *per evitar somiglianti competenze*.

40 Questa Derogazione del Foro militare sopra le cause di frodi nelle rendite reali, incontra secondo il mio parere, una grave difficoltà, in virtù di ciò, che si dispone in una Ordinanza novissima. In questa si comanda, che: '*Li Governadori delle Piazze insistan con zelo, che verun Soldato vada vendendo tabbacco, acquavite, ò altri generi, soggetti a gabella, nè pure gli occultino, ò passino di mano in mano, e procurino, che li Controventori siano posti in Consiglio di Guerra, per esser gastigati secondo il rigore delle Reali Ordinanze* (a): poichè se questo delitto, (che appartiene a frode sopra le rendite reali,) si gastiga dal Consiglio degli Uffiziali; non sarà la cognizione di questa causa privativè delli Giudici sopra gli Appalti, nè li Soldati perderanno il foro: si rifletta però, che questa disposizione è in ordine alle Piazze, e non già nell'Esercito, ò nella Campagna: molto più, ch'essendosi trovato in questa Città di Madrid dalli Ministri dell'Appalto, Claudio Girolamo Joli Soldato del Reggimento delle Guardie di Fanteria Vallona, vendendo tabbacco, e posto prigione nella carcere della Corte; fu rimosso da questa, e condotto al suo Quartiere: ed a Consulta del Consiglio delli 12. di Maggio 1723. posteriore alla riferita ultima Ordinanza, e Decreti, risolvette S. M., che il Colonello del Reggimento Marchese di Risbourc, *per lo spazio di due mesi, mortificasse il Soldato in quelli esercizj militari, che potesser recare a lui maggior molestia; e passato il*

(a) *Art. 1. t. 22. l. 3.*

detto termine s'ammonisse, che se ritornava a ricader in somiglianti eccessi, sarebbe posto in uno delli presidj, chiusi d'Africa, ed ivi servirebbe S. M. per sei anni: ma nel tempo medesimo raccomandò S. M. al Marchese, *la pietà, e compassione nel mortificare il sudetto reo*.

Giuochi.

41 Qualunque Soldato, *che commette inganno, ò frode nel giuoco, sarà gastigato corporalmente: e se nella Città, ò negli Accampamenti, si pianteranno tavole di giuoco, li Governadori, ò Comandanti delle Piazze facciano rompere le sudette tavole, ordinando la cattura delli Soldati, che saranno trovati ivi a giuocare* (a): *e li Governadori delle Piazze non permettan per motivo alcuno, che si stabiliscbino tavole di giuoco nelle case, nelle quali concorron Uffiziali, ma le faccino rompere immediatamente, che sapranno i luoghi, dove si trovano, particolarmente se sono giuochi di bassetta, faraone, dadi, ò qualunque altro giuoco d'invito: e per quel, che tocca alli Soldati, faccino catturare coloro, che si troveranno giuocando, e gastigheranno corporalmente quegli altri, che commetteranno frodi, ò inganni* (b).

(a) *Art. 15. t. 15. l. 2. ord. de' 18. Decemb. 1702. t. 2. p. 28. art. 68.*

(b) *Art. 2. t. 22. fin. lib. 3.*

42 Le sudette proibizioni hanno pure il suo vigore nelle Truppe di Milizie: mentre avendo rappresentato al Consiglio di Guerra, il Sargento Maggiore delle Truppe di Murcia, (quando questi si trovavano in detta Città,) che per Cedola Reale dell'anno 1667. stava in possesso quella Sargenzia Maggiore d'aver per suo conto le tavole del giuoco, e la sudetta regalia veniva a lui tolta dal Giudice Maggiore della Città; passando egli a gabellare li giuochi, e metter le tavole per essi: per tanto supplicava S. M. di mantenerlo nella sudetta possessione: consultò il Consiglio sopra questo punto nel 22. di Maggio 1716. e S. M. si compiacque risolvere, che: *Nè questo Sargento Maggiore, ò altra persona, nè il Presidente di Murcia permettessero tener tali giuochi, nè in altra parte del Regno: e che sopra questo punto si pratticasse con le Milizie lo stesso, che era ordinato, si pratticasse colle Truppe regolate*.

43 Veramente tutte le sudette providenze sono molto cristiane, e conformi alle disposizioni della Legge comu-

mune, e Reale, per cui pure sono proibiti li giuochi (*a*), ne' quali li Giuocatori non guadagnan altra cosa, fuori di quella, di cui parlò Giustiniano, quando scrisse: *Perdono le loro entrate giuocando giorno, e notte, argento, oro, e pietre preziose; ed in conseguenza di tal disordine provien il bestemmiare il santo nome di Dio* (*b*). *E coloro, che vedon giuocare, spesso odono discorsi blasfemi, come è preciso, che succeda in simili casi* (*c*): e parimente risse, collere, ed ingiurie.

Ludus enim genuit trepidum certamen, & iram,
Ira truces inimicitias, & funebre bellum.

Come disse Orazio (*d*): e meglio di lui Ovvidio: (*e*)

Tunc famus incauti studio, quæ aperimur ab ipso,
Nudaque per lusus pectora nostra patent:
Ira subit, deforme malum, lucrique Cupido,
Jurgiaque, & rixæ, sollicitusque dolor:
Crimina dicuntur resonat clamoribus æther,
Invocat iratos, & sibi quisque Deos.
Nulla fides tabulis, quæ non per vota, petuntur,
Et lacrymis vidi sæpe madere genas.

E se questo succede a tutti; sarà più inevitabile ne' Soldati, e per lo genio loro propenso alla disperazione, e per la loro eccessiva collera, che li fa dimenticare della prima obbligazione di Cattolici nel vigor dell'ira. Perciò è cosa degna di spezial riflessione, quel che si prescrive in una Legge compendiata, in cui si comanda, che: *Quando li Vassalli di S. M. vengon a servirlo nelle guerre per suo comando, in tutto quel tempo, che dura la guerra, ed in essa stanno al suo real servigio, non abbiano l'ardire di giuocare giuoco di dadi, nè di carte per danaro, nè per altra cosa, sotto pena, che qualunque volta giuocheranno, debbon pagare seicento soldi di buona moneta, che sia a benefizio del Giudice di S. M. il quale può prenderla per se; e se non passa alla cattura del giuocatore, dovrà egli pagare la sudetta pena al doppio, a benefizio della Camera Reale* (*f*).

44 Finalmente si proibisce agli Ufficiali, e Soldati delle Reali Truppe, di prender moglie senza licenza; dovendola conseguire da Sua Maestà, e dimandare per

Marrimonj senza licenza.

(*a*) *L.* 1. *& per tot. C. de Aleat. l.* 1. *& per totum t.* 7. *l.* 8. *rec. lib.* 15. *t.* 26. *eod.*

(*b*) *L.* 3. *detto tomo. cap. de Aleat.*

(*c*) *L. certissimè* 34. *fin.* §. *Hæc igitur* 1. *cap. de Ep. aud.*

(*d*) *Orat.* 1. *ep.* 19.

(*e*) *Ovid. de Art. am.* 3.

(*f*) *L.* 1. *t.* 7. *lib.* 8. *rec.*

per mezzo del Direttor Generale, ò degl'Ispettori rispettivi: e li Soldati, dal lor Capitano, come pure dal Comandante del Reggimento, sottoscritta d'ambidue in buona forma: sotto pena agli Uffiziali, di privarli immediatamente dall'impieghi; ed alli Soldati di servire a S. M. per tutta la lor vita, benchè si sian impegnati a servirlo per un tempo limitato; ed oltre di ciò di gastigo ad arbitrio del Comandante per la disubbidienza, di non aver dimandato la licenza da' loro Superiori; ed alli Religiosi, Cappellani, e Limosinieri, che servon nelle Truppe, si prescrive di non isposare detti Uffiziali, e Soldati senza le cennate licenze: sotto pena di disubbidienza, e della Real Indignazione (a).

45 Gli Uffiziali, e Soldati invalidi, non si potranno accasare senza licenza del Comandante, coll'intervenimento del Commissario di Guerra; e se lo prattticheranno senza questo requisito, saran licenziati, cancellandosi loro la Piazza (b).

46 Avendo catturato il Conte di Tornieli un Soldato Dragone, per essersi accasato con una donna della Città di Zamora; fu minacciato colle censure dal Giudice Ecclesiastico, acciochè lo liberasse, per contrarre il sudetto Matrimonio: diede il Conte notizia a S. M., il quale, a Consulta del Consiglio di Guerra delli 27. d'Ottobre 1729. si servì risolvere, che: *Il Conte mettesse in libertà il Dragone; ma prima li dimandasse, se sapeva, e se gli avevan letto le Ordinanze, che trattavano di questo punto: e se egli rispondeva di nò, che se li leggessero prima di cavarlo dalla prigione: e ciò eseguito passasse il Dragone ad accasarsi: ed il Conte osservasse ciò, che prescrivevano le riferite Ordinanze.*

47 Ed in verità sono ben chiari li pregiudizj, che seguirebbono alla causa pubblica, ed alla disciplina delle Truppe, qual'ora s'aprisse la porta alli matrimonj degli Uffiziali, e Soldati. Li detti pregiudizj s'esprimono in un'Ordinanza del Re Filippo Quarto, nella quale pure si proibiscon li matrimonj, fatti senza licenza, sotto pena agli Uffiziali della privazion dell'impiego, ed alli

Sol-

(a) *Art.* 1. 2. 3. 4. 5. *t.* 17. *lib.* 2. *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 50. *art.* 130. 131. 132. *e* 133. *Ord. de'* 14. *di Giugno* 1716. *t.* 1. *p.* 214. *art.* 36.

(b) *Ord. de'* 20. *Decembre* 1717. *t.* 4. *p.* 296. *art.* 28.

Soldati di cancellarsi loro la piazza, dicendo S. M. d'incontrar l'inconveniente: *Di dover sostenere due Eserciti uno di vivi, che servivano, l'altro di morti, che servirono nelle loro mogli, e figli, che non potevan servire; che gli Vffiziali, per mantenere lo stato loro, eccedevano nelle spese il valore delle loro cariche; ciò che non poteva lasciar di essere di gran pregiudizio alla Real Azienda, e suoi vassalli; dovendo esser mal ricevuti gli Eserciti del Re ne' paesi neutrali, riuscendo cosa intolerabile soffrire tante estorsioni, come soffrivano tutte le volte, che li alloggiavano: che li Soldati per lo più sposavan donne povere, e di misera condizione, e l'alloggiamento, che bastava per un solo, non sarebbe bastevole per tre, ò quattro figli; ed il soldo di Sua Maestà, nè pur bastava al lor mantenimento: per lo che la necessità, ed il vitupero gli animava a qualunque sorte d'indegnità: che l'attenzione, che si doveva impiegare nella puntualità del servigio reale, si metteva in acquistar con violenze tutto ciò, che si poteva per lo sostentamento delle loro famiglie: gli Eserciti nella Campagna soffrivan calamità, li Quartieri, e le Osterie eran piene di donne, e fanciulli, ed impedivano le giornate dell'Esercito, richiedevano la doppia quantità di bastimenti, rendendo impossibili, per tal riguardo, molte spedizioni di grand'importanza, decadendo nelle provincie la stima degli Vffiziali; vedendoli impiegati in cose illecite, e soffrir molte indegnità per tal cagione, come quella delli Soldati miseramente accasati* (a).

48 A quest'inconvenienti io aggiugnerei, che il Soldato lasciando nella sua patria, ò in altro luogo la moglie, vien esposto alla deserzione colla memoria di quella, e molto più se avrà figli, questi non li permetteranno di star per lungo tempo lontano: per cagion della sola moglie, deve lasciarsi Padre, e Madre (b), e la moglie non è meno considerabile, che la persona del Principe, nel sentimento del marito: se poi per contrario seco la conduce, non è meno esposto a divenir ladro insolente, ò violento nel paese per le persuasioni della moglie, inclinata sempre all'avarizia per suo naturale. Ed oltre di ciò, quanto Venere indebolisce il valore, ed il brio, in

(a) *Ord. di Filippo Quarto* 40.

(b) *Genes.* 2. 24.

in quelle circostanze, nelle quali è tanto necessario? a tal fine le reali Truppe hanno nome di *castra* per esser luogo, in cui debbonsi castrare simili appetiti, come avverte S. Isidoro.

49 Se poi sarà Ufficiale, e di molto grado colui, che seco conduce la sua moglie, s'incontran inconvenienti maggiori di quelli, che riferisce l'ordinanza, dovendo stendere la podestà del suo impiego a cose illecite per mantener il suo decoro, ed è appunto quello, che si deduce da un luogo d'Aristotele, in cui parlando delli Soldati dice: *Non senza ragione pare, che abbia favoleggiato colui, che il primo unì Marte con Venere, perchè tutti quelli di questa professione sono molto inclinati a Venere, a cui stanno soggetti, &c. Qual differenza vi è, ò che governino le donne, ò pure governino coloro, che sono governati dalle donne* (a)? Da tal principio, ch'è innegabile, deriva l'ossequio, e venerazione delli Soldati, ed Ufficiali alle mogli delli loro Superiori, e Comandanti, alle quali, secondo il sentimento del Filosofo, sono soggetti li Mariti, ed in qualunque maniera esse governano: dipendendo dalle medesime l'ascendimento nell'impieghi, si tirano dietro non solamente li mali, ma li migliori Ufficiali, facendoli dimenticare del lor principale impiego, come fu osservato nell'Esercito di Pisone colla sua moglie Plancina, dicendo Tacito: *Quibusdam etiam bonorum militum ad mala obsequia promptis* (b). Danno, che precisamente deve riuscir maggiore, quante volte sono più numerose le mogli degli Ufficiali superiori, che sieguono le Truppe.

(a) *Aristot. 2. Polit. cap. 7.*

(b) *Tacit. 2. ann.*

50 Se però tali donne saranno virili a somiglianza de' loro mariti, e s'introdurranno, come questi, fra gli esercizj, e le funzioni di guerra, corre rischio la militar disciplina, che esigge la più esatta severità, e serietà: nè potranno evitar la nota, che incorse la medesima Plancina: *Nec Plancina se intra decora fœminis tenebat, sed exercitio equitum de cursibus cohortium interesse* (c). O Triaria moglie di L. Vitellio, che fu veduta nell'espugnazion, e saccheggio di Terracina, tra le

(c) *Tacit. eod.*

le morti, ed il pianto, innoltrandosi crudele, e superba nel mezzo de' vincitori (a): ed in altra occasione mal soffrirono li Romani, che Salonina, moglie di Cecinna, Generale delle Truppe dell'Imperadore Vitellio, facesse le sue marcie sopra un bel Cavallo, quando venne coll'Esercito in Italia (*b*): e Tiberio, si querelò pure nel Senato, che la sua Nuora Agrippina, moglie di Germanico, colla sua presenza, e persuasioni avesse frastornato una sedizione, si portasse in mezzo alli Squadroni Romani, e fosse liberale colli Soldati, usurpando in tal maniera gli uffizj di Germanico: *Nihil relictum Imperatoribus, ubi fœmina manipulos intervisat, signa adeat, largitionem tentet* (*c*).

(a) *Tacit. 3. Hist.*

(b) *Tacit. 2. Hist.*

(c) *Idem 1. ann.*

51 Potrebbe dirsi, che conducendosi nell'Esercito molte mogli di Soldati, verrebbe così a divenir più stabile, e più forte: mentre in veduta di cose tanto preggiate, nel pericolo della prigionia, che minaccia il nemico, farebbono tutto ciò, che può sperarsi dal maggior valore, e forza, (quando giunga il caso d'una battaglia,) per vincere; per non vedere le loro mogli, e figliuoli in tanta calamità. Quindi Catone nella sua Repubblica comanda, che militasser le donne, acciochè in veduta di queste, e de' figliuoli divenissero più forti gli uomini; dicendo: *Che se militassèr unitamente con essi in un medesimo squadrone, ò in altri distinti, sia per abbattere li nemici, sia per recar assistenza alli loro mariti, diverrebbono inespugnabili gli Eserciti* (*d*). Politica, che osservarono gli Antichi Settentrionali, ed alle volte cotanto utile, che bastò a riparar gli Eserciti, che già si dichiaravan vinti, rappresentando le donne le loro infelicità, e schiavitudine, come dice Tacito (*e*): nulla di meno questo fatto diverrebbe motivo principal di timore, e di debolezza, poichè quantunque potesser difendersi per maggior tempo, ò vincere; pure non lo farebbono li Soldati, per amor di soccorrere, e toglier dal pericolo li loro figli, e le mogli, ò per seguirle, se queste si danno le prime alla fuga. Così succedette ad Antonio nella battaglia Aziaca, in cui quantunque egli avesse un ar-

(d) *Dialog. 5. de Republ.*

(e) *Tacit. de morib. Germ.*

armata, sufficiente contro d'Augusto, avendo osservato la fuga della sua Cleopatra, abbandonò l'Esercito, per seguirla, e così perdette ogni cosa (a): ed oltre di ciò s'incorre il gravissimo pericolo, che si esprime in un luogo citato di Platone: *Periculum est maximum, ne si forte [ut accidit in bello] sors adversa contingerit, filios quoque secum perdant, ex quo civitas nimis orbata hominibus, resurgere rursus ad prælium nequeat.*

(a) Plutarch. in Ant.

52 Nel tempo di Tiberio si pose in disputa questo medesimo punto nel Senato, tra Severo Cecinna, e Valerio Messalino: il primo contradicendo, difendendo il secondo, che le donne accompagnassero li Magistrati, (quando questi uscivano alle Provincie, ò alli Governi militari) Cecinna diceva: *Non invano si proibì anticamente, che le donne andasser tra amici, e nazioni straniere: esse colla loro dissoluzione portano seco ciò, che può impedire la pace; e col lor timore la guerra: e fanno, che li Squadroni Romani sembrino Squadroni barbari nelle lore marcie: questo è un sesso non solamente debole, e non atto al travaglio; ma inoltre (se così glielo permette il genio licenzioso) è un sesso crudele, ambizioso, ed avido di comandare: vanno tra li militari, hanno a lor partito li Centurioni, e poco tempo fa, si è veduta una donna assister agli Esercizj delle Leggioni. Pertanto devon considerare li Senatori, che quante volte alcuni furono condennati alla restituzione, fu attribuita alle loro mogli la maggior parte de' loro eccessi; ad esse subito s'avvicina la parte peggiore de' Paesani, per esse si stabiliscon gli affari, per esse si transiggono; si fa a due l'ossequio; s'alzano due pretorj: ma essendo più pressanti, ed insolenti gli ordini delle donne, le quali prima eran moderate colla Legge Opia, ed altre simili; adesso rotti già questi vincoli governan le case, li Tribunali, e finalmente gli Eserciti?*

53 Contro questo discorso rispondeva Messalino: *Molte cose, che prima esiggeva l'antica austerità, già si trovan cambiate con ragione, ed accettazione, nè ora come prima le Città, e le Provincie sono circondate di nemici; poco è quel, che si concede alle donne, e questo nè anche alli mariti,*

ti, molto meno agli amici; non può esser d'aggravio alcuno: tutto il rimanente è comune così al marito, come alla moglie; senza che s'incontri impedimento alcuno per la pace, le guerre si devon fare per mezzo degli uomini armati, e ritornando di poi alla fatiga; qual riposo più onesto possono incontrare, che quello delle loro mogli? Alcune sono incorse nell'ambizione, e nell'avarizia; ma lo stesso succede tra li medesimi Magistrati? forse la maggior parte di essi non si trovan impicciati ne' medesimi vizj? per questo non si dovrà in avvenire spedir alcuno alle Provincie? molti sono stati pervertiti dalle loro mogli; perciò devon essere tutti senza di esse? anticamente convennero le Leggi Opie, perchè così lo chiedeva in quei tempi la Repubblica, poi s'allargò alquanto, perchè questo pure così convenne: invano pretendiamo coprire con altri titoli la nostra colpa; questa è tutta del marito, se la moglie eccede li limiti dell'onesto, e per l'animo infingardo, ò dell'uno, ò dell'altra: non è cosa giusta, che alli mariti generalmente si tolga la Compagnia, ò nell'avversità, ò nella prosperità, e nel medesimr tempo s'abbandoni un sesso di sua natura tanto debole, con restar esposto alle altrui insolenze, e se appena sono sicuri li matrimonj colla presenza de' mariti, qual cosa succederebbe se per molti anni ne stessero dimenticati? e finalmente li Senatori s'oppongano agli eccessi, che si commetton di fuori, quante volte si ricordano de' vizj, che si praticano dentro Roma (a).

(a) *Tacit.* 3. *Ann.*

54 Finalmente conchiudo questo Trattato, notando una eccezione generale in qualunque delitto, per eludere la pena capitale, imposta nell'Ordinanze, ed è *l'ubriachezza*, alla quale, (quantunque Seneca la chiami *pazzia volontaria*,) attribuisce pure la proprietà, ch'esaspera, ed opprime la sanità dell'intendimento. E Platone dice, che produce *l'amore, il dolore, e lo sdegno, fa divenire più violente le potenze, la memoria, l'opinione, l'intelligenza; ò totalmente l'estingue, e fa ritornare allo stato dell'insipienza, come se fosse un picciol fanciullo: e finalmente fa, che colui, che resta soggetto a tal vizio, totalmente dimentichi se stesso* (b). Come dunque può esser gastigato colui, che non era di sano intendimento, quando commise il delitto?

(b) *Plat.* 1. *de Legibus.*

Anzi fu quasi precisato a commetterlo. Questo male, e questa volontaria pazzia *rimuove gl'impedimenti, provoca l'animo a commetter qualunque sforzo iniquo, non sa contenere la lingua, e le mani, fa crescere la superbia nell'insolenti, la crudeltà negli ambiziosi, ed è perpetuo compagno di tutte le malignità* (a). Per tanto disse Manilio (b).

Ardescit vitio vitium, viresque ministrat
Bacchus, & in flammas sævas exuscitat iras:
Nec silvas, rupesque timet, vastosque leones,
Aut spumantis apri dentes, atque arma ferarum,
Effudetque suas concesso in robore flammas.

Ed Orazio (c):

In prælia trudit inermem.

Lo stesso conferma Marciano, quando per dichiarare li delitti, che soglion commettersi per solo impeto, e non già di proposito, ò per casualità appone l'esempio: *Cum per ebrietatem ad manus, aut ad ferrum venitur* (d). Oltre di che questa passione sanguinolenta non perdona alle sacrate mense dell'Ospitalità; anzi suol ottenere in queste maggior Imperio, lasciando senza freno lo sdegno, che da quella ne deriva, come dice ne' suoi sogni Ovvidio (e):

Vina dabant animos, & prima pocula pugna,
Missa volant, fragilesque cadi, curvique lebetes,
Res epulis quondam cum bello, & cædibus aptæ.

Ed il medesimo Orazio (f):

Natis in usum lætitiæ Scyphis
Pugnare tracum est: tollite barbarum
Morem verecundumque Bacchum
Sanguineis prohibite rixis.

55 Chi è colui, che guarda un ubriaco, e non considera la perdita dell'intendimento, e la mancanza de' sentimenti? *Osserva*, dice Seneca, *quell'abbandonamento di se stesso, quelle dubiose, e balbuzienti ragioni, quegli occhi mai fissi, li passi erranti, li giri del capo, benchè alle volte stiino fermi, egli li considera a guisa di turbine, che circonda la casa, la tempesta dello stomaco, quando ferve il vino, e si stendono tutte le viscere* (g).

(a) *Senec. epist.* 83.
(b) *Manilius astrorum* 5.
(c) *Orat. ep.* 1. 5.
(d) *Leg.* 11. §. 2. *ff. de pœnis.*
(e) *Ovid.* 12. *Metam.*
(f) *Oraz. Carm.* 1. *od.* 26.
(g) *Senec. ep.* 83.

56 Esse

56 E se in tutti è degno d'abbominazione questo vizio, riesce maggiore, senza comparazione, negli uomini militari, figliuoli di Marte, soggettando coloro, che alle volte non ha potuto vincere tutto l'impeto d'un Esercito nemico, nè ha potuto metter paura le machine della Guerra, nè han potuto trattenere le muraglie più forti, e pure si lascian vincere con tanto vitupero dall'ubriachezza, e da tutti quei vizj, che le vanno dietro; come l'ira, la lascivia, la profusione, e rilassazione.

Vince animos, iramque tuam, qui cætera vincis.

Si può dire a questi tali con Ovvidio (a), ò con maggior proprietà, quel che in altro luogo dice lo stesso Poeta (b):

Quis furor Anguigenæ proles Mavorzia vestras
Attollit mentes?
Ut quos non bellicus ensis.
Non Tuba terruerit, non strictis agmina telis,
Fœmineæ voces, & mota insania vino;
Obscœnique greges, & inania tympana vincant?
Vos ne acrior ætas
O Juvenes, propriorque meæ, quos arma tenere
Non thyrsos, galeaque tegi non fronde decebat?
Este precor memores, qua sitis stirpe vocati;
Vos vincite molles
Et Patrium retinete decus: si fata vetabant
Stare diu Thebas, utinam tormenta virique
Mœnia diruerent, ferrumque ignisque sonarent,
Essemus miseri sine crimine, sorsque querenda;
Non celanda foret, lacrymæque pudore carerent.
At nunc à puero Thebæ capientur inermi
Quem neque bella juvant, nec tela, nec usus equorum
Sed madidi mirrâ crines, mollesque coronæ,
Purpuraque, & pictis intextum vestibus aurum.

(a) *Eroid. ep. 3.*
(b) *3. Metam.*

57 Per tutto ciò, che si è detto, non può chiamarsi opera di riflessione, nè con deliberazione quella, che si commette, da chi si trova ubriaco: Ed il Giurista espressamente osserva, doversi rimetter la pena capitale a quei Soldati, che hanno errato a cagion del vino, e solamente debbonsi gastigare col cambiar di milizia (c): E que-

(c) *L. omne 6. §. 7. ff. de re mil.*

questa medesima pena s'impone al Soldato, che trovandosi ubriaco, lascia scapparsi il reo, da lui custodito (a); come pure si rimette la grave pena corrispondente a chi parla male del suo Sovranno in colui, che lo fece trovandosi soggetto a questo vizio, essendo più degno di compassion, che di pena (b).

(a) L. Milites 12. ff. de Cust. reor.

(b) L. unica. cap. si quis Imp. Maled.

58 Per una Ordinanza non compendiata, si dice, che: *Costando per la giustificazione, che si farà, che li rei sono stati certamente posseduti da simil accidente, e privi dell'uso regolare de' sentimenti, e della raggione, nel tempo stesso, che commisero li delitti, non può imporsi loro pena capitale, non considerandoli colla piena deliberazione in ciò, che fanno; essendo la libera considerazione quella, che può suggettarli alla pena: sicchè essendo Uffiziale colui, che commette qualche delitto di quelli, a cui corrisponde la pena di morte, se gl'impongbi quella d'alcuni anni di presidio chiuso d'Africa, e se sarà Soldato, quella d'alcuni anni di galea; nelle quali pene si sono costituiti rei per lo medesimo delitto dell'ubriachezza: e S. M. lascia all'arbitrio del Consiglio il numero degli anni, ne' quali si devon condennare, secondo la circostanza della qualità del delitto, e pruova della privazion delli rei nell'atto medesimo, in cui eseguirono il delitto.*

59 *Che non possa servir loro di scusa, nè di eccezione per la pena capitale, se anteriormente all'esecuzion del delitto si trovarono ubriachi, nè pure se a taluno si pruova, che stando soggetto a quest'accidente s'ubriacò per commetter il delitto, nel tempo in cui era ubriaco: mentre concorrendo queste circostanze, devon restare nel lor vigore le pene di morte stabilite* (c).

(c) Ord. de' 25. d' Ottobre 1717. t. 2. p. 63. e 64. art. 5.

60 Nel delitto della deserzione s'incontra una specialità, che non s'osserva in tutti gli altri delitti, mentre in questi è irretrattabile, ed irreparabile l'esecuzione; ma nella deserzione non è così, poichè consistendo questo delitto nella sola lontananza, potrà rimediarsi, tutte le volte, che questa cessasse; e così ritornando l'ubriaco all'uso de' suoi sentimenti, facilmente svanisce la colpa, non persistendo questi nella deserzione, ma facendo ritor-

torno al suo Corpo; se però così non lo pratticasse, comincierà d'allora a divenir vero desertore per la pena: nella medesima maniera, che tutti coloro, che per qualche accidente saranno impediti ad assistere nel loro Reggimento, cessando l'impedimento, sono obbligati a ritornare, sotto pena di esser trattati come desertori: di ciò potrebbe esser esempio se taluno restando per infermità in un Ospedale, e perciò non siegue il suo Reggimento: cessando l'infermità, deve restituirsi a quella immediata, ed incessantemente (*a*): E colui, che trovandosi prigioniero delli nemici, e potendo con facilità al suo Reggimento tornare, e non lo fa, si deve stimare come transfuga, e desertore (*b*).

(*a*) *Art.4. t.14.l.2. p. 4. §. 2. n.35. pag. 126.*

(*b*) *L. non omnes 5. §. qui captus 5. ff. de re mil.*



TRAT-

TRATTATO
Delli Processi, e Consigli Militari.

SOMMARIO.

1 *Prima d'ora gli Auditori, che si trovavano in qualunque Terzo, conoscevano le cause de' Militari. Si sono osservati gravi inconvenienti da questo.*

1 Rima d'adesso per l'amministrazione della Giustizia vi era in qualunque Reggimento, ò Terzo delle Truppe Reali, un Auditor di Legge: ma dopo che osservò S. M., che le sue Truppe non si potevan contenere con un'esatta obbedienza, e disciplina militare, se non che per una pronta giustizia de' delitti, che si commettono, nè questa giustizia si conseguiva per la lentezza delli processi ordinarj; dal che ne resultava, ò che il delitto restasse senza gastigo, ò pure, che questo tanto si tardasse, che poi non cagionava la minor impressione nelle Truppe: E convenendo, che la pena sia pronta, perchè non essendo così, più tosto s'aumentano, che si rimediano li disordini: mancando negli Uffiziali la podestà di giudicare li Soldati, ed in conseguenza di non poter rispondere per li loro delitti: è stato il real animo di S.M. che così lo prattichino in avvenire, e così possano contenere li Soldati de' Reggimenti, ne' termini della loro obbligazione.

§. I.

§. I.

Quali Corpi Militari hanno Consigli di Guerra?

SOMMARIO.

1 *Concede S. M. il Consiglio di Guerra a tutti li Reggimenti delle sue Truppe; Fanteria, Cavalleria, e Dragoni di qualunque Nazione.*
2 *Li Reggimenti di guardie di Fanteria hanno pure questo Consiglio.*
3 *Li Reggimenti delli Svizzeri.*
4 *Quello degli Artiglieri.*
5 *Li Battaglioni degl' Invalidi.*
6 *Non li hà il Corpo delle Reali Guardie di Corps. Come si fanno le loro cause?*

1 HA dato, e conceduto S. M., e dà, e concede per questa Ordinanza il Consiglio di Guerra a tutti li Reggimenti delle sue Truppe, così di Fanteria, come di Cavalleria, e Dragoni di qualunque Nazione Spagnuola, Italiana, ò Vallona, ò qualunque altra, che potrebbe essere, per giudicare di tutte le colpe, e delitti militari, e gastigarli secondo il rigore delle Leggi stabilite dalle Ordinanze, che quì sotto s'esprimono (a).

2 Possono formare questi Consigli li due attuali Reggimenti di guardie di Fanteria Spagnuola, e Vallona: mentre comanda S. M. che: *Tutto quello, che sta espresso nel Regolamento di Fiandra, così toccante alle Ordinanze del Consiglio di Guerra, che si deve formare ne' Reggimenti, per l'esecuzion della Giustizia, come per tutta la disciplina militare, per servizio della Guerra, s'eseguisca intieramente senza derogare in cosa alcuna fuori di quello, che per altri regolamenti spettanti a queste guardie si trovasse derogato* (b). E per altra Cedola Reale ha risoluto, che: *Se nel servizio della Campagna, ò della Corte si presentasse qual-*

(a) *Art. 1. t. 10. l. 2. Ord. de' 18. Decembre 1701. t. 2. p. 1. ord. de' 28. Settembre 1704. t. 1. p. 27. vers. Essendo.*

(b) *Ord. de' 29. Settembre 1704. t. 5. p. 134. art. 72.*

qualche difficoltà, non preveduta nelle Reali Ordinanze di Spagna, si ricorra a quelle delle guardie del Re Cristianissimo, e secondo queste si regoleranno tutte le difficoltà, nel caso che si suscitasse qualche questione (a).

(a) Ord. de' 3. Luglio 1705. t. 5. p. 187.

3 Li Reggimenti de' Svizzeri di Niderist, ed Vuezler, che attualmente militano al soldo del Re Cattolico, hanno pure questi Consigli, con subordinazione alli Capitani Generali, e Comandanti Generali degli Eserciti, e Provincie di S. M. così per la formazione delli processi, come per l'esecuzione delle sentenze, e nell'ordinatorio, e decisorio di essi si devono regolare, secondo le Ordinanze di S. M. Cattolica, come avanti si dirà (b).

(b) §. 9. n. 6.

4 Il Reggimento degli Artiglieri ha pure questi Consigli: mentre prescrive S. M. in una Ordinanza compendiata: *Si regoli in tutto, e per tutto, come gli altri Corpi di Fanteria degli Eserciti di S. M. così nella Mecanica, e disciplina, come in ciò, che tocca al Consiglio di Guerra* (c).

(c) Art. 22. t. 9. l. 4.

5 Li Battaglioni dell'Invalidi hanno pure questi Consigli, comandando S. M. che in quel che tocca alla maniera di procedere nelle cause civili, e criminali, che si offeriranno in questi Battaglioni; s'osservino intieramente le regole, stabilite nelle Reali Ordinanze, secondo si prattica nelli Reggimenti dell'Esercito (d). E benchè per l'Ordinanza, citata nel margine, si trovi qualche discrepanza tra questi Consigli, e gli altri in ordine alla precedenza, ed esecuzione delle sentenze, ha S. M. dichiarato a consulta del Consiglio di Guerra de' 16. di Gennajo 1731., che: *Quando le Compagnie dell'Invalidi si trovano di guarniggione in qualche Piazza, le loro cause si debbano sostanziare sotto le medesime regole, stabilite per le Reali Ordinanze, come tutte le altre Truppe.*

(d) Ord. de' 20. di Decembre 1717. t. 4. p. 293. ar. 23.

6 Nel Corpo delle Reali Guardie di Corps non vi sono questi Consigli: comanda però S. M. che: *Se s'incontrasse qualche lite, ò caso criminale tra le guardie, ò tra gli Vffiziali, il Commissario, ed un Ajutante della Compagnia, s'uniranno, e prenderanno l'Informazioni, per formare un processo verbale, e questo dall'Ajutante si manderà al suo Capi-*

pitano, ed al Sargento Maggiore; ed il Commissario lo manderà al Secretario dello Stato della Guerra(a): e se si troverà qualche guardia di cattivi costumi, li Brigadieri passeranno a dirlo all'Ajutante della Compagnia, affinchè certificato di questo il Capitano, dia conto a S. M. acciochè se gli tolghi la livrea, e si mandi via dalle guardie (b): e se si saprà, che qualche guardia sia scandaloso, giuocatore, bestemmiatore, ò ubriaco, ò che abbia qualunque altro vizio, sarà subito mandato via dalle guardie (c).

(a) Ord. de' 22. di Febrajo 1706. t. 5. p. 44. art. 65.

(b) Detta ord. p. 22. art. 75.

(c) Detta ord. p. 37. art. 134.

§. II.
Di quali Militari, e quali Cause possono conoscere li sudetti Consigli?

SOMMARIO.

1 Posson conoscere le cause di tutti li Soldati, Sargenti, Marescialli di Logis, e Brigadieri di Cavalleria, e Dragoni.

2 Non posson conoscere le cause civili, ma solamente le criminali.

S'eccettuano le cause di frodi di rendite, resistenza alla Giustizia, disfide, ed uso d'arme corte di fuoco.

3 Pare, che debban pure eccettuarsi li delitti comuni, e non militari, e perchè?

4 Il contrario, è più certo.

Si pruova colla prattica, e colle stesse ordinanze.

5 Quali Giudici posson conoscere li delitti della Truppa, che si truova nel suo distretto.

6 Non posson conoscere questi Consigli li delitti degli Vfficiali. Risoluzione di S. M. in conferma.

7 S'eccettua la causa, quante volte l'Vfficiale lascierà di prendere li prigioni.

8 O quella di lasciarli scappare.

9 Quella di lontananza, e contumacia.

10 Li Corpi de' Svizzeri conoscon le cause degli Ufficiali, e de' Soldati, senza distinzione, per li loro delitti.

11 Se li Reggimenti potranno conoscere le cause delli Sargenti, non essendo capitali?

12 Conoscon le cause delli Paesani, che contribuiscon alla diserzione del Soldato.

13 Contro le Donne per la medesima cagione.

14 Avvertenza sopra coloro, che comprano qualunque cosa, che sia d'uso del Soldato.

15 Non posson conoscere le cause de' Paesani, che contribuiscono alla diserzione, se non reclamano; prevenendo li Giudici questa causa colla cattura.

16 Conoscon le cause de' Soldati d'altri Corpi, che inducono, ò porgon ajuto alla diserzione, ò che impediscono la cattura del disertore.

17 Conoscon le cause de' loro disertori, quantunque dopo della diserzione abbino commessi altri delitti, benchè siano stati processati da' Giudici ordinarj.
Purchè li delitti non siano capitali.
Celebre risoluzione di S. M. sopra questo punto.

18 Opposizione, che s'incontra a questo effetto in vigore d' una Ordinanza, che prescrive di esser gastigato colla morte da' Giudici de' luoghi quel Soldato, che portando passaporto, ò non portandolo, oltraggia, prende, ò rubba, senza esserci obbligazione di rimetterlo al Giudice militare.

19 Si può verificare l'Ordinanza nel disertore.
In colui, che si ritira dal servizio.
In colui, che s'allontana con licenza per qualche termine.

20 Nel disertore la risoluzione di S. M. è più conforme all' Ordinanza, ed alla Legge comune.

21 Nel secondo caso non gode foro alcuno il Soldato, così nel civile, come nel militare.

22 Nel terzo caso pare, che non lo debba godere.
Questo si conferma con altra Ordinanza, e con una Legge delle partite.

23 Il luogo, in cui si commette il delitto, dà il foro al delinquente.

Ben-

Benchè sia d'altro Territorio.
Benchè sia di foro privileggiato.
Benchè sia Soldato.
Per lo delitto si rinuncia l'esenzione, e privilegio.
24 *Il contrario è più certo.*
Per una Legge ultima non v'è distinzione di delitti per il foro del Soldato.
A riserva dell'eccettuati per le Ordinanze.
25 *Nè per Legge comune v'era tal distinzione di delitti, e specialmente nel disertore, che è gastigato nel luogo del delitto, se questo è capitale.*
Ragioni, che si adducono per lo quì detto.
Cessano in quei Soldati di attual esercizio.
26 *Il luogo del delitto non toglie il foro al Soldato.*
Non può rinunziarlo, delinquendo, nè d'altra maniera.
27 *Verun Giudice è obbligato alla remissione del reo, se questo non si dimanda.*
Conferma del detto con varie ordinanze.
28 *Così convien pratticarsi, per non restar impuniti li delitti.*
Il Giudice ordinario deve tener netto di delinquenti il suo Territorio, sia egli Giudice competente, ò nò.
29 *Andando in ordinanza non può conoscer le cause de' loro delitti.*
30 *Quando è preciso, gastigare il Soldato nel luogo del delitto, deve farsi dal suo proprio Giudice.*
Così s'eseguiscono li fini delle disposizioni legali, che danno il privilegio al luogo del delitto.
31 *Questi Consigli non posson conoscere le cause de' delitti capitali, commessi prima della Milizia.*
E' cosa generale in qualunque foro sopraveniente.
32 *Casi, ne' quali il Giudice Militare non può conoscere le cause de' delitti de' Soldati, commessi prima della Milizia, benchè non siano capitali.*

1 Queſti Conſigli di Guerra poſſono *chiamar in giuſtizia tutti li Soldati di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni, li Sargenti di Fanteria, e Dragoni, li Mareſcialli di Logis della Cavalleria, e li Brigadieri della Cavalleria, e Dragoni* (*a*).

2 Non poſſon conoſcere le cauſe civili (*b*), ſolamente le criminali: tra queſte ſono eccettuate *le frodi, che ſi commettono nelle rendite reali*: ſopra qual punto ho parlato in altra parte (*c*): *reſiſtenza alla Giuſtizia, disfide, ed uſo d'armi corte di fuoco nelli caſi non permeſſi* (*d*): di quali delitti ho pure trattato in altro luogo (*e*); perchè in tutti queſti caſi, e cauſe niſſun Militare gode il foro della guerra, ed è ſoggetto alli Giudici ordinarj, ò a quelli delle rendite riſpettivamente.

3 Tra le altre cauſe criminali pare, che ſi debbano eccettuare per queſti Conſigli di Guerra, quelle, che ſono ſopra delitti comuni, e non militari, come *omicidio*, *furto*, *violenza &c.* Mentre ſi dice nell'Ordinanza, che *debbon conoſcere ſopra li delitti militari* (*f*). Aggiugnendoſi, che nelli delitti, e colpe pubbliche, che non ſono nominate nell'Ordinanze della Guerra, tutti coloro, che le commetteranno, devon eſſere giudicati, e gaſtigati per le vie, e colle pene contenute nelle Leggi civili, ed Ordinanze generali (*g*): lo che certamente fa eco, e conſonanza ad una Legge Reale, che più ſotto ſi dirà (*h*).

4 Per la prattica inviolabilmente oſſervata fin dal principio di queſti Conſigli, reſta dichiarato, che quantunque non ſiano militari, ma comuni li delitti, commeſſi dalli Soldati, ſi devon giudicare per li detti Conſigli, avendo queſti ſempre conoſciuto le cauſe de' ſopradetti delitti indiſtintamente: ed una tal prattica è ſtabilita su le medeſime Ordinanze; mentre in alcuni articoli toccanti alli Conſigli di Guerra, ſi dice, dover queſti conoſcere le cauſe degli *aſſaſſinamenti*, *furti*, ed altri ſimili (*i*): morti, ferite, e latrocinj (*k*). Ed in altri ſi comanda, che li Giudici ordinarj conſegnino alli Militari quei Soldati, che avranno catturato, avendo queſti commeſſo qual-

(*a*) *Art.* 2. *t.* 10. *lib.* 2. *art.* 3. *in fine t.* 9. *l.* 1.

(*b*) *Art.* 2. *t.* 10. *lib.* 2. *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 2. *art.* 2. *in fin. ed art.* 3.

(*c*) *P.* 9. *n.* 39. *e* 40.

(*d*) *Art.* 50. *t.* 1. *l.* 4.

(*e*) *P.* 9. *n.* 9. *n.* 27.

(*f*) *Art.* 1. *in fine, ed art.* 2. *t.* 10. *lib.* 2. *Ord. di Decemb.* 1701. *t.* 2. *p.* 2. *art.* 1. *in fin. ed art.* 2.

(*g*) *Art.* 5. *t.* 10. *l.* 2.

(*h*) *Leg.* 3. *t.* 2. *p.* 7. *n.* 22. *di queſto* §.

(*i*) *Art.* 28. *t.* 10. *lib.* 2.

(*k*) *Art.* 38. *e* 39. *t.* 10. *l.* 2.

qualche delitto, *ò sia contro l'abitatori de' luoghi, ò contro loro stessi* (a): ed in ogni passo nell'Ordinanze penali s'incontra, che S. M. raccomanda agli Uffiziali il gastigo de' delitti comuni de' Soldati; che non deve imporsi per altra strada, che per quella di questi Consigli.

(a) *Art.* 13. *t.* 10. *l.* 2.

5 Item S. M. ha risoluto per una Ordinanza ultima, che: *Quando conferisce governi ad Uffiziali di maggior grado di Capitani di Fanteria, tutto il tempo, che li sudetti saranno impiegati ne' governi, venghino considerati, come Uffiziali vivi, e non già come riformati: e per ciò non hanno bisogno d'ottenere dispacci di Capitani di Guerra, per comandare non solamente le Milizie, che stanno sotto la sua giurisdizione; ma in oltre secondo il suo grado, ed antichità, potran comandare tutti gli altri Uffiziali, e Truppe, che per qualunque cagione entreranno nel loro distretto, e conosceranno, e gastigheranno in prima istanza le cause, e li delitti, che si commetteranno dalle riferite Truppe, e Milizie; restando a queste il ricorso al Consiglio di Guerra in grado d'Appellazione* (b). Tutto ciò io quì rappresento, per sapersi quello, che conduce alle facoltà di questi Consigli, de' quali presentemente vado trattando.

(b) *Art.* 7. *t.* 10. *l.* 4.

6 Non posson questi Consigli conoscer le cause de' delitti degli Uffiziali, ò sieno militari, ò civili, ò comuni: mentre previene S. M. che: *Tutti gli altri Uffiziali delle sue Truppe siano giudicati innanzi all'Auditor di guerra, tanto per li delitti militari, come per li civili* (c). E questo si trova confermato per una risoluzione di S. M. a Consulta del Consiglio di Guerra de' 5. di Novembre 1726. poichè avendo comandato il Marchese di Risbourc di formarsi un Consiglio di Guerra di dodeci Uffiziali contro D. Patrizio Conay, Sottotenente di Granatieri del Reggimento di Ultonia, per aver maltrattato alcuni Granatieri, e dubitando gli Uffiziali, se il Marchese avesse facoltà per tutto questo, datosi conto alla Corte dal medesimo Marchese, risolvette S. M. che: *Avendo egli comandato, che le cause civili, e criminali degli Uffiziali, si giudicassero dall'Auditor di guerra, e quelle de' Caporali, e de' Soldati, per li Consigli; l'Auditore di guerra sostanziasse, e determinasse questa causa &c.*

(c) *Art.* 2. *t.* 10. *l.* 2. *ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 2. *art.* 2.

7 In

7 In alcuni casi, mi pare, che possa limitarsi questa regola, e che questi Consigli possan riconoscere li delitti degli Uffiziali delli loro Corpi. Il primo caso è quando qualche Uffiziale va comandando una scorta, ò distaccamento, con cui conduce alcuni rei alla prigione, ò in altro luogo, ed attaccati nel camino, si lascia scappare dalle mani li prigioni: se l'Uffiziale in questo accidente *non ha adempito la sua obbligazione, ò per dissimulazione, ò per poltroneria; dovrà mettersi in Consiglio di guerra, e darsi contro di lui la sentenza della privazion dell'impiego, ed inabilità di prender l'armi (a).*

(a) *Art. 2. t. 12. l. 2.*

8 Il secondo caso è, quando catturato qualche reo, e consegnato ad un Corpo di guardia, fuggisse *per colpa del Comandante del sudetto Corpo; allora sarà privato dal suo impiego per lo Consiglio di guerra (b).*

(b) *Art. 3. to. 12. l. 2.*

9 Il terzo caso è, quando si tratta *d'assenza*, ò *contumacia*, mentre concede S. M. a questi Consigli la facoltà di giudicare qualunque Soldato, *ò altro delle reali Truppe in contumacia*, che commette delitto, ò s'allontana (c): e la parola, *qualunque altro*, è termine assoluto, e comprende qualunque delle Truppe reali, e non può applicarsi alli Vivandieri, ò alli Servidori, che sono nelle Truppe; li delitti de' quali regolarmente non può conoscere la Giustizia militare, e molto meno li Consigli di guerra.

(c) *Art. fin. to. 10. lib. 2.*

10 Il quarto, ed ultimo caso: Tutti li delitti commessi dagli Uffiziali dell'attuali Reggimenti de' Svizzeri, si devono conoscere dalli Consigli delli sudetti Corpi, avendolo così determinato S. M. benchè tutto questo si dovrà intendere colle limitazioni, e circostanze, che in appresso si diranno (d).

(d) *§. 9. n. 6.*

11 Li sudetti Consigli posson conoscere le cause de' delitti de' Sargenti, li quali ne' sudetti casi non vengono riputati per Uffiziali, e molto meno in vigore d'un Ordinanza compendiata, che toglie loro il grado d'Uffiziali, che avevano conseguito in vigor d'altra Ordinanza antica (e). Nulla di meno, quantunque il detto fin'ora sia così, può con gravissimo fondamento dubitarsi, se li detti Consigli possono conoscere le cause delli Sargenti in alrri

(e) *Art. 16. to. 1. lib. 1. Ord. de' 14. Giug. 1716. t. 1. p. 224. art. 5. vide par. 4. §. 2. n. 30.*

altri delitti, che non sono capitali; dicendo S. M. *Proibiamo agli Vfficiali di maltrattare, ed ingiuriare li Sargenti, sotto pena di esser sospesi dalli loro impieghi, acciocchè li Soldati portino ad essi il dovuto rispetto, e subordinazione: nè potranno gli Vfficiali gastigarli col bastone, nè mortificarli con parole; se bene potranno imprigionarli, quando mancheranno; e se la mancanza sarà considerabile, per la loro mala condotta, il Comandante del Corpo potrà ordinare al Sargente maggiore di farli privare dal loro impiego nel circolo delli Sargenti, ed obbligarli a servire, come ultimi Soldati delle Compagnie. Ma nelli delitti capitali saranno giudicati dalli Consigli di guerra, e staranno soggetti alle medesime pene, come li Soldati* (a).

12 Li sudetti Consigli possono conoscere contro coloro, che *hanno dato abiti per lo travestimento delli Soldati, ò in altra maniera contribuito alla loro fuga, ò l'hanno dissimulato* (b).

13 Possono conoscere la causa di quelle donne, che *comprando abiti di Soldati, ò in qualche maniera hanno dato mano alla diserzione* (c).

13 In ambidue questi casi si deve procedere con avvertenza; perchè li Consigli di guerra non posson conoscere la causa di quelli paesani, che *solamente hanno comprato dal Soldato arnese, ò arma alcuna d'uso proprio*. Se nel tempo medesimo non hanno concorso, coadjuvato, fomentato, ò dissimulato la diserzione; mentre nel detto caso espressamente prescrive S.M. che *li Giudici*, alli quali è soggetto il compratore, *la faccino restituire a qualunque semplice ricorso di qualsisia Vfficiale, ed essendo Nobile esiggano da lui duecento ducati di multa, ed essendo plebejo lo mandino in galea per quattr'anni: e nel caso, che la Giustizia ordinaria mutasse cosa alcuna dello riferito, l'Vfficiale dia la notizia al Direttore generale, ò Ispettore, a cui appartiene, acciocchè questi partecipandolo al Presidente, ò Governadore del Consiglio, lo privi del suo impiego, e lo facci condurre nella prigione della Corte, dove si fermerà tutto quel tempo, che sarà del Real arbitrio, costando il delitto del Paesano* (d).

(a) *Art.3.t.9.lib.1.*

(b) *Art.16.t.14.l.2. Ordin. de' 20. di Novemb. 1721. t.4. pag. 63. art. 5.*

(c) *Art.19.t.14.l.2. Ord. delli 11. d' Ottobre 1723. t.4.pag.83.art.3.*

(d) *Art.18.t.14.l.2.*

15 An-

15 Ancora di quei Paesani, che veramente hanno contribuito alla diserzione del Soldato, non possono li detti Consigli conoscer la causa, se non avranno riclamato contro di essi, nè fatto istanza alla Giustizia ordinaria, e questa sarà stata la prima a prevenire la causa colla cattura del reo (*a*).

(*a*) *Art.17.t.14.l.2.*

16 Possono li sudetti Consigli conoscer le cause di quei Soldati, e Sargenti d'altri Reggimenti, per lo delitto di subornare, ajutare, ò indurre alla diserzione: di ciò si fa menzione in due Ordinanze (*b*), ed in altra si dice, che: *Chiunque impedirà la prigionia nel disertore, se sia Soldato, si consegni al Reggimento del disertore, per restar soggetto della medesima pena* (*c*).

(*b*) *Art.16.t.1.l.1. art.3.t.14.lib.2.*

(*c*) *Art.16 fin.t.14. lib.2.*

17 Posson inoltre conoscere le cause de' disertori de' loro Corpi, benchè dopo la diserzione abbiano commesso altri delitti, purchè non siano capitali: così l'ha determinato S. M. a consulta del Consiglio di guerra nelli 7. di Marzo 1729. a motivo della causa agitata nella real Udienza di Catalogna, contro Paolo Vives, Soldato disertore del Reggimento di Cordova, per furti commessi dopo la diserzione, avendolo condennato a battiture Marchio, e riclusion per sett'anni; comandando S. M. *Si dichiarasse, come punto generale, che tutte le volte, che un corpo militare riclamasse per lo disertore, contro di cui avrà proceduto la giurisdizione ordinaria per li delitti comuni, non capitali, commessi dopo la diserzione, fosse obbligata la sudetta Giustizia a rimetter il disertore alla giustizia militare, col processo, che contro di quello si troverà formato.*

18 A questa reale dichiarazione par, che s'opponghi un'Ordinanza, la quale prescrive, che: *Tutti li Soldati, che anderanno per lo paese con passaporto, ò senza di esso, ed oltraggeranno, piglieranno, ò rubberanno li vassalli, ò altra qualunque persona nelle Città, ò luoghi; potranno essere catturati dagli Uffiziali, e Giudici ordinarj de' loro Territorj, e gastigati colla morte per li Giudici ordinarj del luogo, senza obbligazione di consegnarli al Giudice militare* (*d*): e questo caso appunto si può verificare nel Disertore, dovendo questo andare per li paesi, senza passaporto, e licenza.

(*d*) *Art.5.to.13.l.2.*

19 Per isbrigarmi da questa gravissima difficoltà (essendo per altro cosa precisa a proporsi): suppongo, che questa ordinanza si possa verificare non meno nel Disertore, che in qualunque Soldato, che si restituisce alla sua casa, lasciato con licenza il real servigio, e si incamina per lo paese col suo passaporto, come parimente nel Soldato, che stando nell'attual servizio, esce dal suo Corpo con licenza per negozj proprj, e per tempo determinato.

20 Quando il caso si verifichi nel Disertore, mi pare giustissima, e regolata secondo la Legge, questa ordinanza, come pure la citata risoluzione di S. M. perchè l'Ordinanza tratta de' delitti *capitali*, che si commettono nel paese, e non degli altri; dicendo, che li Giudici ordinarj possono gastigare colla morte quei Soldati, e conoscere legalmente sopra questi delitti colle pene corrispondenti: (*a*) e S. M. per questi medesimi delitti *capitali* ordina, che si veda la causa dalli Giudici ordinarj in conformità dell'ordinanza. Mentre de' delitti, che *non son capitali*, commessi dopo la diserzione, devon riconoscere le cause li Giudici militari, secondo la sudetta risoluzione. Come pure è certo in vigor della Legge, che se il Disertore, dopo la diserzione, commette qualunque delitto comune, deve rimettersi la causa al Giudice Militare: e solamente, commettendo qualunque altro delitto, per grave che sia, a riserva della diserzione, dovendo esser precisamente capitale, come è quello della diserzione, potrà essere gastigato nel luogo del delitto, come dice con tutta espressione Modestino in quella clausola *Si quid gravius*, (*b*) ch'è comparativa, ed ivi non vi è altra cosa positiva, a cui applicarla, che la diserzione, di cui parla la Legge.

(*a*) *Greg. in libr.* 4. *t.* 2. *glossa* 4. *& in lib.* 3. *t.* 29. *glossa fin. p.* 7.

(*b*) *Lib.* 3. *in princ. ff. de re mil.*

21 Nel secondo caso, quando si verifica l'Ordinanza in colui, che si è ritirato dal servigio con licenza, e porta seco il suo passaporto, s'incontra minore difficoltà: perchè il sudetto Soldato non gode il foro militare, così nel civile, come nel criminale, nè pure in rigore delle preminenze militari, le quali sono solamente riservate

per gli Ufficiali, che si ritirano con licenza, dopo d'aver servito per anni dieci in presidio, e per anni otto in guerra viva; anzi nè meno tutti li sudetti Ufficiali godon il foro militare nelle loro cause; ma solamente gli Ufficiali di Capitani in su inclusive, e nelle sole cause criminali (*a*): e così di tali Soldati possono, e devono conoscere le cause, li Tribunali ordinarj per qualunque delitto, ò capitale, ò non capitale.

(*a*) *Art*. 8. *t*. 10. *l*. 4.

22 Nel terzo caso, quando il Soldato sta nell'attuale servigio, e va per lo paese con passaporto per proprj affari, quì veramente s'incontra maggior difficoltà; e questa s'accresce in veduta d'una Legge delle partite, la quale dispone, che non già di tutti li delitti delli Militari possono vederne la causa li Giudici di Guerra; poichè li divide in tre classi, e comanda, che di quei delitti, che sono puramente militari, come: *vendere, impegnare, ò giuocarsi le armi; non ubbidire al Comandante, non eseguendo li suoi ordini, ò facendo contro di quello, che egli comanda*: O pure degli altri delitti, de' quali fa menzione il Giurista Menandro (*b*), dovranno conoscere la causa li Giudici militari. De' secondi delitti, che son comuni, come dar la morte a torto, rubbare, far violenza, ò altri simili: di questi devon riconoscer la causa li Giudici ordinarj de' luoghi, e gastigarli: e nelli delitti più leggieri, come *una operazione mal fatta, un mancamento di parola, ò una ferita colle mani senza armi, ò altro simile errore*: di questi pure posson conoscerne la causa gli Ordinarj, fino a pronunciarne la sentenza; quale poi devon mandar al Giudice militare per la sua esecuzione, contenendo pena alcuna (*c*). Ciò, che corrisponde all'Ordinanza compendiata, la quale prescrive, che li Giudici ordinarj posson prendere, e far la causa di quelli Ufficiali, che passando per un paese, ò stando in esso alloggiati, commetton qualche delitto di quelli, non eccettuati: e terminata la causa fin a metterla in istato di sentenza, la rimettano con espresso al Capitan Generale, di cui è suddito il Reo, acciò questi la determini: concedendosi al Reo l'appellazione al Consiglio di Guerra (*d*).

(*b*) *In Lege militum* 2. *& leg. omne delictum* 8. *ff. de re mil.*

(*c*) *Leg*. 3. *t*. 29. *p*. 7.

(*d*) *Art*. 6. *t*. 10. *l*. 4.

23 Evvi

23 Evvi pure una ragione specialissima, per esser il luogo del delitto, quello, in cui i Soldati devon esser gastigati colla morte dalli Giudici ordinarj de' luoghi sudetti; poichè è così forte nella Legge questa circostanza, che concede il foro a qualunque persona, benchè sia d'alieno Territorio; in vigor di che deve esser gastigata nel luogo, in cui commise il delitto, ò pure deve esser rimessa al medesimo luogo dalli Giudici, da' quali fu trovata, ò cattturata (*a*); anzi che il Reo istesso deve rispondere nel luogo del delitto, quantunque per particolar privilegio sia esente dalla giurisdizione del Giudice ordinario di detto luogo: non potendo eser più vigoroso il privilegio di quello, che compete per Legge comune, e con maggior facilità si toglie quello, che questo (*b*). E se quando taluno commette un delitto, prevale il foro del luogo, in cui l'ha commesso a quello del suo Domicilio, ò della sua Patria, che per la Legge gli spetta, con maggior ragione il foro privilegiato, come dice una Legge in questi termini (*c*): *Nec fori privilegio utatur*. Considerandosi, che viene a rinunziar il foro per lo stesso fatto di commetter il delitto. Per ciò, dice Papiniano, che la rimessione del Reo al luogo del delitto ha vigore, eziandio quando li delinquenti fossero Soldati (*d*).

24 Pur non ostante il detto fin qui, a me pare, che in questo terzo caso il Soldato non perda il foro militare, anzi deve eser riconvenuto innanzi al suo proprio Giudice; e la ragione si è, perchè quantunque la riferita Legge delle partite faccia quella distinzione di delitti, già presentemente per Legge novissima, deve il Giudice militare conoscer qualunque causa delli Soldati, sia civile, ò criminale, e de' delitti capitali, ò non capitali, militari, ò comuni, enormi, ò leggieri (*e*), a riserva degli eccettuati: e nell'Ordinanze non incontriamo, che vi siano li delitti, quando il Soldato *oltraggia*, *piglia*, *ò rubba* nel paese, andando per quello col suo passaporto.

25 Nè in vigor della Legge comune (quantunque sappia, che gli Autori siano per la contraria opinione,) a me par, che si trovi tal distinzion di delitti, come si

Hh 2 pre-

(*a*) *Leg. si cui crimen* 7. §. *idem Imperator* 4. *leg. solent* 7. *ff. de cust. reorum. leg. capitalium* 28. §. *famosos* 15. *ff. de pœna. Novel.* 134 *cap. si verò* 5. *cap. de rapt. Clem. pastor. de re Jud. leg.* 18. *t.* 1. *p.* 7. *l.* 1. & 2. *t.* 16. *l.* 8. *rec. edict. Theod. apud Cassiod. cap.* 103.

(*b*) *Leg.* 34. §. 2. *ff. de Mil. Test.*

(*c*) *Lib.* 1. *cap. ubi Senat. vel Clar. cap.* 1. *de privil. in* 6.

(*d*) *Leg. alter.* 22. *final. ff. de accus.*

(*e*) *Art.* 1. *e* 2. *t.* 10. *lib.* 2. *art.* 1. *e* 2. *t.* 10. *lib.* 4. *ord. mil.*

previene nella nostra Legge delle partite; se non che generalmente, come adesso, il Giudice militare conosceva tutte le cause: poichè quelle Leggi, che soglion allegarsi, per qualificar il foro del Soldato, non solamente glielo concedono *simpliciter*, ma in oltre, benchè commetta un delitto in altro luogo: e quel, che è più, quantunque commetta un delitto pubblico, ò comune (*a*): essendo però cosa speciale nel desertore, che sia gastigato nella Provincia, ò Luogo, in cui commette il delitto capitale, per l'odio maggiore, che merita, come trasfuga, e vagabondo, (potendosi questi tali, e catturarsi, e gastigarsi in qualunque parte s'incontrano,) poichè abbandonando la causa pubblica, proseguono nelle loro malvaggità: e per ciò sono tanto severe contro di essi li statuti della Legge comune, ordinando alli Giudici di gastigare li desertori per li delitti commessi, dopo la deserzione, e permettendo alli particolari di prenderli, e di ucciderli, se fanno resistenza (*b*). Il detto fin ora cessa nelli Soldati, che sono nell'attuale servigio, poichè siano quanto si voglia atroci, ed enormi li delitti, che commettono, essi tuttavia si mantengono nella difesa della causa pubblica.

26 Nè la circostanza del foro del luogo del delitto può togliere al Soldato il proprio foro; perchè il detto di sopra procede, quando il privilegio del foro è conceduto alla sola persona del reo, che tacita, ò espressamente può rinunciarlo; (ed in questo senso parlano le Leggi sudette (*c*). Ma non è così, quando il foro è conceduto a contemplazion della causa pubblica, ed a favore di qualche corpo mistico, ò d'una comunità, come è quello della Milizia; allora nè virtuale, nè espressamente si può rinunciare (*d*), perchè la pubblica Legge non dipende dall'arbitrio delli particolari (*e*); nè in conseguenza deve perdersi per lo foro del luogo del delitto, che non può prevalere al foro militare, ò altro di simile qualità (*f*).

27 Al detto fin quì, par, che s'opponghi l'Ordinanza; mentre in virtù di questa posson esser puniti li Soldati dalli Giudici de' luoghi del delitto, senza obbligazione di rimet-

(*a*) *Leg. 6. penul. cap. de Jurisdict. om. l. 1. cap. de exb. reis. leg. de Militibus 9. ff. de custod. reor. det. leg. ff. de re mil.*

(*b*) *Lib. 2. fin. quando cap. licet unius sine jud. l. 2. & 3. fin. cap. de disert.*

(*c*) *Detta lege 1. c. ubi Senat. vel Clar. cap. 1. de privil. in 6.*

(*d*) *Cap. si diligenti de for. comp.*

(*e*) *Leg. jus Publicũ 38. §. de par.*

(*f*) *Covar. prat. 11. 5. in princip.*

metterli all Giudici militari. Io però direi, che queste clausole non dispongono cosa speciale, ò dissonante; poichè sia, ò nò competente il Giudice, egli non è obbligato a fare la rimessione del reo, se questo non si dimanda da altro Giudice (a). E l'Ordinanza non dice, che: *Quantunque si dimandi il reo, non si rimetta.* In questo caso non v'è questione, come nè pure entra questione, quando la sudetta Ordinanza prescrive la rimessione del reo, *benchè non si dimandi.* Di questo ne abbiam la pruova in una Legge Reale, che dice: *Quantunque non lo dimandi alcuno* (b): Nè pure nella cennata Reale determinazione nella causa dell'Udienza di Catalogna s'impone al Giudice ordinario l'obbligazion di rimetter il disertore al Giudice militare nelli delitti non capitali, se questo non lo dimanda. Ordinando S. M. di rimettersi, *tutte le volte, che per qualche Corpo si reclamerà.* E per altre Ordinanze si concede la facoltà al Giudice ordinario di prender, e gastigare il disertore per lo solo delitto della diserzione, *se non si dimanda dal Giudice militare* (c); e pure questo delitto è solamente militare, e totalmente estraneo dalla giurisdizione ordinania. Così ancora comanda, che quando le Truppe hanno catturato alcuni paesani, benchè siano complici ne' delitti co' Soldati, li rimettano al Giudice ordinario, che ne fa il reclamore (d): ò al contrario, se questi ha catturato alcuni Militari per delitti commessi co' paesani, ò contro di questi, li rimetta al Giudice militare, alla prima insinnazione, che se li farà (e): di maniera, che sempre è necessario dimandare li rei per la loro rimessione, è costituire li Giudici nell'obbligazion di rimetterli, perchè in altra maniera, benchè non siano competenti, potranno conoscer le cause degli Esenti per li delitti commessi nel loro Territorio.

28 Quanto s'è determinato fin ora, così conviene pratticarsi, acciochè non restino impuniti li delitti, contro de' quali tanto s'interessa la causa pubblica, e senza dubbio resterebbono impuniti, se non fosse lecito alli Giudici ordinarj di gastigarli, ò avessero precisa obbli-

ga-

(a) *Covar. ubi supra n. 5. vers. 4. Carleu t. 1. disp. 2. n. 826. Azeved. ad leg. 1. t. 16. lib. 8. recop. n. 36.*

(b) *Leg. 13. to. 13. leg. 8. rec.*

(c) *Art. 17. to. 14. lib. 2.*

(d) *Art. 13. to. 10. l. 2.*

(e) *Detto art. 13.*

gazione di rimetterli, benchè non fossero dimandati: e procederebbono molto lentamente nella loro cattura; maggiormente, se la rimessione del reo dovesse farsi ò a spese proprie, ò del Tribunale. E qualunque Giudice ordinario, che per Legge ha la cognizione di qualsivoglia causa, ha pure obbligazione di prendere, e gastigare li delinquenti nel suo Territorio, per tenerlo sgombro di persone facinorose, e di mala vita (*a*). E nel caso, che questi alleghino privilegio d'Esenzione, tocca a lui dichiararlo, come pure dichiararsi per competente, ò incompetente (*b*).

29 Quando però il Soldato, che *oltraggia*, *prende*, ò *rubba* nel paese, portando il suo passaporto, sarà d'ordinanza, e non va per proprj interessi; con più ragione deve astenersi di far la causa il Giudice del luogo: mentre nel caso, che il Soldato sia d'ordinanza, ha risoluto S. M. che il Giudice militare conosca pure in quella causa, ch'è privativa della giurisdizion ordinaria, come quella di portar'armi corte di fuoco, (l'ho detto già in altra parte) (*c*). Or se il Giudice ordinario non può conoscere una causa, tanto sua propria, e peculiare; andando il Soldato d'ordinanza, molto meno potrà conoscere le altre cause, nelle quali non è Giudice privativo, come sono quelle *di oltraggiare*, *pigliare*, *e rubbare*.

30 Finalmente a quel, che dice Pipiniano, conforme abbiam detto di sopra (*d*), rispondo, che ò deve intendersi delli Soldati disertori, come l'intende Modestino (*e*), ò quando si dice di qualsisia Soldato, deve intendersi della rimessione del reo, acciò questi sia gastigato dal suo proprio Giudice nel luogo del delitto: mentre quella Legge non dà tal giurisdizione all'Ordinario, e può verificarsi in quei Soldati, che hanno commesso il delitto a vista del loro Giudice, e poi fuggiti in altra Provincia. Resti dunque stabilito, che quando sarà preciso gastigar il Militare nel luogo del delitto, deve farsi dal suo Giudice, e non dall'Ordinario: e se li fini, per cui si concedono tante prerogative al luogo del delitto, sono l'esempio della Repubblica offesa, la sodisfazion, e il consuolo degli

(*a*) *Leg. Præses 3. leg. Congruit. 13. ff. de officio Præsidis.*

(*b*) *Leg. ex quacunque 2. ff. si quis in jus voc. non. leg. si quis 5. ff. de jud.*

(*c*) *Part. 9. n. 29.*

(*d*) *Num. 23. in fine.*

(*e*) *In leg. 3. ff. de re mil.*

gli aggravati (*a*), la facilità della pruova più sicura (*b*), la maggior prontezza del gastigo, e finalmente per evitar li dispendj, che seguirebbono nell'accusare li rei ne' luoghi de' loro Domicilj, ò Cittadinanza; vengon a conseguirsi tutti li sudetti fini, gastigandosi gli Esenti dalli loro Giudici nel luogo del delitto, nella medesima maniera, che si farebbe pe' gli Ordinarj.

31 Li Consigli di Guerra non poson conoscere le cause de' delitti capitali commessi prima della Milizia (*c*); e questo è generale in qualunque foro sopraveniente (*d*); perciò in ordine alli delitti è più favorevole per li Militari l'Ordinanza; perchè in vigor di questa, non in tutti li delitti, commessi prima della Milizia, perdon il foro militare, ma solamente nelli capitali; e tuttavia in questi, in vigor della Legge comune, nè pur si perde il foro: mentre il reo di delitto capitale, se si facceva Soldato, era gastigato di morte, ma dal Giudice militare, innanzi a cui dovea trattarsi la causa della Milizia, insieme con quella del delitto anteriore (*e*).

32 Non ostante, a me pare, che si poson dare alcuni casi, nelli quali il Soldato perde il foro, per un delitto commesso prima della Milizia, benchè non sia capitale, ed è quando al tempo d'arruolarsi nella piazza di Soldato si trova già sentenziato per altro Tribunale a qualche pena (*f*). Ciò che si trova confermato da S.M.a consulta del Consiglio de' 12. di Marzo 1720. ordinando, di consegnarsi alla Città di Badajoz, che ne fece l'istanza, due Soldati, li quali trovandosi prima sentenziati alla pena del presidio, fuggirono dalla carcere di detta Città, e si fecero Soldati nel Reggimento de' Dragoni di D. Diego Ponce: e similmente quando si provasse, che il reo si fece Soldato per paura della pena, dovuta al delitto commesso, di cui era già processato, ò accusato (*g*), ò per divenire sotto la livrea del Re più temuto, e formidabile al suo contrario (*h*), ò per ragione di altra causa, agitata antecedentemente; ciò però deve essere, facendone prima istanza il suo avversario (*i*); in questi duè ultimi casi, io dubbito, che s'incontrarebbe qualche difficoltà nella prattica.

(*a*) *Leg.* 28. §. 15. *ff. de pœnis.*

(*b*) *Nov.* 69. *cap. hæc considerantes* 1.

(*c*) *Art.* 4. *t.* 10. *l.* 2. *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *to.* 2. *p.* 3. *art.* 5.

(*d*) *Leg.* 9. *e* 20. §. *un. lib.* 25. *ff. de test. mil. lib.* 4. §. 1. *fino all'* 3. *ff. de re mil. lib.* 1. 2. 3. 4. *cap. qui mil. poss. vel non. lege fin. cap. de veter. l.* 8. *t.* 21. *leg.* 4. *rec.*

(*e*) *Lib.* 4. §. *Reus* 5. *ff. de re mil.*

(*f*) *Detta leg.* 4. §. 2. *in Insulam.*

(*g*) *Lege qui metu* 16. *final. ff. de re mil.*

(*h*) *Leg.* 4. §. *non omnis* 8. *ff. eod.*

(*i*) *Leg.* 1. §. *unic. cap. qui milites poss. vel non.*

§. III.

§. III.

Principio delli Procesſi Militari.

SOMMARIO.

1 *Tra lo ſpazio di ventiquattr'ore dopo la cattura del reo, ſi deve preſentar memoriale dal Sargento Maggiore, ò dall'Ajutante per la formazion del proceſſo.*

2 *Innanzi a chi deve preſentarſi detto memoriale?*

3 *Non può l'Ajutante dare memoriale, ò formar proceſſo, ſe non in aſſenza del Sargento Maggiore.*

4 *Nè pure in queſto caſo, ſe l'Ajutante nel tempo medeſimo è Uffiziale della Compagnia del reo.*

5 *Nelle Piazze ſi devono formare dalli Sargenti Maggiori di eſſe.*

6 *Si deve perfezionare, e concludere nel termine di ventiquattr'ore, ed al più di quarant'otto.*
Tolto che s'incontraſſero ragioni conſiderabili per differirlo.

7 *Riſoluzione di S. M. ſopra l'eccezioni, e dilazioni.*

8 *Nelli Proceſſi delli Reggimenti di guardie, qual intervenimento hanno li Governadori delle Piazze?*

9 *In quelli degli Artiglieri a chi deve darſi parte?*

10 *In quello dell'Invalidi, a chi?*

1 QUando un Soldato, Capo, Sargento, Mareſcial di Logis, ò Brigadiere della Cavalleria, ò Dragoni, ha commeſſo qualche delitto, per lo quale ſi è poſto in arreſto, ò in prigione; *il Sargento Maggiore, ò Ajutante, di cui ſarà il reo, dia ſubito avviſo del fatto al Colonello, ò al Comandante del Reggimento, e nello ſpazio di ventiquattr'ore dopo la prigionia, darà memoriale, ſe ſi truova in una Piazza, al Governadore, ò al Comandante di eſſa: ſe ſi truova in Quartiere, al Comandante di eſſo* (a), *e ſe ſi truova nell'Eſercito, al Colonello, ò al Comandante dell'Eſercito* (b), *eſprimendo il caſo del delitto, nome, Compagnia, Reggimento del reo, e ſua*

(a) *Art.* 6. *t.* 10. *lib.* 2. *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 9. *art.* 6.

(b) *Art.* 7. *t.* 10. *lib.* 2.

sua prigionia; e dimandando licenza per prender l'informazioni contro di lui, interrogarlo, e metterlo in Consiglio di guerra, per esser giudicato conforme le reali Ordinanze; ed il detto Governadore, ò Comandante della Piazza, ò Quartiere, ò Colonello rispettivè, decreterà il memoriale, concedendo quello, che si dimanda (*a*).

(*a*) *Art.6. e 7. t.10 lib. 2. detta ord p. 4. art. 6.*

2 Nell'Ordinanza di Fiandra si previene, che se il delitto succede nell'Esercito, si presenti il memoriale al Colonello, ò Comandante del Reggimento; caso che il Generale per la Cavalleria, ò Dragoni, ò il Maestro di Campo Generale per la Fanteria, non si trovino nell'Esercito; ma se si trovano, il memoriale si presenterà ad essi, ed in loro assenza nelle Piazze, alli Governadori, ò Comandanti; ed in Campagna alli Colonelli, ò Maestri di Campo (*b*).

(*b*) *Detta ord. t. 2 p. 5. art. 7.*

3 L'Ajutante non può dare tal memoriale, nè formar il processo, se non in assenza del Sargento Maggiore, come l'ha risoluto S.M. a consulta del Consiglio de' 26. di Settembre 1729. ed in oltre ha gastigato il Sargento Maggiore, ed Ajutante per questo, e per altri difetti d'un Processo militare contro diversi Soldati delli Reggimenti d'Artiglieria, e di Majorca, spettanti a deserzione, ò induzion a quella: questo medesimo suppongono due Ordinanze, nelle quali si dice, che: *Il Sargento Maggiore, ed in sua assenza l'Ajutante*, facci l'ufficio di Fiscale, ò che nel Consiglio di Guerra *il Sargento Maggiore*, ed in sua assenza *l'Ajutante*, porti l'Ordinanze coll'Informazioni (*c*).

(*c*) *Art. 25. e 26. t. 10. lib. 2.*

4 Nè pur l'Ajutante, benchè sia in assenza del Sargento Maggiore può dar memoriale, nè formar processo, *se al medesimo tempo è Uffiziale della Compagnia del reo*. Così lo risolvette S. M. a consulta del Consiglio delli 27. di Luglio del 1729. col motivo d'altro processo, fatto contro Antonio Monge, Soldato del Reggimento della Comerie, spettante a deserzione, formato dal Tenente della sua Compagnia, che allora serviva d'Ajutante Dragone: comandando S. M. *Si dasse ordine generale a tutti li Corpi, affinchè la prattica stabilita, che gli Uffiziali della*

Compagnia del reo non possan esser Giudici, far processi, nè esser Procuratori, si osservasse puntualmente, quantunque detti Uffiziali si trovassero accidentalmente coll'impiego di Ajutanti del Corpo.

5 Nelle Piazze, nelle quali si dovrà formare il processo, tutte le volte, che al Governadore sembrerà, che così convenga; farà, che il Sargento Maggiore della Piazza lo formi, ed apponghi la sua conclusione, come più sotto si dirà (a).

6 Il Processo si deve perfezionare, e determinare nello *spazio di ventiquattr'ore, ed al più di quarant'otto, tolto che concorrino motivi tanto considerabili, che obblighino a differirlo* (b).

7 In un processo fatto contro Francesco Rouset, Soldato del Reggimento di Luxemburg, toccante a deserzione, per cui era stato condennato alla morte, non ostante che il di lui difensore avesse allegato, ed offertosi a giustificare, che quello era dementato, quando desertò; comandò S. M. a consulta del Consiglio de' 10. di Giugno 1728. *S'ammettesse al difensore la sudetta Giustificazione, e che in avvenire allegandosi dalli difensori de' rei eccezione di questa qualità, si desse loro termine competente per giustificarla.* Ed altra Ordinanza prescrive, che possono votare, e concludere gli Uffiziali nel Consiglio, *che si prendano altre informazioni, e che nell'interim resti prigione il reo* (c).

8 Per le Guardie reali di Fanteria si prescrive, che in qualunque luogo si trovi il Reggimento, e vi è di bisogno metter in Consiglio di Guerra qualche Soldato; il Sargento Maggiore, ò Ajutante, *dimandi la licenza al Comandante per formarlo* (d). Ed avendo preteso alcuni Governadori delle Piazze, che si prendesse loro la licenza per formare l'informazioni contro li Soldati di questo Corpo, risolvette S. M. che: *Quando si dovrà tenere Consiglio di guerra, il Comandante del Reggimento, deve mandar un Ajutante Maggiore ad avvisarne il Governadore, ò Comandante della Piazza per poter convocare il Consiglio di guerra, che si farà nella prigione, ò in casa del Comandante del Corpo, senza che gli Uffiziali maggiori delle Piazze,*

(a) §. 6. n. 5.

(b) Art. 8. t. 10. lib. 2. detta ord. di Decembre t. 2. p. 9. art. 13.

(c) Art. 27. in fine t. 10. l. 2.

(d) Ord. di Francia t. 5. p. 204. art. 306.

ze, nè li Comandanti possan tenere funzione alcuna (a).

9 Per l' Artiglieri ha comandato S. M. che: *Se mancherà, ò deserterà alcuno; l'Vffiziale, che comanda il Distaccamento, darà parte all'Vffiziale Comandante dell' Artiglieria della Piazza* (b).

10 E per l'Invalidi, che: *Se per qualche grave delitto sarà necessario formar Consiglio di guerra, debba presedere in quello il Comandante di qualunque Corpo, ò Battaglione, di cui sarà il delinquente* (c).

(a) *Ord. degli 11. di Gennajo 1717. t.5.p.230. art.3.*

(b) *Art. 25. to. 9. lib.4.*

(c) *Ord. de' 20. di Decembr. 1717. t.4.p.293.ar.23.*

§. IV.

Sommario delli Processi Militari.

SOMMARIO.

1 *Ottenuta la licenza, il Sargento Maggiore nominerà colui, che deve servir di Scrivano.*

2 *Chiamerà li Sargenti della Compagnia del reo.*
Esaminerà quattro, ò cinque Soldati della Compagnia.
Forma del giuramento.

3 *Dimande, che se li faranno.*
Modo di scriverle, e sue risposte.

4 *Non è necessaria la dimanda, se al reo si sono lette l'Ordinanze.*
Risoluzione di S. M. sopra questo punto.
Che deve farsi nel processo per giustificare questa circostanza?

5 *Si deve dimandar a qual distanza fu catturato il reo?*

6 7 *Che dovrà farsi, dovendosi giustificare il delitto con testimonj soggetti all' Ordinario?*

8 *Come si deve giustificare il corpo del delitto nel furto, ferite, ò omicidio?*

1 TOsto, *che il Sargento Maggiore, ò Ajutante abbia ricevuto la sopradetta licenza, nominerà il Soldato, ò Sargento, che a lui sembrerà a proposito, acciochè faccia l'uffizio di Scrivano, col quale comincierà a formar il processo contro del reo* (*a*). E benchè nell' ordinanza antica non si esprima la nominazione dello Scrivano, si dà ad intendere, che il Sargento Maggiore non deve esser quello, che scrive il processo, mentre dice: *Faranno scrivere l'interrogazioni, e risposte delli testimonj, e le dimande, e risposte del reo* (*b*).

(*a*) *Art.* 8. *to.* 10. *lib.* 2.

(*b*) *Ord. de'* 18. *di Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 2. *art.* 8.

2 Nominato il sopradetto Scrivano esaminerà il Sargento Maggiore, se il Soldato viene incolpato del delitto, di cui è accusato: comandando di chiamar li Sargenti della sua Compagnia, se sia caso di deserzione, e si spiegherà con essi, dimandando, se conoscono il Soldato, posto in arresto, ò se altri della Compagnia lo conoscono, quali tutti li farà nominare, e tra essi manderà a cercarne quattro, ò cinque, da' quali riceverà il giuramento, un dopo l'altro, facendo loro *alzar la mano*, e dicendo: *Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità sopra il punto, di cui adesso vengo ad interrogarvi* (*c*).

(*c*) *Art.* 9. *to.* 10. *lib.* 2. *detta ord. art.* 8.

3 Rispondendo ogn'uno delli sudetti Testimonj: *Sì lo giuro*, dimanderà ad essi separatamente *li loro nomi*, *se conoscono il Soldato arrestato per desertore, e per Soldato della loro Compagnia, se ha ricevuto in essa il soccorso, se ha fatto il servizio di Soldato, se è passato in revista, in qual tempo ha lasciato la Compagnia, e perchè la lasciò*; ed all' istesso passo, che andrà facendo le sudette dimande, le farà scrivere unitamente colle risposte: indi farà leggere le dimande, e le risposte alli Testimonj, acciochè questi si faccino capaci di quel, che hanno detto, e vedano, se si è scritto più, ò meno; e ratificando il tutto, lo farà sottoscrivere da quelli, che sapranno scrivere, e da quelli, che non sapranno, lo farà segnare colla Croce (*d*). E nell'Ordinanza di Fiandra si prescrive, che il Sargento Maggiore, dopo d'aver lette le deposizioni, dimanderà alli Soldati, *se quello, che ad essi s'era letto era conforme a quel, che avevano deposto, e dicendo di sì, lo facessero sottoscrivere* (*e*).

(*d*) *Art.* 9. *to.* 10. *lib.* 2. *detta ord. art.* 8.

(*e*) *Detta ord. ar.* 8.

4 Ben-

4 Benchè in detta Ordinanza di Fiandra non si previene, che il Sargento Maggiore, ò Ajutante dimandi alli Testimonj, se al reo si sono lette l'Ordinanze, ed intimata la pena della deserzione, lo comandò poi S. M. in altre posteriori (a), come pure lo comandò a consulta del Consiglio di guerra delli due di Marzo 1722. nel processo militare, fatto contro Pietro Pillares, Soldato del Reggimento di guardie di Fanteria Vallona, toccante la deserzione, ed in esso non si era dimandata a' Testimonj la riferita circostanza, *se al reo si erano lette l'Ordinanze, e fatta sapere la pena dovuta al desertore*. Dopo però la consulta del medesimo Consiglio de' 13. di Maggio 1729. posteriore al Compendio dell'Ordinanze, dichiarò S. M. in carta, ordine scritto al Marchese di Risbourc sotto li 3. di Novembre dell'anno stesso: *Non esser necessario, che la sudetta dimanda si facci alli Testimonj, stante che nell'ultime Ordinanze non si trova prescritto questo requisito, se bene si prescrive, che in qualunque Reggimento si unischino diverse volte tutti gli Vffiziali, per leggere l'Ordinanze, e che li Capitani le faccino leggere per tutti li mesi dalli loro Vffiziali alli Soldati delle Compagnie, e s'affissino, e s'imprimano in tutti li Corpi di guardia, ne' quali si pubblicheranno: E che li Sargenti Maggiori al tempo medesimo, che prenderanno la filiazione delle reclute, le istruischino, e faccino capaci delle pene, nelle quali incorrono per la deserzione, ed altri delitti; e di tutto ciò devono stare ben avvertiti li Soldati, facendo, che alla loro presenza si legghino l'Ordinanze* (b)*; di che ne risulta di cessare l'ostacolo, che potrebbe incontrarsi nella ragione di giustificarsi per Testimonj, la circostanza, (se al reo si sono lette le Ordinanze): E non ostante per essere tanto precisa questa giustificazione nel processo, ordina S. M. (acciochè sempre costi) che in tutti si metta dal Sargento Maggiore la certificazione di essere stati istruiti nell'Ordinanze*. E per lo detto fin ora, e per altro real Decreto, toccante alla minor età, come si dirà in appresso (c), *corre a carico de' Sargenti Maggiori, non solamente istruire, e capacitar li Soldati delle pene, nelle quali incorrono per la deserzione, come pure notar nell'assento della filia-*

(a) *Ord. de'* 25. *Ottobre* 1717. *t.* 2. *p.* 67. *art.* 10. *ord. de'* 15. *di Febrajo* 1718. *t.* 2. *p.* 72. *art.* 5.

(b) *Tutto costa dall'* *art.* 9. *t.* 1. *lib.* 1. *art.* 5. 9. *t.* 10. *lib.* 2.

(c) §. *seguente n.*6.

lia-

liazione d'ogn'uno di essi, che così è stato loro notificato.

5 Devesi inoltre dimandar a' Testimonj il luogo, in cui fu preso il Reo, e qual distanza vi era dal luogo della cattura a quello, da cui desertò, come S. M. lo comanda a consulta del Consiglio de' 23. di Luglio 1727. nel processo militare, formato contro Antonio Lopez, e Giacinto Andres, Soldati del Reggimento di Fanteria di Cordova; prevenendo al Sargento Maggiore, che assiste a tal processo, *che negli altri, che si terranno in appresso, tra l'altre dimande, che si faranno a' Testimonj, per giustificar la deserzione, una sia quella del luogo, dove furono presi, e la distanza, che vi era dal luogo, da cui desertarono, per esser circostanza precisa da tenersi presente per formare ò maggior, ò minor concetto del delitto*. E nel riferito processo contro Pietro Pillares, risolvette: *si ponesse in esso il luogo, da cui desertò, e quello in cui fu preso*.

6 *Quando il delitto militare si dovrà giustificare con Testimonj, soggetti al Giudice Ordinario; il Sargento Maggiore farà il suo ricorso, dimandando di ordinar ad essi, che nella tal'ora vadan a fare la loro deposizione innanzi a lui, e doveranno li Giudici dar l'ordine immediatamente per ubbidire senza dilazione*. (a)

7 *Quando le Truppe hanno preso alcuni paesani, devono restituirli a' Giudici, che ne fanno il reclamore, quantunque siano complici in qualche delitto co' Soldati: ma in questo caso li Giudici Ordinarj, essendo ricercati da' Militari, li devono tener in prigione due, ò tre giorni, benchè siano innocenti, acciochè in questo interim possa il Sargento Maggiore, ò altri, interrogarli, udire, e ricevere le loro dichiarazioni*. (b)

8 Essendo il fondamento di tutte le cause criminali, la giustificazione del corpo del delitto, per poter passare alla pruova di quelli, che sono stati complici nell'esecuzione; si procurerà ne' delitti di morte, ò di ferite, *la pruova per la dichiarazion del Cerusico, ò de' Testimonj, esprimendo il luogo, e la qualità della ferita, l'istrumento, con cui fu fatta, e se è mortale, ò di pericolo: e risultando da essa la morte, si dichiari se derivò, ò nò dalla sudetta ferita*,

(a) *Art. 12. t. 10. lib. 2. Ord. de' 18. Decembre 1701. t. 2. p. 19. art. 34.*

(b) *Art. 13. t. 10. lib. 2. detta Ord. t. 2. pag. 19. art. 35. in fine.*

ta: e similmente si ponghi la fede della morte, ò si giustifichi nella forma, che sarà pratticabile per due Testimonj, che l'hanno veduto morto, e colla cognizione della persona: e se per la levità della ferita sia guarito, deve ciò costare per dichiarazion del Cerusico, ò de' Testimonj, ò in altra maniera; sicchè non si ritardi la giustificazion della causa, mettendola in atti: e li delitti di furto si procureranno giustificare nella maniera, che sarà possibile, secondo la varietà de' casi: *procurando costare, (se sarà possibile) che la cosa rubbata si trovi in potere del ladro, ò sia per dichiarazion del medesimo Padrone di essa robba, ò per quella de' Testimonj, ò per altri mezzi, che saranno pratticabili, col metodo, e brevità, che si dovrà osservare per concluder li processi ne' Consigli di guerra*: (a) benchè nell'ordinanza antica si comandava, che nel furto si dovesse giustificare, che la cosa rubbata si trovasse in potere della persona, che avea patito il furto, come dissi in altra parte. (b)

(a) *Art. 38. 39. t. 10. l. 2. Ord. de' 25. d'Ottobre 1727 t. 1. p. 66. art. 8. 9. Ord. de' 15. di Febrajo 1718. t. 2. p. 71. art. 3. 4.*

(b) *P. 7. §. 1. n. 16.*

§. V.

Confessione del Reo.

SOMMARIO.

1 *Esaminati li Testimonj, si porterà alla prigione il Sargento Maggiore.*
Dimande, che deve fare al Reo, e suo giuramento.
2 *Quali diligenze si devon pratticare, quando non vuol confessare.*
3 *Se li deve dimandar come si chiama?*
4 *A che giova la dimanda di qual Religione sia?*
5 *E quella dell'età?*
6 *Sentenze contro quelli, che sono di minor età, devono subito eseguirsi per un'ultima risoluzione.*
Quali diligenze devono pratticare in vigor di questa li Sargenti Maggiori.
7 *A tutti li Rei si deve nominare un Difensore fin dal principio*

cipio della sua Confessione.

8 *Non deve ammettersi recluta, che passi gli anni quarantacinque, ò che non giunghi agli anni diciotto.*

9 *Sopra la dimanda, che deve farsi al Reo, se a lui sono state lette le Ordinanze?*

10 *Si devon leggere nella sua propria lingua.*

11 *Non in tutti li processi si formano gli atti in lingua Castigliana.*

Pregiudizj, che da questo risultano.

12 *Minor Autorità della Nazione.*

Documenti in conferma del detto.

1 Parendo al Sargento Maggiore, ò all' Ajutante d'aver esaminato un numero sufficiente di Testimonj, anderà alla prigione, ò manderà a quella l'Ajutante per interrogar il Reo, e ricevendo da lui il giuramento, secondo la formalità, con cui si è regolato colli Testimonj, (a) li dimanderà: *di qual Religione sia? di qual età? di qual paese? da quanto tempo si trova nel Reggimento? se in quello gli hanno letto le Ordinanze, intimandoli la pena di questo delitto? in qual pena incorre, chi esce dal Reggimento senza legitima licenza? fin da quando lo lasciò? e perchè?* quali dimande, e risposte, conforme le darà, le farà stendere, e leggere al Reo, affinchè si certifichi, se sono le medesime, che egli ha detto, ò nò, e contestandole, le farà sottoscrivere, ò metter in esse il segno. (b)

(a) *§. antec. n. 2.*

(b) *Art. 9. t. 10. l. 2.*

2 Quando il Reo non vorrà confessare, si dovrà costringere nella forma, che S. M. l'ha determinato, a consulta del Consiglio de' 4. di Luglio 1725. col motivo di un processo militare, fatto contro Claudio Giacomo, e Pietro Tauret, Soldati del Reggimento di guardie di Fanteria Vallona, toccante a deserzione, in cui detto Tauret non volle confessare, rispondendo alle dimande, che si chiamava *Chiesa*. E non ostante ambidue furono condennati per lo Consiglio degli Uffiziali alla sorte, affinchè fosse passato per le armi colui, a cui cadesse male la sorte. *Comandando S. M. che si procedesse col detto di Tauret a rice-*

ricevere la sua dichiarazione, e scusandosi di farlo, s'obbligasse con stretta prigionia, mettendolo ne' ceppi, e questi non bastando, si chiudesse in una secreta: e perseverando nella negativa s'obbligasse una, due, ò tre volte a far il giuramento, e la dichiarazione, coll'avvertimento, che non facendolo, si terrebbe per confesso nel delitto, di cui è accusato, ed evacuata la sua dichiarazione nella forma riferita, si procedesse all'altre diligenze di recollezione, e confronto, conforme l'ordinanze, e perfezionato il processo in buona forma, si tornassero a metter ambidue li rei in Consiglio di guerra, e da questo si desse la sentenza, corrispondente alli meriti della causa.

3 Nell'Ordinanza di Fiandra, oltre le dimande riferite, si comanda, di chieder al reo, dove ha servito, e sin da quanto tempo lasciò il Reggimento, da cui desertò? e non già si comanda, se li dimandi, se a lui sono state lette l'Ordinanze, ma solamente: *s'egli sa qual delitto sia lasciar la Compagnia senza licenza?* (a). Come pure nell'Ordinanza compendiata, e nell'antica non si prescrive la dimanda, del *come si chiama*: in quanto a questo punto però comandò S. M. nella citata lettera, ordine al Marchese di Risbourc de' 3. di Novembre del 1729. *che senza dubbio in vigor dell'Ordinanza si dà bastantemente ad intendere, doversi dimandar il nome, volendo S. M. che per maggior chiarezza, e per evitar dubbj poco fondati, si prevenga, come punto generale a tutti li Corpi, che negli atti delle loro dichiarazioni si dimandi loro, come si chiamano?*

4 Dicesi nell'Ordinanze di dimandar al reo di qual religione sia? per aver determinato S. M. in altra Ordinanza, che in avvenire il Direttore Generale, ed Ispettori non permettano, che nelle sue Truppe reali s'ammetta Soldato, che non sia Cattolico, Apostolico, Romano (b). Disposizione molto propria del zelo d'un Re Cattolico, e somigliante a quella d'altri Principi Cattolici, che nè pure hanno ammesso Eretici ne' loro Eserciti: comandando, che li Soldati al tempo d'arruolarsi nelle Compagnie, giurino, e protestino la fede Cattolica (c). E pure, non ostante le sudette Cristiane providenze, non

(a) *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *pag.* 6. *art.* 8.

(b) *Art.* 4. *t.* 1. *l.* 1. *ord. de'* 17. *Maggio* 1721. *to.* 4. *pag.* 351.

(c) *Leg. quicunque* 8. §. *Nullum* 4. *leg. Manich.* 12. *leg. quæ Samaritis* 18. *cap. de hæret. & Manic. leg. nemo* 20. *cap. de Ep. aud. leg. probatorias* 9. *c. de diversis officiis & appar. leg.* 2.

si vede altro nelli Reggimenti stranieri, che militano al soldo di S. M. che Soldati Eretici: (ma questo non sia più in avvenire!) e quando sono stati processati alcuni, ed han detto di non esser Cattolici Romani, sono stati licenziati dal servizio senz'altra pena; ed altre volte sono stati mandati alle galee, come succedette con Giovanni Aykaimberg, aliàs Cordelanze, Soldato del Reggimento di Guardie Vallone, e Giovanni Cauf, Soldato del Reggimento di Zelanda, processati da' loro Reggimenti sopra deserzione, e condennati, il primo a gettar la sorte, con Giuseppe Andres suo Compagno nella deserzione, acciochè uno delli due fosse passato per le armi; ed il secondo ad esser pasato per le sudette armi: avendo dichiarato di eser Luterani, ebber la libertà; ed a consulta del Consiglio di guerra delli 2. Ottobre 1726., e 22. Novembre 1728. fu condennato da S. M. l'Aykaimberg, in ott'anni di galea, ed il Cauf, in anni sei: sopra di ciò più non mi dilungo, per restar tuttavia pendente, nelle mani di S. M. questo punto.

5 Inoltre si deve dimandar al Reo *di qual età sia?* questa dimanda prima di adeso era più conducente per la sospensione delle sentenze capitali nelle cause di deserzione in quelli, che erano minori d'anni venticinque: avendo determinato S. M. come punto generale, tutte le volte, che dal proceso si giustificase legitimamente, trovarsi il Reo d'età minore di venticinque; terminata la causa, si sentenziase nella forma prescritta dall'Ordinanze, e senza eseguire la sentenza, si rimettese il proceso nelle mani di S. M. acciochè a vista del detto proceso, e dell'altre circostanze, che si offerisero, si potese prender una risoluzione in particolare (*a*). E similmente importava tal dimanda, acciochè trovandosi il Reo minore d'anni venticinque, se gli asegnase Difensore per assisterlo, e difenderlo fin dal primo atto della sua confessione: in conferma di che, a consulta del medesimo Consiglio delli 29. di Luglio, e 25. di Settembre del 1722., fatta col motivo di due processi militari contro Pietro Potiau Capo di squadra, e Domenico Legeune

(*a*) *Ord. de' 18. Decembre 1723. t. 4. p. 86.*

né Soldato di guardie di Fanteria Vallona, sopra furto, e deserzione in paese straniero, e contro Luigi de Verge Soldato del medesimo Reggimento, sopra semplice deserzione, in cui risultava, che li sudetti Legeune, e Verge erano minori d'anni venticinque; risolvette S. M. come punto generale, che in tutti li processi militari, che in appresso si faranno, ne' quali occorresse, che qualche Reo fosse di minor età, si ponesse per giustificazione, (mancando la fede del Battesimo) la certificazione della partita di sua entrata, cavandosi dalla matricola: e costando per essa, e per informazione di testimonj, che si riceveranno a questo fine, che il Reo sia minore d'anni venticinque, si nominasse il Difensore, secondo il costume ne' Consigli di guerra, acciochè lo assistesse, e difendesse dalla sua confessione fin a tutte l'altre circostanze, che s'offerirebbero.

6 Il detto fin quì al presente è già cessato: mentre per quel, che tocca alla sospension delle sentenze contro li minori d'età, già si trova rivocata la sudetta Ordinanza per altra posteriore, in cui comanda S.M. che: *Nel delitto di deserzione, che si commette da qualunque Soldato dal giorno della publicazion di questa reale dichiarazione, s'eseguisca subito la sentenza, prescritta dall'Ordinanza, senza distinzione di minor età; a misura di come si practicava prima di quella delli diciotto di Decembre* 1723. (questa era l'Ordinanza, che prescriveva la sospensione della sentenza.) (a) *E che li Sargenti Maggiori delli Reggimenti notassero ne' loro libri il giorno, in cui si sarà publicato questo decreto; come pure tutte le volte, che s'ammettesse Soldato ò maggiore, ò minore d'età, si facesse avvertito di questa real dichiarazione, per sapere la pena, nella quale incorre, se desertasse: e che similmente notassero nell'asento della filiazione di qualunque Soldato, esserli stato così notificato, acciochè costasse in tutti li tempi per li casi, che potranno occorrere* (b).

7 Per quel, che tocca alla nominazione del Difensore, quantunque nell'Ordinanza antica, e compendiata non si prescrivesse, ordinandosi solamente, che quando nelli

(a) *Real Decr. dell'* 11. *di Marzo* 1729.

(b) *Lett. del Marchese di Castelar de'* 19. *di Marzo* 1729. *che abbassò con detto decreto.*

Rei si conoscesse mancanza di spiegazione, e turbazione, che impedisse il dedurre le loro difese, il Consiglio di guerra nominasse qualche Uffiziale del proprio Reggimento, o di altro, purchè non fosse della medesima Compagnia, per assisterli da Procuratore; e questo dovesse essere nell'atto medesimo del Consiglio, senza potersi differire (*a*). Risolvette poscia S. M. nella citata lettera, ordine scritto al Marchese di Risbourc, che: *Senza dubbio, come che la nominazione del Difensore solamente si prescrive, quando si conosce turbazione nelli rei, non ostante, perchè questa circostanza è assai conforme alla pietà, e clemenza del Re, ed a quel, che si prescrive da tutte le Leggi, affinchè il reo non resti senza difesa, e possa per mezzo del suo Procuratore allegare, e dedurre la sua ragione, come parte tanto integrale d'un giudizio criminale: Comanda S. M. che in tutti li processi si nomini il Difensore alli rei fin dall'atto della loro confessione, acciò li assista, e difenda, dandoli il termine di ventiquattr'ore, ò altro maggiore, che sembrerà necessario, secondo le ragioni, che vi concorrono.*

8 Per quel, che tocca alla dimanda dell'età del reo, può in oggi servire per sua discolpa; avendo determinato S. M. di non ammettersi Soldato alcuno nelle reclute, che oltrepassi gli anni quarantacinque d'età, ò non giunghi agli anni diciotto (*b*); e se si verificasse, che il reo, quando s'assoldò nella Compagnia non aveva li sudetti anni diciotto, ò passava quelli di quarantacinque, non potrà esser condennato per la deserzione: così l'ha determinato S. M. in un processo militare contro Manuele Reol Soldato Desertore del Reggimento di Zemora, che aveva anni sedeci, quando s'arruolò nella piazza di Soldato, e quantunque fosse di buona disposizione, e statura, fu licenziato dal servizio senz'altra pena, precedendo la consulta del Consiglio de' 15. di Marzo 1729.

9 Inoltre si previene di dimandar al Reo *se sono state a lui lette le Ordinanze*, questa dimanda si lasciava in virtù dell'Ordinanza di Fiandra, in oggi però e per la compendiata, e per altre posteriori a quella di Fiandra, non può entrar questione su questo punto. (*c*) E quì ricor-

(*a*) *Art. 26. t. 10. lib. 2. ord. de' 14. di Giugno 1616. t. 1. pag. 219. e art. 40. ord. de' 15. di Febrajo 1718. t. 2. p. 72. art. 6.*

(*b*) *Art. 3. t. 1. l. 1.*

(*c*) *Ord. de' 25. d' Ottob. 1717. t. 2. pag. 67. art. 10. ord. de' 15. di Febrajo 1718. t. 2. p. 72. art. 5.*

cordo d'aver comandato S.M. che in tutti li processi s'apponghi la certificazione, che li Rei sono stati ben istruiti nell' Ordinanze, e che li Sargenti Maggiori al tempo d'assoldarli nelle Compagnie notino ne' loro libri d'essere stata significata loro la pena della deserzione. (*a*) (*a*)

10 Non solamente per li mezzi dianzi riferiti, si deve giustificare, che siano lette al Reo le Ordinanze, ma inoltre si deve provare, *che li sono state lette nella sua propria lingua, ed idioma*, così l'ha determinato S. M. a consulta del Consiglio de' 21. d'Aprile, e 7. di Maggio 1723. col motivo di due processi formati contro Pietro Rosiel, e Giovanne Mauret, Soldati di Guardie Vallone sopra deserzione: dicendo S. M. *d'aver comandato, che leggendosi al primo le Ordinanze con intelligenza, ed in Francese se gli ricordasse d'osservarle*: e fu assoluto; benchè fosse stato senteziato a passar per le armi, e costasse dalla sommaria del processo, che l'Ordinanze erano state lette a lui, come agli altri: e S. M. si degnò assolvere il secondo, essendo uno delli motivi, di non farsi prova nel processo, che l'Ordinanze fossero state lette ancor a lui in lingua Francese. Con tutto ciò, quantunque sia così; mi pare doversi limitar questa regola, quando il Reo sa, intende, e parla la lingua Spagnuola, come li nativi, non potendo in questo caso allegar ignoranza dell'Ordinanze, come se a lui non fossero state lette. *Sup. n. 6.*

11 In alcuni Reggimenti si formano gli atti di questi processi nella loro lingua, in altri, benchè siano di stranieri, si formano nella Castigliana. A me pare potersi incontrare gravi inconvenienti, non facendosi tutti nella sudetta lingua: mentre l'esempio di formarsi li processi in un Reggimento straniero nella propria lingua può influire, che gli altri Reggimenti di stranieri, che finora l'hanno fatto in lingua Spagnuola, voglino farli nella propria; non trovandosi ragioni più a favore degli uni, che degli altri: e questa mancanza di uniformità è considerabile. Può inoltre ritardare l'amministrazion della giustizia, perchè li Capitani Generali, ò Comandant Generali, (*b*) come in appresso dirò, (*b*) possono sospendere l'esecuzio- §. 9. n. 2.

ne

ne delle sentenze; per lo qual fine devon vedere li processi militari, e non tutti intenderanno la lingua, in cui sono formati, molto meno li loro Auditori, ed Assessori, co' quali devono consultarli: e se giungano li processi alla Corte, ò in altri luoghi (come molte volte succede) ò sia per qualche difetto, ó ingiustizia, ò per contenzioni, e competenze, specialmente con Giudici Ecclesiastici, è preciso di tradurli a spese de' Reggimenti, ò Tribunali, ed il peggio si è, che non potrà la traduzione esser tanto propria, ed espressiva, come quella, che si farebbe al tempo, in cui si ricevono le dichiarazioni, e formazioni del processo a vista de' Testimonj, e del Reo, e talvolta può andar male il secreto, (se vi è circostanza, che lo ricerchi,) passando il processo per molte mani per la sua traduzione.

12 Sopra tutto è cosa impropria, e non so, se indegna ancora, che si permetta ne' dominj del Re di Spagna altro idioma, che lo Spagnuolo, e che si formino gli atti per la pubblica amministrazione della Giustizia in linguaggio, distinto da quello dell'Ordinanze, e delle Leggi; alla perfezione, ed esecuzione delle quali si formano li processi, e per soggetti, che stanno servendo, e vivono a spese del Re Cattolico. Punto, che quantunque non sembri di molta considerazione, meritò l'attenzione de' Romani; de' quali dice Valerio: *La maniera, con cui si sono diportati gli antichi Magistrati per conservare la loro Maestà, e quella del Popolo Romano, può conoscersi da questo, che tra gli altri mezzi, quali ebbero per mantenere la loro gravità, uno fu l'osservare collo studio, e perseveranza di non dare risposta alcuna ai Greci, se non che in lingua Latina, e non apprezzando l'eloquenza, in cui tanto prevalevano, obligavanli a parlar per interpetri, non solamente nella nostra Città, ma ancor nella stessa Grecia, e nell'Asia, e tutto affin, che tra le Nazioni si rendesse sempre più venerabile la gloria della lingua Latina. Non ignoravano, nè mancava ne' Magistrati lo studio delle Scienze, ma giudicavano, che in tutto si dovesse antiporre la Toga al Pallio, e che era cosa indegna soggettar il peso, ed autorità dell'Impero alla*

ver-

verbosità, e servitù delle lettere. (a) L'Imperadore Tiberio, quantunque ben versato nella lingua Greca, mai volle adoprarla, specialmente nel Senato: e perchè in certa occasione, si vidde obbligato a dir *Monopolio*, dimandò prima licenza da' Senatori, per adoprar una voce pellegrina, e straniera: ed in un decreto del Senato, in cui si trovava una parola greca, ordinò, che si togliesse, ed in vece di questa si mettesse altra latina, e non incontrandosi, s'adoprasse la circunlocuzione, per cui si spiegasse lo stesso. E ad un Soldato, a cui giudizialmente si era fatta una dimanda in greco, vietò di risponder, se non che in latino. (b) Claudio Cesare cacciò via dal Senato un Principe Greco, per non saper il latino. (c) In Latino rispose agli Ateniesi Catone il Maggiore, *non perchè ignorasse il greco, ma per mantener il costume della Patria*, come dice Plutarco: (d) a tal fine Verre censurò più volte Cicerone per aver parlato in greco fra li Greci, secondo dice il medesimo Cicerone: *Era azion indegna, che io in un Senato Greco parlassi; e non potea tollerarsi, che in mezzo ai Greci parlassi in greco.* (e)

(a) *Val. Max.* 2. 2.
(b) *Suet. in Tib.*
(c) *Idem in Claud.*
(d) *Plut. in Cat. Maj.*
(e) *Cic. in Verrẽ* 5.

§. VI.

Piena Conclusione delli Processi Militari.

SOMMARIO.

1 *Si deve nominare il Difensore al Reo.*
2 *Chi debba nominarlo in vigor dell'Ordinanze antiche, e moderne.*
3 *Deve nominarsi subito, che si riceve la sua confessione.*
Come si devon ratificare li Testimonj.
4 *Si dovrà ricever il giuramento in questo atto.*
Motivi, per li quali sia più necessario il giuramento nella ratifica de' processi militari.
5 *Confronto de' Testimonj col Reo.*

6 *Si*

6 *Se deve precedere giuramento degli uni, e degli altri in quest'atto?*

7 *Tempo, che deve darsi al Difensore, per fare, e presentar le sue prove.*

8 *Forma della Conclusione del Sargento Maggiore.*

9 *Qual cosa si dispone per le Guardie di Fanteria circa il Difensore.*

1 NElla citata lettera, ordine scritto al Marchese di Risbourc sotto li 3. di Novembre 1729. si prescrive (come già ho detto) di doversi nominar il Difensore a qualunque Reo, fin dall'atto delle sue dichiarazioni, per assisterlo, e difenderlo; dandoli il termine di ventiquattr'ore, ò altro, che parerà necessario, secondo le ragioni, che vi concorreranno: con ciò resta già dichiarata la nominazione del Difensore, e termine della prova.

2 In quanto al Difensore devo notare, che quando stavano nel lor vigore l'Ordinanze delli 14. di Giugno 1716. e degli 11. d'Ottobre 1723. dovea nominarsi in tutti li processi, nell'atto medesimo delle confessioni de' Rei, quantunque non si conoscesse in essi turbazion alcuna, (*a*) e si nominava per li medesimi Rei, e in lor mancanza per lo Consiglio degli Ufficiali, come dicevasi in una Ordinanza, ò per lo Sargento Maggiore, come si disponeva in un altra. Ma sopragiunta l'Ordinanza compendiata, la quale confermando quella de' 15. di Febrajo 1718. (*b*) limita questa nominazione al caso, in cui ne' Rei si conosce turbazione, e comanda di farsi nell'atto medesimo del Consiglio. (*c*) Sembra, che nè la parte, nè il Sargento Maggiore possono presentemente nominarlo per trovarsi derogate in questo punto l'Ordinanze di Giugno, ed Ottobre in virtù della compendiata. Non ostante considerando, che la riferita lettera, ed ordine lascia questa materia nel medesimo stato, in cui era, quando sussistevano le dette due Ordinanze di Giugno, ed Otttobre; ed in consequenza non deve già nominarsi il Difensore nell'atto del Consiglio, ma in quello della con-

(*a*) *Dette Ord. t. 1. pag. 219. art. 40. t. 4. pag. 81. art. 1.*

(*b*) *Detta Ord. de' 15. Febrajo t. 2. p. 72. art. 6.*

(*c*) *Art. 26. t. 10. l. 2.*

confessione del Reo: or entro in dubio, se il Consiglio debba nominarlo? molto più potendosi incontrar l'inconveniente di ritardarsi per tal motivo la perfezion, ed il corso de' processi. Mentre tal volta succede, che debban venire da altre piazze gli Uffiziali, che devon comporre il Consiglio, conforme si dispone in un' Ordinanza, (*a*) qual pregiudizio veniva a cessare, quando il Difensore si nominava prima dell'atto del Consiglio, trovandosi già tutti gli Uffiziali, congregati per votare la causa, e non doversi differire. Inoltre è cosa dura, che lo debba nominare il Sargento Maggiore, ò Ajutante, che sono in concetto di Fiscali, senza averne prima espressa licenza, e per la lettera, ordine cennato di sopra, non l'hanno: molto meno pare di doverlo nominar il Reo; mentre in detta lettera dice S. M. *Si nomini Difensore*: Clausole, che danno a comprendere, che debba nominarsi da altri. Quindi a me pare, che in questo punto debba osservarsi il costume d'ogni Reggimento, dopo la riferita lettera, e non trovandosi tal costume, inclinerei a dire, che la nominazione del Difensore si faccia dal Comandante, Governadore, ò Capo, che avrà dato la licenza per la formazion del processo, per esser questi il soggetto più degno, e con ciò non vien a patire la minor dilazione la causa.

(*a*) *Art.* 8. *in fine* *t.* 10. *l.* 2.

3 Ciò supposto, subito che il Sargento Maggiore, ò l'Ajutante avrà ricevuto la confessione del reo, se gli dovrà nominare il Difensore: così lo prescrive la cennata lettera d'ordine, dicendo: *fin dall'atto delle sue confessioni*; e ciò fatto ritornerà il detto Sargento Maggiore, ò Ajutante a convocar in casa sua li Testimonj, *e chiamandoli ad uno ad uno farà leggere le loro dichiarazioni, e li dimanderà, se han cosa alcuna d'aggiugnere, ò levare in quelle, potendolo eseguire: ed il Sargento Maggiore farà cancellare quello, che li Testimonj ritratteranno, ed aggiugnere quello, che soggiugneranno* (*b*).

4 Questa è la ratifica delli Testimonj, che nell'Ordinanze, si chiama *Recollezione*: e benchè nell'Ordinanze, nel margine si lasci, che in quest'atto si riceva il giura-

(*b*) *Art.* 10. *n.* 10. *lib.* 2. *ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 7. *art.* 9.

mento delli Testimonj; non per questo deve lasciar di riceversi, mentre non vien proibito: ed omettendolo, resta questa circostanza soggetta alle regole della Legge, per le quali è indispensabile il giuramento nella ratifica della fede delli Testimonj, non essendovene alcuna, in cui non si prescrive il giuramento (a): e nel caso presente è più essenziale, mentre se nell'Ordinanza si dice, che: *Il Sargento Maggiore facci cancellar quello, che ritratteranno, ed aggiunger quello, che soggiungeranno*; essendo cosa nuova quello, che soggiungono, e nuova deposizione, non è credibile, che sia secondo la mente di S. M., che per un solo, e semplice detto, non giurato, nè ratificato, si debba credere, che quel s'aggiunge, sia vero, e molte volte sarà l'aggiunta di tali circostanze, che aggravi notabilmente il delitto.

(a) *L. Jurisjurandi 9. cap. de test: cæpit. si testes 3. §. Jurisjurandi cap. 4 quæst. 3. cap. Hortamur. 20. cap. 3 quæst. 9. cap. nuper 51. de testibus l. 23. t. 16. p. 3. Seneca de ira 2. c. 29.*

5 Fatta questa ratificazione, ò recollezione di Testimonj, il Sargento Maggiore, ò il suo Ajutante designerà ad essi l'ora, acciochè *tutti si trovino presenti nel luogo della prigione del reo; e ricevuto da questi il giuramento, come si è detto di sopra, farà entrar uno delli Testimonj, e postolo in faccia al reo, li dimanderà, se conosce quell'uomo? se gli ha portato odio, ò mala volontà? se ha provato effetto alcuno di nimicizia in qualche occasione? e facendo scrivere le risposte, li leggerà la deposizione del Testimonio: e se il reo non lo dà per sospetto, si metterà sotto il confronto l'approvazion del medesimo; ma se lo dichiara sospetto, farà scrivere la ragione, che allega per la sospezione, e le ragioni, che in contrario replicherà il Testimonio, e lo licenzierà; facendone entrar un altro, con cui osserverà la medesima traccia* (b).

(b) *Art. 11. to. 10. lib. 2.*

6 Questo è quel confronto, che nell'Ordinanze si chiama *Confrontazione*: e benchè nella riferita Ordinanza solamente si prescrive il giuramento del reo; in questo atto, par, che si debba ancora esiggere il giuramento da' Testimonj: anzi con maggior ragione, che dal reo, il quale in eguali circostanze deve esser creduto più, che li Testimonj, per la presunzion generale, che niuno ha commesso delitto (c). E così nell'Ordinanza di Fiandra, da cui si cavò l'antecedente, si prescrive di doversi ricever

(c) *Leg. 51. ff. pro socio. leg. 51. ff. de don. int. vir. & uxor.*

ver il giuramento, e dal Testimonio, e dal Reo nell'atto di questo confronto (*a*).

7 In altr'Ordinanza non compendiata si prescrive, ch'essendo presente il Sargento Maggiore, ed il Difensore nominato, (che deve impegnarsi a ben difender il reo) *confronterà li Testimonj, ascoltando le ragioni, eccezioni, e scuse, che avrà proposto il reo, ed il suo difensore, e se taluna di esse escluderà, ò diminuirà la fede, che meritano li testimonj, ò la qualità del delitto, ò quella della persona del reo, trovandosi forse di minor età*. Questa circostanza però al presente non giova; quantunque il reo si trovi in età minore di anni diciotto, ò maggiore di anni quarantacinque, quando s'assoldò nella Compagnia, come si è detto di sopra (*b*): *e nel caso, che le sudette eccezioni non riuscissero giustificate nel processo, il Sargento Maggiore concederà al reo di parlar col suo difensore sopra la giustificazion dell'accuse, ò per sua difesa; ed il medesimo giorno, ò il giorno seguente riceverà le ragioni, scritti, Testimonj, che saranno presentati dal reo, e suo difensore nella medesima maniera, che ricevette prima l'informazioni contro di lui; senza che nel pratticare queste diligenze possa spender maggior tempo delle ventiquattr'ore: regolandosi in tutto il rimanente a misura di ciò, che resta prevenuto nelle reali Ordinanze* (*c*).

8 Terminato questo processo, come si è detto fin ora, il Sargento Maggiore apporrà la sua conclusione in questa maniera poco più, ò meno: *Vedute, e lette l'informazioni, e confrontazioni contro N. N. accusato di tal delitto, e trovandosi sufficientemente convinto; conchiudo, che deve esser condennato a soffrire questa, ò tal altra pena, prescritta nell'Ordinanze di S. M. contro coloro, che saranno convinti di simil delitto*. E nel caso, che non sia pienamente provato il delitto, esporrà il Sargento Maggiore il suo sentimento a misura di quel, che a lui detta la cognizion di ciò, che costa in vigor del processo (*d*). E per altra Ordinanza non compendiata si prescrive ancora, che li Sargenti Maggiori, quando concluderanno li processi contro dell'accusati, *daranno il lor sentimento, secondo giudicheranno esser di giustizia, quantunque l'accusato non sia piena-*

(*a*) *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 7. *art.* 10.

(*b*) §. *antec. n.* 5. 8.

(*c*) *Ord. dell'* 11 *Ottobre* 1723. *t.* 4. *p.* 81. *n.* 1.

(*d*) *Art.* 14. *t.* 10. *lib.* 2. *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 11. *art.* 19.

namente convinto del delitto, che gli si appone (*a*).

9 Per le Guardie Reali di Fanteria ha comandato S. M. sotto li 19. di Febrajo 1717. che sopra il punto, se si debba nominare, ò nò un Avvocato, ò Procuratore per li rei delle sudette guardie, non si faccia novità, ma che si eseguisca lo stile osservato per l'addietro (*b*).

(*a*) *Ord. de' 14. di Giugno 1716. t. 1. p. 201. art. 17.*

(*b*) *Detta ord. di Febrajo t. 5. p. 244.*

§. VII.
Formazion del Consiglio di Guerra.

SOMMARIO.

1 *Conto, e ragione, che deve dar il Sargento Maggiore al Colonello.*
Licenza, che deve ottenere per unir il Consiglio, e da chi?
2 *Ciò, che si prescrive su questo punto per le Guardie di Fanteria.*
3 *Non può il Superiore ricusar, che si tenghi il Consiglio di guerra, e quando potrà?*
4 *Ottenuta la licenza si partecipi agli Uffiziali, assegnando l'ora di mattina, ed il luogo, in cui si devon unire.*
Devon andare al Consiglio digiuni.
5 *Quando li Governadori delle Piazze giudicheranno, che così convenghi, possono comandare la formazion de' processi, e de' Consigli per altri Uffiziali.*
6 *Verun Uffiziale citato per intervenir al Consiglio, si può scusare.*
7 *Preferenza ne' luoghi di sedere.*
8 9 *Concorrendo Uffiziali di Cavalleria, ò Dragoni per un reo di Fanteria, ò al contrario, come debban sedere?*
10 *Tutti gli altri, che si troveranno presenti nella Sala, staranno in piedi scoperti, e tacendo.*

1 Posto in tale stato il Processo, il Sargento Maggiore *darà conto d'esso al Colonello, ò Comandante del suo Reggimento, ed il giorno prima di farsi il Consiglio di guerra, anderà a chieder la licenza al Gover-*

na-

nadore, ò Comandante della Piazza, nella di cui Casa si deve congregar il Consiglio di guerra, ed egli dovrà presidere in quello; e se succede il caso di trovarsi in campagna, si dimanderà questa licenza dal General dell'Esercito, ò da chi comanderà il Campo, ove starà il Reggimento: ed il Consiglio di guerra si terrà in casa del Colonello, ò Comandante del Reggimento, di cui sarà il reo (a).

2 Già si è detto, che nelli Consigli per le guardie reali di Fanteria, il Comandante del Reggimento manderà un Ajutante Maggiore ad avvisare il Governador della Piazza, ò Comandante di essa, per poter adunare il Consiglio di guerra, che si farà nella prigione, ò in Casa del Comandante del Corpo, senza che gli Uffiziali Maggiori delle Piazze, nè li Comandanti vi possan avere parte alcuna (b); e che in quanto alli Battaglioni dell'Invalidi, se per qualche grave delitto sarà necessario formar il Consiglio di guerra, deve presedere in quello il Comandante di quel Corpo, ò Battaglione, di cui sarà il delinquente (c); e che stando di guarnigione in alcuna Piazza si debban terminare le cause sotto quelle medesime regole, stabilite per le reali Ordinanze di S.M. come in tutto il rimanente delle Truppe (d).

3 Il Generale dell'Esercito, ò Governadore, ò Comandante della Piazza *non potrà ricusare di congregarsi il Consiglio di Guerra, quando se li farà istanza, tolto che si asferissero gravi ragioni, delle quali darà conto al Governadore, ò Comandante Generale del Paese* (e).

4 Subito che il Sargento Maggiore riceverà la licenza, *comunicherà l'ordine a tutti li Capitani del Reggimento, di cui sarà il Reo, acciochè nel giorno seguente si trovino nell'ora prescritta in casa del Governadore, ò Comandante della Piazza, ò del Colonello, ò Comandante del Reggimento, se si trovano in campagna: avvertendoli pure del luogo, e dell'ora, in cui si dovrà celebrare la S. Messa, prima d'entrar in Consiglio, affinchè si trovino presenti ad essa li riferiti Capitani, e vadano al Consiglio digiuni.* (f)

6 *Consideratosi, che non è conveniente alla quiete delle Piazze, ed alla sua pronta, e riservata giustizia, che li Soldati,*

(a) *Art.* 15. *to.* 10. *lib.* 2. *ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 8. *art.* 11.

(b) §. 3. *n.* 8.

(c) *Detto* §. 3. *n.* 10.

(d) §. 1. *n.* 5.

(e) *Art.* 15. *t.* 10. *lib.* 2. *ord. de'* 18. *Decemb. t.* 2. *p.* 9. *art.* 12.

(f) *Art.* 15. *in fine. t.* 10. *lib.* 2. *detta Ord. t.* 2. *p.* 9. 10. *art.* 14. *e* 15.

dati, che nelle sudette Piazze commetton qualche delitto siano giudicati dal Consiglio particolare del Reggimento, di cui l'interesse della vita del Reo può suppeditar la ragione: Comanda S. M. che da quì innanzi, in que' casi, ne' quali il Governadore stimerà conveniente, faccia congregar il Consiglio di guerra, composto di tredeci, ò quindeci Capitani, ò più, ò meno (sempre in numero dispare) da tutti li Reggimenti, che si trovino in quella guarnigione, di modo, che mai siano meno di sette li Giudici, che devon votare, facendo, che il Sargento Maggiore della Piazza, formi il processo, e vi apponghi la sua conclusione, e quando nella guarnigione non si trovano Capitani bastanti per comporsi il Consiglio di guerra, s'ammettano li Tenenti, e secondo Tenenti, e se questi non basteranno, il Governador della Piazza, nella quale si forma la causa, scriverà al Governador della Piazza più vicina, dimandandoli il numero degli Vffiziali, che avrà di bisogno; affinchè si trovino presenti li bastevoli nel giudizio della causa: ed il Governadore sarà obbligato mandare li sudetti Vffiziali, come questi saranno obbligati ad incaminarsi alla detta Piazza per l'effetto cennato (a).

(a) *Art.* 18. *to.* 10. *l.*2. *Ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.*2 *p.*20. *art.*36. *e* 37.

6 Per altra ordinanza si dispone, *che non si permetta, che qualsisia Vffiziale citato al Consiglio di guerra si scusi senza la maggior legitima cagione, e se qualcheduno lo facesse, ed il Sargento Maggiore non avviserà il Direttore, ò l'Ispettore sarà castigato severamente, come il Colonello, tutte le volte, che glielo permetterà* (b).

(b) *Art.*7. *t.* 3. *l.*4. *Ordin. de'* 18. *Maggio* 1716. *t.* 1. *p.*187. *art.*25.

7 *Quando li Capitani, ò gli Vffiziali nominati saranno giunti in casa di colui, che deve presedere al Consiglio di guerra, quel, che presiede piglierà il suo luogo, ed alla sua mano destra sederà il Colonello, poi il Tenente Colonello, e successivamente tutti li Capitani a misura della loro antichità, di maniera, che l'Vffiziale più moderno si trovi a mano sinistra di colui, che presiede nel Consiglio* (c).

(c) *Art.* 23. *t.* 10. *l.*2. *Ord. di Decembre t.*2. *p.*10. *art.*17.

8 *Tutte le volte, che si trova un Reo di Fanteria, contro di cui debba farsi la causa, e mancandovi il numero necessario degli Vffiziali di Fanteria nella guarnigione, e sue vicinanze, concorreranno gli Vffiziali di Cavalleria, ò Dragoni, quali saranno ricercati per lo Consiglio di guerra sopra*

d'un

d'un Fante delinquente; e in detto Consiglio toccherà la mano destra agli Uffiziali di Fanteria, come reciprocamente toccherà la destra agli Uffiziali di Cavelleria tutte le volte, che concorreranno con quelli di Fanteria nel giudizio d'un Soldato di Cavalleria, ò Dragone (a). (a)

9 *Essendo il Corpo de' Dragoni, seconde di Fanteria, e Cavalleria: Comanda S. M. che nel caso di votare nel Consiglio di guerra contro d'un Reo di Fanteria, concorrano gli Uffiziali di Cavalleria, e Dragoni, debban sedere, e prender la preferenza gli Uffiziali di Cavalleria a quelli de' Dragoni senza osservar alternativa per antichità di patente: Volendo S. M. che li Dragoni sieguano in questi casi gli Uffiziali di Cavalleria; e che egualmente abbiano la precedenza gli Uffiziali di Fanteria se concorrono colli Dragoni nel giudizio d'un Reo di Cavalleria, benchè il Reo sia Dragone, ed il Consiglio di guerra si raduni nel lor proprio Corpo: nel qual caso se li Dragoni faranno il lor servigio a piedi, avranno la preferenza gli Uffiziali di Fanteria a quelli di Cavalleria: e questi a quelli di Fanteria, se li Dragoni servon a Cavallo: Però ha da presedere l'Uffiziale più antico de' Dragoni, benchè questi sia più moderno di quelli di Cavalleria, e di Fanteria, che saranno chiamati per assister al Consiglio di guerra d'un Reo Dragone, e lo stesso si pratticherà negli altri Corpi così di Fanteria, come di Cavalleria, quando concorreranno Uffiziali d'altri Reggimenti (b).* (b)

10 *Trovandosi a sedere li Giudici, si metteranno li loro cappelli, e tutti gli altri, che entrano nella sala, e non sono Giudici, come Tenenti, Capitani, ò altri Uffiziali dovranno stare in piedi, e scoperti, ed ascoltare con quiete per istruirsi, ed al tempo, che dovrà votarsi per la causa, usciranno fuori (c).* (c)

(a) *Art.* 19. *t.* 10. *lib.* 2. *detta Ord. pag.* 21. *art.* 38.

(b) *Art.* 20. *t.* 10. *l.* 2.

(c) *Art.* 24. *t.* 10. *l.* 2. *detta Ord. par.* 10. *art.* 18.

§. VIII.

§. VIII.

Vista del Processo, Voti, e Sentenza.

SOMMARIO.

1 *Il Presidente dirà la cagione, per cui si tien quel Consiglio.*
Si devon portare l'Ordinanze nel sudetto Consiglio.
Si deve leggere il Memoriale, e l'Informazioni, e da chi?
2 *Lette le sudette cose, proporrà il Presidente quel, che giudicherà, pro, vel contra.*
Ognuno farà lo stesso per istruirsi.
3 *Si dovrà far venire alla sua presenza il Reo dalla prigione.*
Come deve stare, e sedere.
Quel che se li deve dimandare, e da chi?
4 *Questa comparsa del Reo deve porsi per diligenza nelli processi.*
5 *Uscito fuori il Reo, il Presidente, e gli altri Uffiziali per ordine diranno quel, che giudicano per lo carico, ò discarico del Reo.*
Dimanderà li loro voti.
6 *Ordine, che deve osservarsi nel votare.*
Il voto del Presidente vale per due, votando per la vita.
7 *Forma delli voti.*
8 *Al passo, che ogn'uno va votando, scriverà il suo voto, e lo sottoscriverà.*
Trovandosi due voti più per la morte, che per la vita, il Reo sarà condennato a morte.
9 *Se vi sarà un sol voto, resta assoluto, purchè gli altri voti siano per la vita; ma essendo per gastigo corporale soffrirà questa pena.*
10 *Essendo la terza parte per la morte, altra per la pena corporale, altra per la vita, sarà assoluto.*
Essendo li voti per gastigo corporale più, che quelli della

la morte, dovrà imporseli la pena corporale.

11 *Essendo la metà de' voti per la morte, e l'altra metà divisa per la vita, e per la pena corporale, dovrà esser assoluto.*

12 *Qual numero si ricerca per comporre un Consiglio di guerra?*

13 *Il Sargento Maggiore farà formar la sentenza*

14 *Non può esser incluso nella sentenza, chi non è incluso ne' voti degli Uffiziali.*

15 *Come si deve proceder, e determinare ne' delitti pubblici non contenuti nell'Ordinanze?*

16 *Obligazion degli Uffiziali nel sentenziare rettamente, e pene de' Controventori.*

17 *Li Reggimenti non hanno azion alcuna sopra li beni delli Rei desertori.*

Due risoluzioni di S. M. notabili in conferma del detto.

1 CHi presiede nel Consiglio darà la ragione, per cui si tiene quel Consiglio di guerra: il Sargento Maggiore, ed in sua assenza l'Ajutante, porterà le reali Ordinanze coll' informazioni, e si metterà a sedere alla mano sinistra del Comandante; ò se si trova una tavola in mezzo all'Assemblea, si metterà a sedere vicino di quella, leggerà il Memoriale presentato al Governadore, ò Comandante, e l'Informazioni, la Recollezione, e Confronto de' Testimonj, e finalmente la sua Conclusione, ed il suo parere (a).

2 Ciò fatto: chi presiede proporrà alla Giunta quel, che giudicherà, ò a benefizio, ò in pregiudizio del Reo, ed ognuno secondo l'ordine suo, e senza confusione farà le sue objezioni in prò, ò per contra per istruirsi. (b)

3 Intanto si farà venir dalla prigione il Reo sotto buona custodia colle braccia legate con una fune, e si farà entrare, conducendolo un Sargento, e sederà in mezzo della Giunta in una sedia, ò banco. Il Sargento Maggiore li farà alzare la mano, per far il giuramento di dire la verità, nella maniera riferita. Ed allora il Presidente li dimanderà di quel delitto, di cui vien accusato, per quali cagioni l'ha commesso?

(a) Art. 25. t. 10. lib. 2. detta Ord. t. 3. p. 11. art. 19.

(b) Art. 27. t. 10. lib. 2. detta ord. art. 20.

quali motivi l'han potuto indurre a commetterlo? e tutto ciò che può dire per suo discarico? Li Capitani, che vorranno interrogarlo, ogn'uno lo farà da per se; e quelli, che avranno dubbj in prò, ò per contra si faranno istruire, interrogandolo: e quando non vi sarà altro da dimandarli, si tornerà a chiamar il Sargento, e questi colla stessa custodia lo ricondurrà nella prigione (a).

4 Questa comparsa delli Rei nel Consiglio di guerra si trova raccomandata da S.M. in due ordinanze, e nel principio del Consiglio di guerra nell'atto di votare vuol, che s'esprima, che li Rei sono comparsi in detto Consiglio (*b*), ed ultimamente in una lettera d'ordine sotto li 3. di Novembre 1729. si previene, s'apponga per diligenza, come si comanda nell'Ordinanza.

5 Uscito intanto il Reo: *chi presiede nel Consiglio proporrà quello, che a lui sembrerà conveniente sopra le ragioni del Reo, ò per suo carico, ò per discarico; ed ognuno, se così parerà, potrà parlare, secondo la sua antichità; e finalmente chi presiede dimanderà ad ognuno il suo voto.* (c)

6 *L'ultimo Capitano voterà il primo, ed il men antico dopo di lui, e così consecutivamente salendo fino al Presidente: il quale voterà l'ultimo; ed il suo voto valerà per due, quando voterà per la vita; e quando vota per la morte, val per un solo (d).*

7 *Chi darà il suo voto, s'alzerà, e tolto il cappello di capo, dirà in alta voce: Trovando l'accusato già convinto di tal delitto, lo condannò ad esser sospeso su le forche, a passar per le armi, ò a tal altra pena, conforme vien prescritta per tal delitto: e se lo troverà innocente, dirà: Non trovando l'accusato, convinto di tal delitto, per cui si è posto in Consiglio di guerra, conchiudo, che si dia per assoluto, e si ponghi in libertà: ò se la materia è dubbiosa, e non vi sono pruove bastanti per condennarlo, ò molte per assolverlo, potrà concludere, che si prendano nuove informazioni; ed in questo mentre resterà nella prigione il Reo (e).* E trattandosi d'altri delitti distinti da quello della deserzione, come d'assassinamento, latrocinio, ò altro, commesso nella guarnigione, ò nell'Esercito, in cui non si posson trovare più, che mezze prove, ò si de-

(a) *Art. 27. to. 10. lib. 2. detta ord. pag. 11. art. 20.*

(b) *Ord. de' 25. Ottobre 1717. t. 2. p. 65. art. 7. e delli 15. di Febrajo 1718. t. 2. p. 70. art. 2.*

(c) *Art. 27. t. 10. lib. 2. detta Ord. di Decembre t. 2. p. 11. art. 20.*

(d) *Detto art. 27. ed ord art. 20.*

(e) *Detto art.*

si devon far dichiarare li complici, potrà votar e, che si ponghi alla tortura, per obligarlo a dichiarar il delitto, e li suoi complici (a).

8 *Al passo, che ogn'uno darà il suo voto, lo scriverà al piede della conclusione del Sargento Maggiore, e lo sottoscriverà (b).*

9 Ciò fattosi da ogni Uffiziale, *si conteranno li voti, e si vedrà da qual parte ve ne sia maggior numero; se si trovan due voti più per la morte, che per la vita, sarà condennato a morte; se vi sarà un voto più per la morte, che per la vita, sarà assoluto, nel caso, che gli altri voti propendano per la vita. Ma se gli altri voti sono per un gastigo corporale, ò altro, lo dovrà soffrire, come pena più mite in comparazion della morte (c).*

10 *Quando si troveranno tre classi di voti differenti, ò più; per esempio, una terza parte a morte, altra a pena corporale, ed altra a darsi per assoluto; si seguirà il terzo voto. Ma se il numero de' voti per gastigo corporale sarà maggiore di quello de' voti, per esser assoluto; soffrirà il Reo la pena, che li sarà determinata (d).*

11 *Se si troverà la metà de' voti a morte, e l'altra metà divisa a pena corporale, ò ad esser assoluto, si seguirà l'ultimo voto (e).*

12 *Il numero per comporre il Consiglio di guerra deve esser per lo meno di sette: per la sentenza di morte devon esservi due voti di più, che per quella della vita, come pure è necessario, che per la condanna a morte, vi sieno due testimonj di più, che depongbino cagioni sufficienti contro il reo (f).* E col motivo del dubbio, che cagionarono due articoli dell'Ordinanza di Fiandra, prescrivendosi nel primo tutto ciò, che si è quì riferito; e nel secondo, che in luogo di sciegliere alcune volte tutti li Capitani, per assister al Consiglio di guerra, s'eliggessero egualmente da ogni Battaglione della medesima nazione, che si trova di guarnigione, fino al numero di dodeci, ò di quindeci: si dichiarò dipoi per altra Ordinanza, che: *Almeno per comporre il Consiglio di guerra debban esser sette gli Uffiziali (g):* e tutto ciò finalmente si conferma per altre due Ordinanze compendiate (h).

(a) *Art. 28. t. 10. lib. 2. detta Ord. pag. 13. art. 21.*

(b) *Detto art.*

(c) *Detto art.*

(d) *Art. 21. t. 10. lib. 2. detta Ord. di Decembre t. 2. p. 14. art. 22.*

(e) *Art. 22. to. 10. lib. 2. detta Ord. art. 13.*

(f) *Art. 17. t. 10. lib. 2. detta Ord. art. 16. e 36.*

(g) *Ord. de' 14. di Giugno 1716. t. 1. p. 201. art. 16.*

(h) *Art. 17. 18. t. 10. lib. 2.*

13 Votata la causa nella maniera riferita, e condennato il Reo: *Il Sargento Maggiore farà formar la sentenza più, ò meno in questi termini: Veduto il memoriale, presentato tal giorno da N. N. al Signor N. N. colla dimanda, che si permettesse di prender l'informazioni contro tal Soldato di tal Compagnia, e Reggimento; detto memoriale fu decretato: si faccia, come si dimanda, il processo contro l'accusato, per l'informazioni, recollezione, e confrontazione: e fattasi relazione al Consiglio di guerra, ed in esso comparso il Reo tal giorno di tal anno, in cui presedeva il Signor N. N. il tutto ben esaminato colla clausola, e parere del Signor N. N. Sargento Maggiore del detto Reggimento: il Consiglio di guerra ha condannato, e condanna il riferito Reo, a tale, ò tal pena. Tutti li Giudici si sottoscriveranno al piede, quantunque non siano stati di questo voto, a cagione, che la pluralità de' voti lo deve decidere* (a).

14 Non può includersi in questa sentenza (che deve far stendere, e formare il Sargento Maggiore) reo, ò persona alcuna, che non sia inclusa, e menzionata nelli voti degli Uffiziali, dovendo esser la sentenza regolata da essi. In conferma di ciò, essendosi veduto nel Consiglio di guerra un processo militare contro Francesco Domenech Tamburro del Reggimento de' Dragoni di Lusitania, sopra la morte data a Giovanni d'Ajala, in cui oltre del sudetto Tamburro, veniva incluso nella sentenza Gian Battista Martinez, di cui non si era fatta menzione alcuna nelli voti degli Uffiziali, che componevano il Consiglio; e consultato S. M. sopra questo punto nelli 12. di Gennajo 1728., si servì risolvere, che: *Il detto Martinez fosse posto subito in libertà, e che gli Uffiziali, che composero il Consiglio di guerra, e l'Ajutante, che stese la sentenza, fosser chiamati dal Comandante della Piazza, in cui si trovassero, e loro s'avvertisse la novità, che aveva cagionato la lor operazione: ed in seguela di ciò procurassero in avvenire regolare li loro voti, e sentenze, e stenderle senza somiglianti errori, perchè altrimente S. M. prenderebbe contra di essi la risoluzione più conveniente.*

15 *Come che s'incontrano diversi delitti pubblici, che* non

(a) *Art. 29. t. 10. lib. 2. detta ord. di Decemb. t. 2. p. 14. art. 24.*

non sono nominati nell'Ordinanze della guerra; coloro, che li commetteranno, saran giudicati, e gastigati secondo le pene contenute nelle Leggi civili, e nell'Ordinanze generali (*a*).

(*a*) *Art.* 8.*t.*10.*l.*2.

16 Sopra l'obbligazione delli Giudici nel votare con rettitudine, e giustificazione, s'incontra nell'Ordinanze lo che siegue: *Si comanda, che qualunque Vfficiale, il qual concorre a giudicar nel Consiglio di guerra cosa alcuna, che s'oppone all'Ordinanze, sia deposto dal suo impiego* (*b*). *E tutti coloro, che dovran assistere al Consiglio di guerra, devon votare sopra le reali Ordinanze secondo la loro coscienza, ed onore, e secondo l'informazioni: allontanandosi da ogni affetto, d'odio, di collera, ò d'altra passione, per non diminuire, ò aggravar il suo voto, ò toglier per soverchia soavità la forza delli Regolamenti di S. M. e resteranno disonorati, tutte le volte, che non pratticheranno quello, che vien lor comandato dalle Reali Ordinanze* (*c*). E col motivo d'esser arrivati frequentemente nelle reali mani alcuni processi militari, senza le formalità prescritte in esse, fu spedita lettera d'ordine sotto li 7. Ottobre 1722. alli Capitani Generali, e Comandanti Generali, che facessero osservare le sudette Ordinanze, e le loro addizioni, tanto per gli Uffiziali delli Reggimenti, come per li Governadori delle Piazze, e Capitani Generali, e Comandanti Generali delle Provincie: ogn'uno secondo quello, che gli spetterà, tanto per quel, che conduce alla maggior disciplina delle Truppe, come per quel, che s'interessa la coscienza in cause di tal condizione: per lo qual compimento, detti Comandanti daranno gli ordini convenienti alli Governadori delle Piazze, Colonelli, e Comandanti de' Corpi; affinchè restando essi ben istruiti, come li loro Uffiziali in tutte le formalità, e regole prescritte nell'Ordinanze generali, ed addizioni sopra li Consigli di guerra, le pratticassero, ed osservassero colla dovuta puntualità sopra di che vuol in oltre S. M. che invigilino li sudetti Comandanti Generali (*d*).

(*b*) *Art.* 1. *in fine t.*10.*lib.* 2. *ord. de'*28.*Settembre* 1704.*t.* 1.*p.* 27.

(*c*) *Art.* 16. *to.* 10. *lib.* 2. *ord. de'*18. *Decembre* 1701. *t.*2.*p.*16. *art.*27.

(*d*) *Ord. de'* 17. *di Ottobre* 1722. *t.*4.*p.*78.

17 Finalmente in questo §. devo far presenti due risoluzioni notabili di S. M. La prima è, che col motivo di essersi posto in dubio, se li Reggimenti avessero azione

alcu-

alcuna, ò diritto contro li beni de' Desertori a cagione de' danni, che loro cagionava la fuga: *Risolvette S. M. che subito fosse lor negata detta azione, e che solamente s'osservassero, e custodissero le Reali Ordinanze, fin'ora stabilite contro li Desertori, contro coloro, che inducessero, ajutassero, nascondessero, comprassero, ò raccogliessero cosa alcuna de' loro uniformi, armi, e cavalli; e contro li Giudici, che si fosser portati con negligenza, ed omissione nella ricerca, cattura, e consegna delli Desertori, e che si ripetessero a questo fine gli ordini convenienti per la lor osservanza, e compimento*. La sudetta risoluzione fu a consulta del Consiglio di guerra de' 28. di Maggio 1725. e le ragioni furon due. La prima, che ò la sudetta azione si doveva pretendere contro li Desertori catturati, ò contro li lontani, ed in ambidue questi casi sembrava, che nella grave pena della vita, che s'imponeva agli uni, ed agli altri, veniva incluso tutto il gastigo, che meritassero; e se oltre la sudetta pena si concedesse la detta azione, li Reggimenti inclinerebbon più tosto ad eseguir questa, che la criminale: perciò li Rei reitererebbon senza il condegno gastigo, sarebbon più le deserzioni, e molto grave il pregiudizio de' Vassalli per le procedure, che si farebbon in ogni parte, per verificare la pertinenza de' beni de' sudetti Desertori. La seconda ragione fu, che sarebbe necessità togliere, ò scemare la gratificazione, che S. M. concede a' Capitani, a considerazion delle spese, che questi hanno per mantenere complete le lor compagnie. La seconda reale risoluzione fu a consulta del medesimo Consiglio ne' 9. d' Ottobre 1728. in conseguenza dell'antecedente; poichè col motivo d'un processo militare contro Sebastiano di Catilina, e Ferdinando Serrano Soldati del Reggimento di Fanteria di Quenca, sopra deserzione, in cui costava, che il Capitano di detto di Catilina gli avea venduto un podère in cinquecento, e più reali; Risolvette S. M. che: *Il Colonello del Reggimento di Quenca, ò il suo Tenente consegnasse al sudetto Catilina la detta somma, senza far buone al Capitano le spese, ch'egli diceva, aver fatto per cercarlo, quando desertò, ma solamente gli facesse*-

cessero buone le partite, che avea ricevuto il sudetto di Catilina.

§. IX.

Esecuzion della Sentenza.

SOMMARIO.

1 *Quali diligenze si devon pratticare dal Sargento Maggiore, preparatorie all'esecuzion della sentenza?*
2 *Il Capitan Generale, ò Comandante Generale può sospenderla, ed in qual caso?*
Non può rimettere, nè commutare la pena.
3 *Non si sospende la pena contro quei Desertori, minori d'anni venticinque.*
4 *Qual cosa si stabilisce intorno a questa esecuzione per le Guardie di Fanteria?*
5 *Per gl' Invalidi.*
6 *Per li Svizzeri.*
7 *Caso risoluto da S. M. in cui il Tribunale dell' Inquisizione dimandò un reo, mentre stava per eseguirsi contro di lui la pena capitale.*
8 *Notificazione della sentenza al Reo, e sua cristiana preparazione.*
9 *Quando si deve cavar fuori dalla prigione?*
Niuno può gridare per la grazia.
10 *In qual luogo si deve condurre?*
Si torna a notificare la sentenza nel centro d'ogni Battaglione.
Esecuzione, scarica, ò scariche.
11 *Cosa si deve fare quando la pena è di forca.*
12 *Quando non si trova il Boja per eseguirla, si commuta con passarlo per l'armi.*
13 *Come si deve pagar il Boja per la sua fatica.*

1 Con-

1 Conchiuso il Consiglio di guerra: *se è nell'Esercito, il Sargento Maggiore si porterà a dar conto al Generale di tutto ciò, che nel detto Consiglio si farà stabilito. Se il Reo, ò condennato a morte, ò ad altra pena corporale, se gli dimanderà licenza per far prender le armi, ed eseguire il gastigo alla testa del Reggimento in battaglia: ed il Generale concederà questa petizione: e se per qualche delitto, per cui vi è di bisogno di far un esemplare, si comanderanno li Pichetti dell'Esercito per assistervi: se è in una Piazza, si dimanderà questa licenza al Governadore, ò Comandante d'essa, e questi la concederà senza dilazione. E se il caso è di conseguenza, permetterà, che non solamente il Reggimento del Reo prenda le armi, ma ancora tutta la guarnigione, ò almeno comanderà di eseguirsi la sentenza nel tempo d'entrar la guardia, nella quale si trovano li distaccamenti di tutti li Corpi (a).*

(a) *Art.* 30. *t.* 10. *lib.* 2. *ord. de'* 18. *Decembre* 1701. *t.* 2. *p.* 16. *art.* 28.

2 *Il Capitan Generale, ò Comandante Generale potrà sospendere la sentenza, ò gastigo, dato per lo Consiglio di guerra contro qualunque Militare; dovrà però darne subito conto a S. M., supponendo, che vi sia ingiustizia nella sentenza, ò per altri motivi, ch'egli avrà per la cennata sospenzione: coll'avvertenza, che il Capitan Generale non potrà mai aver autorità d'indultare, ò commutar la sentenza, e la pena riferita (b).*

(b) *Art.* 31. *t.* 10. *lib.* 2. *detta ord. art.* 26. *in fine.*

3 Già di sopra si è osservato, che vien derogata da S. M. la risoluzione di sospendere le sentenze capitali contro li Desertori minori d'anni venticinque, e rimettere nelle sue mani reali il processo: ma ultimamente ha comandato, che subito s'eseguisca la sentenza senza distinzione di maggiore, ò minor età, come si pratticava prima della sudetta risoluzione (c).

(c) §. 5. *n.* 6.

4 In quanto alle Guardie Reali di Fanteria, avendo preteso alcuni Governadori, che dopo di darsi la sentenza per lo Consiglio di guerra, composto dagli Uffiziali di quel Reggimento, prima d'eseguirla, si portasse loro il processo, per vedere, se hanno giudicato bene, ò male gli Uffiziali: dichiarò S. M. che: *Questo toccava al Colonello,*

nello, come unico Direttore, ch'è del detto Corpo, ò al Sargento Maggiore, come unico Ispettore del medesimo. E se sopra di ciò occorrerà qualche commessa mancanza, si dia conto a S. M., nelle di cui mani si metteranno li processi (a): Nondimeno, benchè il detto fin ora sia vero, ed io non sappia molto di Guerra, mi pare indispensabile, il doversi pure dimandar la licenza alli Governadori per l'esecuzione della sentenza in questi Reggimenti, così per prender le armi, come per eseguire le sudette sentenze.

(a) *Ord. degli 11. di Gennajo 1717. t. 5. p. 233. e 234. art. 5. in fine.*

5 Per li Battaglioni degl'Invalidi ha comandato S. M. che: *Se accaderà doversi imporre per li Consigli di questo Corpo pena di morte, di galea, ò di presidio contro li Rei; dovrà pronunciarsi la sentenza, e senza metterla in esecuzione, dirigerla con tutti gli atti al Capitan Generale, ò Comandante della Provincia, affinchè determini quello, che col parere dell'Auditore, ò Assessore conoscerà esser corrispondente alli meriti della causa; servendosi, in caso, che non si trovi Assessore, ò Auditore, di qualche Giureconsulto di sua sodisfazione: ma se la pena sarà più leggiera, secondo le circostanze della causa, si regolerà per la sua esecuzione, secondo ciò, che si dispone nelle Reali Ordinanze; raccomandando al Comandante di qualunque Battaglione, ed alli Capitani, ò altri Uffiziali, d'invigilare con tutta sollecitudine per la maggior disciplina, ed ordine di questa gente, e per la più esatta amministrazione della Giustizia* (b).

(b) *Ord. degli 10. di Decembre 1717. t. 4. p. 293. ar. 23.*

6 Colli Reggimenti de'Svizzeri delli Colonelli Niderist, e Wezler, ci sono state non poche questioni sopra l'esecuzion delle loro sentenze. Perchè in vigor delle Capitolazioni, colle quali son entrati al servizio del Re Cattolico, e loro usanze, e costumi, pretendono non solamente far li processi militari a misura di questi, senza regolarsi colle Ordinanze di Spagna; ma in oltre eseguir le sentenze, senza darne conto al Governadore, ò Comandante delle Piazze, per conseguirne la licenza: ma esaminato questo punto con molta rifiessione, e maturità; risolvette S. M. sotto li 18. di Novembre 1728. per una lettera d'ordine, diretta al Marchese di Risbourc, *di rinoca-*

vare le date sotto li 14. di Giugno 1722. a D. Francesco Gaetano d'Aragon, e sotto li 20. di Marzo 1726. al medesimo Marchese, le quali si riducono, che in quanto alla formazione delli Consigli di guerra, ed esecuzione delle loro sentenze s'osservi, e s'adempi puntualmente tutto ciò, che ha risoluto S. M. concedendo a questi Reggimenti la giustizia interiore militare per lo conoscimento de' delitti, che si commetteranno dalle Persone di guerra di questi Corpi, siccome si prattica in Francia colli Corpi de' Svizzeri, che servono in quel Regno: e che sia, e s'intenda con espressa subordinazione in questi casi alli Capitani Generali, e Comandanti degli Eserciti, e Provincie, tanto nel dimandar la licenza per formar il processo, quanto nel darli conto prima d'eseguir la sentenza, siccome si prattica in Francia. Ed in quanto all'Ordinatorio, e Decisorio delli processi, comanda, che questi Corpi di Svizzeri si regolino, secondo l'Ordinazione di S. M. sue dichiarazioni, ed altri ordini spediti in questa materia; fintanto che per parte di questi Reggimenti non si presenti istrumento, per cui costi, che le regole stabilite in Francia colli Svizzeri su questo particolare siano diverse, ò contrarie alle Ordinanze di Spagna. Colla sudetta dichiarazione pare, che tuttavia non restino contenti li sudetti Colonelli, mentre hanno di nuovo fatto istanza, acciochè nell'amministrazione della Giustizia, debban essere assoluti, senza subordinarsi in caso alcuno alli Capitani Generali, ò Comandanti Generali.

7 Inoltre appartiene a questo §., ed all'esecuzione delle sentenze un caso accaduto in Estremadura nell'anno 1727., e si riduce, che avendo dato conto a S. M. D. Feliciano Bracamonte, Comandante Generale di quella Provincia, che stando per eseguirsi la sentenza di morte nella persona di Manuele di Cadenas, Tamburro del Reggimento de' Dragoni di Pavia, processato per desertore; fu dimandato per via del Commissario del Santo Uffizio dell'Inquisizione di Glierena, di far sospendere l'esecuzione, avendo il Reo delitti d'Inquisizione, spettanti a quel Tribunale: e con effetto si sospese la sentenza fintanto, che intendesse quel, che doveva eseguire. Pertanto con-

consultato il Re nel 25. di Ottobre 1727. comandò S. M. se li rispondesse: *Aver egli operato bene, nel sospendere l'esecuzione: ma potendo succedere, che l'Inquisizione procedesse contro questo Reo, non per causa di fede, ma per delitto mixti fori, nel qual caso non si dovrebbe sospendere la sentenza di morte data dal Giudice secolare; pertanto il sudetto Comandante procurasse sapere dal Tribunale, se contro di questo Reo si procedesse per causa di fede: manifestando, che s'era per la sudetta causa, non solamente era pronto alla sospension dell'esecuzione della sentenza, ma in oltre alla consegna del Reo, in caso che lo dimandasse; ma colla prevenzione, che finito il Giudizio nel Tribunale del Santo Uffizio, immediatamente si dovesse restituire il Reo alla carcere secolare, acciochè s'eseguisse la pena della morte imposta contro di lui, ed il detto Comandante dasse conto della risposta, che conseguirà.*

8. Dopo li passi dati, conforme si è detto di sopra al n. 1. *passerà il Sargento Maggiore, ò Ajutante alla prigione col Sargento, ò Soldato, che serve di Scrivano, facendo metter in ginocchio il Reo, farà leggerli la sentenza; se è assoluto, lo farà uscire; e se è condennato a morte, ò ad altra pena corporale, lo lascierà nella sudetta prigione, e chiamerà il Confessore, acciochè lo disponesse a morire cristianamente: nè s'eseguirà la sentenza sin al giorno seguente, se sarà in guarnigione, ò in Quartiere; ma se sarà in campagna s'eseguirà la sentenza nel medesimo giorno della notificazione; senza che nissuno possa differir l'esecuzione di tutto quello, che il Consiglio di guerra avrà ordinato, a riserva di S. M. ò del Capitan Generale* (a).

9. *Giunta l'ora per l'esecuzione, si manderà a prendere il Reo dalla prigione con buona custodia; e quando s'avvicina al luogo, in cui si trovano le Truppe in battaglia, suoneranno li Tamburri, e si publicherà un bando alla testa d'ogni Battaglione, per lo quale a nome di S. M. si proibisce a qualunque Soldato di qualsisia condizione, ò qualità, di alzar la voce* per la grazia, *sotto pena della vita: coll'avvertenza, che le Truppe dovranno stare sopra le armi, e l'Uffiziali ne' loro posti. E nel caso, che per l'esecuzion del gastigo di*

(a *Art. 32. to. 10. l. 2. ord. de' 18. di Decembre del 1701. t. 2. p. 15. art. 25. e 26. ord. de' 25. d'Ott. del 1717. t. 2. p. 65. ar. 6. e de' 15. Febrajo del 1718. t. 2. p. 70. art. 1.*

di qualche delinquente concorrono li pichetti, ò li distaccamenti dell'Esercito, si formeranno sopra li due lati del Reggimento, in cui si dovrà far la giustizia, senza riguardare nè antichità, nè preferenza (a).

(a) *Art. 33. to. 10. lib. 2. ord. di Decembre t. 2. p. 17. art. 29.*

10 *Si condurrà intanto il Reo alla testa delle Truppe, in mezzo al distaccamento, che lo custodisce, e nel centro d'ogni Battaglione. si farà metter inginocchio, e lo Scrivano leggerà la sentenza in alta voce; e si condurrà al luogo, in cui si dovrà eseguire, se sarà condennato a passar per le armi, si disporrà, che in quel luogo vi sia collocata una trave, ed una piccola seggiola: si farà ginocchiare, ed il Confessore gli assisterà, per fare le sue orazioni; si porrà a sedere nella sudetta sedia, si legherà alla trave, se gli benderanno gli occhi, ed il Confessore si ritirerà. Il distaccamento, che l'ha condotto, si metterà in tre file in faccia al Reo; e quando il Sargento Maggiore darà il segno, la prima fila si avvicinerà a tre, ò quattro passi, e li farà la sua scarica. E nel caso, che non sia morto, la seconda fila farà l'altra scarica. Li Tamburri suoneranno, e le Truppe sfileranno quattro per fila, e verranno a passar innanzi al cadavero, quale poi sarà portato dalla sua Camerata per esser sepolto (b).*

(b) *Art. 34. to. 10. lib. 2. detta ord. e p. art. 30.*

11 *Quando il Reo sarà condennato a morte di forca, ò altra, sfileranno le Truppe nella medesima maniera innanzi al morto, e quasi s'osserveranno le medesime formalità (c).*

(c) *Art. 35. to. 10. lib. 2. detta ord. p. 18. art. 31.*

12 *Potendo succedere, che un Reo sia sentenziato alla forca, ò ad altra specie di gastigo, per cui sia necessario il Boja, e questi non si trova, s'aggiunga alla continuazion della sentenza, cennandosi questa cagione, mediante la quale il Reo sarà passato per le armi (d).*

(d) *Art. 37. to. 10. lib. 2. detta ord. e p. art. 32.*

13 *Quando una giustizia sarà eseguita dal Boja, il danaro, che dovrà pagarsi per l'esecuzione, l'anticiperà il Reggimento, e mandandosi copia della sentenza all'Intendente, ove si troverà, apporrà questi al piede della sentenza il suo ordine, acciochè il Tesoriere venghi a reintegrare la spesa al Reggimento (e).*

(e) *Art. 36. to. 10. lib. 2. detta ord. pag. 19. art. 132.*

T. X.

§. X.

Processi di Guerra in contumacia, ò in assenza.

SOMMARIO.

1 *Commettendosi delitto da alcun delle Truppe, ed allontanandosi, ò mettendosi in luogo sacro, si prenderanno l'Informazioni contro di lui.*
Come, e per qual termine deve esser chiamato per editti?
2 *Non comparendo nel termine prescritto si ratificano li Testimonj.*
S'unisce il Consiglio di guerra.
Essendo delitto di morte, si condanni, e si rimetta a S. M. il processo originale.
Ed a qual fine?
3 *Non essendo delitto di morte si condanni alla pena, corrispondente al delitto.*
Se poi sarà preso, qual pena se li dovrà imporre?
4. 5 *Quel, che si dispone su questo punto per le Ordinanze anteriori?*
6 *Sopra la loro Validazione, ò Derogazione.*
7 *Sempre si sono pratticate.*
Deve esser udito il Reo presente, benchè sia sentenziato in contumacia.
Risoluzione di S. M. sopra questo punto.
8 *Altra risoluzione sopra il punto dell'Immunità Ecclesiastica per gli Auditori.*

1 SE qualche Soldato, ò altro delle Truppe reali commette qualunque delitto, e s'allontana, ò si mette in luogo sacro, (che per l'effetto tutto è l'istesso,) l'Uffiziale, a cui sarà commessa la verifica del delitto, dopo di aver preso l'Informazioni, secondo la maniera, che si prescrive in quest'Ordinanza, abbia la podestà di chiamare, e defatto chiami il Reo per editti, e Banditori pubblici nel ter-

termine di un mese, esprimendo il delitto, di cui vien accusato: destinandoli il luogo, in cui dovrà presentarsi, per esser udito, per dare le sue difese, e per essere giudicato.

2 *In caso di non comparire, e passato il termine riferito, si ratificheranno li Testimonj, s'unirà il Consiglio di guerra, a cui farà relazione di questo operato il Sargento Maggiore, ò Uffiziale, che avrà formato il processo: e se il Consiglio conoscerà, che il delitto sia degno di morte, dichiarerà la contumacia, e condannerà il Reo alla pena della morte, secondo la prescrivono l'Ordinanze: e sottoscrivendo la sentenza tutti quelli, che si troveranno nel Consiglio, manderanno a S. M. il processo originale, restandosi essi colla copia, acciocchè S. M. comandi, che si rimetta al Giudice ordinario, come stimerà più conveniente; affinchè questi solleciti la cattura del Reo, e poi conseguentemente il suo gastigo.*

3 *Se parerà al Consiglio, che il delitto non meriti pena di morte, imporrà contro il Reo quella pena arbitraria, che corrisponde al delitto, che diede motivo alla fuga: e se dopo sarà preso il Reo nelle distanze, che sono prescritte dall'Ordinanze, dalli Giudici ordinarj, ò dalle Truppe, e rimesso al suo Reggimento; dovrà allora il Consiglio imporre contro di lui la pena della morte per lo delitto della deserzione (a).*

(a) *Art. 41. fin. t. 10. lib. 2.*

4 Per altre due Ordinanze anteriori veniva disposto lo stesso, benchè con maggior estensione, mentre si prescriveva, che nel primo caso di corrispondere al delitto la pena della morte, il Consiglio degli Uffiziali dichiarasse la contumacia, e comandasse cancellarli la piazza: restando in pena della contumacia li sudetti Rei, privi del foro militare, e soggetti a qualunque altro Tribunale, che potrebbe procedere contro di essi secondo la Legge. E per ovviare, che li Soldati si servissero di questa Ordinanza per esser loro cancellata la piazza, e così uscir dal servizio; dichiara S. M. esser la sua real mente, che la cancellazion della piazza si debba pratticare in quei soli casi, ne' quali corrisponde al delitto la pena della morte, e non già in quelli, ne' quali corrisponde una pena arbitraria: mentre non presentandosi li Rei dentro li termini prescritti, non solamente il Consiglio li dovrà gastigare

con

ò con pena corrispondente al delitto, che diede motivo alla fuga, ma ancora con quella di Desertori, tutte le volte, che li Giudici ordinarj lo cattureranno, e lo rimetteranno al suo Reggimento. E che quando al delitto corrisponderà pena di morte, la giurisdizione militare possa esercitare giurisdizione *cumulativè* coll'ordinaria; non ostante, che li sia stata cancellata la piazza, ed il Reo sia stato privato del foro militare; acciochè in virtù d'ambe le sudette giurisdizioni si conseguisca la più pronta amministrazione della giustizia: e nel caso di catturare il Reo, s'ascolteranno le sue difese, secondo la prattica, e lo stile delle Leggi, e dell'Ordinanze rispettivè a qualunque foro.

5 E finalmente considerando S. M. che il rifuggio alle Chiese, e le assenze, che ne seguivano, solevan provenire più per la paura della pena, che per l'avversion al servigio reale: è sua real volontà, che presentandosi li rei nello spazio di un mese, dal giorno, in cui si diede la sentenza in qualità di deserzione; non fossero gastigati come Desertori, ma solamente s'imponesse loro una pena arbitraria, corrispondente al delitto: prorogando inoltre il termine del mese, per lo desiderio, che S. M. ha, che li Desertori ritornino al suo real servigio. E similmente, benchè si presentassero passato il termine del detto mese, ò fossero catturati, debbansi ascoltare le difese, che proporranno così in quanto al delitto, come in quanto al motivo dell'assenza, rifugio nelle Chiese, e deserzione; avendo sempre riguardo al tempo della lontananza, alla specie del delitto, ed all'altre circostanze, che s'offeriranno; e che contro di essi si proferisse la sentenza, trovandosi presenti, secondo l'Ordinanze, e li nuovi motivi (a).

6 Prima d'uscir alla luce il nuovo Compendio dell' Ordinanze Militari, si è dubitato, se le due riferite (che sono delli 17. di Luglio 1717. e 25. d'Ottobre 1717.) si trovassero nel lor vigore; poichè in altra posteriore delli 15. di Febrajo 1718. al principio di essa si diceva, che: *Essendosi incontrati alcuni ostacoli, non conveniva proseguir*

(a) *Ord. de'* 17. *Luglio* 1715. *t.* 2. *p.* 56. *e* 25. *di Ottobre* 1717. *t.* 2. *pag.* 60.

guir per adesso nella pratica d'alcuni articoli, inclusi nell' Ordinanza d'Ottobre, ed avea risoluto S. M. si sospendesse l'esecuzione di essa, e che sussistesse, e s'osservasse solamente tutto il contenuto negli Articoli seguenti. Ed in realtà negli articoli seguenti, benchè s'includano, e si ratifichino alcuni punti della detta Ordinanza d'Ottobre, nondimeno si lasciano del tutto quei punti, che trattano delli processi in contumacia: ma su'l fine della medesima Ordinanza di Febrajo del 1718. dichiara S. M. che: *Tutte l'Ordinanze, le quali antecedentemente erano state stabilite, e pubblicate, toccanti alli Consigli di guerra, dovesser restare nella loro forza, e vigore; ferme, e valide nella loro osservanza, tolto quelle, nelle quali si troverà qualche cosa contraria alli punti, che nella presente s'aggiungono, e si pubblicano (a)*: Le sudette clausole dieder motivo al dubbio; perchè in virtù di esse non si deroga a tutto ciò, che si è lasciato nella detta Ordinanza di quanto stava già stabilito, e pubblicato in altre anteriori; ma solamente in quello, che in queste si trovasse esser contrario; ed il punto delli processi militari in contumacia, era caso omesso, e non contrario.

(a) *Ord. de' 15. di Febrajo 1718. t. 2. p. 69. in princip. e p. 74. in fine.*

7 Non ostante l'Osservanza, che è il vero, e fedele interprete di qualunque dubio, ha dichiarato la presente; poichè fin dall'anno 1718. fino alla publicazion del Compendio dell'Ordinanze si sono eseguiti molti processi in contumacia, e quel, ch'è più, sono venuti molti di essi nelle mani del Re, e nel Consiglio di guerra; e solamente poteva incontrarsi l'ostacolo, che non facendosi menzione nell'Ordinanza compendiata, che catturato il Reo si debban ascoltare le sue difese, come si prescrive nell'Ordinanze di Luglio, e d'Ottobre, dovranno realmente udirsi; nondimeno si trovano due Risoluzioni di S. M. pubblicate dopo il Compendio dell'Ordinanze, ed in conseguenza dopo quella del Febrajo 1718. le quali espressamente comandano, di udire le discolpe del Reo; mentre a consulta del detto Consiglio de' 27. di Giugno, de' 22. di Settembre, e de' 6. di Novembre 1730. si servì comandare, che si rimettessero a' Giudici ordinarj li

pro-

processi militari, fatti in contumacia, secondo il fine, che prescrivono le due sudette Ordinanze: con ispeciale avvertenza, e raccomandazione, che nel caso di venir catturati li Rei, *si dovesser ascoltare le loro difese*; aggiungendosi, che: *questa particolarità era conforme all'Ordinanze di Luglio, e d'Ottobre*.

8 Per lo compimento dell'Immunità Ecclesiastica ha comandato S. M. a consulta del Consiglio di guerra delli 28. di Decembre 1728. che: *generalmente si faccia prevenzione a tutte le Truppe, che in qualsivoglia controversia d'Immunità, nella quale il Reo non dovrebbe godere di essa, subito si dia avviso al Comandante della partita, rimettendoli l'Informazioni, fatte sopra il caso succeduto, il quale poi comanderà all'Assessore, ò Auditor Militare di prender sopra di se la difesa della giurisdizione: e s'ordinerà agl' Intendenti, che in virtù della relazione, giurata de' sudetti Auditori, ò Assessori Militari, e col beneplacito delli Comandanti paghino senza dilazione quanto importano tutte le spese, che saranno necessarie a proseguir le sudette istanze.*

IL FINE.





IN-

INDICE

Di tutto ciò, che si contiene in questo Libro.

A

Alli-

B

Devo-

pone

Com-

Ca-

Con-

28. di

16. di

D

Di-

Eccle-

E

L

M

Mu-

P

Pri-

R

Sa-

S

vi

Sol-

T

Ven-

FINE DELL' INDICE.

ERRORI CORREZIONI.

Pag.	Lin.	Errori	Correzioni
8.	33.	*Antiochio*	*Antiocho*
9.	21.	*Numanza*	*Numanzia*
24.	5.	*ambedue*	*ambidue*
25.	33.	Cantabria	Contrebia
28.	13.	ſarranno	ſaranno
32.	25.	perti	parti
35.	14.	*viventis*	*virentis*
86.	3.	Inogo	luogo
112.	37.	*profeſſione*	*profuſione*
117.	34.	riſolto	riſoluto
130.	29.	preſentemento	preſentemente
132.	13.	*proibite*	*proibiti*
143.	38.	*otto*	*ſotto*
186.	ult.	*Ccompagnia*	*Compagnia*
187.	19.	*Calonnelli*	*Colonelli*
209.	ult.	*Gindici*	*Giudici*
217.	17.	*veruv*	*verun*
225.	19.	*medeſimr*	*medeſimo*
227.	5.	ha	han
244.	14.	ſevere	ſeveri
247.	37.	nltimi	ultimi
253.	30.	*nen*	*non*
261.	16.	ſenteziato	ſentenziato
280.	4	ò condennato	è condennato
280.	8.	petiziove	petizione

~~Ad usum D. Vincenzo Visite~~

este Libro es del Can^n^ Joseph Baliant del Reg^to^ de Dnag de Bonbon.

11
9
88
88
176
10
166



